

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 gennaio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

- Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi [notificata con il numero C(2017) 7469] (18CE0160) Pag. 1
- Decisione n. 1/2017 del Comitato istituito in base all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, del 28 luglio 2017, concernente la modifica del capitolo 4 sui dispositivi medici, del capitolo 6 sugli apparecchi a pressione, del capitolo 7 sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, del capitolo 8 sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, del capitolo 9 sul materiale elettrico e la compatibilità elettromagnetica, del capitolo 11 sugli strumenti di misura e gli imballaggi preconfezionati, del capitolo 15 sulle ispezioni della buona pratica di fabbricazione e la certificazione delle partite dei medicinali, del capitolo 17 sugli ascensori e del capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile nonché l'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato I [2017/2118] (18CE0161) Pag. 51
Publicati nel n. L 323 del 7 dicembre 2017
- Regolamento (UE) 2017/2119 della Commissione, del 22 novembre 2017, che stabilisce l'«elenco Prodcum» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (18CE0162) Pag. 103
Publicato nel n. L 325 del 8 dicembre 2017
- Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2122] (18CE0163) Pag. 317
- Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2123] (18CE0164) Pag. 319
- Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2124] (18CE0165) Pag. 320
- Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2125] (18CE0166) Pag. 321



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2126] (18CE0167).....</u>	<i>Pag.</i> 322
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2127] (18CE0168).....</u>	<i>Pag.</i> 324
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2128] (18CE0169).....</u>	<i>Pag.</i> 326
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2129] (18CE0170).....</u>	<i>Pag.</i> 328
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2130] (18CE0171).....</u>	<i>Pag.</i> 330
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2131] (18CE0172).....</u>	<i>Pag.</i> 332
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2132] (18CE0173).....</u>	<i>Pag.</i> 333
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2133] (18CE0174).....</u>	<i>Pag.</i> 334
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2134] (18CE0175).....</u>	<i>Pag.</i> 335
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2135] (18CE0176).....</u>	<i>Pag.</i> 336
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2136] (18CE0177).....</u>	<i>Pag.</i> 337
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2137] (18CE0178).....</u>	<i>Pag.</i> 338
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2138] (18CE0179).....</u>	<i>Pag.</i> 339
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2017/2139] (18CE0180).....</u>	<i>Pag.</i> 341
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2140] (18CE0181).....</u>	<i>Pag.</i> 343
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2141] (18CE0182).....</u>	<i>Pag.</i> 345
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2142] (18CE0183).....</u>	<i>Pag.</i> 346




<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2143] (18CE0184).....</u>	Pag. 347
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2144] (18CE0185).....</u>	Pag. 349
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/2145] (18CE0186).....</u>	Pag. 350
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/2146] (18CE0187).....</u>	Pag. 351
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/2147] (18CE0188).....</u>	Pag. 352
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/2148] (18CE0189).....</u>	Pag. 353
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2016, del 3 giugno 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/2149] (18CE0190).....</u>	Pag. 354
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2016, del 3 giugno 2016, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2017/2150] (18CE0191).....</u>	Pag. 355
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2016, del 3 giugno 2016, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2017/2151] (18CE0192).....</u>	Pag. 356
<i>Publicati nel n. L 308 del 23 novembre 2017</i>	
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1886] (18CE0240).....</u>	Pag. 357
<i>Publicato nel n. L 270 del 19 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione, del 17 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 (titolare dell'autorizzazione Andrés Pintaluba SA) (18CE0241).....</u>	Pag. 358
<i>Publicato nel n. L 267 del 18 ottobre 2017</i>	

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

<u>Comunicato relativo alla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1886]. (Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2ª serie speciale - n. 97 dell'11 dicembre 2017) (18CE0238).....</u>	Pag. 363
<u>Comunicato relativo al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione, del 17 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 (titolare dell'autorizzazione Andrés Pintaluba SA). (Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2ª serie speciale - n. 97 dell'11 dicembre 2017) (18CE0239).....</u>	Pag. 363



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2117 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi

[notificata con il numero C(2017) 7469]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*best available techniques* – BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
- (2) Il forum istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 ⁽²⁾ e composto da rappresentanti degli Stati membri, dei settori industriali interessati e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente ha trasmesso alla Commissione, il 5 aprile 2017, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi. Il parere è accessibile al pubblico.
- (3) Le conclusioni sulle BAT di cui all'allegato della presente decisione costituiscono il nucleo del suddetto documento di riferimento sulle BAT.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi riportate in allegato.

⁽¹⁾ GUL 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI IN GRANDI VOLUMI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*) si riferiscono alla fabbricazione dei prodotti chimici organici seguenti, di cui all'allegato I, sezione 4.1, della direttiva 2010/75/UE:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, ammidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- k) tensioattivi e agenti di superficie.

Le presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono anche alla fabbricazione di perossido di idrogeno, di cui all'allegato I, sezione 4.2, lettera e), della direttiva 2010/75/UE.

Le presenti conclusioni sulle BAT contemplano la combustione dei combustibili nei forni/riscaldatori di processo, se inclusa nelle suddette attività.

Le presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alla fabbricazione dei prodotti chimici summenzionati in processi a ciclo continuo con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:


- combustione di combustibili diversa da quella che avviene in un forno/riscaldatore di processo o in un ossidatore termico/catalitico, contemplata nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (*Large Combustion Plants – LCP*),
- incenerimento dei rifiuti, contemplato nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (*Waste Incineration – WI*),
- fabbricazione di etanolo che si svolge in un'installazione che ricade nell'attività di cui all'allegato I, sezione 6.4, lettera b), punto ii), della direttiva 2010/75/UE o che corrisponde a un'attività accessoria di tale installazione, contemplata dalle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (*Food, Drink and Milk Industries – FDM*).

Tra le conclusioni sulle BAT che sono complementari alle attività contemplate dalle presenti conclusioni rientrano:

- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (*Common Waste Water/Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector – CWW*),
- trattamento comune dei gas di scarico nell'industria chimica (*Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector – WGC*).

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che potrebbero rivestire interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:

- effetti economici e effetti incrociati (*Economic and Cross-MEDIA Effects – ECM*),
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (*Emissions from storage – EFS*),
- efficienza energetica (*Energy Efficiency – ENE*),
- sistemi di raffreddamento industriali (*Industrial Cooling Systems – ICS*),



- grandi impianti di combustione (LCP),
- raffinazione di petrolio e di gas (*Refining of Mineral Oil and Gas* – REF),
- monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (*Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations* – ROM),
- incenerimento dei rifiuti (*Waste Incineration* – WI),
- trattamento dei rifiuti (*Waste Treatment* – WT).

CONSIDERAZIONI GENERALI

Migliori tecniche disponibili

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell'ambiente.

Salvo diversa indicazione, le presenti conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili.

Periodi di calcolo dei valori medi delle emissioni nell'atmosfera e condizioni di riferimento

Salvo diversa indicazione, i livelli di emissioni in atmosfera associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) indicati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alla concentrazione espressa, in mg/Nm³, come massa della sostanza emessa per volume di scarico gassoso alle condizioni standard (gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa).

Salvo indicazione diversa, i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera sono definiti come segue.

Tipo di misurazione	Periodo di calcolo della media	Definizione
In continuo	MEDIA giornaliera	MEDIA su un periodo di 1 giorno dei valori medi validi orari o semiorari
Periodica	MEDIA del periodo di campionamento	Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per i parametri che, per limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a campionamenti di 30 minuti, si applica un periodo di campionamento adatto.

⁽²⁾ Per le PCDD e i PCDF si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore.

Se i BAT-AEL si riferiscono a carichi specifici di emissioni, espressi come carico della sostanza emessa per unità di produzione, i carichi specifici medi di emissioni I_s sono calcolati con l'equazione 1.

Equazione 1:
$$I_s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{c_i q_i}{p_i}$$

dove:

n = numero di periodi di misurazione;


c_i = concentrazione media della sostanza durante il periodo di misurazione i ;

q_i = portata media durante il periodo di misurazione i ;

p_i = produzione durante il periodo di misurazione i .

Livello di ossigeno di riferimento

Per i forni/riscaldatori di processo, il livello di ossigeno di riferimento degli scarichi gassosi (O_R) è 3 % in volume.



Conversione nel livello di ossigeno di riferimento

La concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno di riferimento è calcolata con l'equazione 2.

$$\text{Equazione 2:} \quad E_R = \frac{21 - O_R}{21 - O_M} \times E_M$$

dove:

E_R = concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno di riferimento O_R ;

O_R = livello di ossigeno di riferimento in percentuale in volume (%);

E_M = concentrazione misurata delle emissioni

O_M = livello misurato di ossigeno in percentuale in volume (%).

Periodi di calcolo della media per le emissioni nell'acqua

Salvo indicazione diversa, i periodi di calcolo della media relativi ai livelli di prestazioni ambientali associati alle BAT (BAT-AEPL) per le emissioni nell'acqua espresse in concentrazioni sono definiti come segue.

Periodo di calcolo della media	Definizione
MEDIA dei valori ottenuti in un mese	Valore medio ponderato rispetto alla portata di campioni composti proporzionali al flusso prelevati su 24 ore durante 1 mese in condizioni d'esercizio normali (1)
MEDIA dei valori ottenuti in un anno	Valore medio ponderato rispetto alla portata di campioni composti proporzionali al flusso prelevati su 24 ore durante 1 anno in condizioni d'esercizio normali (1)

(1) Si possono utilizzare campioni composti proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata.

Le concentrazioni medie ponderate rispetto alla portata del parametro (c_w) sono calcolate con l'equazione 3.

$$\text{Equazione 3:} \quad c_w = \frac{\sum_{i=1}^n c_i q_i}{\sum_{i=1}^n q_i}$$

dove:

n = numero di periodi di misurazione;

c_i = concentrazione media del parametro durante il periodo di misurazione i ;


q_i = portata media durante il periodo di misurazione i ;

Se i BAT-AEPL si riferiscono a carichi specifici di emissioni, espressi come carico della sostanza emessa per unità di produzione, i carichi specifici medi di emissioni sono calcolati con l'equazione 1.


Acronimi e definizioni

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano gli acronimi e le definizioni riportati di seguito.

Termine	Definizione
BAT-AEPL	Livello di prestazioni ambientali associato alla BAT, di cui alla decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione (1). I BAT-AEPL includono i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 3, punto 13, della direttiva 2010/75/UE
BTX	Termine collettivo per benzene, toluene e orto-/meta-/para-xilene o loro miscele
CO	Monossido di carbonio



Termine	Definizione
Unità di combustione	Qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto. Tra le unità di combustione rientrano le caldaie, i motori, le turbine e i forni/riscaldatori di processo, ma non le unità di trattamento degli scarichi gassosi (ad esempio, gli ossidatori termici/catalitici usati per l'abbattimento dei composti organici)
Misurazione in continuo	Misurazione realizzata con un sistema di misurazione automatico installato in loco in modo permanente
Processo continuo	Processo in cui il reattore è alimentato continuamente con le materie prime e i prodotti della reazione alimentano a loro volta le unità di separazione e/o recupero a valle del reattore e ad esso collegate
Rame	Somma del rame e suoi composti, in forma disciolta o di particolato, espressa come Cu
DNT	Dinitrotoluene
EB	Etilbenzene
EDC	Etilene dicloruro
EG	Etilenglicoli
OE	Ossido di etilene
Etanolammine	Termine collettivo per la monoetanolammina, la dietanolammina, la trietanolammina o loro miscele
Etilenglicoli	Termine collettivo per l'etilenglicole, il dietilenglicole e il trietilenglicole o loro miscele
Impianto esistente	Impianto che non è un impianto nuovo
Unità esistente	Unità di combustione che non è un'unità nuova
Effluente gassoso	Gas di scarico emesso da un'unità di combustione
I-TEQ	Equivalenza di tossicità internazionale, ricavata applicando i fattori di equivalenza tossica internazionali definiti all'allegato VI, parte 2, della direttiva 2010/75/UE
Olefine leggere	Termine collettivo per l'etilene, il propilene, il butilene e il butadiene, o relative miscele
Modifica sostanziale dell'impianto	Cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di un impianto, con adeguamenti o sostituzioni sostanziali delle unità di processo e/o di abbattimento e delle attrezzature connesse
MDA	Metilendianilina
MDI	Diisocianato di metilendifenile
Impianto di produzione di MDI	Impianto di produzione di MDI a partire da MDA per fosgenazione
Impianto nuovo	Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'installazione dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT
Unità nuova	Unità autorizzata per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un'unità dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT



Termine	Definizione
Precursori dei NO _x	Composti azotati (ad esempio, ammoniaca, gas nitrosi e composti organici azotati) nella carica di un trattamento termico che rilascia emissioni di NO _x . Non è incluso l'azoto elementare
PCDD/F	Dibenzo-diossine e dibenzo-furani policlorurati
Misurazione periodica	Misurazione eseguita, con metodi manuali o automatici, a determinati intervalli temporali
Forno/riscaldatore di processo	I forni o i riscaldatori di processo sono: — unità di combustione i cui effluenti gassosi sono usati per il trattamento termico di oggetti o materie prime per contatto diretto, ad esempio in processi di essiccazione o reattori chimici, oppure — unità di combustione il cui calore radiante e/o di conduzione è trasferito agli oggetti o alle materie prime mediante parete solida senza l'ausilio di un fluido termovettore (ad esempio, forni o reattori usati per scaldare un flusso di processo nell'industria (petrol)chimica, come i forni da steam cracking). Si noti che laddove si applicano le buone prassi di recupero di energia, alcuni forni/riscaldatori di processo possono essere associati a un sistema di generazione di vapore/energia elettrica. Si tratta di una caratteristica insita nella progettazione del forno/riscaldatore di processo che non può essere considerata un sistema a sé stante.
Gas di processo	Gas generato da un processo che è raccolto e trattato a fini di recupero e/o abbattimento
NO _x	Somma del monossido di azoto (NO) e del diossido di azoto (NO ₂), espressa come NO ₂
Residui	Sostanze o oggetti generati dalle attività che rientrano nel campo di applicazione del presente documento, come i rifiuti o i sottoprodotti
RTO	Ossidatore termico rigenerativo
SCR	Riduzione catalitica selettiva
SMPO	Stirene monomero e ossido di propilene
SNCR	Riduzione non catalitica selettiva
SRU	Unità di recupero dello zolfo
TDA	Toluendiammina
TDI	Diisocianato di toluene
Impianto di produzione di TDI	Impianto di produzione di TDI a partire da TDA per fosgenazione
TOC	Carbonio organico totale, espresso come C; comprende tutti i composti organici (in acqua)
Solidi sospesi totali (TSS)	Concentrazione massica di tutti i solidi sospesi, misurata per filtrazione con l'ausilio di filtri in fibra di vetro e gravimetria
TCOV	Carbonio organico volatile totale; composti organici volatili totali misurati con un rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) ed espressi come carbonio totale
Unità	Segmento o parte, nuovo o esistente, di un impianto in cui si svolge un processo specifico o un'operazione specifica (ad esempio, reattore, scrubber, colonna di distillazione).



Termine	Definizione
MEDIA valida oraria o semioraria	Una media oraria o semioraria è ritenuta valida in assenza di manutenzione o disfunzioni del sistema di misurazione automatico.
VCM	Cloruro di vinile monomero
COV	Composti organici volatili di cui all'articolo 3, punto 45, della direttiva 2010/75/UE

(1) Decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).

1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

Le conclusioni sulle BAT specifiche per settore illustrate nelle sezioni da 2 a 11 si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT illustrate nella presente sezione.

1.1. Monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera

BAT 1: la BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell'atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo in conformità con le norme EN e almeno alla frequenza indicata nella tabella sottostante. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro	Norma/e (1)	Potenza termica nominale totale (MW _{th}) (2)	Frequenza minima di monitoraggio (3)	Monitoraggio associato a
CO	Norme EN generiche	≥ 50	In continuo	Tabella 2.1, Tabella 10.1
	EN 15058	da 10 a < 50	Una volta ogni 3 mesi (4)	
Polveri (5)	Norme EN generiche e EN 13284-2	≥ 50	In continuo	BAT 5
	EN 13284-1	da 10 a < 50	Una volta ogni 3 mesi (4)	
NH ₃ (6)	Norme EN generiche	≥ 50	In continuo	BAT 7 Tabella 2.1
	Nessuna norma EN disponibile	da 10 a < 50	Una volta ogni 3 mesi (4)	
NO _x	Norme EN generiche	≥ 50	In continuo	BAT 4 Tabella 2.1, Tabella 10.1
	EN 14792	da 10 a < 50	Una volta ogni 3 mesi (4)	
SO ₂ (7)	Norme EN generiche	≥ 50	In continuo	BAT 6
	EN 14791	da 10 a < 50	Una volta ogni 3 mesi (4)	

(1) Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 e EN 14181. Le norme EN per la misurazione periodica sono indicate nella tabella.

(2) Si riferisce alla potenza termica nominale totale di tutti i forni/riscaldatori di processo collegati al camino da cui provengono le emissioni.


(3) Nel caso di forni/riscaldatori di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 100 MW_{th} in esercizio per meno di 500 ore all'anno, la frequenza minima del monitoraggio può essere di una volta all'anno.

(4) La frequenza minima del monitoraggio per le misurazioni periodiche può essere di una volta ogni sei mesi se i livelli di emissione si sono dimostrati sufficientemente stabili.

(5) Il monitoraggio delle polveri non si applica quando si impiegano solo combustibili gassosi.


(6) Il monitoraggio di NH₃ si applica solo se si utilizza l'SCR o l'SNCR.

(7) Nel caso di forni/riscaldatori di processo che bruciano combustibili gassosi e/o liquidi con un tenore di zolfo noto e in cui gli effluenti gassosi non sono sottoposti a desolfurazione, il monitoraggio continuo può essere sostituito dal monitoraggio periodico, con frequenza minima trimestrale, o da un calcolo che assicuri di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.



BAT 2: la BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell'atmosfera non provenienti da forni/riscaldatori di processo in conformità con le norme EN e almeno alla frequenza indicata nella tabella sottostante. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro	Processi/Fonti	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a
Benzene	Scarichi gassosi provenienti dall'unità di ossidazione del cumene nella fabbricazione di fenolo (1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese (2)	BAT 57
	Tutti gli altri processi/fonti (3)			BAT 10
Cl ₂	TDI/MDI (1)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese (2)	BAT 66
	EDC/VCM			BAT 76
CO	Ossidatore termico	EN 15058	Una volta al mese (2)	BAT 13
	Olefine leggere (rimozione del coke o «decoking»)	Nessuna norma EN disponibile (4)	Una volta all'anno o una volta durante la rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza	BAT 20
	EDC/VCM (rimozione del coke)			BAT 78
Polveri	Olefine leggere (rimozione del coke)	Nessuna norma EN disponibile (5)	Una volta all'anno o una volta durante l'rimozione del coke, se effettuata con minore frequenza	BAT 20
	EDC/VCM (rimozione del coke)			BAT 78
	Tutti gli altri processi/fonti (3)	EN 13284-1	Una volta al mese (2)	BAT 11
EDC	EDC/VCM	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese (2)	BAT 76
Ossido di etilene	Ossido di etilene e glicoli etilenici	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese (2)	BAT 52
Formaldeide	Formaldeide	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese (2)	BAT 45
Cloruri gassosi espressi come HCl	TDI/MDI (1)	EN 1911	Una volta al mese (2)	BAT 66
	EDC/VCM			BAT 76
	Tutti gli altri processi/fonti (3)			BAT 12
NH ₃	Uso dell'SCR o dell'SNCR	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese (2)	BAT 7
NO _x	Ossidatore termico	EN 14792	Una volta al mese (2)	BAT 13
PCDD/F	TDI/MDI (6)	EN 1948-1, -2, e -3	Una volta ogni 6 mesi (2)	BAT 67
PCDD/F	EDC/VCM			BAT 77



Sostanza/Parametro	Processi/Fonti	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a
SO ₂	Tutti i processi/fonti ⁽³⁾	EN 14791	Una volta al mese ⁽²⁾	BAT 12
Tetraclorometano	TDI/MDI ⁽¹⁾	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese ⁽²⁾	BAT 66
TCOV	TDI/MDI	EN 12619	Una volta al mese ⁽²⁾	BAT 66
	EO (desorbimento di CO ₂ dal liquido di lavaggio)		Una volta ogni 6 mesi ⁽²⁾	BAT 51
	Formaldeide		Una volta al mese ⁽²⁾	BAT 45
	Scarichi gassosi dall'unità di ossidazione del cumene nella fabbricazione di fenolo	EN 12619	Una volta al mese ⁽²⁾	BAT 57
	Scarichi gassosi da altre fonti nella fabbricazione di fenolo quando non combinati con altri flussi di scarichi gassosi		Una volta all'anno	
	Scarichi gassosi dall'unità di ossidazione nella fabbricazione di perossido di idrogeno		Una volta al mese ⁽²⁾	BAT 86
	EDC/VCM		Una volta al mese ⁽²⁾	BAT 76
	Tutti gli altri processi/fonti ⁽³⁾		Una volta al mese ⁽²⁾	BAT 10
VCM	EDC/VCM	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese ⁽²⁾	BAT 76

⁽¹⁾ Il monitoraggio si applica se l'inquinante è presente nello scarico gassoso in base all'inventario dei flussi degli scarichi gassosi di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.

⁽²⁾ Il monitoraggio può essere eseguito a cadenza minima annuale se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.

⁽³⁾ Tutti (gli altri) processi/fonti in cui l'inquinante è presente nello scarico gassoso in base all'inventario dei flussi degli scarichi gassosi di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.

⁽⁴⁾ EN 15058 e il periodo di campionamento devono essere adattati affinché i valori misurati siano rappresentativi dell'intero ciclo di rimozione del coke.

⁽⁵⁾ EN 13284-1 e il periodo di campionamento devono essere adattati affinché i valori misurati siano rappresentativi dell'intero ciclo di rimozione del coke.

⁽⁶⁾ Il monitoraggio si applica se il cloro e/o i composti clorurati sono presenti nello scarico gassoso ed è applicato il trattamento termico


1.2. Emissioni nell'atmosfera

1.2.1. Emissioni nell'atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo


BAT 3: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di CO e delle sostanze incombuste provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'ottimizzare la combustione.

L'ottimizzazione della combustione si ottiene con una buona progettazione e un corretto funzionamento delle apparecchiature, ad esempio ottimizzando la temperatura e i tempi di permanenza nella zona di combustione, miscelando combustibile e aria di combustione nel modo più efficiente e controllando la combustione. Il controllo della combustione si basa sul monitoraggio continuo e sul controllo automatico dei parametri (ad esempio, O₂, CO, rapporto combustibile/aria, sostanze incombuste).

BAT 4: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di NO_x provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Scelta del combustibile	Cfr. la sezione 12.3. Consiste ad esempio nel sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio complessivo degli idrocarburi	La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi è subordinata, negli impianti esistenti, alle caratteristiche di progettazione dei bruciatori
b.	Combustione a stadi	La combustione a stadi, che consiste nell'immettere per gradi l'aria o il combustibile nella zona in prossimità del bruciatore, rilascia meno emissioni di NO _x . Il frazionamento del combustibile o dell'aria riduce la concentrazione d'ossigeno nella zona di combustione primaria del bruciatore, abbassando in tal modo la temperatura di picco della fiamma e riducendo la formazione di NO _x termici	L'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio nei forni di processo di piccole dimensioni, che talvolta non si possono dotare di sistemi di combustione a stadi (<i>fuel/air staging</i>) senza ridurne la capacità. Per i forni di cracking di EDC esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione del forno di processo
c.	Ricircolo (esterno) degli effluenti gassosi	Rimessa in circolo di parte degli effluenti gassosi dirigendola nella camera di combustione per sostituire parte dell'aria fresca di combustione, con l'effetto di ridurre il tenore di ossigeno e di conseguenza abbassare la temperatura della fiamma	Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione. Non applicabile ai forni di cracking di EDC esistenti
d.	Ricircolo (interno) degli effluenti gassosi	Rimessa in circolo di parte degli effluenti gassosi all'interno della camera di combustione per sostituire parte dell'aria fresca di combustione, con l'effetto di ridurre il tenore di ossigeno e di conseguenza abbassare la temperatura della fiamma	Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione.
e.	Bruciatori a emissioni basse (LNB) o ultra basse (ULNB) di NO _x	Cfr. la sezione 12.3	Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l'applicabilità è subordinata alle caratteristiche di progettazione.
f.	Uso di diluenti inerti	Uso di diluenti «inerti», come il vapore, l'acqua o l'azoto (miscelati al combustibile prima della combustione o iniettati direttamente nella camera di combustione), per abbassare la temperatura della fiamma. L'iniezione di vapore può aumentare le emissioni di CO	Generalmente applicabile
g.	Riduzione catalitica selettiva (SCR)	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità ai forni/riscaldatori di processo è subordinata alla disponibilità di spazio
h.	Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità ai forni/riscaldatori di processo esistenti è subordinata alla finestra di temperatura (900–1 050 °C) e ai tempi di permanenza necessari per la reazione. Non applicabile ai forni di cracking di EDC



Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL): cfr. Tabella 2.1 e Tabella 10.1.

BAT 5: al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera delle polveri provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Scelta del combustibile	Cfr. la sezione 12.3. Consiste ad esempio nel sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio complessivo degli idrocarburi	La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi è subordinata, negli impianti esistenti, alle caratteristiche di progettazione dei bruciatori
b.	Atomizzazione dei combustibili liquidi	Uso di una pressione elevata per ridurre le dimensioni delle goccioline di combustibile liquido. Attualmente i migliori bruciatori sono in genere progettati con atomizzazione a vapore	Generalmente applicabile
c.	Filtro in tessuto, ceramica o metallo	Cfr. la sezione 12.1	Non applicabile alla combustione di soli combustibili gassosi

BAT 6: al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera di SO₂ provenienti dai forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Scelta del combustibile	Cfr. la sezione 12.3. Consiste ad esempio nel sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio complessivo degli idrocarburi	La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi è subordinata, negli impianti esistenti, alle caratteristiche di progettazione dei bruciatori
b.	Lavaggio caustico	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio

1.2.2. Emissioni nell'atmosfera dovute all'SCR o all'SNCR

BAT 7: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dell'ammoniaca utilizzata nella riduzione catalitica selettiva (SCR) o nella riduzione non catalitica selettiva (SNCR) per abbattere le emissioni di NO_x, la BAT consiste nell'ottimizzare la configurazione e/o il funzionamento dell'SCR o SNCR (tramite, ad esempio, un rapporto ottimale reagente/NO_x, una distribuzione omogenea del reagente e una calibrazione ottimale delle gocce di reagente).


Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni provenienti da un forno di cracking per la fabbricazione di olefine leggere con uso di SCR o SNCR: Tabella 2.1.

1.2.3. Emissioni nell'atmosfera derivanti da altri processi/fonti

1.2.3.1. Tecniche per ridurre le emissioni derivanti da altri processi/fonti

BAT 8: al fine di ridurre il carico degli inquinanti negli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale e aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito per trattare i flussi di gas di processo.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Recupero e uso dell'idrogeno in eccesso o prodotto dalla reazione	Recupero e uso dell'idrogeno in eccesso o prodotto da reazioni chimiche (ad esempio, reazioni di idrogenazione). È possibile utilizzare tecniche di recupero come l'adsorbimento per inversione di pressione o la separazione su membrana per aumentare il tenore di idrogeno	L'applicabilità è subordinata all'energia necessaria per il recupero, che può essere eccessiva a causa del basso tenore di idrogeno o in assenza di domanda di idrogeno



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
b.	Recupero e uso di solventi organici e materie prime organiche non reagite	Uso di tecniche di recupero quali la compressione, la condensazione, la condensazione criogenica, la separazione su membrana e l'adsorbimento. La scelta della tecnica può essere determinata da considerazioni di sicurezza, ad esempio la presenza di altre sostanze o contaminanti	L'applicabilità è subordinata all'energia necessaria per il recupero, che può essere eccessiva a causa del basso tenore di materia organica
c.	Uso dell'aria esausta	L'aria esausta generata in grande quantità dalle reazioni di ossidazione è trattata e usata come azoto di scarsa purezza	Applicabile unicamente se vi è un uso cui destinare l'azoto di scarsa purezza senza compromettere la sicurezza dei processi
d.	Recupero di HCl con lavaggio a umido (wet scrubbing) per ulteriore uso	L'HCl in forma gassosa è assorbito in acqua mediante lavaggio a umido, eventualmente seguito da purificazione (ad esempio, per adsorbimento) e/o concentrazione (ad esempio, per distillazione) (per la descrizione delle tecniche cfr. la sezione 12.1). L'HCl così recuperato è successivamente utilizzato (come acido o per produrre cloro, ad esempio)	L'applicabilità è subordinata all'entità del carico di HCl, che non deve essere troppo modesta.
e.	Recupero di H ₂ S con lavaggio (scrubbing) con ammine con rigenerazione dei solventi per ulteriore uso	Si utilizza il lavaggio con ammine con rigenerazione dei solventi per recuperare l'H ₂ S dai flussi di gas di processo e dai gas acidi di scarico delle unità di strippaggio (stripping) dell'acqua acida. L'H ₂ S è in genere successivamente convertito in zolfo elementare nell'unità di recupero dello zolfo della raffinerie (reazione di Claus).	Applicabile unicamente se vi è una raffineria nelle vicinanze.
f.	Tecniche per ridurre il trascinamento di solidi e/o liquidi	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile


BAT 9: al fine di ridurre il carico degli inquinanti degli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale e aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'inviare i flussi di gas di processo che possiedono un potere calorifico sufficiente a un'unità di combustione. Le BAT 8a e 8b hanno tuttavia priorità sull'invio dei gas di processo a un'unità di combustione.

Applicabilità

L'invio dei flussi di gas generati dai processi a un'unità di combustione può essere condizionato dalla presenza di contaminanti o da considerazioni di sicurezza.

BAT 10: al fine di ridurre le emissioni convogliate di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Condensazione	Cfr. la sezione 12.1. Questa tecnica è in genere utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento	Generalmente applicabile



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
b.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
c.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 12.1	Applicabile solo ai COV che possono essere assorbiti in soluzioni acquose
d.	Ossidatore catalitico	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità è subordinata alla presenza di veleni del catalizzatore
e.	Ossidatore termico	Cfr. la sezione 12.1. Anziché un ossidatore termico, è possibile usare un inceneritore per il trattamento combinato di rifiuti liquidi e scari-chi gassosi	Generalmente applicabile

BAT 11: al fine di ridurre le emissioni convogliate di polveri nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ciclone	Cfr. la sezione 12.1. Questa tecnica è utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento	Generalmente applicabile
b.	Precipitatore elettrostatico	Cfr. la sezione 12.1	Per le unità esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio o a considerazioni di sicurezza
c.	Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
d.	Filtro per polveri a due stadi	Cfr. la sezione 12.1	
e.	Filtro metallico/ceramico	Cfr. la sezione 12.1	
f.	Abbattimento a umido delle polveri	Cfr. la sezione 12.1	

BAT 12: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di biossido di zolfo e altri gas acidi (ad esempio, HCl), la BAT consiste nell'utilizzare il lavaggio a umido (wet scrubbing).


Descrizione

Per la descrizione del lavaggio a umido, cfr. la sezione 12.1

1.2.3.2. Tecniche per ridurre le emissioni provenienti da un ossidatore termico

BAT 13: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di NO_x, CO, e SO₂ provenienti da un ossidatore termico, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Inquinante principale	Applicabilità
a.	Eliminazione di grandi quantità di precursori di NO _x dai flussi di gas di processo	Eliminare (se possibile, per il riutilizzo) grandi quantità di precursori di NO _x prima del trattamento termico, ad esempio mediante lavaggio (scrubbing), condensazione o adsorbimento	NO _x	Generalmente applicabile



Tecnica		Descrizione	Inquinante principale	Applicabilità
b.	Scelta del combustibile ausiliario	Cfr. la sezione 12.3	NO _x , SO ₂	Generalmente applicabile
c.	Bruciatore a basse emissioni di NO _x (LNB)	Cfr. la sezione 12.1	NO _x	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione e/o a vincoli operativi
d.	Ossidatore termico rigenerativo (RTO)	Cfr. la sezione 12.1	NO _x	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione e/o a vincoli operativi
e.	Ottimizzazione della combustione	Uso di tecniche di progettazione e operative che massimizzano l'eliminazione dei composti organici riducendo il più possibile le emissioni di CO and NO _x nell'atmosfera (ad esempio, regolando i parametri di combustione, quali temperatura e tempi di permanenza)	CO, NO _x	Generalmente applicabile
f.	Riduzione catalitica selettiva (SCR)	Cfr. la sezione 12.1	NO _x	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alla disponibilità di spazio
g.	Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)	Cfr. la sezione 12.1	NO _x	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata ai tempi di permanenza necessari per la reazione


1.3. Emissioni nell'acqua

BAT 14: al fine di ridurre il volume delle acque reflue, i carichi inquinanti da sottoporre a un idoneo trattamento finale (di norma trattamento biologico) e le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'applicare una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprenda un'adeguata combinazione di tecniche integrate nei processi, tecniche di recupero degli inquinanti alla fonte e tecniche di pretrattamento, sulla base delle informazioni fornite dall'inventario dei flussi di acque reflue di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.

1.4. Efficienza delle risorse

BAT 15: al fine di aumentare l'efficienza delle risorse quando si utilizzano catalizzatori, la BAT consiste nell'applicare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Scelta del catalizzatore	Scegliere il catalizzatore che consenta di conseguire un equilibrio ottimale tra i seguenti fattori: — attività catalitica;



Tecnica		Descrizione
		— selettività catalitica; — vita utile del catalizzatore (ad esempio, vulnerabilità ai veleni); — uso minimo di metalli tossici.
b.	Protezione del catalizzatore	Tecniche utilizzate a monte del catalizzatore per proteggerlo da veleni (ad esempio, pretrattamento delle materie prime)
c.	Ottimizzazione del processo	Regolazione delle condizioni del reattore (ad esempio, temperatura, pressione) in modo da conseguire l'equilibrio ottimale tra efficienza di conversione e vita utile del catalizzatore
d.	Monitoraggio delle prestazioni del catalizzatore	Monitoraggio dell'efficienza di conversione per rilevare l'inizio dell'esaurimento del catalizzatore utilizzando parametri adeguati (ad esempio, il calore di reazione e la formazione di CO ₂ nel caso di reazioni di ossidazione parziale)

BAT 16: al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nel recuperare e riutilizzare i solventi organici.


Descrizione

I solventi organici impiegati nei processi (ad esempio, nelle reazioni chimiche) o nelle operazioni (ad esempio, nell'estrazione) sono recuperati mediante tecniche adeguate (ad esempio, distillazione o separazione dalla fase liquida), purificati, se necessario (ad esempio, per mezzo di distillazione, adsorbimento, strippaggio o filtrazione) e reimmessi nel processo o nell'operazione. La quantità di solvente recuperata e riutilizzata dipende dal processo.

1.5. **Residui**

BAT 17: al fine di prevenire la produzione di rifiuti da smaltire o, se ciò non è praticabile, ridurne la quantità, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
Tecniche per prevenire o ridurre la produzione di rifiuti			
a.	Aggiunta di inibitori nei sistemi di distillazione	Scelta (e ottimizzazione del dosaggio) di inibitori della polimerizzazione che prevengono o riducono la produzione di residui (ad esempio, materie gommose o catramose). Per ottimizzare il dosaggio occorre tener conto del possibile aumento del tenore di azoto e/o zolfo nei residui, che può interferire con il loro uso come combustibili	Generalmente applicabile
b.	Riduzione al minimo della formazione di residui altobollenti nei sistemi di distillazione	Tecniche che riducono le temperature e i tempi di permanenza (ad esempio, colonne a corpi di riempimento anziché a piatti per ridurre la caduta di pressione e di conseguenza la temperatura; il vuoto anziché la pressione atmosferica per ridurre la temperatura)	Applicabile unicamente alle unità di distillazione nuove o in sede di modifiche sostanziali



Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
Tecniche per recuperare materie a fini di riutilizzo o riciclaggio			
c.	Recupero di materie (ad esempio, per distillazione, cracking)	Le materie (materie prime, prodotti e sottoprodotti) sono recuperate dai residui per isolamento (ad esempio, tramite distillazione) o conversione (ad esempio, tramite cracking termico/catalitico, gassificazione, idrogenazione)	Applicabile unicamente se vi è un uso cui destinare le materie recuperate
d.	Rigenerazione dei catalizzatori e degli adsorbenti	Rigenerazione dei catalizzatori e degli adsorbenti, ad esempio per mezzo di un trattamento termico o chimico	L'applicabilità è subordinata all'entità degli effetti incrociati dovuti alla rigenerazione
Tecniche per recuperare energia			
e.	Uso dei residui come combustibile	Alcuni residui organici, come il catrame, possono essere utilizzati come combustibile nelle unità di combustione	L'applicabilità è subordinata alla presenza nei residui di determinate sostanze che li rende inadatti all'uso in un'unità di combustione e ne fa residui da smaltire


1.6. Condizioni di esercizio diverse da quelle normali

BAT 18: al fine di prevenire o ridurre le emissioni dovute a cattivo funzionamento delle apparecchiature, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
a.	Individuazione delle apparecchiature critiche	Le apparecchiature critiche per la tutela dell'ambiente («apparecchiature critiche») sono individuate sulla base di una valutazione dei rischi (ad esempio, mediante l'analisi delle modalità e degli effetti dei guasti - analisi FMEA)	Generalmente applicabile
b.	Programma di affidabilità delle apparecchiature critiche	Programma articolato per massimizzare la disponibilità e le prestazioni delle apparecchiature, che include procedure operative standard, manutenzione preventiva (ad esempio, contro la corrosione), monitoraggio, registrazione degli incidenti e modifiche impiantistiche continue	Generalmente applicabile
c.	Sistemi di riserva per le apparecchiature essenziali	Creazione e manutenzione di sistemi di riserva, ad esempio sistemi di sfiato, unità di abbattimento	Non applicabile se la disponibilità di apparecchiature adeguate può essere dimostrata utilizzando la tecnica b.

BAT 19: al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua durante condizioni di esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste nell'attuare misure commisurate alla rilevanza dei potenziali rilasci di inquinanti per:

- i) operazioni di avvio e di arresto
- ii) altre circostanze (ad esempio, lavori di manutenzione regolare e straordinaria e operazioni di pulizia delle unità e/o del sistema di trattamento degli scarichi gassosi), comprese quelle che potrebbero incidere sul corretto funzionamento dell'installazione.



2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI OLEFINE LEGGERE

Le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano alla fabbricazione di olefine leggere con processi di cracking con vapore (*steam cracking*), e si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

2.1. Emissioni nell'atmosfera

2.1.1. BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera provenienti da forni di cracking per la fabbricazione di olefine leggere

Tabella 2.1

BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di NO_x e NH₃ provenienti da forni di cracking per la fabbricazione di olefine leggere

Parametro	BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (mg/Nm ³ , con O ₂ a 3 % in volume)	
	Forno nuovo	Forno esistente
NO _x	60–100	70–200
NH ₃	< 5–15 ⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Se gli effluenti gassosi di due o più forni sono emessi da un camino comune, il BAT-AEL si applica all'insieme degli effluenti emessi dal camino.

⁽²⁾ I BAT-AEL non si applicano durante le operazioni di rimozione del coke.

⁽³⁾ Non si applicano BAT-AEL per il CO. A titolo indicativo, il livello di emissioni di CO è in genere 10–50 mg/Nm³ espresso come media giornaliera o come media del periodo di campionamento.

⁽⁴⁾ Il BAT-AEL si applica solo se si utilizza l'SCR o l'SNCR.

Per il monitoraggio si veda la BAT 1.

2.1.2. Tecniche per ridurre le emissioni dovute alla rimozione del coke (*decoking*)

BAT 20: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di polveri e CO risultanti dalla rimozione del coke dai tubi del forno di cracking, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata di tecniche di riduzione della frequenza del decoking e una o più tecniche di abbattimento, tra quelle indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
Tecniche per ridurre la frequenza della rimozione del coke			
a.	Tubi in materiale che ritarda la formazione di coke	Il nichel presente sulla superficie dei tubi catalizza la formazione di coke. L'impiego di materiali con basso tenore di nichel o il rivestimento della superficie interna dei tubi con materiale inerte può pertanto rallentare l'accumulo di coke	Applicabile unicamente alle unità nuove o in sede di modifiche sostanziali dell'impianto
b.	Aggiunta di composti dello zolfo alle materie prime	Poiché i solfuri di nichel non catalizzano la formazione di coke, l'aggiunta di composti di zolfo alla carica che non li contenga già al livello desiderato può contribuire a ritardare l'accumulo di coke favorendo la passivazione della superficie dei tubi	Generalmente applicabile



	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
c.	Ottimizzazione della rimozione termica del coke	Ottimizzazione delle condizioni d'esercizio, ossia portata d'aria, temperatura e tenore di vapore durante il ciclo di decoking, per massimizzare la rimozione del coke	Generalmente applicabile
Tecniche di abbattimento			
d.	Abbattimento delle polveri a umido	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
e.	Ciclone a secco	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
f.	Combustione nel forno/riscaldatore di processo degli scarichi gassosi risultanti dalla rimozione del coke	Durante il decoking, il flusso degli scarichi gassosi che risulta da quest'operazione è inviato al forno/riscaldatore di processo, dove le particelle di coke (e il CO) sono nuovamente bruciate	L'applicabilità agli impianti esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione delle tubature o alle restrizioni antincendio

2.2. Emissioni nell'acqua

BAT 21: al fine di prevenire lo scarico di composti organici e acque reflue da sottoporre a trattamento o ridurne l'entità, la BAT consiste nell'ottimizzare il recupero di idrocarburi dall'acqua di raffreddamento della prima fase del frazionamento e nel riutilizzare l'acqua di raffreddamento nel sistema di produzione del vapore di diluizione.

Descrizione

La tecnica consiste nel garantire un'effettiva separazione della fase organica da quella acquosa. Gli idrocarburi recuperati sono riciclati nel cracking o utilizzati come materia prima per altri processi chimici. Il recupero della materia organica può essere potenziato, ad esempio per mezzo dello strippaggio (stripping) con vapore o gas o l'uso di un ribollitore. L'acqua di raffreddamento trattata è riutilizzata nel sistema di produzione del vapore di diluizione. Un flusso di spurgo delle acque di raffreddamento è inviato al trattamento finale delle acque reflue a valle al fine di prevenire l'accumulo di sali nel sistema.

BAT 22: al fine di ridurre il carico organico delle acque reflue da sottoporre a trattamento risultanti dal lavaggio caustico dei gas di cracking per eliminare l'H₂S, la BAT consiste nell'utilizzare lo strippaggio (stripping).

Descrizione

Per la descrizione dello strippaggio, cfr. la sezione 12.2. Lo strippaggio del liquido di lavaggio è eseguito utilizzando un flusso gassoso, che è successivamente bruciato (ad esempio, nel forno di cracking).

BAT 23: al fine di prevenire o ridurre la quantità di solfuri nelle acque reflue, da sottoporre a trattamento, risultanti dal lavaggio caustico dei gas di cracking per eliminare i gas acidi, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a.	Uso di materie prime a basso tenore di zolfo in carica all'impianto di cracking	Uso di materie prime a basso tenore di zolfo o desolforate	L'applicabilità è subordinata alla necessità di aggiungere zolfo per ridurre l'accumulo di coke
b.	Massimizzare l'impiego del lavaggio (scrubbing) con ammine per eliminare i gas acidi	Il lavaggio dei gas di cracking con un solvente rigenerativo (amminico) per eliminare i gas acidi, in particolare l'H ₂ S, riduce il carico sulla colonna di lavaggio caustico a valle	Non applicabile se l'impianto di cracking per la fabbricazione di olefine leggere è ubicato a distanza da un'unità di recupero dello zolfo. L'applicabilità agli impianti esistenti è subordinata alle capacità della SRU



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
c.	Ossidazione	Ossidazione in solfati dei solfuri presenti nel liquido di lavaggio esausto utilizzando, ad esempio, aria a pressione e temperatura elevate (ossidazione per via umida) o un agente ossidante, come il perossido d'idrogeno	Generalmente applicabile

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI AROMATICI

Le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano alla fabbricazione di benzene, toluene, orto-, meta- e para-xilene (comunemente noti come aromatici BTX) e cicloesano a partire dal pygas, prodotto dagli impianti di steam cracking, e da nafta/prodotti di reforming catalitico. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

3.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 24: al fine di ridurre il carico organico dei gas di processo da sottoporre a trattamento finale e al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nel recuperare le materie organiche utilizzando la BAT 8b, se praticabile, oppure nel recuperare energia dai gas di processo (cfr. anche BAT 9).

BAT 25: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera delle polveri e dei composti organici dovute alla rigenerazione del catalizzatore di idrogenazione, la BAT consiste nel sottoporre il gas di processo della rigenerazione del catalizzatore a un trattamento adeguato.

Descrizione


Il gas di processo è inviato dapprima a dispositivi di abbattimento delle polveri a umido o a secco e successivamente a un'unità di combustione o a un ossidatore termico per eliminare i composti organici, allo scopo di evitare l'emissione diretta nell'atmosfera o la combustione in torcia. Il solo uso dei tamburi di decoking non è sufficiente.

3.2. Emissioni nell'acqua

BAT 26: al fine di ridurre i composti organici e le acque reflue da sottoporre a trattamento provenienti dalle unità di estrazione degli aromatici, la BAT consiste nell'utilizzare solventi secchi oppure, quando si utilizzano solventi umidi, predisporre un sistema chiuso per recuperare e riutilizzare l'acqua.

BAT 27: al fine di ridurre il carico organico e il volume delle acque reflue da sottoporre a trattamento, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Creazione del vuoto senza uso di acqua	Uso di sistemi di pompaggio meccanico in una procedura a circuito chiuso, che scaricano solo una piccola quantità di acqua di spurgo, o uso di pompe a secco. In alcuni casi è possibile creare il vuoto senza produrre acque reflue utilizzando il prodotto come barriera liquida in una pompa meccanica a vuoto, o utilizzando un flusso di gas del processo di fabbricazione	Generalmente applicabile



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
b.	Separazione degli effluenti acquosi alla fonte	Gli effluenti acquosi degli impianti di produzione degli aromatici sono separati dalle acque reflue provenienti da altre fonti per favorire il recupero di materie prime o prodotti	L'applicabilità agli impianti esistenti è subordinata al tipo di sistema di drenaggio in uso
c.	Separazione della fase liquida con recupero di idrocarburi	Separazione della fase organica da quella liquida in condizioni adeguate di progettazione ed esercizio (ad esempio, tempi di permanenza sufficienti, rilevamento e controllo dei limiti di fase) per prevenire l'eventuale trascinamento della materia organica non disciolta	Generalmente applicabile
d.	Strippaggio (stripping) con recupero di idrocarburi	Cfr. la sezione 12.2. Lo strippaggio (stripping) può essere applicato a flussi singoli o combinati	L'applicabilità può essere condizionata dalla concentrazione di idrocarburi, che non può essere troppo bassa
e.	Riutilizzo dell'acqua	Previo trattamento di determinati flussi di acque reflue, l'acqua risultante dallo strippaggio (stripping) può essere utilizzata nel processo o come acqua di alimento di caldaia, sostituendo così altre fonti idriche	Generalmente applicabile

3.3. Uso efficiente delle risorse

BAT 28: al fine di utilizzare le risorse in modo efficiente, la BAT consiste nell'ottimizzare l'uso dell'idrogeno coprodotto, ad esempio da reazioni di dealchilazione, come reagente chimico o combustibile applicando la BAT 8a o, se ciò non è praticabile, nel recuperare l'energia da questi sfiati di processo (cfr. BAT 9).

3.4. Efficienza energetica

BAT 29: al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente nei processi di distillazione, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ottimizzazione della distillazione	Si ottimizzano, per ciascuna colonna di distillazione, il numero dei piatti, la percentuale di reflusso, il punto di alimentazione e, nella distillazione estrattiva, il rapporto solventi/carica	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione, alla disponibilità di spazio e/o a vincoli operativi
b.	Recupero del calore dal flusso di gas di testa	Riutilizzo del calore di condensazione proveniente dalla colonna di distillazione del toluene e dello xilene per fornire calore ad altre parti dell'installazione	



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
c.	Distillazione estrattiva in un'unica colonna	In un sistema classico di distillazione estrattiva la separazione avviene in due fasi successive (nella colonna principale di distillazione e nella colonna ausiliaria o di stripping (stripping)). Nella distillazione estrattiva in un'unica colonna la separazione del solvente avviene in una colonna di distillazione più piccola incorporata nel fasciame della prima colonna	Applicabile unicamente agli impianti nuovi o in sede di modifiche sostanziali. Per le unità a capacità più ridotta l'applicabilità è subordinata ai vincoli operativi dovuti alla necessità di raggruppare una serie di operazioni in un'unica apparecchiatura
d.	Colonna di distillazione con parete divisoria	In un sistema di distillazione classico la separazione in frazioni pure di una miscela con tre componenti avviene, in sequenza diretta, in almeno due colonne di distillazione (o in colonne principali con colonne ausiliarie). Con una colonna munita di parete divisoria, la separazione può essere eseguita in un'unica apparecchiatura	
e.	Distillazione con accoppiamento termico	Se la distillazione è eseguita in due colonne i flussi di energia che scorrono in ciascuna di esse possono essere accoppiati. Il vapore che si accumula nella sommità della prima colonna è immesso in uno scambiatore di calore alla base della seconda colonna.	Applicabile unicamente agli impianti nuovi o in sede di modifiche sostanziali. L'applicabilità dipende dalla configurazione delle colonne di distillazione e dalle condizioni di processo, ad esempio la pressione di esercizio


3.5. Residui

BAT 30: al fine di prevenire la produzione di argilla esausta da smaltire o al fine di ridurne la quantità, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Idrogenazione selettiva dei prodotti di reforming o del pygas	Riduzione del tenore di olefine nei prodotti di reforming o nel pygas mediante idrogenazione. L'uso di materie prime completamente idrogenate consente di prolungare i cicli operativi delle apparecchiature di trattamento con argilla	Applicabile unicamente agli impianti che utilizzano materie prime ad alto tenore di olefine
b.	Scelta dell'argilla	Uso del tipo di argilla più resistente rispetto alle condizioni date (ossia, avente proprietà superficiali/strutturali che aumentano la durata del ciclo operativo) o uso di materia sintetica avente la stessa funzione dell'argilla ma rigenerabile	Generalmente applicabile

4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI ETILBENZENE E STIRENE MONOMERO

Le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano alla fabbricazione di etilbenzene mediante un processo di alchilazione catalizzata da zeolite o $AlCl_3$ e alla fabbricazione di stirene monomero mediante deidrogenazione dell'etilbenzene o coproduzione con ossido di propilene. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.



4.1. Scelta del processo

BAT 31: al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera di composti organici e gas acidi, la produzione di acque reflue e di rifiuti da smaltire risultanti dall'alchilazione di benzene con etilene, la BAT per gli impianti nuovi e gli impianti sottoposti a modifiche sostanziali consiste nell'utilizzare un catalizzatore zeolitico.

4.2. Emissioni nell'atmosfera

BAT 32: al fine di ridurre il carico di HCl negli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale provenienti dall'unità di alchilazione nel processo di fabbricazione di etilbenzene catalizzato da $AlCl_3$, la BAT consiste nell'utilizzare il lavaggio caustico.

Descrizione

Per la descrizione del lavaggio caustico, cfr. la sezione 12.1

Applicabilità

Applicabile unicamente agli impianti esistenti che utilizzano $AlCl_3$ come catalizzatore nel processo di fabbricazione dell'etilbenzene.

BAT 33: al fine di ridurre il carico di polveri e di HCl negli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale risultanti dalle operazioni di sostituzione del catalizzatore nel processo di fabbricazione di etilbenzene catalizzato da $AlCl_3$, la BAT consiste nell'eseguire il lavaggio a umido (wet scrubbing) e successivamente utilizzare l'acqua di lavaggio esausta nella sezione di lavaggio del reattore post alchilazione

Descrizione

Per la descrizione del lavaggio a umido, cfr. la sezione 12.1.


BAT 34: al fine di ridurre il carico organico degli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale provenienti dall'unità di ossidazione nel processo di fabbricazione di SMPO, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Tecniche per ridurre il trascinarsi di liquidi	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
b.	Condensazione	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
c.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
d.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 12.1. Il lavaggio a umido è eseguito con un solvente adatto (ad esempio, l'etilbenzene raffreddato reimpresso in circolo) ad assorbire l'etilbenzene, che viene successivamente riciclato nel reattore	Per gli impianti esistenti il riutilizzo del flusso di etilbenzene è subordinato alle caratteristiche di progettazione dell'impianto

BAT 35: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dei composti organici provenienti dall'unità di idrogenazione dell'acetofenone nel processo di fabbricazione di SMPO, durante condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come i periodi di avvio), la BAT consiste nel sottoporre i gas di processo a un trattamento adeguato.

4.3. Emissioni nell'acqua

BAT 36: al fine di ridurre le acque reflue risultanti dalla deidrogenazione dell'etilbenzene e massimizzare il recupero dei composti organici, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ottimizzazione della separazione della fase liquida	Separazione della fase organica da quella liquida in condizioni adeguate di progettazione ed esercizio (ad esempio, tempi di permanenza sufficienti, rilevamento e controllo dei limiti di fase) per prevenire l'eventuale trascinamento della materia organica non disciolta	Generalmente applicabile
b.	Strippaggio (stripping) con vapore	Cfr. la sezione 12.2	Generalmente applicabile
c.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 12.2	Generalmente applicabile
d.	Riutilizzo dell'acqua	Il condensato della reazione può essere riutilizzato come acqua di processo o come acqua di alimento di una caldaia dopo lo strippaggio (stripping) con vapore (cfr. tecnica b.) e l'adsorbimento (cfr. tecnica c.)	Generalmente applicabile

BAT 37: al fine di ridurre le emissioni nell'acqua di perossidi organici provenienti dall'unità di ossidazione nel processo di fabbricazione di SMPO e proteggere l'impianto di trattamento biologico delle acque reflue a valle, la BAT consiste nel pretrattare le acque reflue contenenti perossidi organici mediante idrolisi prima che confluiscono nelle acque reflue da sottoporre al trattamento biologico finale.

Descrizione

Per la descrizione dell'idrolisi cfr. la sezione 12.2.

4.4. Uso efficiente delle risorse

BAT 38: al fine di recuperare i composti organici risultanti dalla deidrogenazione dell'etilbenzene prima del recupero dell'idrogeno (cfr. BAT 39), la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.


Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Condensazione	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
b.	Lavaggio (scrubbing)	Cfr. la sezione 12.1. L'assorbente consiste in solventi organici in commercio (o catrame proveniente dagli impianti di produzione di etilbenzene) (cfr. BAT 42b). I COV sono recuperati mediante strippaggio (stripping) dell'acqua di lavaggio	

BAT 39: al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nel recuperare l'idrogeno coprodotto dalla deidrogenazione dell'etilbenzene per utilizzarlo come reagente chimico o come combustibile per la combustione degli scarichi gassosi della deidrogenazione (ad esempio in un surriscaldatore).

BAT 40: al fine di aumentare l'efficienza delle risorse dell'unità di idrogenazione dell'acetofenone nel processo di fabbricazione di SMPO, la BAT consiste nel ridurre al minimo l'idrogeno in eccesso o nel riciclare l'idrogeno utilizzando la BAT 8a. Se quest'ultima non è applicabile, la BAT consiste nel recuperare energia (cfr. BAT 9).

4.5. Residui

BAT 41: al fine di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire risultanti dalla neutralizzazione del catalizzatore esausto nel processo di fabbricazione di etilbenzene catalizzato da $AlCl_3$, la BAT consiste nel recuperare mediante strippaggio (stripping) i composti organici residui e concentrare la fase acquosa per ottenere un sottoprodotto $AlCl_3$ utilizzabile.



Descrizione

Si esegue dapprima lo strippaggio con vapore per rimuovere i COV, per poi concentrare mediante evaporazione la soluzione del catalizzatore esausto $AlCl_3$ e ottenere un sottoprodotto utilizzabile. La fase vapore è condensata per ottenere una soluzione di HCl che è riciclata nel processo.

BAT 42: al fine di prevenire la produzione di rifiuti catramosi da smaltire, o ridurne la quantità, provenienti dall'unità di distillazione nella fabbricazione di etilbenzene, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a.	Recupero di materie (ad esempio, per distillazione, cracking)	Cfr. BAT 17c	Applicabile unicamente se vi è un uso cui destinare le materie recuperate
b.	Uso del catrame come assorbente per il lavaggio (scrubbing)	Cfr. la sezione 12.1. Uso del catrame, anziché dei solventi organici in commercio, come assorbente di lavaggio nella fabbricazione di stirene monomero per deidrogenazione dell'etilbenzene (cfr. BAT 38b). Quest'uso dipende dalla capacità dei depuratori	Generalmente applicabile
c.	Uso del catrame come combustibile	Cfr. BAT 17e	Generalmente applicabile


BAT 43: al fine di ridurre la formazione di coke (che è sia un veleno del catalizzatore sia un rifiuto) nelle unità di produzione di stirene mediante deidrogenazione dell'etilbenzene, la BAT consiste nel regolare la pressione al livello più basso possibile senza pregiudicare la sicurezza.

BAT 44: al fine di ridurre la quantità di residui organici da smaltire risultanti dalla fabbricazione di stirene monomero, anche dalla coproduzione con ossido di propilene, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a.	Aggiunta di inibitori nei sistemi di distillazione	Cfr. BAT 17a	Generalmente applicabile
b.	Riduzione al minimo della formazione di residui altobollenti nei sistemi di distillazione	Cfr. BAT 17b	Applicabile unicamente alle unità di distillazione nuove o in sede di modifiche sostanziali dell'impianto
c.	Uso dei residui come combustibile	Cfr. BAT 17e	Generalmente applicabile

5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI FORMALDEIDE

Le conclusioni sulle BAT nella presente sezione si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT illustrate nella sezione 1.



5.1. **Emissioni nell'atmosfera**

BAT 45: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dei composti organici risultanti dalla fabbricazione di formaldeide e utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Invio del flusso degli scarichi gassosi a un'unità di combustione	Cfr. BAT 9	Applicabile unicamente al processo con argento
b.	Ossidatore catalitico con recupero di energia	Cfr. la sezione 12.1. Energia recuperata sotto forma di vapore	Applicabile unicamente al processo con ossidi metallici. La capacità di recuperare energia può essere limitata negli impianti autonomi di piccole dimensioni
c.	Ossidatore termico con recupero di energia	Cfr. la sezione 12.1. Energia recuperata sotto forma di vapore	Applicabile unicamente al processo con argento

Tabella 5.1

BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di TCOV e formaldeide risultanti dalla fabbricazione di formaldeide

Parametro	BAT-AEL (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (mg/Nm ³ , senza correzione per il tenore di ossigeno)
TCOV	< 5-30 (!)
Formaldeide	2-5


(!) Il limite inferiore dell'intervallo si ottiene quando si utilizza un ossidatore termico nel processo con argento.

Per il monitoraggio si veda la BAT 2.

5.2. **Emissioni nell'acqua**

BAT 46: al fine di prevenire o ridurre la formazione di acque reflue (ad esempio, risultanti dalle operazioni di pulizia, dagli spillamenti e dalla condensazione) e il carico organico nelle acque reflue da sottoporre a successivo trattamento, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Riutilizzo dell'acqua	I flussi acquosi (risultanti, ad esempio, dalle operazioni di pulizia, dagli spillamenti e dalla condensazione) sono reimmessi nel processo principalmente per regolare la concentrazione della formaldeide. Il riutilizzo di questi flussi dipende dalla concentrazione di formaldeide che s'intende ottenere	Generalmente applicabile
b.	Pretrattamento chimico	Conversione della formaldeide in altre sostanze meno tossiche, ad esempio mediante aggiunta di solfuro di sodio o per ossidazione	Applicabile unicamente agli effluenti che, a causa del tenore di formaldeide, potrebbero avere effetti negativi sul trattamento biologico delle acque reflue a valle



5.3. **Residui**

BAT 47: al fine di ridurre la quantità di rifiuti contenenti paraformaldeide da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a.	Riduzione al minimo della formazione di paraformaldeide	La formazione di paraformaldeide è ridotta al minimo migliorando le tecniche di riscaldamento, isolamento e circolazione dei flussi	Generalmente applicabile
b.	Recupero di materie	La paraformaldeide è recuperata per dissoluzione in acqua calda, dove per idrolisi e depolimerizzazione dà luogo a una soluzione di formaldeide, oppure è direttamente riutilizzata in altri processi	Non applicabile se la paraformaldeide recuperata non può essere utilizzata perché contaminata
c.	Uso dei residui come combustibile	La paraformaldeide è recuperata e utilizzata come combustibile	Applicabile unicamente quando non è possibile applicare la tecnica b

6. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI OSSIDO DI ETILENE E GLICOLI ETILENICI

Le conclusioni sulle BAT nella presente sezione si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT illustrate nella sezione 1.


6.1. **Scelta del processo**

BAT 48: al fine di ridurre il consumo di etilene e le emissioni nell'atmosfera di composti organici e di CO₂, la BAT per gli impianti nuovi e per gli impianti sottoposti a modifiche sostanziali consiste nell'utilizzare ossigeno anziché aria per l'ossidazione diretta dell'etilene in ossido di etilene.

6.2. **Emissioni nell'atmosfera**

BAT 49: al fine di recuperare etilene ed energia e ridurre le emissioni nell'atmosfera di composti organici provenienti dall'impianto di produzione dell'ossido di etilene (OE), la BAT consiste nell'utilizzare entrambe le tecniche indicate di seguito.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
Tecniche per recuperare materia organica a fini di riutilizzo o riciclaggio			
a.	Uso dell'adsorbimento per inversione di pressione o della separazione su membrana per recuperare l'etilene dallo spurgo dei gas inerti	Con la tecnica dell'adsorbimento per inversione di pressione, le molecole del gas che s'intende recuperare (in questo caso l'etilene) sono adsorbite su un solido (ad esempio, un setaccio molecolare) ad alta pressione, per poi essere desorbite in una forma più concentrata a una pressione inferiore ai fini del riutilizzo o riciclaggio. Per la separazione su membrana, cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità è subordinata al fabbisogno di energia, che può essere eccessivo a causa della bassa portata massica dell'etilene
Tecniche di recupero di energia			
b.	Invio del flusso dei gas inerti di spurgo in un'unità di combustione	Cfr. BAT 9	Generalmente applicabile



BAT 50: al fine di ridurre il consumo di etilene e ossigeno e le emissioni nell'atmosfera di CO₂ provenienti dall'unità di produzione dell'OE, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche indicate alla BAT 15 e nell'utilizzare inibitori.

Descrizione

Aggiunta di piccole quantità di inibitore organoclorurato (etilcloruro o dicloroetano) alla carica del reattore per ridurre la percentuale di etilene completamente ossidato in diossido di carbonio. Tra i parametri adatti a monitorare le prestazioni del catalizzatore figurano il calore della reazione e la formazione di CO₂ per tonnellata di carica di etilene.

BAT 51: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dei composti organici risultanti dal desorbimento di CO₂ dal mezzo di lavaggio (scrubbing) impiegato nell'impianto di produzione dell'OE, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
Tecniche integrate nel processo			
a.	Desorbimento a stadi di CO ₂	La tecnica consiste nell'eseguire la depressurizzazione necessaria a liberare il diossido di carbonio dal mezzo di assorbimento in due fasi anziché una. Ciò consente di isolare un primo flusso ricco di idrocarburi da reimmettere eventualmente in circolo, ottenendo un flusso di diossido di carbonio relativamente pulito da sottoporre a ulteriore trattamento.	Applicabile unicamente agli impianti nuovi o in sede di modifiche sostanziali
Tecniche di abbattimento			
b.	Ossidatore catalitico	Cfr. la sezione 12.1.	Generalmente applicabile
c.	Ossidatore termico	Cfr. la sezione 12.1.	Generalmente applicabile

Tabella 6.1

BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di composti organici risultanti dal desorbimento di CO₂ dal mezzo di lavaggio (scrubbing) impiegato nell'impianto di produzione di OE

Parametro	BAT-AEL
TCOV	1–10 g/t di OE prodotto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il BAT-AEL è espresso come media dei valori ottenuti in un anno.

⁽²⁾ Nel caso di emissioni con tenore significativo di metano, il metano monitorato secondo la norma EN ISO 25140 o EN ISO 25139 è sottratto dal risultato.


⁽³⁾ L'OE prodotto è definito come somma di OE destinato alla vendita e OE intermedio.

Per il monitoraggio si veda la BAT 2.

BAT 52: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di OE, la BAT consiste nell'eseguire il lavaggio a umido (wet scrubbing) per i flussi di scarichi gassosi contenenti OE.

Descrizione

Per la descrizione del lavaggio a umido, cfr. la sezione 12.1. Lavaggio con acqua per eliminare l'OE dai flussi di scarichi gassosi prima dell'emissione diretta o di un ulteriore abbattimento dei composti organici.



BAT 53: al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera dei composti organici risultanti dal raffreddamento dell'assorbente dell'OE nell'unità di recupero di OE, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Raffreddamento indiretto	Uso di sistemi di raffreddamento indiretto (con scambiatori di calore) anziché di sistemi di raffreddamento aperti	Applicabile unicamente agli impianti nuovi o in sede di modifiche sostanziali
b.	Eliminazione completa dell'OE per strippaggio (stripping)	Mantenimento di condizioni d'esercizio adeguate e monitoraggio on-line dell'unità di strippaggio per garantire l'eliminazione completa dell'OE; ricorso a sistemi di protezione adeguati per evitare emissioni di OE durante condizioni di esercizio diverse da quelle normali	Applicabile unicamente quando non è possibile applicare la tecnica a)


6.3. Emissioni nell'acqua

BAT 54: al fine di ridurre il volume delle acque reflue e il carico organico delle acque reflue risultanti dalla purificazione del prodotto da sottoporre a trattamento finale, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Uso delle acque di spurgo dell'impianto di produzione di OE nell'impianto di produzione di EG	I flussi di spurgo dell'impianto di produzione di OE sono inviati al processo di EG e non scaricati come acque reflue. Il riutilizzo di questi flussi nel processo dell'EG dipende da considerazioni qualitative in merito all'EG che s'intende produrre	Generalmente applicabile
b.	Distillazione	La distillazione è una tecnica utilizzata per separare i composti con punti di ebollizione diversi mediante evaporazione parziale e ricondensazione. Questa tecnica è utilizzata negli impianti di produzione di OE ed EG per concentrare i flussi acquosi e recuperare i glicoli o smaltirli (ad esempio, per incenerimento, anziché evacuarli come acque reflue) e permettere il riutilizzo/riciclaggio parziale dell'acqua.	Applicabile unicamente agli impianti nuovi o in sede di modifiche sostanziali

6.4. Residui

BAT 55: al fine di ridurre la quantità di rifiuti organici da smaltire provenienti dall'impianto di produzione di OE ed EG, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ottimizzazione delle reazioni di idrolisi	Ottimizzazione del rapporto acqua/OE sia per ridurre la coproduzione dei glicoli più pesanti sia per evitare un fabbisogno eccessivo di energia per la disidratazione dei glicoli. Il rapporto ottimale dipende dalla produzione voluta di di- e trietilenglicoli	Generalmente applicabile
b.	Isolamento dei sottoprodotti negli impianti di produzione di OE a fini di utilizzo	Negli impianti di produzione di OE, la frazione organica concentrata ottenuta dalla disidratazione dell'effluente liquido risultante dal recupero di OE è distillata per ottenere glicoli a catena corta di elevato valore e un residuo più pesante	Applicabile unicamente agli impianti nuovi o in sede di modifiche sostanziali
c.	Isolamento dei sottoprodotti negli impianti di produzione di EG a fini di utilizzo	Negli impianti di produzione di EG, la frazione dei glicoli a catena lunga può essere utilizzata come tale o ulteriormente frazionata per ottenere glicoli di elevato valore	Generalmente applicabile

7. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI FENOLO


Le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1, alla fabbricazione di fenolo a partire dal cumene.

7.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 56: al fine di recuperare materie prime e ridurre il carico organico degli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale provenienti dall'unità di ossidazione del cumene, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
Tecniche integrate nel processo			
a.	Tecniche per ridurre il trascinarsi di liquidi	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
Tecniche per recuperare materia organica a fini di riutilizzo			
b.	Condensazione	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
c.	Adsorbimento (rigenerativo)	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile

BAT 57: al fine di ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la tecnica indicata di seguito agli scarichi gassosi provenienti dall'unità di ossidazione del cumene. Per qualsiasi altro flusso gassoso, singolo o combinato, la BAT consiste nell'applicare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Invio del flusso degli scarichi gassosi a un'unità di combustione	Cfr. BAT 9	Applicabile unicamente se si può far uso degli scarichi gassosi come combustibile gassoso
b.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
c.	Ossidatore termico	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
d.	Ossidatore termico rigenerativo (RTO)	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile

Tabella 7.1

BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di TCOV e benzene risultanti dalla fabbricazione di fenolo

Parametro	Fonte	BAT-AEL (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (mg/Nm ³ , senza correzione per il tenore di ossigeno)	Condizioni
Benzene	Unità di ossidazione del cumene	< 1	Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 1 g/ora.
TCOV		5-30	—

Per il monitoraggio si veda la BAT 2.

7.2. Emissioni nell'acqua

BAT 58: al fine di ridurre le emissioni nell'acqua di perossidi organici provenienti dall'unità di ossidazione e, se necessario, proteggere l'impianto di trattamento biologico delle acque reflue a valle, la BAT consiste nel pretrattare le acque reflue contenenti perossidi organici mediante idrolisi prima che confluiscano nelle acque reflue da sottoporre al trattamento biologico finale.


Descrizione

Per la descrizione dell'idrolisi, cfr. la sezione 12.2. Le acque reflue (provenienti principalmente dai condensatori e dalla rigenerazione dell'adsorbente, dopo separazione delle fasi) sono sottoposte a trattamento termico (a temperature superiori a 100 °C e pH elevato) o catalitico per scindere i perossidi organici in composti non tossici per l'ambiente e più facilmente biodegradabili.

Tabella 7.2

BAT-AEPL per i perossidi organici in uscita dall'unità di scissione dei perossidi

Parametro	BAT-AEPL (valore medio di almeno tre campioni istantanei prelevati a intervalli di almeno mezz'ora)	Monitoraggio associato
Perossidi organici totali, espressi come idroperossido di cumene	< 100 mg/l	Nessuna norma EN disponibile. La frequenza minima del monitoraggio è di una volta al giorno e può limitarsi a quattro volte all'anno se si comprova che l'idrolisi avviene correttamente controllando i parametri di processo (ad esempio, pH, temperatura e tempi di permanenza)



BAT 59: al fine di ridurre il carico organico delle acque reflue da sottoporre a successivo trattamento evacuate dall'unità di dissociazione e dall'unità di distillazione, la BAT consiste nel recuperare il fenolo e altri composti organici (ad esempio, acetone) mediante estrazione seguita da strippaggio (stripping).

Descrizione

Recupero di fenolo dai flussi di acque reflue che ne contengono, mediante regolazione del pH a < 7 seguita da estrazione per mezzo di solvente idoneo e strippaggio delle acque reflue per eliminare i residui di solvente e di altri composti basso bollenti (ad esempio, acetone). Per la descrizione delle tecniche, cfr. la sezione 12.2.

7.3. **Residui**

BAT 60: al fine di prevenire la formazione di catrame da smaltire o al fine di ridurre la quantità, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Recupero di materie (ad esempio, per distillazione, cracking)	Cfr. BAT 17c. Uso della distillazione per recuperare cumene, α -metilstirene, fenolo ecc.	Generalmente applicabile
b.	Uso del catrame come combustibile	Cfr. BAT 17e.	Generalmente applicabile

8. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI ETANOLAMMINE

Le conclusioni sulle BAT nella presente sezione si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT illustrate nella sezione 1.

8.1. **Emissioni nell'atmosfera**

BAT 61: al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'atmosfera e ridurre il consumo di ammoniaca nel processo acquoso di fabbricazione di etanolammine, la BAT consiste nell'utilizzare un sistema di lavaggio a umido (wet scrubbing) multistadio.


Descrizione

Per la descrizione del lavaggio a umido, cfr. la sezione 12.1. L'ammoniaca non reagita è recuperata sia dagli scarichi gassosi dell'unità di strippaggio (stripping) dell'ammoniaca sia dall'unità di evaporazione mediante lavaggio a umido in almeno due stadi, seguiti dal riciclaggio dell'ammoniaca nel processo.

8.2. **Emissioni nell'acqua**

BAT 62: al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'atmosfera dei composti organici e le emissioni nell'acqua delle sostanze organiche provenienti dai sistemi da vuoto, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Creazione del vuoto senza uso di acqua	Uso di pompe a secco, ad esempio pompe volumetriche	L'applicabilità agli impianti esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione e/o a vincoli operativi
b.	Uso di pompe da vuoto ad anello liquido con ricircolo dell'acqua dell'anello	L'acqua utilizzata come liquido sigillante della pompa è rimessa in circolo nel corpo della pompa attraverso un circuito chiuso da cui fuoriesce in quantità ridotte, cosicché la produzione di acque reflue è minima	Applicabile unicamente quando non è possibile applicare la tecnica a. Non applicabile alla distillazione di trietanolammina



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
c.	Riutilizzo nel processo dei flussi acquosi provenienti dai sistemi da vuoto	Reimmissione nel processo dei flussi acquosi provenienti dalle pompe ad anello o dagli eiettori a vapore per recuperare materia organica e riutilizzare l'acqua. Il riutilizzo dell'acqua nel processo dipende dal fabbisogno d'acqua di quest'ultimo.	Applicabile unicamente quando non è possibile applicare la tecnica a.
d.	Condensazione dei composti organici (ammine) a monte dei sistemi da vuoto	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile

8.3. Consumo di materie prime

BAT 63: al fine di utilizzare l'ossido di etilene in modo efficiente, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Uso di ammoniaca in eccesso	Una concentrazione di ammoniaca mantenuta elevata nella miscela di reazione assicura che tutto l'ossido di etilene si converta in prodotti.	Generalmente applicabile
b.	Ottimizzazione del volume d'acqua utilizzata nella reazione	L'acqua è utilizzata per accelerare le reazioni principali senza alterare la distribuzione del prodotto e senza innescare reazioni secondarie significative che trasformano l'ossido di etilene in glicoli.	Applicabile unicamente al processo acquoso
c.	Ottimizzazione delle condizioni di esercizio del processo	Determinazione e mantenimento delle condizioni di esercizio ottimali (ad esempio, temperatura, pressione, tempi di permanenza) per massimizzare la conversione dell'ossido di etilene nella miscela desiderata di mono-, di- e trietanilamina.	Generalmente applicabile

9. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI DIISOCIANATO DI TOLUENE (TDI) E DIISOCIANATO DI METILENDIFENILE (MDI)

Le conclusioni sulle BAT della presente sezione riguardano la fabbricazione di:

- dinitrotoluene (DNT) a partire dal toluene,
- toluendiammina (TDA) a partire dal DNT,
- TDI a partire dal TDA,
- metilendianilina (MDA) a partire dall'anilina,
- MDI a partire dall'MDA.

Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

9.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 64: al fine di ridurre il carico di composti organici, NO_x, precursori dei NO_x e SO_x negli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale (cfr. BAT 66) provenienti dagli impianti di produzione di DNT, TDA e MDA, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Condensazione	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
b.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 12.1. In molti casi, l'efficienza del lavaggio è potenziata dalla reazione chimica dell'inquinante assorbito (ossidazione parziale di NO _x con recupero di acido nitrico, eliminazione degli acidi con soluzione caustica, eliminazione delle ammine con soluzioni acide, reazione dell'anilina con formaldeide in soluzione caustica)	
c.	Riduzione termica	Cfr. la sezione 12.1	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alla disponibilità di spazio
d.	Riduzione catalitica	Cfr. la sezione 12.1	

BAT 65: al fine di ridurre il carico di HCl e fosgene negli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale e al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nel recuperare l'HCl e il fosgene dai flussi di gas di processo degli impianti di produzione di TDI e/o MDI utilizzando una combinazione adeguata di tecniche tra quelle indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Assorbimento di HCl mediante lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. BAT 8d.	Generalmente applicabile
b.	Assorbimento di fosgene mediante lavaggio (scrubbing)	Cfr. la sezione 12.1. Il fosgene in eccesso è assorbito con l'ausilio di un solvente organico e reimpresso nel processo	Generalmente applicabile
c.	Condensazione dell'HCl/del fosgene	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile

BAT 66: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di composti organici (tra cui gli idrocarburi clorurati), HCl e cloro, la BAT consiste nel trattare i flussi combinati degli scarichi gassosi con ossidazione termica seguita da lavaggio caustico.


Descrizione

I singoli flussi di scarichi gassosi degli impianti di produzione di DNT, TDA, TDI, MDA e MDI sono fatti confluire in uno o più flussi da sottoporre a trattamento (cfr. la sezione 12.1 per la descrizione dell'ossidatore termico e del lavaggio (scrubbing)). Anziché un ossidatore termico, è possibile usare un inceneritore per il trattamento combinato dei rifiuti liquidi e degli scarichi gassosi. Il lavaggio caustico consiste in un lavaggio a umido con l'aggiunta di un agente caustico che potenzia l'efficienza di eliminazione dell'HCl e del cloro.

Tabella 9.1

BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di TCOV, tetraclorometano, Cl₂, HCl e PCDD/F risultanti dal processo di fabbricazione di TDI/MDI

Parametro	BAT-AEL (mg/Nm ³ , senza correzione per il tenore di ossigeno)
TCOV	1-5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Tetraclorometano	≤ 0,5 g/t MDI prodotto ⁽³⁾ ≤ 0,7 g/t TDI prodotto ⁽³⁾



Parametro	BAT-AEL (mg/Nm ³ , senza correzione per il tenore di ossigeno)
Cl ₂	< 1 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾
HCl	2-10 ⁽²⁾
PCDD/F	0,025-0,08 ng I-TEQ/Nm ³ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il BAT-AEL si applica unicamente ai flussi combinati degli scarichi gassosi con portata > 1 000 Nm³/ora.

⁽²⁾ Il BAT-AEL è espresso come media giornaliera o media del periodo di campionamento.

⁽³⁾ Il BAT-AEL è espresso come media dei valori ottenuti in un anno. Con «TDI prodotto» e «MDI prodotto» s'intende il prodotto senza residui, nel senso usato per definire la capacità dell'impianto.

⁽⁴⁾ Per valori di NO_x superiori a 100 mg/Nm³ nel campione, il BAT-AEL può essere innalzato fino a 3 mg/Nm³ per le interferenze analitiche.

Per il monitoraggio si veda la BAT 2.

BAT 67: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di PCDD/F provenienti da un ossidatore termico (cfr. sezione 12.1) che tratta flussi di gas di processo contenenti cloro e/o composti clorurati, la BAT consiste nell'applicare la tecnica a., seguita, se necessario, dalla tecnica b. indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Raffreddamento (quenching) rapido	Raffreddamento rapido dei gas di combustione per evitare una nuova formazione di PCDD/F	Generalmente applicabile
b.	Iniezione di carbone attivo	Eliminazione delle PCDD/dei PCDF per adsorbimento su carboni attivi immessi nel gas di combustione, seguita dall'abbattimento delle polveri	


Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL): cfr. Tabella 9.1.

9.2. Emissioni nell'acqua

BAT 68: la BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro	Impianto	Punto di campionamento	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato
TOC	Impianto di produzione di DNT	Uscita dall'unità di pretrattamento	EN 1484	Una volta alla settimana ⁽¹⁾	BAT 70
	Impianto di produzione di MDI e/o TDI	Uscita dall'impianto		Una volta al mese	BAT 72
Anilina	Impianto di produzione di MDA	Uscita dall'impianto di trattamento finale delle acque reflue	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al mese	BAT 14
Solventi clorurati	Impianto di produzione di MDI e/o TDI		Diverse norme EN disponibili (ad esempio, EN ISO 15680)		BAT 14

⁽¹⁾ In caso di scarichi discontinui di acque reflue, la frequenza minima del monitoraggio è una volta per scarico.



BAT 69: al fine di ridurre il carico di nitriti, nitrati e composti organici nelle acque reflue da sottoporre a trattamento provenienti dall'impianto di produzione di DNT, la BAT consiste nel recuperare le materie prime, ridurre il volume delle acque reflue e riutilizzare l'acqua mediante una combinazione adeguata di tecniche tra quelle indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Uso di acido nitrico molto concentrato	Uso di HNO ₃ molto concentrato (ad esempio, circa 99 %) per una maggiore efficienza del processo e per ridurre il volume delle acque reflue e il carico di inquinanti	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione e/o a vincoli operativi
b.	Ottimizzazione della rigenerazione e del recupero dell'acido esaurito	Rigenerazione dell'acido esaurito della reazione di nitrificazione in modo da recuperare, a fini di riutilizzo, anche l'acqua e la materia organica mediante un'adeguata combinazione di evaporazione/distillazione, strippaggio (stripping) e condensazione	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione e/o a vincoli operativi
c.	Riutilizzo dell'acqua di processo per il lavaggio del DNT	Lavaggio del DNT riutilizzando l'acqua di processo proveniente dall'unità di recupero dell'acido esaurito e dall'unità di nitrificazione	L'applicabilità alle unità esistenti è subordinata alle caratteristiche di progettazione e/o a vincoli operativi
d.	Reimmissione in circolo dell'acqua utilizzata nella prima fase del processo	L'acqua acidificata risultante dall'estrazione dell'acido nitrico e solforico dalla fase organica è reimpressa nel processo per un suo riutilizzo diretto o per recuperare materia previo ulteriore trattamento.	Generalmente applicabile
e.	Pluri riutilizzo e ricircolo dell'acqua	Riutilizzo dell'acqua di lavaggio, risciacquo e pulizia delle apparecchiature, ad esempio nel lavaggio multistadio in controcorrente della fase organica	Generalmente applicabile

Volume delle acque reflue associato alla BAT: cfr. Tabella 9.2.

BAT 70: al fine di ridurre il carico di composti organici scarsamente biodegradabili nelle acque reflue, da sottoporre a successivo trattamento, scaricate dall'impianto di produzione di DNT, la BAT consiste nel preriscaldare le acque reflue utilizzando una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Estrazione	Cfr. la sezione 12.2	Generalmente applicabile
b.	Ossidazione chimica	Cfr. la sezione 12.2	



Tabella 9.2

BAT-AEPL per le acque reflue da sottoporre a successivo trattamento scaricate dall'impianto di produzione di DNT all'uscita dall'unità di pretrattamento delle acque reflue

Parametro	BAT-AEPL (media dei valori ottenuti in un mese)
TOC	< 1 kg/t DNT prodotto
Volume specifico delle acque reflue	< 1 m ³ /t DNT prodotto

Per il monitoraggio del TOC si veda la BAT 68.

BAT 71: al fine di ridurre la produzione di acque reflue e il carico organico delle acque reflue, da sottoporre a trattamento, scaricate dall'impianto di produzione di TDA, la BAT consiste nell'utilizzare dapprima una combinazione delle tecniche a., b. e c. e successivamente la tecnica d., indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Evaporazione	Cfr. la sezione 12.2	Generalmente applicabile
b.	Strippaggio (stripping)	Cfr. la sezione 12.2	
c.	Estrazione	Cfr. la sezione 12.2	
d.	Riutilizzo dell'acqua	Riutilizzo dell'acqua (risultante, ad esempio, dal condensato o dal lavaggio (scrubbing) nel processo stesso o in altri processi (ad esempio, in un impianto di produzione di DNT). Il riutilizzo dell'acqua negli impianti esistenti è subordinato alla presenza di vincoli tecnici.	Generalmente applicabile

Tabella 9.3

BAT-AEPL per le acque reflue da sottoporre a trattamento scaricate dall'impianto di produzione di TDA

Parametro	BAT-AEPL (media dei valori ottenuti in un mese)
Volume specifico delle acque reflue	< 1 m ³ /t TDA prodotta


BAT 72: al fine di prevenire o ridurre il carico organico delle acque reflue, da sottoporre a trattamento finale, scaricate dagli impianti di produzione di TDI e/o MDI, la BAT consiste nel recuperare i solventi e riutilizzare l'acqua ottimizzando le caratteristiche di progettazione ed esercizio dell'impianto.

Tabella 9.4

BAT-AEPL per le acque reflue da sottoporre a trattamento scaricate dall'impianto di produzione di TDI o MDI

Parametro	BAT-AEPL (media dei valori ottenuti in un anno)
TOC	< 0,5 kg/t prodotto (TDI o MDI) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il BAT-AEPL si riferisce al prodotto senza residui, nel senso usato per definire la capacità dell'impianto.



Per il monitoraggio si veda la BAT 68.

BAT 73: al fine di ridurre il carico organico delle acque, reflue da sottoporre a successivo trattamento, scaricate dall'impianto di produzione di MDA, la BAT consiste nel recuperare la materia organica utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Evaporazione	Cfr. la sezione 12.2. Utilizzata per facilitare l'estrazione (cfr. tecnica b.)	Generalmente applicabile
b.	Estrazione	Cfr. la sezione 12.2. Utilizzata per recuperare/eliminare MDA	Generalmente applicabile
c.	Strippaggio (stripping con vapore)	Cfr. la sezione 12.2. Utilizzata per recuperare/eliminare anilina e metanolo	Per il metanolo, l'applicabilità dipende dalla valutazione delle opzioni possibili nell'ambito della strategia di gestione e trattamento delle acque reflue
d.	Distillazione	Cfr. la sezione 12.2. Utilizzata per recuperare/eliminare anilina e metanolo	


9.3. Residui

BAT 74: al fine di ridurre la quantità di residui organici da smaltire provenienti dall'impianto di produzione di TDI, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
Tecniche per prevenire o ridurre la produzione di rifiuti			
a.	Riduzione al minimo della formazione di residui altobollenti nei sistemi di distillazione	Cfr. BAT 17b.	Applicabile unicamente alle unità di distillazione nuove o in sede di modifiche sostanziali dell'impianto
Tecniche per recuperare materia organica a fini di riutilizzo o riciclaggio			
b.	Maggior recupero di TDI per evaporazione o ulteriore distillazione	I residui della distillazione sono sottoposti a ulteriore trattamento per recuperare la massima quantità di TDI ivi contenuta, ad esempio per mezzo di un evaporatore a film sottile o altre unità di distillazione molecolare, ed essiccatore.	Applicabile unicamente alle unità di distillazione nuove o in sede di modifiche sostanziali dell'impianto
c.	Recupero di TDA per reazione chimica	Trattamento dei catrami per recuperare TDA mediante reazione chimica (ad esempio, idrolisi)	Applicabile unicamente agli impianti nuovi o in sede di modifiche sostanziali

10. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI DICLORURO DI ETILENE (EDC) E CLORURO DI VINILE MONOMERO (VCM)

Le conclusioni sulle BAT nella presente sezione si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT illustrate nella sezione 1.



10.1. Emissioni nell'atmosfera

10.1.1. BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera provenienti da forni di cracking per la fabbricazione di EDC

Tabella 10.1

BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di NO_x provenienti da forni di cracking per la fabbricazione di EDC

Parametro	BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (mg/Nm ³ , con O ₂ a 3 % in volume)
NO _x	50-100

⁽¹⁾ Se gli effluenti gassosi di due o più forni sono emessi da un camino comune, il BAT-AEL si applica all'insieme degli effluenti emessi dal camino.

⁽²⁾ I BAT-AEL non si applicano durante le operazioni di rimozione del coke.

⁽³⁾ Non si applicano BAT-AEL per il CO. A titolo indicativo, il livello di emissioni di CO è in genere 5-35 mg/Nm³ espresso come media giornaliera o come media del periodo di campionamento.


Per il monitoraggio si veda la BAT 1.

10.1.2. Tecniche e BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera da altre fonti

BAT 75: al fine di ridurre il carico organico degli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale e ridurre il consumo di materie prime, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
Tecniche integrate nel processo			
a.	Controllo della qualità della carica	Controllo della qualità della carica per ridurre al minimo la formazione di residui (ad esempio, il tenore di propano e acetilene dell'etilene; il tenore di bromo del cloro; il tenore di acetilene del cloruro di idrogeno)	Generalmente applicabile
b.	Uso di ossigeno anziché aria nell'ossiclorurazione		Applicabile unicamente agli impianti di ossiclorurazione nuovi o in sede di modifiche sostanziali di tali impianti
Tecniche per recuperare materia organica			
c.	Condensazione a mezzo di acqua refrigerata o refrigeranti	Condensazione (cfr. sezione 12.1) con uso di acqua refrigerata o refrigeranti quali ammoniaca o propilene per recuperare i composti organici nei singoli flussi di gas di sfiato prima di sottoporli a trattamento finale	Generalmente applicabile

BAT 76: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di composti organici (tra cui i composti alogenati), HCl e Cl₂, la BAT consiste nel trattare i flussi combinati degli scarichi gassosi risultanti dalla fabbricazione di EDC e/o VCM con ossidazione termica seguita da lavaggio a umido (wet scrubbing) a due stadi.



Descrizione

Per la descrizione dell'ossidatore termico, del lavaggio a umido e del lavaggio caustico, cfr. la sezione 12.1. L'ossidazione termica può essere eseguita in un impianto di incenerimento dei rifiuti liquidi, nel qual caso, essendo la temperatura di ossidazione superiore a 1 100 °C con tempo minimo di permanenza di 2 secondi, i gas di combustione devono poi essere raffreddati rapidamente per evitare una nuova formazione di PCDD/F.

Il lavaggio è eseguito in due fasi: lavaggio a umido con acqua e, di norma, recupero dell'acido cloridrico, seguiti da lavaggio caustico.

Tabella 10.2

BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di TCOV, somma di EDC e VCM, Cl₂, HCl e PCDD/F risultanti dalla fabbricazione di EDC/VCM

Parametro	BAT-AEL (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (mg/Nm ³ , con O ₂ a 11 % in volume)
TCOV	0,5-5
Somma di EDC e VCM	< 1
Cl ₂	< 1-4
HCl	2-10
PCDD/F	0,025-0,08 ng I-TEQ/Nm ³

Per il monitoraggio si veda la BAT 2.

BAT 77: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di PCDD/F provenienti da un ossidatore termico (cfr. sezione 12.1) che tratta flussi di gas di processo contenenti cloro e/o composti clorurati, la BAT consiste nell'applicare la tecnica a., seguita, se necessario, dalla tecnica b. indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Raffreddamento (quenching) rapido	Raffreddamento rapido dei gas di combustione per evitare una nuova formazione di PCDD/F	Generalmente applicabile
b.	Iniezione di carbone attivo	Eliminazione delle PCDD/dei PCDF per adsorbimento su carboni attivi immessi nel gas di combustione, seguita dall'abbattimento delle polveri	

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL): cfr. Tabella 10.2.

BAT 78: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera di polveri e CO risultanti dalla rimozione del coke dai tubi del forno di cracking, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche per ridurre la frequenza del decoking e una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
Tecniche per ridurre la frequenza dell'rimozione del coke			
a.	Ottimizzazione della rimozione termica del coke	Ottimizzazione delle condizioni d'esercizio, ossia portata d'aria, temperatura e tenore di vapore durante il ciclo di decoking, per massimizzare la rimozione del coke	Generalmente applicabile



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
b.	Ottimizzazione della rimozione meccanica del coke	Ottimizzazione della rimozione meccanica del coke (ad esempio iniezione di sabbia) per eliminare una quantità massima delle polveri di coke	Generalmente applicabile
Tecniche di abbattimento			
c.	Abbattimento delle polveri a umido	Cfr. la sezione 12.1	Applicabile unicamente alla rimozione termica del coke
d.	Ciclone	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
e.	Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile

10.2. Emissioni nell'acqua

BAT 79: la BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro	Impianto	Punto di campionamento	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a			
EDC	Tutti gli impianti	Uscita dell'unità di stripping (stripping) delle acque reflue	EN ISO 10301	Una volta al giorno	BAT 80			
VCM								
Rame	Impianto di ossiclorurazione con reattore a letto fluidizzato	Uscita dell'unità di pretrattamento per l'eliminazione dei solidi	Diverse norme EN disponibili (ad esempio, EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2)	Una volta al giorno ⁽¹⁾	BAT 81			
PCDD/F				Nessuna norma EN disponibile		Una volta ogni 3 mesi		
Solidi sospesi totali (TSS)				EN 872		Una volta al giorno ⁽¹⁾		
Rame	Impianto di ossiclorurazione con reattore a letto fluidizzato	Uscita dall'impianto di trattamento finale delle acque reflue	Diverse norme EN disponibili (ad esempio, EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2)	Una volta al mese	BAT 14 e BAT 81			
EDC				Tutti gli impianti		EN ISO 10301	Una volta al mese	BAT 14 e BAT 80
PCDD/F						Nessuna norma EN disponibile	Una volta ogni 3 mesi	BAT 14 e BAT 81

⁽¹⁾ La frequenza minima del monitoraggio può limitarsi a una volta al mese se si controlla che la rimozione dei solidi e del rame avviene correttamente monitorando con frequenza altri parametri (ad esempio, mediante misurazione continua della torbidità).

BAT 80: al fine di ridurre il carico di composti clorurati nelle acque reflue da sottoporre a successivo trattamento e al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dal sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, la BAT consiste nell'eseguire l'idrolisi e lo stripping (stripping) il più vicino possibile alla fonte.



Descrizione

Per la descrizione dell'idrolisi e dello stripping, cfr. la sezione 12.2. L'idrolisi è effettuata a pH alcalino per decomporre il cloradio idrato dal processo di ossiclorurazione. Il risultato è la formazione di cloroformio, successivamente eliminato mediante stripping insieme all'EDC e al VCM.

Livelli di prestazioni ambientali associati alla BAT (BAT-AEPL): cfr. Tabella 10.3.

Livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente all'uscita del sistema di trattamento finale: cfr. Tabella 10.5.

Tabella 10.3

BAT-AEPL per gli idrocarburi clorurati presenti nelle acque reflue all'uscita dell'unità di stripping (stripping) delle acque reflue

Parametro	BAT-AEPL (media dei valori ottenuti in un mese) ⁽¹⁾
EDC	0,1-0,4 mg/l
VCM	< 0,05 mg/l

⁽¹⁾ La media dei valori ottenuti in un mese è calcolata a partire dalle medie dei valori giornalieri (almeno tre campioni istantanei prelevati a intervalli minimi di mezz'ora).

Per il monitoraggio si veda la BAT 79.

BAT 81: al fine di ridurre le emissioni nell'acqua di PCDD/F e rame risultanti dal processo di ossiclorurazione, la BAT consiste nell'utilizzare la tecnica a. o b. con un'adeguata combinazione delle tecniche c., d. ed e. indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
Tecniche integrate nel processo			
a.	Ossiclorurazione con tecnologia di reazione a letto fisso	Tecnologia di reazione dell'ossiclorurazione: nel reattore a letto fisso, le particelle di catalizzatore trascinate nel flusso di gas in testa sono ridotte	Non applicabile agli impianti esistenti che utilizzano la tecnologia a letto fluidizzato
b.	Ciclone o sistema di filtrazione catalitica a secco	Un ciclone o un sistema di filtrazione catalitica a secco riduce le perdite di catalizzatore dal reattore e, di conseguenza, la quantità di catalizzatore nelle acque reflue	Applicabile unicamente agli impianti che utilizzano la tecnologia a letto fluidizzato

Pretrattamento delle acque reflue

c.	Precipitazione chimica	Cfr. la sezione 12.2. La precipitazione chimica è usata per eliminare il rame disciolto	Applicabile unicamente agli impianti che utilizzano la tecnologia a letto fluidizzato
d.	Coagulazione e flocculazione	Cfr. la sezione 12.2	Applicabile unicamente agli impianti che utilizzano la tecnologia a letto fluidizzato
e.	Filtrazione su membrana	Cfr. la sezione 12.2	Applicabile unicamente agli impianti che utilizzano la tecnologia a letto fluidizzato




Tabella 10.4

BAT-AEPL per le emissioni in acqua risultanti dalla fabbricazione di EDC per ossiclorurazione all'uscita dell'unità di pretrattamento per la rimozione dei solidi negli impianti che utilizzano la tecnologia a letto fluidizzato

Parametro	BAT-AEPL (media dei valori ottenuti in un anno)
Rame	0,4–0,6 mg/l
PCDD/F	< 0,8 ng I-TEQ/l
Solidi sospesi totali (TSS)	10-30 mg/l

Per il monitoraggio si veda la BAT 79.

Tabella 10.5

BAT-AEL per le emissioni dirette di rame, EDC e PCDD/F in un corpo idrico ricevente risultanti dalla fabbricazione di EDC

Parametro	BAT-AEL (media dei valori ottenuti in un anno)
Rame	0,04–0,2 g/t EDC prodotto per ossiclorurazione ⁽¹⁾
EDC	0,01–0,05 g/t EDC purificato ⁽²⁾ ⁽³⁾
PCDD/F	0,1– 0,3 µg I-TEQ/t EDC prodotto per ossiclorurazione

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo di norma si ottiene quando si utilizza la tecnologia a letto fisso.

⁽²⁾ La media dei valori ottenuti in un anno è calcolata a partire dalle medie dei valori giornalieri (almeno tre campioni istantanei prelevati a intervalli minimi di mezz'ora).

⁽³⁾ L'EDC purificato è pari alla somma dell'EDC prodotto per ossiclorurazione e/o per clorurazione diretta e dell'EDC non convertito durante la fabbricazione di VCM sottoposto a purificazione.

Per il monitoraggio si veda la BAT 79.

10.3. Efficienza energetica

BAT 82: al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'utilizzare un reattore ad alta temperatura per la clorurazione diretta dell'etilene

Descrizione

La reazione al di sopra del punto di bolla per la clorurazione diretta dell'etilene è in genere condotta a una temperatura compresa tra meno di 85 °C e 200 °C. A differenza del processo a bassa temperatura, questa tecnica consente di recuperare e riutilizzare il calore della reazione (ad esempio, per la distillazione dell'EDC).


Applicabilità

Applicabile unicamente agli impianti nuovi di clorurazione diretta.

BAT 83: al fine di ridurre il consumo di energia dei forni di cracking dell'EDC, la BAT consiste nell'utilizzare promotori della conversione chimica.

Descrizione

Si utilizzano promotori, come il cloro o altre specie generatrici di radicali, per potenziare la reazione di cracking e ridurre la temperatura di reazione, riducendo di conseguenza il fabbisogno termico. I promotori possono essere generati dal processo stesso o aggiunti.



10.4. **Residui**

BAT 84: al fine di ridurre la quantità di coke da smaltire proveniente dagli impianti di produzione di VCM, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Uso di promotori nel cracking	Cfr. BAT 83	Generalmente applicabile
b.	Raffreddamento rapido del flusso di gas risultante dal cracking dell'EDC	Il flusso di gas risultante dal cracking dell'EDC è raffreddato per contatto diretto con EDC freddo in una torre per ridurre la formazione di coke. In alcuni casi il flusso è raffreddato per scambio di calore con EDC liquido freddo caricato prima del raffreddamento	Generalmente applicabile
c.	Pre-evaporazione della carica di EDC	La formazione di coke è ridotta facendo evaporare l'EDC a monte del reattore per eliminare i precursori del coke altobollenti	Applicabile unicamente agli impianti nuovi o in sede di modifiche sostanziali
d.	Brucciatori a fiamma piatta	Tipo di bruciatori installati nel forno che riducono i punti caldi sulle pareti dei tubi del forno di cracking	Applicabile unicamente ai forni nuovi o in sede di modifiche sostanziali dell'impianto

BAT 85: al fine di ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da smaltire e al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Idrogenazione dell'acetilene	Dalla reazione di cracking dell'EDC si forma HCl, che è recuperato per distillazione L'acetilene presente nel flusso di HCl è sottoposto a idrogenazione per ridurre la formazione di composti indesiderati durante l'ossiclorurazione. Si raccomandano valori di acetilene inferiori a 50 ppmv all'uscita dell'unità di idrogenazione	Applicabile unicamente agli impianti nuovi o in sede di modifiche sostanziali
b.	Recupero e riutilizzo dell'HCl risultante dall'incenerimento dei rifiuti liquidi	L'HCl è recuperato dai gas di processo dell'inceneritore mediante lavaggio (scrubbing) con acqua o con HCl diluito (cfr. sezione 12.1) e riutilizzato (ad esempio, nell'impianto di ossiclorurazione)	Generalmente applicabile
c.	Isolamento dei composti clorurati a fini di loro uso	Isolamento e, se necessario, purificazione dei sottoprodotti a fini di un loro uso (ad esempio, monocloroetano e/o 1,1,2-tricloroetano, quest'ultimo per la fabbricazione di 1,1-dicloroetilene)	Applicabile unicamente alle nuove unità di distillazione o in sede di modifiche sostanziali dell'impianto. L'applicabilità è subordinata all'esistenza di un uso cui destinare questi composti



11. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DI PEROSSIDO D'IDROGENO

Le conclusioni sulle BAT nella presente sezione si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT illustrate nella sezione 1.

11.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 86: al fine di recuperare i solventi e ridurre le emissioni nell'atmosfera dei composti organici provenienti da tutte le unità eccetto quella di idrogenazione, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata di tecniche tra quelle indicate di seguito: in caso di uso d'aria nell'unità di ossidazione occorre includere almeno la tecnica d.; in caso di uso d'ossigeno puro nell'unità di ossidazione occorre includere almeno la tecnica b. con acqua refrigerata.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
Tecniche integrate nel processo			
a.	Ottimizzazione del processo di ossidazione	L'ottimizzazione del processo consiste nell'innalzare la pressione di ossidazione e diminuire la temperatura di ossidazione per ridurre la concentrazione del vapore del solvente nei gas di processo	Applicabile unicamente alle unità di ossidazione nuove o in sede di modifiche sostanziali dell'impianto
b.	Tecniche per ridurre il trascinamento di solidi e/o liquidi	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
Tecniche per recuperare solvente a fini di riutilizzo			
c.	Condensazione	Cfr. la sezione 12.1	Generalmente applicabile
d.	Adsorbimento (rigenerativo)	Cfr. la sezione 12.1	Non applicabile ai gas di processo risultanti dall'ossidazione con ossigeno puro.

Tabella 11.1

BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di TCOV provenienti dall'unità di ossidazione

Parametro	BAT-AEL ⁽¹⁾ (media giornaliera o media del periodo di campionamento) ⁽²⁾ (senza correzione per il tenore di ossigeno)
TCOV	5–25 mg/Nm ³ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il BAT-AEL non si applica alle emissioni inferiori a 150 g/ora.

⁽²⁾ Il periodo di campionamento per l'adsorbimento è rappresentativo di un ciclo completo di adsorbimento.

⁽³⁾ Nel caso di emissioni con tenore significativo di metano, il metano monitorato secondo la norma EN ISO 25140 o EN ISO 25139 è sottratto dal risultato.

Per il monitoraggio si veda la BAT 2.

BAT 87: al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dei composti organici provenienti dall'unità di idrogenazione durante le operazioni di avvio, la BAT consiste nell'utilizzare la condensazione e/o l'adsorbimento.

Descrizione

Per la descrizione della condensazione e dell'adsorbimento, cfr. sezione 12.1

BAT 88: al fine di prevenire le emissioni di benzene nell'atmosfera e nell'acqua, la BAT consiste nel non utilizzare benzene nella soluzione di processo.



11.2. **Emissioni nell'acqua**

BAT 89: al fine di ridurre il volume delle acque reflue e il carico organico delle acque reflue da sottoporre a trattamento, la BAT consiste nell'utilizzare entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ottimizzazione della separazione della fase liquida	Separazione della fase organica da quella liquida con adeguata progettazione ed esercizio (ad esempio, tempi di permanenza sufficienti, rilevamento e controllo dei limiti di fase) per prevenire l'eventuale trascinarsi della materia organica non disciolta	Generalmente applicabile
b.	Riutilizzo dell'acqua	Riutilizzo dell'acqua, ad esempio quella di pulizia o della separazione della fase liquida. Il riutilizzo dell'acqua nel processo dipende da considerazioni qualitative	Generalmente applicabile

BAT 90: al fine di prevenire o ridurre le emissioni nell'acqua dovute a composti organici scarsamente bioeliminabili, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 12.2. L'adsorbimento è condotto prima di sottoporre i flussi di acque reflue al trattamento biologico finale
b.	Incenerimento delle acque reflue	Cfr. la sezione 12.2

Applicabilità

Applicabile solo ai flussi di acque reflue contenenti il carico organico principale dell'impianto di produzione di perossido d'idrogeno e quando il trattamento biologico delle acque reflue dell'impianto di perossido di idrogeno determina una riduzione del carico di TOC inferiore al 90 %.

12. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE

12.1. **Tecniche di trattamento degli scarichi gassosi e dei gas di processo**


Tecnica	Descrizione
Adsorbimento	Tecnica per eliminare i composti da un flusso di gas di processo o di scarichi gassosi mediante ritenzione su una superficie solida (in genere carbone attivo). Può essere rigenerativo o non rigenerativo (cfr. sotto)
Adsorbimento (non rigenerativo)	Adsorbimento in cui l'adsorbente esaurito non viene rigenerato ma smaltito.
Adsorbimento (rigenerativo)	Adsorbimento in cui l'adsorbato è successivamente desorbito, ad esempio mediante vapore (spesso in loco) per essere riutilizzato o smaltito, e l'adsorbente è riutilizzato. Nel caso di esercizio in continuo, in genere si utilizzano in parallelo più di due adsorbenti, uno dei quali in modo desorbente.



Tecnica	Descrizione
Ossidatore catalitico	Apparecchiatura di abbattimento delle emissioni che ossida i composti combustibili presenti nel flusso di gas di processo o di scarichi gassosi per mezzo di aria od ossigeno in un letto catalitico. Il catalizzatore consente di eseguire l'ossidazione a basse temperature e in apparecchiature più piccole rispetto all'ossidatore termico.
Riduzione catalitica	Riduzione dei NO _x in presenza di un catalizzatore e di un gas riducente. A differenza dell'SCR, non richiede l'aggiunta di ammoniaca e/o urea.
Lavaggio caustico	Eliminazione degli inquinanti acidi da un flusso gassoso mediante lavaggio con soluzione alcalina.
Filtro metallico/ceramico	Materiale filtrante in ceramica. Per l'eliminazione di composti acidi quali HCl, NO _x , SO _x e diossine il materiale filtrante è dotato di catalizzatori e può rendersi necessaria l'iniezione di reagenti. Nei filtri metallici, la filtrazione superficiale avviene per mezzo di elementi porosi in metallo sinterizzato.
Condensazione	Tecnica per eliminare i vapori dei composti organici e inorganici da un flusso di gas di processo o di scarichi gassosi abbassando la temperatura del flusso al di sotto del punto di rugiada in modo da liquefare i vapori. In funzione dell'intervallo di temperatura di esercizio richiesto, la condensazione può essere ottenuta in vari modi: con acqua di raffreddamento, acqua refrigerata (di norma a temperatura intorno a 5 °C) o refrigeranti come l'ammoniaca o il propene.
Ciclone (secco o umido)	Apparecchiatura per l'eliminazione delle polveri da un flusso di gas di processo o di scarichi gassosi sottoponendolo a forze centrifughe, di norma all'interno di una camera conica.
Precipitatore elettrostatico (secco o umido)	Dispositivo di abbattimento del particolato che utilizza le forze elettriche per catturare su piastre di raccolta le particelle trascinate in un flusso di gas di processo o di scarichi gassosi. Le particelle disperse si elettrizzano quando attraversano una corona in cui circolano gli ioni gassosi. Gli elettrodi posti al centro del corridoio di scorrimento del gas sono tenuti ad alta tensione per generare il campo elettrico che spinge le particelle sulle pareti delle piastre.
Filtro a tessuto	Tessuto poroso o feltrato attraverso il quale si fanno passare i gas allo scopo di rimuovere le particelle con l'ausilio di un setaccio o altro meccanismo. I filtri a tessuto si presentano sotto forma di pannelli, cartucce o maniche che raggruppano una serie di singole unità filtranti.
Separazione su membrana	Lo scarico gassoso viene compresso e fatto transitare per una membrana che funziona in base alla permeabilità selettiva dei vapori organici. Il permeato arricchito può essere recuperato con metodi come la condensazione o l'adsorbimento, oppure può essere rimosso, ad esempio, per ossidazione catalitica. Questo processo si presta in particolare per i vapori più concentrati. Nella maggior parte dei casi è necessario un trattamento supplementare per ottenere livelli di concentrazione bassi a sufficienza da consentire l'evacuazione.
Filtro snebbiatore	Comunemente, filtro a griglia (ad esempio, separatore di gocce, demister) di norma costituito di un monofilo metallico o sintetico, tessuto o a maglia, in una configurazione casuale o specifica. È utilizzato nella filtrazione in profondità, ossia sull'intera profondità del letto filtrante. Il filtro trattiene le particelle solide finché si satura e necessita di essere lavato. Nello snebbiatore utilizzato per catturare goccioline e/o aerosol la pulizia del filtro avviene grazie alla loro coalescenza e precipitazione per gravità. Funziona a impatto meccanico e dipende dalla velocità. Si utilizzano comunemente come filtri snebbiatori anche i separatori a forma di «S».




Tecnica	Descrizione
Ossidatore termico rigenerativo (RTO)	Tipo specifico di ossidatore termico (cfr. sotto) in cui il flusso di scarichi gassosi in ingresso, prima di entrare nella camera di combustione, si riscalda transitando per un letto di materiale ceramico. I gas purificati in uscita ad alta temperatura dalla camera di combustione vengono inviati a uno o più letti ceramici (raffreddati da flusso di scarichi gassosi in ingresso in un precedente ciclo di combustione). Questo o questi letti nuovamente riscaldati iniziano quindi un nuovo ciclo di combustione preriscaldando un nuovo flusso di scarichi gassosi in ingresso. La temperatura tipica di combustione è compresa tra 800 °C e 1 000 °C.
Lavaggio (scrubbing)	Il lavaggio o l'assorbimento consiste nell'eliminazione degli inquinanti da un flusso gassoso per contatto con un solvente liquido, spesso l'acqua (cfr. Lavaggio a umido). Può comportare una reazione chimica (cfr. Lavaggio caustico). In alcuni casi i composti possono essere recuperati dal solvente.
Riduzione catalitica selettiva (SCR)	Riduzione dei NO _x in azoto su un letto catalitico mediante reazione con ammoniaca (in genere sotto forma di soluzione acquosa) a una temperatura di esercizio ottimale di circa 300 °C – 450 °C. Possono essere applicati più strati di catalizzatore.
Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)	Riduzione dei NO _x in azoto per reazione ad alta temperatura con ammoniaca o urea. L'intervallo di temperatura di esercizio deve essere mantenuto fra 900 °C e 1 050 °C.
Tecniche per ridurre il trascinamento di solidi e/o liquidi	Tecniche che riducono la presenza residuale di goccioline o particelle nei flussi gassosi (provenienti da processi chimici, condensatori, colonne di distillazione) per mezzo di dispositivi meccanici, come camere di sedimentazione, filtri sbrinatori, cicloni e separatori liquido-gas (KOD).
Ossidatore termico	Apparecchiatura di abbattimento delle emissioni che ossida i composti combustibili presenti in un flusso di gas di processo o di scarichi gassosi riscaldando il flusso con aria o ossigeno al di sopra del suo punto di autoaccensione, in una camera di combustione, e mantenendolo ad un'alta temperatura per il tempo sufficiente a completare la sua combustione in biossido di carbonio e acqua.
Riduzione termica	Riduzione dei NO _x ad alta temperatura in presenza di un gas riducente in una camera di combustione ausiliaria in cui avviene un processo di ossidazione ma in ambiente ipo-ossigenato. A differenza dell'SNCR, non richiede l'aggiunta di ammoniaca e/o urea.
Filtro per polveri a due stadi	Dispositivo di filtrazione su rete metallica. Nel primo stadio ha luogo l'accumulo dei residui nel filtro e la filtrazione vera e propria avviene nel secondo stadio. Il sistema passa da uno stadio all'altro in funzione della caduta di pressione nel filtro. Un meccanismo di rimozione delle polveri filtrate è integrato nel sistema.
Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. Lavaggio. Lavaggio con uso di acqua o soluzione acquosa come solvente, ad esempio lavaggio caustico per abbattere le emissioni di HCl. Cfr. anche Depolverazione a umido
Abbattimento a umido delle polveri (wet dust scrubbing)	Cfr. Lavaggio a umido. L'abbattimento a umido delle polveri consiste nella separazione delle polveri mediante vigorosa miscelazione del gas in ingresso con acqua, generalmente associata alla rimozione delle particelle grossolane per mezzo della forza centrifuga. Per la riuscita dell'operazione il gas è iniettato tangenzialmente. Le polveri solide eliminate sono raccolte sul fondo del depolveratore.



12.2. **Tecniche di trattamento delle acque reflue**

Tutte le tecniche elencate di seguito possono essere utilizzate anche per depurare i flussi d'acqua a fini di riutilizzo/riciclaggio. La maggior parte di esse sono utilizzate anche per recuperare i composti organici dai flussi delle acque di processo.

Tecnica	Descrizione
Adsorbimento	Metodo di separazione in cui i composti (ossia gli inquinanti) presenti in un fluido (nella fattispecie le acque reflue) sono trattenuti su una superficie solida (in genere carbone attivo).
Ossidazione chimica	Ossidazione dei composti organici con ozono e perossido d'idrogeno, con l'uso facoltativo di catalizzatori o raggi UV per potenziare l'azione ossidante, per ottenere dei composti meno nocivi e più facilmente biodegradabili.
Coagulazione e flocculazione	Tecniche utilizzate per separare i solidi in sospensione nelle acque reflue e spesso eseguite in fasi successive. La coagulazione si effettua aggiungendo coagulanti con carica opposta a quella dei solidi in sospensione. La flocculazione si effettua aggiungendo polimeri affinché le collisioni tra particelle di microfloculi ne provochino l'aggregazione per ottenere flocculi di dimensioni superiori.
Distillazione	Tecnica utilizzata per separare i composti con punti di ebollizione diversi mediante evaporazione parziale e ricondensazione. La distillazione delle acque reflue consiste nell'eliminare i contaminanti bassobollenti dalle acque reflue trasferendoli nella fase vapore. La distillazione è effettuata in colonne, dotate di piastre o materiale di riempimento, e in un condensatore a valle.
Estrazione	Trasferimento degli inquinanti disciolti nelle acque reflue dalla fase liquida a un solvente organico, ad esempio in colonne in contro corrente o in miscelatori-separatori. Dopo la separazione delle fasi, il solvente è purificato, ad esempio, per distillazione, e sottoposto nuovamente a estrazione. L'estratto contenente gli inquinanti viene smaltito o reintrodotta nel processo. Le perdite di solvente nelle acque reflue sono controllate a valle con ulteriore trattamento appropriato (ad esempio, strippaggio).
Evaporazione	Uso della distillazione (cfr. sopra) per concentrare le soluzioni acquose di sostanze altobollenti a fini di riutilizzo, trattamento o smaltimento (ad esempio, incenerimento delle acque reflue) mediante trasferimento della fase acquosa alla fase vapore. Operazione in genere condotta in unità multistadio progressivamente sottovuoto, per ridurre il fabbisogno di energia. Il vapore acqueo è condensato a fini di riutilizzo o smaltimento come acqua reflua.
Filtrazione	Separazione dei solidi presenti nelle acque reflue mediante passaggio attraverso un mezzo poroso. Comprende diversi tipi di tecniche, ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione e ultrafiltrazione.
Flottazione	Separazione delle particelle solide o liquide presenti nelle acque reflue mediante adesione a piccole bolle di gas, solitamente aria. Le particelle galleggiano e si accumulano sulla superficie dell'acqua dove vengono raccolte con una schiumarola.
Idrolisi	Reazione chimica in cui i composti organici o inorganici reagiscono con l'acqua, in genere utilizzata per convertire i composti non biodegradabili in biodegradabili o i composti tossici in non tossici. Per favorire o potenziare la reazione l'idrolisi è condotta ad alta temperatura e, eventualmente, alta pressione (termolisi), o con l'aggiunta di alcali o acidi forti o con l'ausilio di un catalizzatore.




Tecnica	Descrizione
Precipitazione	Trasformazione degli inquinanti disciolti (ad esempio, ioni metallici) in composti insolubili per reazione con i precipitanti aggiunti. I precipitati solidi formati vengono poi separati per sedimentazione, flottazione o filtrazione.
Sedimentazione	Separazione delle particelle e della materia in sospensione mediante sedimentazione per gravità.
Strippaggio (stripping)	Eliminazione dei composti volatili dalla fase acquosa per contatto con una fase gassosa (ad esempio, vapore, azoto o aria) e successivo recupero (ad esempio, per condensazione) a fini di riutilizzo o smaltimento. L'efficienza di questa tecnica può essere potenziata aumentando la temperatura o riducendo la pressione.
Incenerimento delle acque reflue	Ossidazione degli inquinanti organici e inorganici con aria ed evaporazione simultanea dell'acqua a pressione normale e temperatura compresa tra 730 °C e 1 200 °C. L'incenerimento delle acque reflue è in genere autotermico a livelli di COD superiori a 50 g/l. In caso di acque reflue a basso carico organico, occorre un combustibile ausiliario.

12.3. Tecniche per ridurre le emissioni nell'atmosfera risultanti dalla rimozione del coke

Tecnica	Descrizione
Scelta del combustibile (ausiliario)	Uso di combustibile (compreso il combustibile ausiliario) a basso tenore di composti potenzialmente inquinanti (ad esempio, a basso tenore di zolfo, cenere, azoto, mercurio, fluoro o cloro).
Bruciatori a emissioni basse (LNB) o ultra basse (ULNB) di NO _x	La tecnica si basa sui principi di: riduzione delle temperature di picco delle fiamme, combustione ritardata ma completa e aumento del trasferimento di calore (maggiore emissività della fiamma). La tecnica può essere associata alla modifica delle caratteristiche di progettazione della camera di combustione del forno. Tra le caratteristiche dei bruciatori a emissioni ultra basse di NO _x (ULNB) vi è l'immissione per stadi di aria o combustibile (<i>air/fuel staging</i>) e il ricircolo degli effluenti gassosi.

18CE0160



DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO ISTITUITO IN BASE ALL'ACCORDO TRA LA
COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO
RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

del 28 luglio 2017

concernente la modifica del capitolo 4 sui dispositivi medici, del capitolo 6 sugli apparecchi a pressione, del capitolo 7 sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, del capitolo 8 sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, del capitolo 9 sul materiale elettrico e la compatibilità elettromagnetica, del capitolo 11 sugli strumenti di misura e gli imballaggi preconfezionati, del capitolo 15 sulle ispezioni della buona pratica di fabbricazione e la certificazione delle partite dei medicinali, del capitolo 17 sugli ascensori e del capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile nonché l'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1 [2017/2118]

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l'accordo»), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Le parti dell'accordo hanno convenuto di adeguare l'allegato 1, capitolo 4 «Dispositivi medici», al fine di promuovere la cooperazione fra le autorità di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici.
- (2) L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva sui recipienti semplici a pressione ⁽¹⁾ e una nuova direttiva sulle attrezzature a pressione ⁽²⁾ e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a dette norme dell'Unione europea.
- (3) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 6 «Apparecchi a pressione», per tenere conto di tali sviluppi.
- (4) L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva sulle apparecchiature radio ⁽³⁾ e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a detta norma dell'Unione europea.
- (5) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 7 «Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione», per tenere conto di tali sviluppi.
- (6) L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ⁽⁴⁾ e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a detta norma dell'Unione europea.
- (7) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 8 «Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva», per tenere conto di tali sviluppi.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45).

⁽²⁾ Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189, del 27. 6.2014, pag. 164).

⁽³⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).



- (8) L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva sul materiale elettrico ⁽¹⁾ e una nuova direttiva sulla compatibilità elettromagnetica ⁽²⁾ e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a dette norme dell'Unione europea.
- (9) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 9 «Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica», per tenere conto di tali sviluppi.
- (10) L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico ⁽³⁾ e una nuova direttiva sugli strumenti di misura ⁽⁴⁾ e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a dette norme dell'Unione europea.
- (11) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 11 «Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati», per tenere conto di tali sviluppi.
- (12) Le parti dell'accordo hanno convenuto di modificare l'allegato 1, capitolo 15 «Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali», al fine di consentire il riconoscimento dei risultati delle ispezioni della BPF effettuate dai servizi d'ispezione pertinenti dell'altra parte in paesi terzi.
- (13) L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva sugli ascensori ⁽⁵⁾ e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a detta norma dell'Unione europea.
- (14) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 17 «Ascensori», per tenere conto di tali sviluppi.
- (15) L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva sugli esplosivi per uso civile ⁽⁶⁾ e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a detta norma dell'Unione europea.
- (16) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 20 «Esplosivi per uso civile», per tenere conto di tali sviluppi.
- (17) È necessario aggiornare i riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1, capitoli 3, 12, 14, 16, 18 e 19, dell'accordo.
- (18) L'articolo 10, paragrafo 5, dell'accordo dispone che il comitato possa, su proposta dell'una o dell'altra parte, modificare gli allegati dell'accordo,

DECIDE:

1. L'allegato 1, capitolo 4 «Dispositivi medici», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato A della presente decisione.
2. L'allegato 1, capitolo 6 «Apparecchi a pressione», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato B della presente decisione.
3. L'allegato 1, capitolo 7 «Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato C della presente decisione.
3. L'allegato 1, capitolo 8 «Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato D della presente decisione.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).


⁽²⁾ Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

⁽³⁾ Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1).



SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo e i criteri di valutazione stabiliti al capo 4 della direttiva 2014/29/UE, al capo 4 della direttiva 2014/68/UE o al capo 4 della direttiva 2010/35/UE.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Operatori economici****1.1. Obblighi specifici degli operatori economici in base alla legislazione di cui alla sezione I**


Conformemente alla legislazione di cui alla sezione I, gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.

Allo scopo di evitare un'inutile duplicazione degli obblighi:

- a) ai fini degli obblighi previsti, rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2010/35/UE, dall'articolo 6, paragrafo 6, e dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/29/UE o dall'articolo 6, paragrafo 6, e dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/68/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Nei casi in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera;
- b) ai fini degli obblighi previsti, rispettivamente, dall'articolo 4, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2010/35/UE, dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/29/UE o dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/68/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità per dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente che l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera tenga a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità e garantisca che la documentazione tecnica possa essere disponibile su richiesta di tali autorità per dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera;
- c) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2014/29/UE o dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2014/68/UE e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che tali obblighi siano rispettati dal fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera oppure, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, dall'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera.

1.2. Rappresentante autorizzato (mandatario)


Ai fini dell'obbligo previsto, rispettivamente, dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/35/UE, dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/29/UE o dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/68/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, per "rappresentante autorizzato" si intende una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome, in conformità, rispettivamente, all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE, all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/29/UE, all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/68/UE o alle corrispondenti disposizioni svizzere.



4. L'allegato 1, capitolo 9 «Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato E della presente decisione.
5. L'allegato 1, capitolo 11 «Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato F della presente decisione.
6. L'allegato 1, capitolo 15 «Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato G della presente decisione.
8. L'allegato 1, capitolo 17 «Ascensori», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato H della presente decisione.
9. L'allegato 1, capitolo 20 «Esplosivi per uso civile», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato I della presente decisione.
10. L'allegato 1 dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato J della presente decisione.
11. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Per la Confederazione svizzera
Christophe PERRITAZ
Firmato a Berna, il 28 luglio 2017

Per l'Unione europea
Ignacio IRUARRIZAGA
Firmato a Bruxelles, il 27 luglio 2017



ALLEGATO A

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 4 «Dispositivi medici» va soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 4

DISPOSITIVI MEDICI

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1. Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
2. Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
3. Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) e oggetto di due rettifiche (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 75 e GU L 6 del 10.1.2002, pag. 70).
4. Decisione 2002/364/CE della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 17).
5. Direttiva 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 43).
6. Regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione, dell'8 agosto 2012, relativo ai requisiti particolari per quanto riguarda i requisiti di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale (GU L 212 del 9.8.2012, pag. 3).
7. Direttiva 2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 210 del 12.8.2005, pag. 41).
8. Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).
9. Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).
10. Decisione 2011/869/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 63).
11. Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 50).



12. Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
 13. Decisione 2010/227/UE della Commissione, del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45).
 14. Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l'uso elettroniche dei dispositivi medici (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 28).
 15. Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8).
- Svizzera
100. Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 1° gennaio 2014 (RU 2013 4137).
 101. Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437).
 102. Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 17 giugno 2011 (RU 2012 6235).
 103. Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RU 1994 1933), modificata da ultimo il 10 dicembre 2004 (RU 2004 5391).
 104. Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (RU 2001 3487), modificata da ultimo il 15 aprile 2015 (RU 2015 999).
 105. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RU 2007 1847), modificata da ultimo il 4 settembre 2013 (RU 2013 3041).
 106. Ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione di organismi di valutazione della conformità (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 15 giugno 2012 (RU 2012 3631).
 107. Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RU 1992 1945), modificata da ultimo il 30 settembre 2011 (RU 2013 3215).

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III

Autorità designatrici


Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità di cui al presente capitolo, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo e, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013, i criteri di valutazione definiti nell'allegato XI della direttiva 93/42/CEE, nell'allegato 8 della direttiva 90/385/CEE e nell'allegato IX della direttiva 98/79/CE.

La Svizzera mette a disposizione i valutatori per il gruppo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013.



SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Registrazione della persona responsabile dell'immissione dei dispositivi sul mercato**

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato (mandatario) che immette sul mercato di una delle parti i dispositivi medici di cui all'articolo 14 della direttiva 93/42/CEE o all'articolo 10 della direttiva 98/79/CE notifica alle autorità competenti della parte in cui ha la sua sede sociale le informazioni indicate in detti articoli. Le parti riconoscono reciprocamente tale registrazione. Il fabbricante non è tenuto a designare una persona responsabile dell'immissione dei dispositivi sul mercato che sia stabilita sul territorio dell'altra parte.

2. Etichettatura dei dispositivi medici

I fabbricanti delle due parti indicano il loro nome o la loro ragione sociale e il loro indirizzo sull'etichetta dei dispositivi medici, come specificato nell'allegato 1, punto 13.3, lettera a), della direttiva 93/42/CEE, e sull'etichetta dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, come specificato nell'allegato 1, punto 8.4, lettera a), della direttiva 98/79/CE. Essi non sono tenuti a indicare sull'etichetta, sull'imballaggio esterno o nelle istruzioni per l'uso il nome e l'indirizzo della persona responsabile dell'immissione del dispositivo sul mercato, del rappresentante o dell'importatore stabilito sul territorio dell'altra parte.

Per i dispositivi importati da paesi terzi allo scopo di essere distribuiti nell'Unione e in Svizzera, l'etichetta o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato unico del fabbricante stabilito, a seconda dei casi, nell'Unione o in Svizzera.

3. Scambio di informazioni

Conformemente all'articolo 9 dell'accordo, le parti si scambiano in particolare le informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 90/385/CEE, all'articolo 10 della direttiva 93/42/CEE, all'articolo 11 della direttiva 98/79/CE e all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 920/2013.

4. Banche dati europee

Le autorità svizzere competenti hanno accesso alla banca dati europea istituita a norma dell'articolo 12 della direttiva 98/79/CE, dell'articolo 14 bis della direttiva 93/42/CEE e dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 920/2013. Esse trasmettono alla Commissione e/o all'organismo responsabile della gestione delle banche dati i dati indicati nei suddetti articoli che sono stati rilevati in Svizzera affinché siano inseriti nelle banche dati europee.»



ALLEGATO B

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 6 «Apparecchi a pressione» va soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 6

APPARECCHI A PRESSIONE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- | | |
|----------------|---|
| Unione europea | <ol style="list-style-type: none">1. Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45).2. Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).3. Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1), di seguito denominata "direttiva 2010/35/UE".4. Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13). |
| Svizzera | <ol style="list-style-type: none">100. Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573).101. Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583), modificata da ultimo il 15 giugno 2012 (RU 2012 3631).102. Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (RU 2016 227).103. Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (RU 2016 233).104. Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (RU 2012 6607).105. Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RU 2002 4212), modificata da ultimo il 31 ottobre 2012 (RU 2012 6535 e 6537).106. Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RU 2012 6541).107. Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261). |

SEZIONE II


Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.



1.3. Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato

La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici interessati nell'Unione europea e in Svizzera di fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto alla legislazione di cui alla sezione I.

L'autorità può contattare l'operatore economico stabilito sul territorio dell'altra parte direttamente oppure mediante l'assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell'altra parte. Essa può chiedere ai fabbricanti o, se del caso, ai rappresentanti autorizzati e agli importatori di fornire la documentazione in una lingua di facile comprensione per tale autorità e può chiedere agli operatori economici di cooperare a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati dal prodotto.

2. Scambio di esperienze

Le autorità designatrici svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 28 della direttiva 2010/35/UE, all'articolo 32 della direttiva 2014/29/UE e all'articolo 37 della direttiva 2014/68/UE.

3. Coordinamento degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi designati di valutazione della conformità svizzeri possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 29 della direttiva 2010/35/UE, all'articolo 33 della direttiva 2014/29/UE e all'articolo 38 della direttiva 2014/68/UE, direttamente o mediante rappresentanti designati.

4. Assistenza reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti garantiscono una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni tra le loro autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera collaborano e scambiano informazioni. Esse si prestano assistenza reciproca, in misura adeguata, fornendo le informazioni o le documentazioni concernenti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera.

5. Procedura applicabile ai prodotti che presentano un rischio non limitato al territorio nazionale

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente capitolo comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti relativi alla protezione dell'interesse pubblico disciplinati nella legislazione pertinente di cui alla sezione I del presente capitolo e qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione europea, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:


- ai risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico,
- a tutte le opportune misure provvisorie prese, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo.

Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, l'origine del prodotto, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, occorre specificare se la non conformità sia dovuta:

- alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti relativi alla protezione dell'interesse pubblico stabiliti nella legislazione di cui alla sezione I, o
- a carenze delle norme armonizzate indicate nella legislazione di cui alla sezione I.

La Svizzera o gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali qualsiasi misura adottata e ogni ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità del prodotto in questione.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottate nei confronti del prodotto in questione le opportune misure restrittive, come il suo ritiro dal mercato.



6. Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro le misure nazionali

In caso di disaccordo sulla misura nazionale notificata di cui al punto 5, la Svizzera o uno Stato membro informano la Commissione europea in merito alle loro obiezioni entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione.

Qualora, a conclusione della procedura di cui al punto 5, uno Stato membro o la Svizzera sollevino obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione pertinente di cui alla sezione I, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati, e procede ad una valutazione della misura nazionale al fine di determinare se sia giustificata o meno. Se la misura nazionale è giudicata:

- giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del prodotto non conforme dai loro mercati e ne informano la Commissione,
- ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera revocano tale misura.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.

7. Prodotti conformi ma che presentano rischi

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritengano che un prodotto messo a disposizione sul mercato svizzero o dell'UE da un operatore economico comporti, nonostante la sua conformità alla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti relativi alla protezione dell'interesse pubblico disciplinati dalla legislazione pertinente di cui alla sezione I del presente capitolo, adottano tutte le misure opportune e ne informano immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento del prodotto, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e procede a una valutazione delle misure nazionali adottate al fine di determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno e, se necessario, proporre misure appropriate.


Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.

8. Clausola di salvaguardia in caso di disaccordo persistente tra le parti

In caso di disaccordo tra le parti in merito alle misure di cui ai punti 6 e 7, la questione sarà sottoposta al comitato che deciderà un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica la misura:

- a) giustificata, le parti adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del prodotto dal loro mercato;
- b) ingiustificata, l'autorità nazionale dello Stato membro o della Svizzera revoca la misura.»



ALLEGATO C

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 7 «Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione» va soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 7

APPARECCHIATURE RADIO E APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative


Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1. Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
2. Decisione 2000/299/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori (GU L 97 del 19.4.2000, pag. 13) ⁽¹⁾.
3. Decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50).
4. Decisione 2001/148/CE della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga (ARVA) (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65).
5. Decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione automatica (AIS) (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14).
6. Decisione 2005/631/CE della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d'emergenza l'accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28).
7. Decisione 2013/638/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22).
8. Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357) ⁽²⁾.
9. Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79) ⁽²⁾.

Svizzera

100. Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) (RU 1997 2187), modificata da ultimo il 12 giugno 2009 (RU 2010 2617).
101. Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) (RU 2016 179).



102. Ordinanza del 26 maggio 2016 dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sugli impianti di telecomunicazione (RU 2016 1673), modificata da ultimo il 15 giugno 2017 (RU 2017 3201).
103. Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261).
104. Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (RU 2007 945), modificata da ultimo il 5 novembre 2014 (RU 2014 4035).

(¹) Il riferimento all'identificatore della categoria di cui all'articolo 2 della decisione 2000/299/CE della Commissione non si applica.

(²) Fatto salvo il capitolo 9.

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo e i criteri di valutazione stabiliti al capo IV della direttiva 2014/53/UE.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive

1. Modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della sezione I


Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, l'Unione europea notifica alla Svizzera gli atti delegati e di esecuzione della Commissione adottati dopo il 13 giugno 2016, a norma della direttiva 2014/53/UE, senza indugio in seguito alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Svizzera informa immediatamente l'Unione europea delle modifiche apportate alla legislazione svizzera.

2. Operatori economici

2.1. Obblighi specifici degli operatori economici in base alla legislazione di cui alla sezione I

Conformemente alla legislazione di cui alla sezione I, gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.



Allo scopo di evitare un'inutile duplicazione degli obblighi:

- a) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 7, e dall'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/53/UE e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Nei casi in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera;
- b) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4, e dall'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità per dieci anni a decorrere dall'immissione delle apparecchiature radio sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente che l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera tenga a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità e garantisca che la documentazione tecnica possa essere disponibile su richiesta di tali autorità per dieci anni a decorrere dall'immissione delle apparecchiature radio sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera;
- c) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 5, secondo comma, e dall'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2014/53/UE e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che tali obblighi siano rispettati dal fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera oppure, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, dall'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera.

2.2. Fornitura di informazioni su apparecchiature radio e software da parte del fabbricante


- a) I fabbricanti garantiscono che le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro o in Svizzera senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. In caso di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso delle apparecchiature radio, le informazioni sull'imballaggio indicano le restrizioni esistenti in Svizzera, negli Stati membri o nelle zone geografiche sul loro territorio.
- b) Per le apparecchiature radio che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/53/UE e della corrispondente legislazione svizzera, i fabbricanti di apparecchiature radio e di software che consentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radio provvedono, se prescritto dalla legislazione di cui alla sezione I, a informare e a tenere costantemente aggiornati gli Stati membri, la Svizzera e la Commissione in merito alla conformità delle combinazioni previste di apparecchiature radio e software ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 2014/53/UE e dalla corrispondente legislazione svizzera, sotto forma di un attestato di conformità comprendente gli elementi della dichiarazione di conformità.
- c) A decorrere dal 12 giugno 2018, se prescritto dalla legislazione di cui alla sezione I, i fabbricanti, prima di immettere sui mercati delle parti apparecchiature radio definite dalla Commissione europea come caratterizzate da un basso livello di conformità, registrano i loro tipi di apparecchiature nel sistema centrale indicato all'articolo 5 della direttiva 2014/53/UE. La Commissione europea attribuisce a ciascun tipo registrato di apparecchiatura radio un numero di registrazione, che i fabbricanti appongono sulle apparecchiature radio immesse sul mercato.

Le parti scambiano informazioni sui tipi registrati di apparecchiatura radio caratterizzati da un basso livello di conformità.

Le parti tengono conto delle informazioni sulla conformità delle apparecchiature radio fornite dalla Svizzera e dagli Stati membri al momento di definire le categorie di apparecchiature radio caratterizzate da un basso livello di conformità.

2.3. Rappresentante autorizzato (mandatario)

Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, per "rappresentante autorizzato" si intende una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/34/UE o alle corrispondenti disposizioni svizzere.



2.4. Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato

La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici interessati nell'Unione europea e in Svizzera di fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità di un'apparecchiatura radio alla legislazione di cui alla sezione I.

L'autorità può contattare l'operatore economico stabilito sul territorio dell'altra parte direttamente oppure mediante l'assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell'altra parte. Essa può chiedere ai fabbricanti o, se del caso, ai rappresentanti autorizzati e agli importatori di fornire la documentazione in una lingua di facile comprensione per tale autorità e può chiedere agli operatori economici di cooperare a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio.

3. Assegnazione delle classi di apparecchiature radio

Gli Stati membri e la Svizzera si comunicano reciprocamente le interfacce che intendono regolamentare sul proprio territorio nei casi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE. Quando stabilisce l'equivalenza delle interfacce radio regolamentate e assegna una classe di apparecchiature radio, l'Unione europea tiene conto delle interfacce radio regolamentate in Svizzera.

4. Interfacce offerte dagli operatori di reti pubbliche di telecomunicazioni

Le parti si informano reciprocamente in merito alle interfacce offerte sul loro territorio dagli operatori di reti pubbliche di telecomunicazioni.

5. Applicazione di requisiti essenziali, messa in servizio e uso

a) Se la Commissione intende adottare un requisito riguardante le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, essa consulta la Svizzera in merito alla questione prima di sottoporla formalmente al comitato, a meno che non abbia avuto luogo una consultazione del comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni.

b) Gli Stati membri e la Svizzera autorizzano la messa in servizio e l'uso delle apparecchiature radio se, adeguatamente installate, sottoposte a manutenzione e usate ai fini cui sono destinate, sono conformi alla legislazione di cui alla sezione I. Essi possono introdurre requisiti supplementari per la messa in servizio e/o l'uso di apparecchiature radio solo per motivi legati all'utilizzo efficace ed efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per evitare perturbazioni elettromagnetiche o per la salute pubblica.

6. Coordinamento degli organismi di valutazione della conformità


Gli organismi designati di valutazione della conformità svizzeri possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 38 della direttiva 2014/53/UE, direttamente o mediante rappresentanti designati.

Gli organismi di valutazione della conformità informano gli altri organismi riconosciuti di cui al presente capitolo riguardo ai certificati di esame del tipo che hanno rifiutato, ritirato, sospeso o limitato e, su richiesta, riguardo ai certificati che hanno rilasciato.

Gli organismi di valutazione della conformità informano gli Stati membri e la Svizzera dei certificati di esame del tipo rilasciati e/o dei relativi supplementi, nei casi in cui le norme armonizzate non siano state applicate (integralmente). Gli Stati membri, la Svizzera, la Commissione europea e gli altri organismi possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame del tipo e/o dei relativi supplementi, una copia della documentazione tecnica e i risultati degli esami effettuati.

7. Scambio di esperienze

Le autorità designatrici svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 37 della direttiva 2014/53/UE.



8. Comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni

La Svizzera può partecipare in qualità di osservatore ai lavori del comitato per la vigilanza del mercato e la valutazione della conformità nel settore delle telecomunicazioni e dei suoi sottogruppi.

9. Cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti garantiscono una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni efficaci tra le loro autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera collaborano e scambiano informazioni. Esse si prestano assistenza reciproca, in misura adeguata, fornendo le informazioni o le documentazioni concernenti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera.

10. Obiezioni riguardo a norme armonizzate

Se la Svizzera ritiene che la conformità a una norma armonizzata non garantisca il rispetto dei requisiti essenziali della sua legislazione di cui alla sezione I, essa ne informa il comitato fornendo le ragioni di tale opinione.

Il comitato esamina il caso e può chiedere alla Commissione europea di procedere secondo la procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Il comitato è informato del risultato della procedura.

11. Procedura applicabile alle apparecchiature che comportano un rischio dovuto alla non conformità non limitato al territorio nazionale

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera hanno constatato che l'apparecchiatura oggetto del presente capitolo non è conforme ai requisiti stabiliti nella legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo e se ritengono che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione europea, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:

- ai risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico,
- a tutte le opportune misure provvisorie prese, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del materiale sul loro mercato nazionale, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo.

Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, occorre specificare se la non conformità sia dovuta:

- alla mancata rispondenza dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali stabiliti nella legislazione di cui alla sezione I, o
- a carenze delle norme armonizzate indicate nella legislazione di cui alla sezione I.

La Svizzera o gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali qualsiasi misura adottata e ogni ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità del materiale in questione.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottate nei confronti dell'apparecchiatura in questione le opportune misure restrittive, come il suo ritiro dal mercato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).



12. Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro le misure nazionali

In caso di disaccordo sulla misura nazionale di cui al punto 11, la Svizzera o uno Stato membro informano la Commissione europea in merito alle loro obiezioni entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione.

Qualora, a conclusione della procedura di cui al punto 11, uno Stato membro o la Svizzera sollevino obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione pertinente di cui alla sezione I, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati. Essa procede a una valutazione della misura nazionale al fine di determinare se sia giustificata o meno. Se la misura nazionale è giudicata:

- giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare che l'apparecchiatura non conforme sia ritirata o richiamata dai loro mercati e ne informano la Commissione,
- ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera revocano tale misura.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 14.

13. Apparecchiature radio conformi ma che presentano rischi

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritengano che un'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato svizzero o dell'UE da un operatore economico comporti, nonostante la sua conformità alla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti relativi alla protezione dell'interesse pubblico, adottano tutte le misure opportune e ne informano immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento del prodotto, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e procede a una valutazione delle misure nazionali adottate al fine di determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno e, se necessario, proporre misure appropriate.


Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 14.

14. Clausola di salvaguardia in caso di disaccordo persistente tra le parti

In caso di disaccordo tra le parti in merito alle misure di cui ai punti 10 e 11, la questione sarà sottoposta al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, che deciderà un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica la misura:

- a) ingiustificata, l'autorità nazionale dello Stato membro o della Svizzera revoca la misura;
- b) giustificata, le parti adottano le misure appropriate per garantire che i prodotti siano ritirati dal mercato o richiamati.»



ALLEGATO D

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 8 «Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva» va soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 8

**APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA
POTENZIALMENTE ESPLOSIVA**

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- | | |
|----------------|--|
| Unione europea | 1. Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309). |
| Svizzera | 100. Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437). |
| | 101. Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (RU 2016 143). |
| | 102. Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573). |
| | 103. Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583), modificata da ultimo il 15 giugno 2012 (RU 2012 3631). |
| | 104. Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261). |

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III


Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo e i criteri di valutazione stabiliti al capo 4 della direttiva 2014/34/UE.



SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Operatori economici***1.1. Obblighi specifici degli operatori economici in base alla legislazione di cui alla sezione I*

Conformemente alla legislazione di cui alla sezione I, gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.

Allo scopo di evitare un'inutile duplicazione degli obblighi:

- a) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 7, e dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/34/UE e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera;
- b) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/34/UE e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità per dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente che l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera tenga a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità e garantisca che la documentazione tecnica possa essere disponibile su richiesta di tali autorità per dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera;
- c) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2014/34/UE e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che tali obblighi siano rispettati dal fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera oppure, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, dall'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera.

1.2. Rappresentante autorizzato (mandatario)

Ai fini dell'obbligo previsto all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/34/UE e nelle corrispondenti disposizioni svizzere, per "rappresentante autorizzato" si intende una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/34/UE o alle corrispondenti disposizioni svizzere.


1.3. Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato

La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici interessati nell'Unione europea e in Svizzera di fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto alla legislazione di cui alla sezione I.

L'autorità può contattare l'operatore economico stabilito sul territorio dell'altra parte direttamente oppure mediante l'assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell'altra parte. Essa può chiedere ai fabbricanti o, se del caso, ai rappresentanti autorizzati e agli importatori di fornire la documentazione in una lingua di facile comprensione per tale autorità. Essa può chiedere agli operatori economici di cooperare a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati dal prodotto.

2. Scambio di esperienze

Le autorità designatrici svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/34/UE.



3. Coordinamento degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi designati di valutazione della conformità svizzeri possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 33 della direttiva 2014/34/UE, direttamente o mediante rappresentanti designati.

Gli organismi di valutazione della conformità forniscono agli altri organismi riconosciuti di cui al presente capitolo, che svolgono attività simili di valutazione della conformità riguardanti lo stesso prodotto, le informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

La Commissione, gli Stati membri, la Svizzera e gli altri organismi riconosciuti di cui al presente capitolo possono chiedere una copia dei certificati di esame del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione, gli Stati membri e la Svizzera possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione tecnica e i risultati degli esami effettuati dall'organismo riconosciuto di cui al presente capitolo.

4. Assistenza reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti garantiscono una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni tra le loro autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera collaborano e scambiano informazioni. Esse si prestano assistenza reciproca, in misura adeguata, fornendo le informazioni o le documentazioni concernenti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera.

5. Procedura applicabile ai prodotti che presentano un rischio non limitato al territorio nazionale

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera hanno constatato che un prodotto oggetto del presente capitolo non è conforme ai requisiti stabiliti dalla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo e se ritengono che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione europea, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:

- ai risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico,
- a tutte le opportune misure provvisorie prese, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione dei prodotti sul loro mercato nazionale, di ritirarli dal mercato o di richiamarli.

Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e gli argomenti adottati dall'operatore economico interessato. In particolare, occorre specificare se la non conformità sia dovuta:

- alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o alla protezione degli animali domestici o dei beni stabiliti nella legislazione di cui alla sezione I, o
- a carenze delle norme armonizzate indicate nella legislazione di cui alla sezione I.

La Svizzera o gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali qualsiasi misura adottata e ogni ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità del prodotto in questione.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottate nei confronti del prodotto in questione le opportune misure restrittive, come il suo ritiro dal mercato.

6. Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro le misure nazionali

In caso di disaccordo sulla misura nazionale di cui al punto 5, la Svizzera o uno Stato membro informano la Commissione europea in merito alle loro obiezioni entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione.

Qualora, a conclusione della procedura di cui al punto 5, uno Stato membro o la Svizzera sollevino obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione pertinente di cui alla sezione I, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati. Essa procede a una valutazione della misura nazionale al fine di determinare se sia giustificata o meno.



Se la misura nazionale relativa al prodotto è giudicata:

- giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del prodotto non conforme dai loro mercati e ne informano la Commissione,
- ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera revocano tale misura.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.

7. **Prodotti conformi ma che presentano rischi**

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritengano che un prodotto messo a disposizione sul mercato svizzero o dell'UE da un operatore economico comporti, nonostante la sua conformità alla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o i beni, adottano tutte le misure opportune e ne informano immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento del prodotto, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e procede a una valutazione delle misure nazionali adottate al fine di determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno e, se necessario, proporre misure appropriate.


Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.

8. **Clausola di salvaguardia in caso di disaccordo persistente tra le parti**

In caso di disaccordo tra le parti in merito alle misure di cui ai punti 6 e 7, la questione sarà sottoposta al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, che deciderà un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica la misura:

- a) giustificata, le parti adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del prodotto dal loro mercato;
- b) ingiustificata, l'autorità nazionale dello Stato membro o della Svizzera revoca la misura.»



ALLEGATO E

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 9 «Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica» va soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 9

MATERIALE ELETTRICO E COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- | | |
|----------------|--|
| Unione europea | <ol style="list-style-type: none">1. Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).2. Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79). |
| Svizzera | <ol style="list-style-type: none">100. Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437).101. Ordinanza del 30 marzo 1994 concernente gli impianti elettrici a corrente debole (RU 1994 1185), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 625).102. Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (RU 1994 1199), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 119).103. Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (RU 2016 105).104. Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (RU 2016 119).105. Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) (RU 2016 179).106. Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261). |

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.



SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo e i criteri di valutazione stabiliti al capo 4 della direttiva 2014/30/UE.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Operatori economici****1.1. Obblighi specifici degli operatori economici in base alla legislazione di cui alla sezione I**

Conformemente alla legislazione di cui alla sezione I, gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.

Allo scopo di evitare un'inutile duplicazione degli obblighi:

- a) ai fini degli obblighi previsti rispettivamente dall'articolo 7, paragrafo 6 e dall'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2014/30/UE, dall'articolo 6, paragrafo 6, e dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/35/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera;
- b) ai fini degli obblighi previsti rispettivamente dall'articolo 7, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2014/30/UE, dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/35/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità per dieci anni a decorrere dall'immissione del materiale sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente che l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera tenga a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità e garantisca che la documentazione tecnica possa essere disponibile su richiesta di tali autorità per dieci anni a decorrere dall'immissione del materiale sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera;
- c) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2014/35/UE e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che tali obblighi siano rispettati dal fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera oppure, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, dall'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera.


1.2. Rappresentante autorizzato (mandatario)

Ai fini dell'obbligo previsto, rispettivamente, dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2014/30/UE, dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/35/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, per "rappresentante autorizzato" si intende una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in conformità, rispettivamente, all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/30/UE, all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/35/UE o alle corrispondenti disposizioni svizzere.

1.3. Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato

La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici interessati nell'Unione europea e in Svizzera di fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità del materiale alla legislazione di cui alla sezione I.

L'autorità può contattare l'operatore economico stabilito sul territorio dell'altra parte direttamente oppure mediante l'assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell'altra parte. Essa può chiedere ai fabbricanti o, se del caso, ai rappresentanti autorizzati e agli importatori di fornire la documentazione in una lingua di facile comprensione per tale autorità e può chiedere agli operatori economici di cooperare a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati dal materiale.



2. Scambio di esperienze

Le autorità designatrici svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/30/UE.

3. Coordinamento degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi designati di valutazione della conformità svizzeri possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2014/30/UE, direttamente o mediante rappresentanti designati.

4. Comitato per la compatibilità elettromagnetica e comitato per il materiale elettrico

La Svizzera può partecipare in qualità di osservatore ai lavori del comitato per la compatibilità elettromagnetica e del comitato per il materiale elettrico e dei relativi sottogruppi.

5. Norme

Ai fini del presente capitolo e in conformità all'articolo 14 della direttiva 2014/35/UE e alle corrispondenti disposizioni svizzere, le autorità competenti degli Stati membri e della Svizzera considerano conformi ai propri obiettivi di sicurezza per il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2014/35/UE anche il materiale costruito conformemente alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme in vigore nello Stato membro in cui è stato fabbricato o in Svizzera, se detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.

6. Organismi di valutazione della conformità

Le parti si comunicano e riconoscono reciprocamente gli organismi responsabili dei compiti descritti nell'allegato III della direttiva 2014/30/UE.

Gli organismi di valutazione della conformità forniscono agli altri organismi riconosciuti di cui al presente capitolo, che svolgono attività simili di valutazione della conformità riguardanti lo stesso materiale, le informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

La Commissione, gli Stati membri, la Svizzera e gli altri organismi riconosciuti di cui al presente capitolo possono chiedere una copia dei certificati di esame del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione, gli Stati membri e la Svizzera possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione tecnica e i risultati degli esami effettuati dall'organismo riconosciuto di cui al presente capitolo.

7. Cooperazione tra autorità di vigilanza del mercato

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti garantiscono una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni tra le loro autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera collaborano e scambiano informazioni. Esse si prestano assistenza reciproca, in misura adeguata, fornendo le informazioni o le documentazioni concernenti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera.

8. Procedura applicabile al materiale che presenta un rischio non limitato al territorio nazionale

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un materiale oggetto del presente capitolo comporti un rischio per aspetti relativi alla protezione dell'interesse pubblico disciplinati dalla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo e qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione europea, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:

— ai risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico,

— a tutte le opportune misure provvisorie prese, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del materiale sul loro mercato nazionale, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo.



Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del materiale non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, occorre specificare se la non conformità sia dovuta:

- alla mancata rispondenza del materiale ai requisiti stabiliti nella legislazione di cui alla sezione I, o
- a carenze delle norme indicate nella legislazione di cui alla sezione I.

La Svizzera o gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali qualsiasi misura adottata e ogni ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità del materiale in questione.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottate nei confronti del materiale in questione le opportune misure restrittive, come il suo ritiro dal mercato.

9. Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro le misure nazionali

In caso di disaccordo sulla misura nazionale di cui al punto 8, la Svizzera o uno Stato membro informano la Commissione europea in merito alle loro obiezioni entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione.

Qualora, a conclusione della procedura di cui al punto 8, uno Stato membro o la Svizzera sollevino obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione pertinente di cui alla sezione I, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati. Essa procede a una valutazione della misura nazionale al fine di determinare se sia giustificata o meno.

Se la misura nazionale è giudicata:

- giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del materiale non conforme dai loro mercati e ne informano la Commissione,
- ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera revocano tale misura.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 11.

10. Materiale conforme ma che presenta rischi

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritengano che un materiale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2014/35/UE messo a disposizione sul mercato svizzero o dell'UE da un operatore economico comporti, nonostante la sua conformità alla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o i beni, adottano tutte le misure opportune e ne informano immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del materiale in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento del prodotto, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.


La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e procede a una valutazione delle misure nazionali adottate al fine di determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno e, se necessario, proporre misure appropriate.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 11.

11. Clausola di salvaguardia in caso di disaccordo persistente tra le parti

In caso di disaccordo tra le parti in merito alle misure di cui ai punti 9 e 10, la questione sarà sottoposta al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, che deciderà un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia. Se il comitato giudica la misura:

- a) ingiustificata, l'autorità nazionale dello Stato membro o della Svizzera revoca la misura;
- b) giustificata, le parti adottano le misure appropriate per garantire che i prodotti siano ritirati dal mercato.»



ALLEGATO F

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 11 «Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati» va soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 11

STRUMENTI DI MISURA E IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- | | |
|----------------|--|
| Unione europea | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU L 239 del 25.10.1971, pag. 1) e successive modifiche. 2. Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143) e successive modifiche. 3. Direttiva 86/217/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli (GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48) e successive modifiche. 4. Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14) e successive modifiche. 5. Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al acondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1) e successive modifiche. 6. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17) applicabile a decorrere dall'11 aprile 2009. |
| Svizzera | <ol style="list-style-type: none"> 100. Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204) e successive modifiche. 101. Ordinanza del 10 settembre 2012 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204.1) e successive modifiche. |

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2


- | | |
|----------------|--|
| Unione europea | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7). 2. Direttiva 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14). 3. Direttiva 74/148/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3). 4. Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10). |
|----------------|--|



5. Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149).
6. Direttiva 2014/31/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).
7. Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).
8. Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1).

Svizzera

102. Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (RU 2012 6235).
103. Ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RU 1994 3109), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7193).
104. Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RU 2006 1453), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2015 5835).
105. Ordinanza del 16 aprile 2004 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RU 2004 2093), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2015 5849).
106. Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione della lunghezza (RU 2006 1433), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).
107. Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sulle misure di volume (RU 2006 1525), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).
108. Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (RU 2006 1533), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).
109. Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RU 2006 1545), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).
110. Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sui misuratori di energia termica (RU 2006 1569), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).
111. Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas (RU 2006 1591), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).
112. Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (RU 2006 1599), modificata da ultimo il 19 novembre 2014 (RU 2014 4551).
113. Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (RU 2006 1613), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).
114. Ordinanza del 15 agosto 1986 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sulle misure di volume (RU 1986 2022), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).
115. Ordinanza del 5 novembre 2013 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sulle misure di volume (RU 2013 4333), modificata da ultimo il 19 novembre 2014 (RU 2014 4547).
116. Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261).



SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo e i criteri di valutazione stabiliti al capo 4 della direttiva 2014/31/UE e al capo 4 della direttiva 2014/32/UE, per quanto riguarda i prodotti oggetto di tali direttive.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Imballaggi preconfezionati**



La Svizzera riconosce i controlli effettuati, in conformità alle disposizioni legislative dell'Unione elencate nella sezione I, da un organismo dell'Unione riconosciuto di cui al presente accordo nel caso di imballaggi preconfezionati dell'Unione immessi sul mercato in Svizzera.

Per quanto riguarda il controllo statistico delle quantità dichiarate sugli imballaggi preconfezionati, l'Unione europea riconosce il metodo svizzero, di cui all'allegato 3, punto 7, dell'ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204), come equivalente al metodo dell'Unione europea, di cui all'allegato II delle direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE, modificate dalla direttiva 78/891/CEE. I produttori svizzeri i cui imballaggi preconfezionati sono conformi alla legislazione dell'Unione e sono stati controllati conformemente al metodo svizzero appongono la marcatura "e" sui loro prodotti esportati nell'UE.

2. Marcatura

2.1. Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2009/34/CE del Consiglio, del 23 aprile 2009, sono adattate come segue:

- a) all'allegato I, punto 3.1, primo trattino, e all'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino, al testo fra parentesi si aggiunge: "CH per la Svizzera";
- b) ai disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1, si aggiunge il seguente disegno:



- 2.2. In deroga all'articolo 1 del presente accordo, per la marcatura degli strumenti di misurazione immessi sul mercato svizzero si applica la seguente regola:

la marcatura da apporre è la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare o la sigla nazionale dello Stato membro UE interessato, come stabilito all'allegato I, punto 3.1, primo trattino, e all'allegato II, punto 3.1.1.1, primo trattino, della direttiva 2009/34/CE del 23 aprile 2009.

3. **Strumenti per pesare a funzionamento non automatico oggetto della direttiva 2014/31/UE e strumenti di misura oggetto della direttiva 2014/32/UE**

3.1. **Operatori economici**

3.1.1. *Obblighi specifici degli operatori economici in base alla legislazione di cui alla sezione I*

Conformemente alla legislazione di cui alla sezione I, gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.

Allo scopo di evitare un'inutile duplicazione degli obblighi:

- a) ai fini degli obblighi previsti rispettivamente dall'articolo 6, paragrafo 6, e dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/31/UE, dall'articolo 8, paragrafo 6, e dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/32/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera;
- b) ai fini degli obblighi previsti rispettivamente dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/31/UE, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/32/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità per dieci anni a decorrere dall'immissione dello strumento sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente che l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera tenga a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità e garantisca che la documentazione tecnica possa essere disponibile su richiesta di tali autorità per dieci anni a decorrere dall'immissione dello strumento sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera;
- c) ai fini degli obblighi previsti rispettivamente dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2014/31/UE, dall'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/32/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che tali obblighi siano rispettati dal fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera oppure, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, dall'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera.


3.1.2. *Rappresentante autorizzato (mandatario)*

Ai fini dell'obbligo previsto, rispettivamente, dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/31/UE, dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, per "rappresentante autorizzato" si intende una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in conformità rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/31/UE, all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/32/UE o alle corrispondenti disposizioni svizzere.

3.1.3. *Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato*

La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici interessati nell'Unione europea e in Svizzera di fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto alla legislazione di cui alla sezione I.

L'autorità può contattare l'operatore economico stabilito sul territorio dell'altra parte direttamente oppure mediante l'assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell'altra parte. Essa può chiedere ai fabbricanti o, se del caso, ai rappresentanti autorizzati e agli importatori di fornire la documentazione in una lingua di facile comprensione per tale autorità e può chiedere agli operatori economici di cooperare a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati dal prodotto.



3.2. Scambio di esperienze

Le autorità designatrici svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/31/UE e all'articolo 39 della direttiva 2014/32/UE.

3.3. Coordinamento degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi designati di valutazione della conformità svizzeri possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione di cui, rispettivamente, all'articolo 35 della direttiva 2014/31/UE e all'articolo 40 della direttiva 2014/32/UE, direttamente o mediante rappresentanti designati.

3.4. Assistenza reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti garantiscono una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni tra le loro autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera collaborano e scambiano informazioni. Esse si prestano assistenza reciproca, in misura adeguata, fornendo le informazioni o le documentazioni concernenti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera.

3.5. Procedura applicabile agli strumenti che presentano un rischio dovuto alla non conformità non limitato al territorio nazionale

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento oggetto del presente capitolo comporti un rischio per aspetti della protezione dell'interesse pubblico, disciplinati dalle direttive 2014/31/UE o 2014/32/UE oppure dalle corrispondenti disposizioni svizzere, e qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione europea, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:

- ai risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico,
- a tutte le opportune misure provvisorie prese, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione dello strumento sul loro mercato nazionale, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo.

Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dello strumento non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, occorre specificare se la non conformità sia dovuta:

- alla mancata rispondenza dello strumento ai requisiti relativi ad aspetti della protezione dell'interesse pubblico stabiliti nelle direttive 2014/31/UE o 2014/32/UE o nelle corrispondenti disposizioni svizzere, o
- a carenze delle norme armonizzate indicate nelle direttive 2014/31/UE o 2014/32/UE o nelle corrispondenti disposizioni svizzere.


La Svizzera o gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali qualsiasi misura adottata e ogni ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità dello strumento in questione.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottate nei confronti dello strumento in questione le opportune misure restrittive, come il suo ritiro dal mercato.

3.6. Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro le misure nazionali

In caso di disaccordo sulla misura nazionale notificata, la Svizzera o uno Stato membro informano la Commissione europea in merito alle loro obiezioni entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione.

Qualora, a conclusione della procedura di cui al punto 3.4, uno Stato membro o la Svizzera sollevino obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale non sia conforme alla direttive 2014/31/UE o 2014/32/UE o alle corrispondenti disposizioni svizzere, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati. Essa procede a una valutazione della misura nazionale al fine di determinare se sia giustificata o meno.



Se la misura nazionale relativa allo strumento è giudicata:

- giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro dello strumento non conforme dai loro mercati e ne informano la Commissione,
- ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera revocano tale misura.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 3.8.

3.7. Strumenti conformi ma che presentano rischi per la salute e la sicurezza

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritengano che uno strumento messo a disposizione sul mercato svizzero o dell'UE da un operatore economico comporti, nonostante la sua conformità rispettivamente alle direttive 2014/31/UE o 2014/32/UE o alla legislazione svizzera pertinente, un rischio per aspetti della protezione dell'interesse pubblico, adottano tutte le misure opportune e ne informano immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dello strumento in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento dello strumento, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e procede a una valutazione delle misure nazionali adottate al fine di determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno e, se necessario, proporre misure appropriate.


Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 3.8.

3.8. Clausola di salvaguardia in caso di disaccordo persistente tra le parti

In caso di disaccordo tra le parti in merito alle misure di cui ai punti 3.6 e 3.7, la questione sarà sottoposta al comitato che deciderà un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica la misura:

- a) giustificata, le parti adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro dello strumento dai loro mercati;
- b) ingiustificata, l'autorità nazionale dello Stato membro o della Svizzera revoca la misura.»



ALLEGATO G

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 15 «Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali» va soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 15

ISPEZIONI DELLA BUONA PRATICA DI FABBRICAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE PARTITE DEI MEDICINALI**Campo di applicazione e prodotti contemplati**

Le disposizioni del presente capitolo settoriale coprono tutti i medicinali prodotti industrialmente ed ai quali si applicano i requisiti della buona pratica di fabbricazione (BPF).

Per i medicinali contemplati dal presente capitolo, ciascuna parte riconosce le conclusioni delle ispezioni dei fabbricanti eseguite dai servizi ispettivi competenti dell'altra parte e le relative autorizzazioni di fabbricazione rilasciate dalle autorità competenti dell'altra parte. Ciò implica che ciascuna parte riconosca le conclusioni delle ispezioni dei fabbricanti nei paesi terzi eseguite dai servizi d'ispezione competenti dell'altra parte, tra l'altro nell'ambito della Direzione europea per la qualità dei medicinali e la cura della salute (DEQM).

Le parti collaborano al fine di conseguire l'uso ottimale delle risorse di ispezione attraverso un'appropriata condivisione degli oneri.

Il certificato di conformità del fabbricante di ciascuna partita alle relative specifiche è riconosciuto dall'altra parte senza ulteriori controlli all'importazione. Per quanto riguarda i prodotti importati da un paese terzo ed esportati successivamente verso l'altra parte, tale disposizione si applica solo se 1) ciascuna partita di medicinali è stata sottoposta a un ulteriore controllo sul territorio di una delle parti e 2) il fabbricante nel paese terzo è stato sottoposto a un'ispezione da parte dell'autorità competente di una delle parti, da cui è risultato che il fabbricante ha rispettato la buona pratica di fabbricazione per i prodotti o la categoria di prodotti. Se le suddette condizioni non sono soddisfatte, ciascuna parte può esigere un ulteriore controllo sul proprio territorio.

Inoltre i rilasci ufficiali delle partite eseguiti da un'autorità della parte esportatrice saranno riconosciuti dall'altra parte.

Per "medicinali" si intendono tutti i prodotti disciplinati dalla legislazione farmaceutica dell'Unione europea e della Svizzera elencati nella sezione I del presente capitolo. La definizione del termine "medicinali" comprende tutti i prodotti per uso umano e veterinario, quali i farmaci chimici e biologici, i farmaci immunologici, i radiofarmaci, i medicinali stabili derivati dal sangue umano o dal plasma umano, le premiscelate per la preparazione di mangimi medicati veterinari e, se del caso, le vitamine, i minerali, i rimedi erboristici e i medicinali omeopatici.


La BPF è la parte dell'assicurazione della qualità che garantisce che i medicinali siano prodotti e controllati in modo coerente secondo le norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati e le prescrizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio e delle specifiche dei prodotti. Ai fini del presente capitolo essa comprende il sistema con il quale il fabbricante riceve le specifiche del prodotto e del processo dal titolare o dal richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio e garantisce che il medicinale sia prodotto in conformità a tali specifiche.

Per quanto riguarda i medicinali contemplati dalla legislazione di una parte, ma non da quella dell'altra, la società produttrice può chiedere, ai fini del presente accordo, che venga effettuata un'ispezione dal servizio di ispezione localmente competente. La presente disposizione si applica, tra l'altro, alla produzione di principi attivi farmaceutici, di prodotti intermedi e di medicinali in fase di sperimentazione, nonché alle ispezioni che precedono l'immissione in commercio. Le disposizioni operative sono illustrate dettagliatamente nella sezione III, punto 3.

Certificazione dei produttori

Su richiesta di un esportatore, di un importatore o dell'autorità competente dell'altra parte, le autorità responsabili della concessione delle autorizzazioni di fabbricazione e della supervisione della fabbricazione dei medicinali certificano che il fabbricante:

- è adeguatamente autorizzato a produrre il medicinale in questione o ad eseguire l'operazione di fabbricazione specificata,



- è soggetto a periodiche ispezioni a parte delle autorità,
- soddisfa i requisiti di BPF nazionali, riconosciuti come equivalenti dalle due parti ed elencati nella sezione I del presente capitolo. In caso di riferimento a requisiti di BPF diversi, è necessario menzionarli nel certificato.

Per le ispezioni effettuate nei paesi terzi su richiesta di un esportatore, di un importatore o dell'autorità competente dell'altra parte, le autorità responsabili dell'ispezione certificano che il fabbricante rispetta o non rispetta i requisiti di BPF riconosciuti come equivalenti dalle due parti ed elencati nella sezione I del presente capitolo.

I certificati indicano anche i siti di fabbricazione (e i laboratori di controllo della qualità operanti in appalto, se del caso) e la data dell'ispezione.

I certificati sono rilasciati rapidamente, entro un termine che non dovrebbe superare i trenta giorni di calendario. In casi eccezionali, ad esempio quando deve essere effettuata una nuova ispezione, detto periodo può essere esteso a novanta giorni.

Certificazione delle partite

Ciascuna partita esportata deve essere accompagnata da un certificato di partita redatto dal fabbricante (autocertificazione) dopo un'analisi qualitativa completa e un'analisi quantitativa di tutti i principi attivi e dopo tutte le altre prove o verifiche necessarie a garantire la qualità del prodotto, conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale certificato attesta che la partita soddisfa le specifiche e deve essere conservato dall'importatore della partita. Esso sarà presentato su richiesta dell'autorità competente.

Nel compilare un certificato, il fabbricante tiene conto delle disposizioni dell'attuale sistema di certificazione dell'OMS relativo alla qualità dei prodotti farmaceutici circolanti nel commercio internazionale. Il certificato riporta nel dettaglio le specifiche concordate del prodotto e indica i metodi e i risultati delle analisi. Esso contiene una dichiarazione secondo la quale i documenti relativi alla lavorazione e al confezionamento della partita sono stati esaminati e giudicati conformi alla BPF. Il certificato di partita è firmato dal responsabile del rilascio della partita per la vendita o la fornitura, vale a dire nell'Unione europea dalla "persona qualificata", di cui all'articolo 48 della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 52 della direttiva 2001/82/CE, e in Svizzera dal "responsabile tecnico", di cui agli articoli 5 e 10 dell'ordinanza sulle autorizzazioni.

Rilascio ufficiale delle partite

Nei casi in cui si applica una procedura di rilascio ufficiale delle partite, i rilasci ufficiali delle partite effettuati da un'autorità della parte esportatrice (elencata nella sezione II) sono riconosciuti dall'altra parte. Il fabbricante fornisce il certificato di rilascio ufficiale delle partite.


Per l'Unione europea la procedura di rilascio ufficiale delle partite è specificata nel documento "Control Authority Batch Release of Vaccination and Blood Products, 2001" o nelle sue versioni successive e in diverse procedure specifiche di rilascio delle partite. Per la Svizzera la procedura di rilascio ufficiale delle partite è descritta nell'articolo 17 della legge federale sui medicinali e i dispositivi medici e negli articoli da 18 a 21 dell'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l'omologazione di medicinali.

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- Unione europea
1. Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38).
 2. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), modificata da ultimo dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1).




3. Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30).
 4. Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica la direttiva 2001/82/CE e la direttiva 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 33).
 5. Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22).
 6. Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70) e direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42).
 7. Linee guida sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano (GU C 343 del 23.11.2013, pag. 1).
 8. EudraLex Volume 4 - Medicinali per uso umano e veterinario: Linee guida UE per le norme di buona fabbricazione (pubblicate sul sito web della Commissione europea).
 9. Direttiva 2001/20/CE, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34) e regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158, del 27.5.2014, pag. 1).
 10. Direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13).
 11. Regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 1).
- Svizzera
100. Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 1° gennaio 2014 (RU 2013 4137).
 101. Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle autorizzazioni (RU 2001 3399), modificata da ultimo il 1° maggio 2016 (RU 2016 1171).
 102. Ordinanza del 9 novembre 2001 dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l'omologazione di medicinali (RU 2001 3437), modificata da ultimo il 1° maggio 2016 (RU 2016 1171).
 103. Ordinanza del 20 settembre 2013 sulle sperimentazioni cliniche nella ricerca umana (RU 2013 3407), modificata da ultimo il 1° maggio 2017 (RU 2017 2439).

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Ai fini del presente capitolo, per "organismi di valutazione della conformità" si intendono i servizi ufficiali di ispezione della BPF di ciascuna parte.


L'elenco dei servizi ufficiali di ispezione della BPF degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera è riportato qui di seguito.




Per gli organismi di valutazione della conformità dell'Unione europea

Le autorità competenti dell'Unione europea sono le seguenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea o quelle che ad esse succederanno:

Paese	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Austria	Agenzia austriaca per la Salute e la sicurezza alimentare/Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Belgio	Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari/Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et produits de santé	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Bulgaria	Agenzia bulgara per i medicinali/ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare/ Българска агенция по безопасност на храните
Cipro	Ministero della Salute - Servizi farmaceutici/ Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας	Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente - Servizi veterinari/ Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Repubblica ceca	Istituto statale per il controllo dei medicinali/ Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)	Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici e dei medicinali per uso veterinario/ Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Croazia	Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici/ Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)	Ministero dell'Agricoltura, Direzione Veterinaria e della sicurezza alimentare/ Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Danimarca	Agenzia danese per i medicinali/ Laegemiddelstyrelsen	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Germania	Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici/ Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Istituto federale per i vaccini e i biofarmaci Paul-Ehrlich-Institut (PEI)/Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Ministero federale della Sanità/Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Agenzia centrale dei Länder per la protezione sanitaria per farmaci e prodotti medicinali/Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) (1)	Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare/ Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura/Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Estonia	Agenzia statale per i medicinali/ Ravimiamet	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Grecia	Agenzia nazionale per i medicinali/ Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) - (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Spagna	Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari/ Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2)	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano



Paese	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Finlandia	Agenzia finlandese per i medicinali/ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA)	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Francia	Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)	Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro-Agenzia nazionale per i medicinali veterinari/ Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail-Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV)
Ungheria	Istituto nazionale di farmacia e nutrizione/Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet	Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare, Direzione dei medicinali veterinari/ Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatorvóügyi Termékek Igazgatósága (ÁTI)
Irlanda	Autorità per la regolamentazione dei prodotti sanitari/ Health Products Regulatory Authority (HPRA)	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Italia	Agenzia Italiana del Farmaco	Ministero della Salute, direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari
Lettonia	Agenzia statale per i medicinali/ Zāļu valsts aģentūra	Dipartimento di valutazione e registrazione del Servizio alimentare e veterinario/Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Lituania	Agenzia statale per il controllo dei medicinali/ Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba	Servizio statale alimentare e veterinario/ Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba
Lussemburgo	Ministero della Salute, Direzione della farmacia e dei medicinali/Ministère de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Malta	Autorità di regolamentazione per i medicinali/Medicines Regulatory Authority	Sezione per i medicinali veterinari e i mangimi/Veterinary Medicines and Animal Nutrition section (VMANS), Direzione della regolamentazione veterinaria/Veterinary Regulation Directorate (VRD), presso il Dipartimento per la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria/Veterinary and Phytosanitary Regulation Department (VPRD)
Paesi Bassi	Ispettorato sanitario/Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)	Commissione di valutazione dei medicinali/ Bureau Diergeenmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Polonia	Ispettorato farmaceutico centrale/ Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Portogallo	Autorità nazionale per i medicinali ed i prodotti sanitari/ INFARMED, I.P Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P	Direzione generale alimentare e veterinaria/D-GAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT)
Romania	Agenzia nazionale per i medicinali e i dispositivi medici/ Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale	Autorità nazionale per la sanità animale e la sicurezza alimentare/Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Svezia	Agenzia per i medicinali/Läkemedelsverket	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano



Paese	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Slovenia	Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici della Repubblica di Slovenia/ Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)	Cfr. Autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Repubblica slovacca (Slovacchia)	Istituto statale per il controllo dei medicinali/ Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)	Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici e dei medicinali per uso veterinario/ Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL)
Regno Unito	Agenzia per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari/Medicines and Healthcare products Regulatory Agency	Direzione per i medicinali veterinari/Veterinary Medicines Directorate

(¹) Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Germania per le questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato, la ZLG è intesa come comprendente tutte le autorità competenti dei Länder che rilasciano documenti sulla BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche.

(²) Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Spagna per le questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato, l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios è intesa come comprendente tutte le autorità regionali competenti che rilasciano documenti sulla BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche.

Per gli organismi di valutazione della conformità svizzeri

Per tutti i prodotti per uso umano e veterinario:

<http://www.swissmedic.ch/?lang=2>.

Per il rilascio ufficiale delle partite di prodotti immunobiologici per uso veterinario:

<http://www.blv.admin.ch/ivi/index.html?lang=en>.

SEZIONE III

Disposizioni aggiuntive

1. Trasmissione dei rapporti di ispezione

Su presentazione di una richiesta motivata, i servizi d'ispezione competenti forniscono una copia dell'ultimo rapporto di ispezione del centro di fabbricazione o, qualora le operazioni di analisi siano appaltate ad operatori esterni, del centro di controllo. La richiesta può riguardare un "rapporto di ispezione completo" o un "rapporto particolareggiato" (cfr. punto 2). Ciascuna parte tratta i suddetti rapporti di ispezione con il livello di riservatezza richiesto dalla parte che li fornisce.

Le parti provvedono affinché i rapporti di ispezione siano inoltrati entro trenta giorni di calendario, periodo esteso a sessanta giorni nel caso in cui si debba procedere a una nuova ispezione.


2. Rapporti di ispezione

Un "rapporto di ispezione completo" comprende un dossier generale d'impianto (site master file, compilato dal fabbricante o dall'ispettorato) e un verbale dell'ispettorato. Un "rapporto particolareggiato" risponde a specifiche **domande relative a un'impresa presentate dall'altra parte**.

3. BPF di riferimento

- Le ispezioni dei fabbricanti sono eseguite in conformità alla legislazione sulla BPF applicabile di cui alla sezione I.
- Per quanto riguarda i medicinali contemplati dalla legislazione farmaceutica della parte importatrice, ma non da quella della parte esportatrice, il servizio d'ispezione competente della parte disposta ad effettuare un'ispezione delle operazioni di fabbricazione pertinenti la esegue conformemente alla propria BPF o, in assenza di specifici requisiti di BPF, conformemente alla BPF applicabile della parte importatrice.

Per specifici prodotti o categorie di prodotti (quali i medicinali in fase di sperimentazione e i materiali di partenza non limitati ai principi attivi farmaceutici), l'equivalenza dei requisiti di BPF è determinata in base a una procedura stabilita dal comitato.



4. Natura delle ispezioni

- a) Le ispezioni periodiche volte a verificare il rispetto della BPF da parte del fabbricante sono dette ispezioni di BPF generali (o anche ispezioni ordinarie, periodiche o di routine).
- b) Le ispezioni “di prodotto” o “di processo” (che possono eventualmente essere ispezioni che precedono l'immissione in commercio) si concentrano sulla produzione di uno o più prodotti o processi e comprendono una valutazione della validità e della conformità a specifici aspetti del processo o del controllo descritti nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Se necessario, determinate informazioni sul prodotto (il fascicolo sulla qualità di una domanda/autorizzazione) sono fornite all'ispettorato in via riservata.

5. Spese di ispezione/stabilimento

Il regime delle spese di ispezione/stabilimento dipende dal luogo in cui opera il fabbricante. Ai fabbricanti ubicati sul territorio dell'altra parte non sono imputate spese di ispezione/stabilimento.

6. Clausola di salvaguardia per le ispezioni

Ciascuna parte si riserva il diritto di svolgere le sue ispezioni per motivi indicati all'altra parte. Tali ispezioni devono essere comunicate preventivamente all'altra parte e, conformemente all'articolo 8 del presente accordo, vengono eseguite congiuntamente dalle autorità competenti delle due parti. Il ricorso alla presente clausola di salvaguardia dovrebbe costituire un'eccezione.

7. Scambio di informazioni sulle autorizzazioni di fabbricazione/importazione e sulla conformità alla BPF

Le parti si scambiano informazioni sullo stato delle autorizzazioni dei fabbricanti e degli importatori e sui risultati delle ispezioni, in particolare inserendo nella banca dati sulle BPF, gestita dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), le autorizzazioni, i certificati di BPF e le informazioni sulla non conformità alla BPF. I certificati di BPF e le informazioni sulla conformità alla BPF hanno il formato previsto nelle procedure pubblicate dall'UE.

In conformità alle disposizioni generali del presente accordo, le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie al reciproco riconoscimento delle ispezioni e delle operazioni di cui al presente capitolo.

Le autorità pertinenti della Svizzera e dell'Unione europea si informano inoltre reciprocamente di ogni nuovo orientamento tecnico o nuova procedura di ispezione. Ciascuna parte consulta l'altra prima della loro adozione e si adopera per conseguire il ravvicinamento.

8. Formazione degli ispettori

In conformità all'articolo 9 dell'accordo ai corsi di formazione per ispettori organizzati dalle autorità possono assistere gli ispettori dell'altra parte. Le parti dell'accordo si informano reciprocamente dei suddetti corsi.


9. Ispezioni congiunte

In conformità all'articolo 12 del presente accordo, e d'intesa tra le parti, possono essere organizzate ispezioni congiunte. Tali ispezioni mirano a sviluppare una comprensione e interpretazione comune delle prassi e dei requisiti. L'organizzazione e la forma di queste ispezioni sono convenute mediante procedure approvate dal comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo.

10. Sistema di allerta

Tra le parti vengono concordati punti di contatto per consentire alle autorità e ai fabbricanti di informare le autorità dell'altra parte con l'opportuna tempestività in caso di difetti di qualità, richiami delle partite, contraffazioni e altri problemi relativi alla qualità che possano richiedere ulteriori controlli o la sospensione della distribuzione delle partite. Viene concordata una procedura di allerta particolareggiata.

Le parti provvedono affinché qualsiasi sospensione o revoca (totale o parziale) di un'autorizzazione di fabbricazione, basata sulla non conformità alla BPF e che potrebbe avere conseguenze per la salute pubblica, sia comunicata all'altra parte con l'opportuna urgenza.



11. Punti di contatto

Ai fini del presente accordo, per qualsiasi questione tecnica, come lo scambio dei rapporti di ispezione, i corsi di formazione per ispettori e i requisiti tecnici, i punti di contatto sono

per l'Unione europea:

il direttore dell'Agenzia europea per i medicinali,

per la Svizzera:

i servizi ufficiali di ispezione della BPF elencati nella sezione II.

12. Divergenze di opinione

Entrambe le parti si adoperano per risolvere qualsiasi divergenza di opinione riguardante, tra l'altro, la conformità dei fabbricanti e le conclusioni dei rapporti di ispezione. Le divergenze di opinione irrisolte saranno sottoposte al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo.»



ALLEGATO H

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 17 «Ascensori» va soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 17

ASCENSORI

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- | | |
|----------------|---|
| Unione europea | 1. Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251). |
| Svizzera | 100. Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573).
101. Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583), modificata da ultimo il 15 giugno 2012 (RU 2012 3631).
102. Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (RU 2016 219).
103. Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261). |

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nel presente accordo e i criteri di valutazione stabiliti al capo IV della direttiva 2014/33/UE.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Operatori economici****1.1. Obblighi specifici degli operatori economici in base alla legislazione di cui alla sezione I**

Conformemente alla legislazione di cui alla sezione I, gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.



Allo scopo di evitare un'inutile duplicazione degli obblighi:

- a) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 6, e dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/33/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera;
- b) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/33/UE e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità per dieci anni a decorrere dall'immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente che l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera tenga a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità e garantisca che la documentazione tecnica possa essere disponibile su richiesta di tali autorità per dieci anni a decorrere dall'immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera;
- c) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/33/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che tali obblighi siano rispettati dal fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera oppure, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, dall'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera.

1.2. Rappresentante autorizzato (mandatario)

Ai fini dell'obbligo previsto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/33/UE e nelle corrispondenti disposizioni svizzere, per "rappresentante autorizzato" si intende una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/33/UE o alle corrispondenti disposizioni svizzere.

1.3. Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato

La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici interessati nell'Unione europea e in Svizzera di fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto alla legislazione di cui alla sezione I.

L'autorità può contattare l'operatore economico stabilito sul territorio dell'altra parte direttamente oppure mediante l'assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell'altra parte. Essa può chiedere ai fabbricanti o, se del caso, ai rappresentanti autorizzati e agli importatori di fornire la documentazione in una lingua di facile comprensione per tale autorità. Essa può chiedere agli operatori economici di cooperare a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati dal prodotto.

2. Scambio di esperienze


Le autorità designatrici svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/33/UE.

3. Coordinamento degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi designati di valutazione della conformità svizzeri possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2014/33/UE, direttamente o mediante rappresentanti designati.

4. Assistenza reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti garantiscono una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni tra le loro autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera collaborano e scambiano informazioni. Esse si prestano assistenza reciproca, in misura adeguata, fornendo le informazioni o le documentazioni concernenti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera.



5. **Procedura applicabile agli ascensori o ai componenti di sicurezza per ascensori che presentano un rischio non limitato al territorio nazionale**

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un ascensore o componente di sicurezza per ascensori oggetto del presente capitolo comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni disciplinati dalla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo e qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione europea, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:

- ai risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico,
- a tutte le opportune misure provvisorie adottate, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione sul loro mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore in questione o di richiamarlo,
- a tutte le opportune misure provvisorie prese, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del componente di sicurezza per ascensori sul loro mercato nazionale, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo.

Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'ascensore non conforme o del componente di sicurezza per ascensori non conforme, la loro origine, la natura della presunta non conformità e il rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, occorre specificare se la non conformità sia dovuta:

- alla mancata rispondenza dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori ai requisiti relativi alla salute o alla sicurezza indicati nella legislazione di cui alla sezione I, o
- a carenze delle norme armonizzate indicate nella legislazione di cui alla sezione I.

La Svizzera o gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali qualsiasi misura adottata e ogni ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottate nei confronti dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione le opportune misure restrittive, come il ritiro dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori dal loro mercato.

6. **Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro le misure nazionali**

In caso di disaccordo sulla misura nazionale notificata di cui al punto 5, la Svizzera o uno Stato membro informano la Commissione europea in merito alle loro obiezioni entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione.

Qualora, a conclusione della procedura di cui al punto 5, uno Stato membro o la Svizzera sollevino obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione pertinente di cui alla sezione I, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati. Essa procede a una valutazione della misura nazionale al fine di determinare se sia giustificata o meno.

Se la misura nazionale relativa a un ascensore è considerata giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare che l'immissione sul mercato o l'utilizzo dell'ascensore non conforme in questione siano limitati o vietati, oppure che l'ascensore sia richiamato, e ne informano la Commissione.

Se la misura nazionale relativa a un componente di sicurezza per ascensori è considerata giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare che il componente di sicurezza per ascensori non conforme sia ritirato dai loro mercati e ne informano la Commissione.

Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera revocano tale misura.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.



7. Prodotti conformi ma che presentano rischi

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritengano che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato svizzero o dell'UE da un operatore economico compori, nonostante la sua conformità alla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, adottano tutte le misure opportune e ne informano immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento del prodotto, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e procede a una valutazione delle misure nazionali adottate al fine di determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno e, se necessario, proporre misure appropriate.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.

8. Clausola di salvaguardia in caso di disaccordo persistente tra le parti

In caso di disaccordo tra le parti in merito alle misure di cui ai punti 6 e 7, la questione sarà sottoposta al comitato che deciderà un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica la misura:

- a) giustificata, le parti adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del prodotto dal loro mercato;
- b) ingiustificata, l'autorità nazionale dello Stato membro o della Svizzera revoca la misura.»



ALLEGATO I

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 20 «Esplosivi per uso civile» va soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 20

ESPLOSIVI PER USO CIVILE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- | | |
|----------------|--|
| Unione europea | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1) ⁽¹⁾. 2. Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8), modificata dalla direttiva 2012/4/UE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 18), di seguito denominata "direttiva 2008/43/CE". 3. Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43), modificata dalla decisione 2010/347/UE della Commissione (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 54), di seguito denominata "decisione 2004/388/CE". |
| Svizzera | <ol style="list-style-type: none"> 100. Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl), modificata da ultimo il 12 giugno 2009 (RU 2010 2617). 101. Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 247). 102. Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261). |

⁽¹⁾ Il presente capitolo non si applica agli esplosivi destinati ad essere utilizzati, in conformità della legislazione nazionale, dalle forze armate o dalla polizia, agli articoli pirotecnici e alle munizioni.

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III


Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo e i criteri di valutazione stabiliti al capo 5 della direttiva 2014/28/UE.



SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Operatori economici****1.1. Obblighi specifici degli operatori economici in base alla legislazione di cui alla sezione I**

Conformemente alla legislazione di cui alla sezione I, gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.

Allo scopo di evitare un'inutile duplicazione degli obblighi:

- a) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), e dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/28/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera;
- b) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva 2014/28/UE nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità per dieci anni a decorrere dall'immissione dell'esplosivo sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente che l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera tenga a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE o, se del caso, il certificato di conformità e garantisca che la documentazione tecnica possa essere disponibile su richiesta di tali autorità per dieci anni a decorrere dall'immissione dell'esplosivo sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera.

1.2. Rappresentante autorizzato (mandatario)

Ai fini dell'obbligo previsto all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/28/UE e nelle corrispondenti disposizioni svizzere, per "rappresentante autorizzato" si intende una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/28/UE o alle corrispondenti disposizioni svizzere.

1.3. Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato

La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici interessati nell'Unione europea e in Svizzera di fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto alla legislazione di cui alla sezione I.

L'autorità può contattare l'operatore economico stabilito sul territorio dell'altra parte direttamente oppure mediante l'assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell'altra parte. Essa può chiedere ai fabbricanti o, se del caso, ai rappresentanti autorizzati e agli importatori di fornire la documentazione in una lingua di facile comprensione per tale autorità e può chiedere agli operatori economici di cooperare a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati dal prodotto.

2. Scambio di esperienze


Le autorità designatrici svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 39 della direttiva 2014/28/UE.

3. Coordinamento degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi designati di valutazione della conformità svizzeri possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 40 della direttiva 2014/28/UE, direttamente o mediante rappresentanti designati.

4. Assistenza reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti garantiscono una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni tra le loro autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera collaborano e scambiano informazioni. Esse si prestano assistenza reciproca, in misura adeguata, fornendo le informazioni o le documentazioni concernenti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera.



5. Procedura applicabile agli esplosivi che presentano un rischio non limitato al territorio nazionale

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un esplosivo oggetto del presente capitolo comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per i beni o l'ambiente disciplinati rispettivamente dalla direttiva 2014/28/UE o dalla legislazione svizzera pertinente e qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione europea, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:

- ai risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico,
- a tutte le opportune misure provvisorie prese, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione degli esplosivi sul loro mercato nazionale, di ritirarli dal mercato o di richiamarli.

Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, occorre specificare se la non conformità sia dovuta:

- alla mancata rispondenza dell'esplosivo ai requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o alla protezione dei beni o dell'ambiente e ai requisiti di sicurezza indicati nella legislazione pertinente di cui alla sezione I, o
- a carenze delle norme armonizzate indicate nella legislazione di cui alla sezione I.

La Svizzera o gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali qualsiasi misura adottata e ogni ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità dell'esplosivo in questione.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottate nei confronti dell'esplosivo in questione le opportune misure restrittive, come il suo ritiro dal mercato.

6. Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro le misure nazionali

In caso di disaccordo sulla misura nazionale notificata di cui al punto 5, la Svizzera o uno Stato membro informano la Commissione europea in merito alle loro obiezioni entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione.

Qualora, a conclusione della procedura di cui al punto 5, uno Stato membro o la Svizzera sollevino obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione pertinente di cui alla sezione I, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati. Essa procede a una valutazione della misura nazionale al fine di determinare se sia giustificata o meno.

Se la misura nazionale è giudicata:

- giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro dell'esplosivo non conforme dai loro mercati e ne informano la Commissione,
- ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera revocano tale misura.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.

7. Prodotti conformi ma che presentano rischi

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritengano che un esplosivo messo a disposizione sul mercato svizzero o dell'UE da un operatore economico comporti, nonostante la sua conformità alla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente, adottano tutte le misure opportune e ne informano immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento del prodotto, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.



La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e procede a una valutazione delle misure nazionali adottate al fine di determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno e, se necessario, proporre misure appropriate.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.

8. Clausola di salvaguardia in caso di disaccordo persistente tra le parti

In caso di disaccordo tra le parti in merito alle misure di cui ai punti 6 e 7, la questione sarà sottoposta al comitato che deciderà un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica la misura:

- a) giustificata, le parti adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del prodotto dal loro mercato;
- b) ingiustificata, l'autorità nazionale dello Stato membro o della Svizzera revoca la misura.

9. Identificazione di prodotti


Entrambe le parti provvedono affinché le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. Qualora l'esplosivo sia sottoposto a ulteriori processi di produzione, il fabbricante non è tenuto alla marcatura dell'esplosivo mediante una nuova identificazione univoca, salvo nel caso in cui l'identificazione univoca originale non figuri più conformemente alla direttiva 2008/43/CE e/o all'ordinanza sugli esplosivi.

L'identificazione univoca consta degli elementi di cui all'allegato della direttiva 2008/43/CE e all'allegato 14 dell'ordinanza sugli esplosivi ed è riconosciuta per reciprocità da entrambe le parti.

A ogni impresa del settore degli esplosivi e/o fabbricante è assegnato un codice a tre cifre dall'autorità nazionale svizzera o dello Stato membro in cui è stabilita/o. Entrambe le parti riconoscono reciprocamente tale codice a tre cifre se il sito di fabbricazione o il fabbricante è ubicato nel territorio di una delle parti.

10. Disposizioni relative al controllo dei trasferimenti tra l'Unione europea e la Svizzera

1. Gli esplosivi oggetto del presente capitolo possono essere trasferiti tra l'Unione europea e la Svizzera solamente in conformità alle disposizioni dei seguenti paragrafi.
2. Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri o della Svizzera deve essere notificato dall'operatore economico responsabile del trasferimento alle autorità competenti degli Stati membri interessati o della Svizzera, che devono approvarlo preventivamente.
3. Se uno Stato membro o la Svizzera ritiene che esista un problema concernente la verifica dell'abilitazione ad acquisire esplosivi di cui al paragrafo 3, lo Stato membro in questione o la Svizzera trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione europea, la quale informa di conseguenza gli altri Stati membri e la Svizzera tramite il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo.
4. Se l'autorità competente del luogo di destinazione nello Stato membro o in Svizzera autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento contenente tutte le informazioni di cui al punto 10, paragrafo 5. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che la presenterà, su richiesta, all'autorità competente del luogo di destinazione nello Stato membro o in Svizzera.
5. Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici per determinare se rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o della Svizzera, prima del trasferimento il destinatario fornisce all'autorità competente del luogo di destinazione nello Stato membro o in Svizzera le seguenti informazioni:
 - a) i nomi e gli indirizzi degli operatori economici interessati;
 - b) il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento;



- c) una descrizione completa dell'esplosivo in questione e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite;
- d) le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando è prevista tale immissione;
- e) il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario;
- f) le date previste di partenza e di arrivo;
- g) se necessario, i punti precisi di entrata e uscita dagli Stati membri o dalla Svizzera.

I dati di cui alla lettera a) devono essere sufficientemente dettagliati, in modo da consentire alle autorità competenti di contattare gli operatori economici e di accertare che gli operatori economici interessati siano abilitati a ricevere la spedizione.

L'autorità competente del luogo di destinazione nello Stato membro o in Svizzera esamina le condizioni in cui può essere effettuato il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri o della Svizzera, questi esaminano e approvano le informazioni relative al trasferimento.

6. Se l'autorità competente di uno Stato membro o della Svizzera ritiene che non siano necessarie esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al punto 10, paragrafi 4 e 5, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza l'informazione preventiva di cui al punto 10, paragrafo 5. L'autorità competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, che può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento con decisione motivata. Il documento di cui al punto 10, paragrafo 4, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento.
7. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza effettua sul proprio territorio, i destinatari e gli operatori economici interessati trasmettono alle autorità dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito qualsiasi informazione utile di cui dispongano in merito al trasferimento di esplosivi.
8. Nessun operatore economico può trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto conformemente alle disposizioni del punto 10, paragrafi 2, 4, 5, e 6.
9. Ai fini dell'attuazione dei punti 4 e 5, si applicano le disposizioni della decisione 2004/388/CE.

11. Scambio di informazioni

A norma delle disposizioni generali del presente accordo, gli Stati membri e la Svizzera tengono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni pertinenti necessarie a garantire una corretta attuazione della direttiva 2008/43/CE.»



ALLEGATO J

Modifiche dell'allegato 1

CAPITOLO 3

GIOCATTOLI

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea e della Svizzera va soppresso e sostituito dal testo seguente:

- | | |
|-----------------|---|
| «Unione europea | 1. Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/898 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 128) (di seguito denominata "direttiva 2009/48/CE"). |
| Svizzera | 100. Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU 2017 249).
101. Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU 2017 283), modificata da ultimo il 2 maggio 2017 (RU 2017 2695).
102. Ordinanza del DFI del 15 agosto 2012 concernente la sicurezza dei giocattoli (RU 2012 4717), modificata da ultimo il 1° maggio 2017 (RU 2017 1525).
103. Ordinanza del 16 dicembre 2016 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RU 2017 359).
104. Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 20 aprile 2016 (RU 2016 261).» |

CAPITOLO 12

VEICOLI A MOTORE

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea e della Svizzera va soppresso e sostituito dal testo seguente:


- | | |
|-----------------|---|
| «Unione europea | 1. Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77), e che tiene conto degli atti elencati nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE, quale modificata fino al 29 aprile 2015 (di seguito denominata "direttiva quadro 2007/46/CE"). |
| Svizzera | 100. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 4145), quale modificata fino al 16 novembre 2016 (RU 2016 5195).
101. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RU 1995 3997), quale modificata fino al 16 novembre 2016 (RU 2016 5213), che tiene conto delle modifiche approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1.» |

Nella sezione V, il paragrafo 1 «Modifiche all'allegato IV relative agli atti elencati nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE» va soppresso e sostituito dal seguente:

«1. Modifiche dell'allegato IV e degli atti elencati nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, l'Unione europea notifica alla Svizzera le modifiche dell'allegato IV e degli atti elencati nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE apportate dopo il 29 aprile 2015, immediatamente dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Svizzera notifica senza indugio all'Unione europea le relative modifiche della legislazione svizzera, al massimo entro la data di applicazione di tali modifiche nell'Unione europea.»



CAPITOLO 14

BUONA PRASSI DI LABORATORIO – BPL

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea e della Svizzera va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

Alimenti e mangimi

1. Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
2. Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 15).
3. Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).

Prodotti chimici nuovi ed esistenti

4. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013 (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 1).
5. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5).

Medicinali


6. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), modificata da ultimo dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1). NB: La direttiva 2001/83/CE è stata modificata e la disposizione sulla buona prassi di laboratorio è ora contenuta nella sezione "Introduzione e principi generali" della direttiva 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46).
7. Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

Medicinali veterinari

8. Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), modificato da ultimo dalla direttiva 2009/9/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009 (GU L 44 del 14.2.2009, pag. 10).

Prodotti fitosanitari

9. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).



10. Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).
11. Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).

Biocidi

12. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Prodotti cosmetici

13. Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Detergenti

14. Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

Dispositivi medici

15. Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Svizzera

100. Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 20 giugno 2014 (RU 2016 689).
101. Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2004 4763), modificata da ultimo il 20 giugno 2014 (RU 2016 689).
102. Legge federale del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2015 1903), modificata da ultimo il 22 marzo 2017 (RU 2017 2593).
103. Ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (RU 2005 2821), modificata da ultimo il 28 marzo 2017 (RU 2017 2441).
104. Ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (RU 2010 2331), modificata da ultimo il 22 marzo 2017 (RU 2017 2593).
105. Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 21 giugno 2013 (RU 2013 4137).
106. Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicinali (RU 2001 3420), modificata da ultimo il 23 marzo 2016 (RU 2016 1171).»

Nella sezione III «Autorità designatrici», i recapiti degli organismi di controllo della BPL dell'Unione europea vanno soppressi e sostituiti dai seguenti:

«Per l'Unione europea:

[http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/good-laboratory-practice_it.»](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/good-laboratory-practice_it.)

CAPITOLO 16

PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il primo riferimento alle disposizioni dell'Unione europea va soppresso e sostituito dal seguente:

- 1) «Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 41), nonché gli atti delegati e di esecuzione della Commissione adottati a norma di tale regolamento fino all'1 dicembre 2016 (di seguito denominati congiuntamente "regolamento (UE) n. 305/2011").»



Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle seguenti disposizioni dell'Unione europea va soppresso dall'elenco:

- «Unione europea
8. Decisione 96/581/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai Geotessili (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 59).
 16. Decisione 97/464/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33).
 48. Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14).»

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni svizzere va soppresso e sostituito dal testo seguente:

- «Svizzera
100. Legge federale del 21 marzo 2014 sui prodotti da costruzione (RU 2014 2867).
 101. Ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione (RU 2014 2887).
 102. Ordinanza dell'UFCL (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica) sulla designazione di atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione, del 10 settembre 2014, modificata da ultimo il 24 maggio 2016 (RU 2016 1413).
 103. Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261).
 104. Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del 23 ottobre 1998 (RU 2003 270).»

Nella sezione V, il punto 1. «Modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della sezione I» va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«1. Modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della sezione I

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, l'Unione europea notifica alla Svizzera gli atti delegati e di esecuzione della Commissione adottati dopo il 1° dicembre 2016 a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, immediatamente dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


La Svizzera notifica senza indugio all'Unione europea le relative modifiche della legislazione svizzera.»

CAPITOLO 18

BIOCIDI

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea e della Svizzera va soppresso e sostituito dal testo seguente:

- «Unione europea
1. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 22), nonché gli atti delegati e di esecuzione della Commissione adottati a norma di tale regolamento fino al 3 dicembre 2015.



Svizzera

100. Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2004 4763), modificata da ultimo il 13 giugno 2006 (RU 2006 2197).
101. Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 1° agosto 2010 (RU 2010 3233).
102. Ordinanza del 18 maggio 2005, concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, RU 2005 2821), modificata da ultimo il 1° settembre 2015 (RU 2015 2803) (di seguito "OBioc").
103. Ordinanza del 15 agosto 2014 del Dipartimento federale dell'interno (DFI) concernente l'esecuzione dell'ordinanza sui biocidi (RU 2014 2755), modificata da ultimo il 15 settembre 2015 (RU 2015 3073).»

18CE0161

REGOLAMENTO (UE) 2017/2119 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2017****che stabilisce l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 3924/91 gli Stati membri sono tenuti ad effettuare un'indagine comunitaria sulla produzione industriale.
- (2) L'indagine sulla produzione industriale deve basarsi su un elenco di prodotti che definisce la produzione industriale oggetto dell'indagine.
- (3) Un elenco di prodotti è necessario per consentire il ravvicinamento tra le statistiche sulla produzione e le statistiche sul commercio estero e per assicurare la comparabilità con la nomenclatura comunitaria dei prodotti CPA.
- (4) L'elenco di prodotti previsto dal regolamento (CEE) n. 3924/91, denominato «elenco Prodcom», è comune a tutti gli Stati membri ed è necessario per poter confrontare i dati tra gli Stati membri.
- (5) Al fine di riflettere lo sviluppo tecnologico e i cambiamenti strutturali della produzione industriale, è necessario stabilire un elenco Prodcom aggiornato.
- (6) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco Prodcom figura nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017

*Per la Commissione**Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 374 del 31.12.1991, pag. 1.




ALLEGATO


PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 07.10	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi			
CPA: 07.10.10	<i>Minerali di ferro</i>			
07.10.10.00	Minerali di ferro e loro concentrati (escluse le pirite di ferro arrostitite)	kg	S	
NACE: 07.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi			
CPA: 07.29.11	<i>Minerali di rame e loro concentrati</i>			
07.29.11.00	Minerali di rame e loro concentrati	kg	S	
CPA: 07.29.12	<i>Minerali di nichel e loro concentrati</i>			
07.29.12.00	Minerali di nichel e loro concentrati	kg	S	
CPA: 07.29.13	<i>Minerali di alluminio e loro concentrati</i>			
07.29.13.00	Minerali di alluminio e loro concentrati	kg	S	
CPA: 07.29.14	<i>Minerali di metalli preziosi e loro concentrati</i>			
07.29.14.00	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati	kg	S	
CPA: 07.29.15	<i>Minerali di piombo, zinco e stagno e loro concentrati</i>			
07.29.15.00	Minerali di piombo, zinco e stagno e loro concentrati	kg	S	
CPA: 07.29.19	<i>Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati n.c.a.</i>			
07.29.19.00	Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati	kg	S	
NACE: 08.11	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia			
CPA: 08.11.11	<i>Marmo ed altre pietre calcaree ornamentali o da costruzione</i>			
08.11.11.33	Marmi e travertini, greggi o sgrossati, senza forma	kg	T	
08.11.11.36	Marmi e travertini semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	kg	T	
08.11.11.50	Calcare di Ecaussinnes e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente $\geq 2,5$	kg	T	
CPA: 08.11.12	<i>Granito, arenaria ed altre pietre ornamentali o da costruzione</i>			
08.11.12.33	Granito, greggio o sgrossato, senza forma	kg	T	
08.11.12.36	Granito, semplicemente segato o altrimenti tagliato in blocchi o in lastre di forma rettangolare (o quadrata)	kg	T	
08.11.12.50	Arenaria	kg	T	
08.11.12.90	Porfido, basalto, quarzite e altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente tagliati (esclusi pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente $\geq 2,5$, granito e arenaria)	kg	T	
CPA: 08.11.20	<i>Calcare e pietra da gesso</i>			
08.11.20.30	Pietra da gesso e anidrite	kg	T	
08.11.20.50	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento (esclusi inerti calcarei frantumati e pietre calcaree tagliate)	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 08.11.30	<i>Creta e dolomite non calcinata</i>			
08.11.30.10	Gesso	kg	T	
08.11.30.30	Dolomite cruda, sgrossata o semplicemente tagliata in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare (esclusi dolomite calcinata o sinterizzata, agglomerati di dolomite e inerti di dolomite frantumati per calcestruzzo o per massicciate stradali o ferroviarie o altre massicciate)	kg	T	
CPA: 08.11.40	<i>Ardesia</i>			
08.11.40.00	Ardesia, greggia, sgrossata o semplicemente tagliata in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	kg	T	
NACE: 08.12	Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino			
CPA: 08.12.11	<i>Sabbie naturali</i>			
08.12.11.50	Sabbie silicee (sabbie quarzose o sabbie industriali)	kg	S	
08.12.11.90	Sabbie da costruzione quali sabbie argillose, caoliniche e feldspatiche (escluse sabbie silicee e metallifere)	kg	S	
CPA: 08.12.12	<i>Granuli, scaglie e polveri; sassi, ghiaia</i>			
08.12.12.10	Ghiaia e sassi dei tipi utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali o ferroviarie o altre massicciate, selci e ciottoli	kg	S	
08.12.12.30	Pietre frantumate dei tipi utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali o ferroviarie o altre massicciate (esclusi sassi, ghiaia, selci e ciottoli)	kg	S	
08.12.12.50	Granuli, scaglie e polveri di marmo	kg	S	
08.12.12.90	Granuli, scaglie e polveri di travertino, calcare di Ecaussinnes, granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio	kg	S	
CPA: 08.12.13	<i>Scorie miste e scarti industriali simili, anche mescolati con sassi, ghiaia, selci e ciottoli, dei tipi generalmente utilizzati per la costruzione</i>			
08.12.13.00	Scorie miste e scarti industriali simili, anche mescolati con sassi, ghiaia, selci e ciottoli, dei tipi generalmente utilizzati per la costruzione	kg	S	
CPA: 08.12.21	<i>Caolino ed altre argille caoliniche</i>			
08.12.21.40 * z	Caolino, non calcinato	kg	T	
08.12.21.60	Argille caoliniche ("ball clay", argille plastiche)	kg	T	
CPA: 08.12.22	<i>Altre argille, andalusite, cianite e sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas</i>			
08.12.22.10	Bentonite	kg	T	
08.12.22.30	Argille refrattarie	kg	T	
08.12.22.50	Argille comuni e scisti argillose da costruzione (esclusi bentonite, argilla refrattaria, argille espanse, caolino e argille caoliniche); andalusite, cianite e sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas	kg	T	
NACE: 08.91	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti			
CPA: 08.91.11	<i>Fosfati di calcio naturali o fosfati alluminio-calcici naturali</i>			
08.91.11.00	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatiche	kg	T	
CPA: 08.91.12	<i>Piriti di ferro non arrostate; zolfo greggio o non raffinati</i>			
08.91.12.00	Piriti di ferro non arrostate; zolfo grezzo o non raffinato (incluso zolfo di recupero)	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 08.91.19	<i>Altri minerali per l'industria chimica e concimi minerali</i>			
08.91.19.00	Altri minerali per l'industria chimica e concimi minerali	kg	T	
NACE: 08.93	Estrazione di sale			
CPA: 08.93.10	<i>Sale e cloruro di sodio puro; acqua di mare</i>			
08.93.10.00	Sale (compreso il sale denaturato, ma escluso il sale per l'alimentazione umana) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti antiagglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità	kg	T	
NACE: 08.99	Altre attività estrattive n.c.a.			
CPA: 08.99.10	<i>Bitumi ed asfalti naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche</i>			
08.99.10.00	Bitumi e asfalti, naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche	kg	T	
CPA: 08.99.21	<i>Pietre preziose e semipreziose (escl. diamanti industriali), grezzi o semplicemente segati o sgrossati</i>			
08.99.21.00	Pietre preziose e semipreziose (esclusi diamanti industriali), grezzi o semplicemente segati o sgrossati	c/k	T	
CPA: 08.99.22	<i>Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati; pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali</i>			
08.99.22.00	Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati; pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	kg	T	
CPA: 08.99.29	<i>Altri minerali</i>			
08.99.29.00	Altri minerali	kg	T	
NACE: 10.11	Lavorazione e conservazione di carne			
CPA: 10.11.11	<i>Carni bovine, fresche o refrigerate</i>			
10.11.11.40	Carni bovine, fresche o refrigerate (in carcasse, mezzene o quarti, non disossati)	kg	S	
10.11.11.90	Tagli di carni bovine, fresche o refrigerate	kg	S	
CPA: 10.11.12	<i>Carni suine, fresche o refrigerate</i>			
10.11.12.30	Carni suine in carcasse o mezzene, fresche o refrigerate (comprese le carni fresche addizionate di sale al fine di assicurarne temporaneamente la conservazione)	kg	S	
10.11.12.50	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati, di carni suine (comprese le carni fresche addizionate di sale al fine di assicurarne temporaneamente la conservazione)	kg	S	
10.11.12.90	Carni suine fresche o refrigerate (comprese le carni fresche addizionate di sale al fine di assicurarne temporaneamente la conservazione; esclusi carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati)	kg	S	
CPA: 10.11.13	<i>Carni ovine, fresche o refrigerate</i>			
10.11.13.00	Carni ovine fresche o refrigerate, in carcasse, mezzene o pezzi	kg	S	
CPA: 10.11.14	<i>Carni caprine, fresche o refrigerate</i>			
10.11.14.00	Carni caprine, fresche o refrigerate	kg	S	
CPA: 10.11.15	<i>Carni di cavallo e di altri animali della specie equina, fresche o refrigerate</i>			
10.11.15.00	Carni di cavallo e di altri animali della specie equina, fresche o refrigerate	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 10.11.20	<i>Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, fresche o refrigerate</i>			
10.11.20.00	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, fresche o refrigerate	kg	S	
CPA: 10.11.31	<i>Carni bovine, congelate</i>			
10.11.31.00	Carni bovine in carcasse, mezzene, quarti o tagli, congelate	kg	S	
CPA: 10.11.32	<i>Carni suine, congelate</i>			
10.11.32.30	Carni suine in carcasse o mezzene, congelate	kg	S	
10.11.32.50	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati, di carni suine	kg	S	
10.11.32.90	Carni suine congelate (esclusi carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati)	kg	S	
CPA: 10.11.33	<i>Carni ovine, congelate</i>			
10.11.33.00	Carni ovine congelate, in carcasse, mezzene o pezzi	kg	S	
CPA: 10.11.34	<i>Carni caprine, congelate</i>			
10.11.34.00	Carni caprine, congelate	kg	S	
CPA: 10.11.35	<i>Carni di cavallo e di altri animali della specie equina, congelate</i>			
10.11.35.00	Carni di cavallo e di altri animali della specie equina, congelate	kg	S	
CPA: 10.11.39	<i>Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate e congelate</i>			
10.11.39.10	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, congelate	kg	S	
10.11.39.30	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate (comprese carni e frattaglie di conigli, lepri e selvaggina; escluse cosce di rana e carni e frattaglie di volatili da cortile e di animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina)	kg	S	
CPA: 10.11.41	<i>Lane di conca, sucide, comprese le lane lavate a dosso</i>			
10.11.41.00	Lane sucide (non tosate), non cardate né pettinate (comprese le lane lavate a dosso)	kg	S	
CPA: 10.11.42	<i>Cuoi e pelli greggi interi di bovini o di equini</i>			
10.11.42.00	Cuoi e pelli greggi interi di bovini o di equini (esclusi quelli di cui alla voce SA 410190)	p/st	S	
CPA: 10.11.43	<i>Altri cuoi e pelli greggi di bovini o di equini</i>			
10.11.43.00	Altri cuoi e pelli greggi di bovini o di equini	kg	S	
CPA: 10.11.44	<i>Cuoi e pelli greggi di ovini</i>			
10.11.44.00	Pelli di ovini	p/st	S	
CPA: 10.11.45	<i>Cuoi e pelli greggi di caprini</i>			
10.11.45.00	Cotenne e pelli gregge di capre o capretti, fresche o conservate, non conciate	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 10.11.50	<i>Grassi di animali delle specie bovina, ovina, caprina o suina</i>			
10.11.50.40	Lardo di maiale senza parti magre, fresco, refrigerato, congelato, salato, in salamoia o affumicato (non fuso)	kg	S	
10.11.50.60	Strutto e altri grassi di maiale, fusi	kg	S	
10.11.50.70	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, crudi o fusi	kg	S	
CPA: 10.11.60	<i>Frattaglie crude, non commestibili</i>			
10.11.60.30	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci	kg	S	
10.11.60.90	Residui di animali inadatti ad uso alimentare (esclusi pesci, budella, vesciche e stomaci)	kg	S	
NACE: 10.12	Lavorazione e conservazione di carne di volatili			
CPA: 10.12.10	<i>Carni di pollame, fresche o refrigerate</i>			
10.12.10.10	Galli e galline interi, freschi o refrigerati	kg	S	
10.12.10.20	Tacchini interi, freschi o refrigerati	kg	S	
10.12.10.30 z	Anatre, oche e faraone intere, fresche o refrigerate	kg	S	
10.12.10.50	Pezzi di galli e galline, freschi o refrigerati	kg	S	
10.12.10.60	Pezzi di tacchino, freschi o refrigerati	kg	S	
10.12.10.70 z	Pezzi di anatre, oche e faraone, freschi o refrigerati	kg	S	
CPA: 10.12.20	<i>Carni di pollame, congelate</i>			
10.12.20.13	Galli e galline interi, congelati	kg	S	
10.12.20.15	Tacchini interi, congelati	kg	S	
10.12.20.17 z	Anatre, oche e faraone intere, congelate	kg	S	
10.12.20.53	Pezzi di galli e galline, congelati	kg	S	
10.12.20.55	Pezzi di tacchino, congelati	kg	S	
10.12.20.57 z	Pezzi di anatre, oche e faraone, congelati	kg	S	
CPA: 10.12.30	<i>Grassi di volatili da cortile</i>			
10.12.30.00	Grassi di volatili da cortile	kg	S	
CPA: 10.12.40	<i>Frattaglie commestibili di volatili da cortile</i>			
10.12.40.00 *	Frattaglie commestibili di volatili da cortile	kg	S	
CPA: 10.12.50	<i>Piume e pelli di uccelli rivestite delle loro piume</i>			
10.12.50.00	Pelli preparate di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, ecc.	kg	S	
NACE: 10.13	Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)			
CPA: 10.13.11	<i>Carni suine, in pezzi, salate, secche o affumicate (bacon e prosciutto)</i>			
10.13.11.20	Carni suine: prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, secchi, salati, in salamoia o affumicati	kg	S	
10.13.11.50	Carni suine: pancette (ventresche) e loro pezzi, secche, salate, in salamoia o affumicate	kg	S	
10.13.11.80	Carni suine secche, salate, in salamoia o affumicate (compresi mezzene bacon, 3/4 posteriori o parti centrali, parti anteriori, lombate e loro pezzi; esclusi prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, pancette [ventresche] e loro pezzi)	kg	S	
CPA: 10.13.12	<i>Carni bovine, salate, secche o affumicate</i>			
10.13.12.00	Carni bovine, secche, salate, in salamoia o affumicate	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 10.13.13	<i>Altre carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, essiccate o affumicate (escl. carni di suini e bovini); farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie</i>			
10.13.13.00	Carni secche, salate, in salamoia o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carne o di frattaglie (escluse carni bovine e suine, secche, salate, in salamoia o affumicate)	kg	S	
CPA: 10.13.14	<i>Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue</i>			
10.13.14.30 z	Salsicce, salami e prodotti simili di fegato e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (esclusi i pasti preparati)	kg	S	
10.13.14.60 z	Salsicce, salami e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (esclusi salsicce di fegato e pasti preparati)	kg	S	
CPA: 10.13.15	<i>Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue</i>			
10.13.15.05 z	Preparazioni e conserve di fegato di oca o di anatra (esclusi salsicce e pasti preparati)	kg	S	
10.13.15.15 z	Preparazioni e conserve di fegato di altri animali (esclusi salsicce e pasti preparati)	kg	S	
10.13.15.25 z	Preparazioni e conserve di carne o di frattaglie di tacchino (esclusi salsicce e preparazioni alimentari a base di fegato e pasti preparati)	kg	S	
10.13.15.35 z	Altre preparazioni e conserve di carne di volatili da cortile (esclusi salsicce e preparazioni alimentari a base di fegato e pasti preparati)	kg	S	
10.13.15.45 z	Preparazioni e conserve di carni suine: prosciutti e loro pezzi (esclusi pasti preparati)	kg	S	
10.13.15.55 z	Preparazioni e conserve di carni suine: spalle e loro pezzi (esclusi pasti preparati)	kg	S	
10.13.15.65 z	Preparazioni e conserve di carne o di frattaglie di animali della specie suina domestica o miscugli di tali carni, contenenti meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (esclusi salsicce e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, preparazioni alimentari a base di fegato e pasti preparati)	kg	S	
10.13.15.75 z	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie di animali della specie suina, inclusi i miscugli di tali carni (esclusi salsicce e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, preparazioni alimentari a base di fegato e pasti preparati)	kg	S	
10.13.15.85 z	Preparazioni e conserve di carne o di frattaglie di animali della specie bovina (esclusi salsicce e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, preparazioni alimentari a base di fegato e pasti preparati)	kg	S	
10.13.15.95 z	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, incluse le preparazioni di sangue (esclusi salsicce e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, preparazioni alimentari a base di fegato e pasti preparati)	kg	S	
CPA: 10.13.16	<i>Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di carni, non destinati al consumo umano; ciccioli</i>			
10.13.16.00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli	kg	S	
CPA: 10.13.91	<i>Cottura ed altri servizi connessi alla preparazione di prodotti a base di carne</i>			
10.13.91.00	Attività di cottura e altri servizi connessi alla preparazione di prodotti a base di carne		I	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 10.20	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi			
CPA: 10.20.11	<i>Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi o refrigerati</i>			
10.20.11.00	Filetti di pesce e altra carne di pesci, anche tritata, freschi o refrigerati	kg	S	
CPA: 10.20.12	<i>Fegati, uova e lattimi di pesci, freschi o refrigerati</i>			
10.20.12.00	Fegati, uova e lattimi di pesce, freschi o refrigerati	kg	S	
CPA: 10.20.13	<i>Pesce congelato</i>			
10.20.13.30	Pesci di mare interi, congelati	kg	S	
10.20.13.60	Pesci di acqua dolce interi, congelati	kg	S	
CPA: 10.20.14	<i>Filetti di pesce congelati</i>			
10.20.14.00	Filetti di pesce congelati	kg	S	
CPA: 10.20.15	<i>Carne di pesce (anche tritata), congelata</i>			
10.20.15.00	Carne di pesce, anche tritata, congelata (esclusi i filetti)	kg	S	
CPA: 10.20.16	<i>Fegati, uova e lattimi di pesci, congelati</i>			
10.20.16.00	Fegati, uova e lattimi di pesce, congelati	kg	S	
CPA: 10.20.21	<i>Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia ma non affumicati</i>			
10.20.21.00	Filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia ma non affumicati	kg	S	
CPA: 10.20.22	<i>Fegati, uova e lattimi, pinne, teste, code, stomaco e altre frattaglie commestibili di pesce, secchi, affumicati, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, atti all'alimentazione umana</i>			
10.20.22.50	Fegati, uova e lattimi, pinne, teste, code, stomaco e altre frattaglie commestibili di pesce, secchi, affumicati, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesce, atti all'alimentazione umana	kg	S	
CPA: 10.20.23	<i>Pesce secco (anche salato o in salamoia)</i>			
10.20.23.50	Pesci secchi (anche salati); pesci salati, ma non secchi; pesci in salamoia (esclusi filetti, pesci affumicati, teste, code e stomaco di pesci)	kg	S	
CPA: 10.20.24	<i>Pesce, anche in filetti, affumicato</i>			
10.20.24.25	Salmoni del Pacifico, dell'Atlantico e del Danubio affumicati (inclusi filetti, ma esclusi teste, code e stomaco)	kg	S	
10.20.24.55	Aringhe affumicate (inclusi filetti, ma esclusi teste, code e stomaco)	kg	S	
10.20.24.85	Pesci affumicati (esclusi salmoni del Pacifico, dell'Atlantico e del Danubio e aringhe), inclusi filetti, ma esclusi teste, code e stomaco	kg	S	
CPA: 10.20.25	<i>Altre preparazioni o conserve di pesce, esclusi i piatti pronti</i>			
10.20.25.10 z	Preparazioni e conserve di salmoni, interi o in pezzi (esclusi prodotti tritati e pasti preparati)	kg	S	
10.20.25.20 z	Preparazioni e conserve di aringhe, intere o in pezzi (esclusi prodotti tritati e pasti preparati)	kg	S	
10.20.25.30 z	Preparazioni e conserve di sardine, alacce e spratti, interi o in pezzi (esclusi prodotti tritati e pasti preparati)	kg	S	
10.20.25.40 z	Preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti dell'Atlantico, interi o in pezzi (esclusi prodotti tritati e pasti preparati)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
10.20.25.50 z	Preparazioni e conserve di sgombri, interi o in pezzi (esclusi prodotti tritati e pasti preparati)	kg	S	
10.20.25.60 z	Preparazioni e conserve di acciughe, intere o in pezzi (esclusi prodotti tritati e pasti preparati)	kg	S	
10.20.25.70 z	Filetti di pesce ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), inclusi i bastoncini di pesce (esclusi i pasti preparati)	kg	S	
10.20.25.80 z	Preparazioni e conserve di altri pesci, interi o in pezzi (esclusi prodotti tritati e pasti preparati)	kg	S	
10.20.25.90 z	Preparazioni e conserve di pesci (esclusi preparazioni e conserve di pesci interi o in pezzi e pasti preparati)	kg	S	
CPA: 10.20.26	<i>Caviale e suoi succedanei</i>			
10.20.26.30	Caviale (uova di storione)	kg	S	
10.20.26.60	Succedanei del caviale	kg	S	
CPA: 10.20.31	<i>Crostacei congelati, secchi, salati o in salamoia</i>			
10.20.31.00 z	Crostacei congelati, secchi, salati o in salamoia	kg	S	
CPA: 10.20.32	<i>Molluschi congelati, secchi, salati o in salamoia</i>			
10.20.32.50 z	Molluschi (conchiglie dei pellegrini, mitili, seppie e seppiole, calamari e calamaretti, polpi o piovre), congelati, secchi, salati o in salamoia	kg	S	
CPA: 10.20.33	<i>Altri invertebrati acquatici e alghe, congelati, secchi, salati o in salamoia</i>			
10.20.33.50 z	Altri invertebrati acquatici (veneri incrociolate o vongole, meduse, ecc.), congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana, congelati, secchi, salati o in salamoia	kg	S	
CPA: 10.20.34	<i>Altre preparazioni o conserve di crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici e alghe</i>			
10.20.34.00 z	Altre preparazioni o conserve di crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici e alghe	kg	S	
CPA: 10.20.41	<i>Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici o alghe inadatti all'alimentazione umana</i>			
10.20.41.00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	kg	S	
CPA: 10.20.42	<i>Altri prodotti non commestibili di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici o alghe</i>			
10.20.42.00	Altri prodotti non commestibili di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici o alghe (compresi residui di pesci; esclusi fanoni [e relative barbe] di balena, corallo e materiali simili, conchiglie e ossi di seppia, non lavorati o semplicemente preparati/spugne naturali)	kg	S	
NACE: 10.31	Lavorazione e conservazione delle patate			
CPA: 10.31.11	<i>Patate, congelate</i>			
10.31.11.10	Patate congelate, non cotte o cotte in acqua o al vapore	kg	S	
10.31.11.30	Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)	kg	S	
CPA: 10.31.12	<i>Patate secche, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate</i>			
10.31.12.00	Patate secche, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 10.31.13	<i>Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e pellet</i>			
10.31.13.00	Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet	kg	S	
CPA: 10.31.14	<i>Patate preparate o conservate</i>			
10.31.14.30	Patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi (escluse patate congelate, patatine fritte e patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)	kg	S	
10.31.14.60	Patate preparate o conservate, comprese patatine fritte (escluse patate congelate, secche, conservate nell'aceto o nell'acido acetico, sotto forma di farina, semolino o fiocchi)	kg	S	
NACE: 10.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi			
CPA: 10.32.11	<i>Succhi di pomodoro</i>			
10.32.11.00	Succo di pomodoro	l	S	
CPA: 10.32.12	<i>Succhi di arancia</i>			
10.32.12.10	Succo d'arancia non concentrato, congelato	kg	S	
10.32.12.20	Succo d'arancia non concentrato, non congelato	l	S	
10.32.12.30	Succhi di arancia n.c.a.	l	S	
CPA: 10.32.13	<i>Succhi di pompelmo o di pomelo</i>			
10.32.13.00	Succhi di pompelmo o di pomelo	l	S	
CPA: 10.32.14	<i>Succhi di ananasso</i>			
10.32.14.00	Succhi di ananasso	l	S	
CPA: 10.32.15	<i>Succo d'uva</i>			
10.32.15.00	Succo d'uva (inclusi mosti di uva)	l	S	
CPA: 10.32.16	<i>Succhi di mela</i>			
10.32.16.00	Succhi di mela	l	S	
CPA: 10.32.17	<i>Succhi misti di frutta e ortaggi</i>			
10.32.17.00	Succhi misti di frutta e ortaggi	l	S	
CPA: 10.32.19	<i>Altri succhi di frutta e di ortaggi</i>			
10.32.19.10	Succo di singoli agrumi (esclusi arancia e pompelmo), non concentrato	l	S	
10.32.19.20	Succo di singoli frutti od ortaggi (esclusi arancia, pompelmo, ananas, pomodoro, uva e mela), non fermentato, senza aggiunta di alcol, non concentrato	l	S	
10.32.19.30	Altri succhi di frutta e di ortaggi n.c.a.	l	S	
NACE: 10.39	Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi			
CPA: 10.39.11	<i>Ortaggi, congelati</i>			
10.39.11.00	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati (escluse patate)	kg	S	
CPA: 10.39.12	<i>Ortaggi temporaneamente conservati</i>			
10.39.12.00	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare la conservazione, non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	kg	S	
CPA: 10.39.13	<i>Ortaggi secchi</i>			
10.39.13.30	Cipolle secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
10.39.13.50	Funghi e tartufi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	kg	S	
10.39.13.90	Ortaggi o legumi secchi (esclusi patate, cipolle, funghi e tartufi) e miscele di ortaggi o di legumi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	kg	S	
CPA: 10.39.15	<i>Fagioli conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi</i>			
10.39.15.00 z	Fagioli conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	kg	S	
CPA: 10.39.16	<i>Piselli conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi</i>			
10.39.16.00 z	Piselli conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	kg	S	
CPA: 10.39.17	<i>Altri ortaggi (escluse patate) conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi</i>			
10.39.17.10 z	Pomodori, interi o in pezzi, conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi)	kg	S	
10.39.17.21	Pomodori passati	kg	S	
10.39.17.25	Concentrato di pomodoro	kg	S	
10.39.17.30 z	Funghi e tartufi, preparati o conservati (escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi ed esclusi funghi e tartufi secchi, congelati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	kg	S	
10.39.17.40 z	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, congelati (escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi ed esclusi ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, congelati, non cotti o cotti in acqua o al vapore, o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	kg	S	
10.39.17.50 z	Crauti, conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati né essiccati, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	kg	S	
10.39.17.60 z	Asparagi, conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati né essiccati, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	kg	S	
10.39.17.70 z	Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate né essiccate, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	kg	S	
10.39.17.80 z	Granturco dolce, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato né essiccato, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	kg	S	
10.39.17.90 z	Altri ortaggi e miscugli di ortaggi n.c.a., non congelati, escluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	kg	S	
CPA: 10.39.18	<i>Ortaggi e legumi (escluse patate), frutta, anche a guscio, ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico</i>			
10.39.18.00	Ortaggi e legumi (escluse patate), frutta, anche a guscio, e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	kg	S	
CPA: 10.39.21	<i>Frutta, anche a guscio, cotte o meno, congelate</i>			
10.39.21.00	Frutta, anche a guscio, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 10.39.22	<i>Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta</i>			
10.39.22.30	Confetture, marmellate, gelatine, puree o paste e altre preparazioni cotte di agrumi (escluse preparazioni omogeneizzate)	kg	S	
10.39.22.90	Confetture, marmellate, gelatine, puree o paste e altre preparazioni cotte di frutta diverse da agrumi (escluse preparazioni omogeneizzate)	kg	S	
CPA: 10.39.23	<i>Frutta a guscio, arachidi, tostate, salate o altrimenti preparate</i>			
10.39.23.30	Arachidi, preparate o conservate (compreso burro di arachidi; escluse arachidi congelate, conservate nell'aceto o nell'acido acetico, in puree o paste)	kg	S	
10.39.23.90	Frutta a guscio (diverse dalle arachidi), preparate o conservate, compresi altri semi e miscugli (escluse frutta a guscio congelate, conservate nell'aceto o nell'acido acetico, candite, in puree o paste)	kg	S	
CPA: 10.39.24	<i>Frutta, anche a guscio, temporaneamente conservate ma non atte al consumo immediato</i>			
10.39.24.10	Scorze di agrumi o di melone, fresche, congelate, essiccate o temporaneamente conservate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne la conservazione	kg	S	
10.39.24.30	Frutta, anche a guscio, temporaneamente conservate mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne la conservazione, ma non atte al consumo immediato	kg	S	
CPA: 10.39.25	<i>Arachidi e frutta a guscio, sgusciate</i>			
10.39.25.00 *	Arachidi e frutta a guscio, sgusciate, e semi di girasole, sgusciati	kg	S	
CPA: 10.39.29	<i>Altre preparazioni o conserve di frutta e frutta a guscio, anche essiccate</i>			
10.39.29.10	Uve secche	kg	S	
10.39.29.20	Frutta secca (esclusi datteri, ananas, avocado, guaiave, manghi, mangostani, agrumi e uve); miscugli di frutta secca o di frutta a guscio	kg	S	
10.39.29.50	Frutta, preparata o conservata, n.c.a. (escluso müsli)	kg	S	
CPA: 10.39.30	<i>Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali</i>			
10.39.30.00	Sottoprodotti e cascami vegetali n.c.a. per l'alimentazione degli animali	kg	S	
CPA: 10.39.91	<i>Cottura e altri servizi connessi alla preparazione di conserve di frutta e di ortaggi</i>			
10.39.91.00	Attività di cottura e altri servizi (concentrazione, ecc.) connessi alla preparazione di conserve di frutta e ortaggi		I	
NACE: 10.41	Produzione di oli e grassi			
CPA: 10.41.11	<i>Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati</i>			
10.41.11.00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 10.41.12	<i>Grassi e oli di pesci e mammiferi marini e loro frazioni</i>			
10.41.12.00	Grassi e oli (e loro frazioni) di pesci e di mammiferi marini, non modificati chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.19	<i>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente</i>			
10.41.19.00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, non modificati chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.21	<i>Olio di arachide, greggio</i>			
10.41.21.10	Olio di arachide greggio e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.22	<i>Olio d'oliva, vergine</i>			
10.41.22.10	Olio d'oliva vergine e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	
10.41.22.20	Oli e loro frazioni ottenuti esclusivamente da olive, greggi (compresi quelli miscelati con olio vergine di oliva raffinato) (esclusi olio vergine di oliva e oli modificati chimicamente)	kg	S	
CPA: 10.41.23	<i>Olio di girasole, greggio</i>			
10.41.23.00	Oli di girasole e di cartamo greggi e loro frazioni, non modificati chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.24	<i>Olio di ravizzone, di colza e di senape, greggio</i>			
10.41.24.10	Oli di ravizzone, di colza o di senape greggi e loro frazioni, non modificati chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.25	<i>Olio di palma, greggio</i>			
10.41.25.10	Olio di palma greggio e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.29	<i>Altri oli vegetali greggi</i>			
10.41.29.10	Altri oli vegetali, greggi, non modificati chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.30	<i>Linters di cotone</i>			
10.41.30.00	Linter di cotone	kg	S	
CPA: 10.41.41	<i>Panelli e altri residui solidi dell'estrazione di grassi od oli vegetali</i>			
10.41.41.30	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di soia	kg	S	
10.41.41.50	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione di grassi od oli di semi di girasole	kg	S	
10.41.41.70	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione di grassi od oli di semi di ravizzone o di colza	kg	S	
10.41.41.90	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione di grassi od oli vegetali (compresi semi di cotone, semi di lino, noci di cocco, copra, noci o mandorle di palmisti; esclusi soia, semi di girasole, semi di ravizzone o di colza)	kg	S	
CPA: 10.41.42	<i>Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape</i>			
10.41.42.00	Farine di semi e frutti oleosi, diverse dalla farina di senape	kg	S	
CPA: 10.41.51	<i>Olio di soia e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente</i>			
10.41.51.00	Olio di soia raffinato e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 10.41.52	<i>Olio d'arachide e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente</i>			
10.41.52.00	Olio di arachide raffinato e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.53	<i>Olio di oliva e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente</i>			
10.41.53.10	Olio di oliva raffinato e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	
10.41.53.30	Oli e loro frazioni ottenuti esclusivamente da olive (compresi quelli miscelati con olio vergine di oliva raffinato) (esclusi oli greggi, olio vergine di oliva e oli modificati chimicamente)	kg	S	
CPA: 10.41.54	<i>Olio di girasole e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente</i>			
10.41.54.00	Oli di girasole e di cartamo raffinati e loro frazioni, non modificati chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.55	<i>Olio di cotone e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente</i>			
10.41.55.00	Olio di cotone raffinato e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.56	<i>Oli di ravizzone, di colza e di senape e loro frazioni, raffinati, ma non modificati chimicamente</i>			
10.41.56.00	Oli di ravizzone, di colza o di senape raffinati e loro frazioni, non modificati chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.57	<i>Olio di palma e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente</i>			
10.41.57.00	Olio di palma raffinato e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.58	<i>Olio di cocco e sue frazioni, raffinato, ma non modificato chimicamente</i>			
10.41.58.00	Olio di cocco (olio di copra) raffinato e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.59	<i>Altri oli e loro frazioni, raffinati, ma non modificati chimicamente; grassi vegetali fissi e altri oli vegetali (escluso l'olio di granturco) e loro frazioni n.c.a., raffinati, ma non modificati chimicamente</i>			
10.41.59.00	Altri oli e loro frazioni, raffinati, non modificati chimicamente; grassi vegetali fissi e altri oli vegetali (escluso olio di granturco) e loro frazioni n.c.a., raffinati, non modificati chimicamente	kg	S	
CPA: 10.41.60	<i>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, idrogenati, esterificati, ma non altrimenti preparati</i>			
10.41.60.30	Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	kg	S	
10.41.60.50	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	kg	S	
CPA: 10.41.71	<i>Cere vegetali (diverse dai trigliceridi)</i>			
10.41.71.00	Cere vegetali, anche raffinate (diverse dai trigliceridi)	kg	S	
CPA: 10.41.72	<i>Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali</i>			
10.41.72.00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 10.42	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili			
CPA: 10.42.10	<i>Margarina e grassi commestibili simili</i>			
10.42.10.30	Margarina e paste da spalmare a tenore ridotto di grassi e a basso tenore di grassi, esclusa margarina liquida	kg	S	
10.42.10.50	Altre preparazioni alimentari di grassi o di oli (inclusa margarina liquida)	kg	S	
NACE: 10.51	Lavorazione del latte e produzione di latticini			
CPA: 10.51.11	<i>Latte liquido trattato</i>			
10.51.11.33	Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 2 l	kg	S	
10.51.11.37	Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 2 l	kg	S	
10.51.11.42	Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1 % ma ≤ 6 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 2 l	kg	S	
10.51.11.48	Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1 % ma ≤ 6 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 2 l	kg	S	
CPA: 10.51.12	<i>Latte e crema di latte, non concentrati o dolcificati, con un tenore di materie grasse superiore al 6 %</i>			
10.51.12.10	Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % ma ≤ 21 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 2 l	kg	S	
10.51.12.20	Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % ma ≤ 21 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 2 l	kg	S	
10.51.12.30	Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 2 l	kg	S	
10.51.12.40	Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 2 l	kg	S	
CPA: 10.51.21	<i>Latte e crema di latte scremati in polvere</i>			
10.51.21.30	Latte scremato in polvere (latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %), in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 2,5 kg	kg	S	
10.51.21.60	Latte scremato in polvere (latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %), in imballaggi immediati di contenuto netto > 2,5 kg	kg	S	
CPA: 10.51.22	<i>Latte e crema di latte interi in polvere</i>			
10.51.22.30	Latte o crema di latte interi in polvere (latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 %), in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 2,5 kg	kg	S	
10.51.22.60	Latte o crema di latte interi in polvere (latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 %), in imballaggi immediati di contenuto netto > 2,5 kg	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 10.51.30	<i>Burro e paste da spalmare lattiere</i>			
10.51.30.30	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 85 %	kg	S	
10.51.30.50	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e altre materie grasse del latte (escluse paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse < 80 %)	kg	S	
10.51.30.70	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse < 80 %	kg	S	
CPA: 10.51.40	<i>Formaggi e latticini</i>			
10.51.40.30	Formaggi freschi (non stagionati né affinati), compresi formaggio di siero di latte e latticini	kg	S	
10.51.40.50	Formaggi grattugiati o in polvere; formaggi a pasta erborinata e altri formaggi non fusi (esclusi formaggi freschi, di siero di latte e latticini)	kg	S	
10.51.40.70	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	kg	S	
CPA: 10.51.51	<i>Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in forme diverse da quelle solide</i>			
10.51.51.04	Latte condensato o evaporato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	kg	S	
10.51.51.08	Latte condensato o evaporato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	kg	S	
CPA: 10.51.52	<i>Yogurt ed altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati</i>			
10.51.52.41	Latte e crema coagulati, yogurt e altri prodotti fermentati	kg	S	
10.51.52.45	Yogurt liquidi aromatizzati o latte acidificato (latte e crema coagulati, yogurt e altri prodotti fermentati, aromatizzati o addizionati di frutta o cacao)	kg	S	
10.51.52.63	Latticello in polvere	kg	S	
10.51.52.65	Latticello	kg	S	
CPA: 10.51.53	<i>Caseina</i>			
10.51.53.00	Caseina e caseinati	kg	S	
CPA: 10.51.54	<i>Lattosio e sciroppo di lattosio</i>			
10.51.54.00	Lattosio e sciroppo di lattosio (compreso lattosio chimicamente puro)	kg	S	
CPA: 10.51.55	<i>Siero di latte</i>			
10.51.55.30	Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti	kg	S	
10.51.55.60	Siero di latte, anche modificato, in forma liquida o in pasta, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti	kg	S	
CPA: 10.51.56	<i>Latte e latticini n.c.a.</i>			
10.51.56.00	Prodotti costituiti di componenti naturali del latte, n.c.a.	kg	S	
NACE: 10.52	Produzione di gelati			
CPA: 10.52.10	<i>Gelati ed altri prodotti commestibili simili</i>			
10.52.10.00	Gelati e altri prodotti commestibili simili (compresi i sorbetti) (escluse basi e miscele per gelati)	l	S	
NACE: 10.61	Lavorazione delle granaglie			
CPA: 10.61.11	<i>Riso semigreggio</i>			
10.61.11.00	Riso decorticato (riso bruno)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 10.61.12	<i>Riso, semilavorato o lavorato e rotture di riso</i>			
10.61.12.30	Riso semimbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato	kg	S	
10.61.12.50	Rotture di riso	kg	S	
CPA: 10.61.21	<i>Farine di frumento (grano) o di frumento segalato</i>			
10.61.21.00	Farine di frumento o di frumento segalato	kg	S	
CPA: 10.61.22	<i>Altre farine di cereali</i>			
10.61.22.00	Farine di cereali diversi dal frumento	kg	S	
CPA: 10.61.23	<i>Farine e semolini di legumi</i>			
10.61.23.00	Farine e semolini di legumi secchi quali piselli, fagioli o lenticchie, di sago, di radici di manioca, di arrow-root o di salep, di topinambur, patate dolci o altri tuberi o radici simili; farine, semolini e polveri di frutta commestibile, anche a guscio	kg	S	
CPA: 10.61.24	<i>Miscele per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria</i>			
10.61.24.00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria	kg	S	
CPA: 10.61.31	<i>Semole e semolini di frumento (grano)</i>			
10.61.31.33	Semole e semolini di frumento duro	kg	S	
10.61.31.35	Semole e semolini di frumento tenero e spelta	kg	S	
CPA: 10.61.32	<i>Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet di cereali n.c.a.</i>			
10.61.32.30	Semole e semolini di avena, granturco, riso, segale, orzo e altri cereali (escluso frumento)	kg	S	
10.61.32.40	Agglomerati in forma di pellet, di frumento	kg	S	
10.61.32.50	Agglomerati in forma di pellet, di avena, granturco, riso, segale, orzo e altri cereali (escluso frumento)	kg	S	
CPA: 10.61.33	<i>Cereali per la prima colazione e altri prodotti a base di cereali</i>			
10.61.33.33	Cereali, diversi dal riso, schiacciati o in fiocchi, mondati, perlato, tagliati o spezzati	kg	S	
10.61.33.35	Germi di cereali, diversi dal riso, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	kg	S	
10.61.33.51	Preparazioni del tipo müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	kg	S	
10.61.33.53	Altri alimenti ottenuti per soffiatura o tostatura di cereali	kg	S	
10.61.33.55	Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	kg	S	
CPA: 10.61.40	<i>Crusche, staccature e altri residui delle lavorazioni dei cereali</i>			
10.61.40.10	Crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco	kg	S	
10.61.40.30	Crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del riso	kg	S	
10.61.40.50	Crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
10.61.40.90	Crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali (esclusi granturco, riso e frumento)	kg	S	
NACE: 10.62	Produzione di amidi e di prodotti amidacei			
CPA: 10.62.11	<i>Amidi e fecole; inulina; glutine di frumento (grano); destrina e altri amidi e fecole modificati</i>			
10.62.11.11	Amido di frumento (grano)	kg	S	
10.62.11.13	Amido di granturco	kg	S	
10.62.11.15	Fecola di patate	kg	S	
10.62.11.19	Amidi e fecole (anche di riso, manioca, arrow-root e sago) (esclusi amidi di frumento e granturco e fecola di patate)	kg	S	
10.62.11.30	Inulina	kg	S	
10.62.11.50	Glutine di frumento (escluso glutine di frumento utilizzato come colla o per l'apprettatura di tessuti)	kg	S	
10.62.11.70	Destrine e altri amidi e fecole modificati (inclusi amidi e fecole esterificati o eterificati, solubili, pregelatinizzati o gonfiati, dialdeide di amido, amido trattato con formaldeide o epicloridrina)	kg	S	
CPA: 10.62.12	<i>Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grani e simili</i>			
10.62.12.00	Tapioca e suoi succedanei, preparati a partire da fecole in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setaccature o forme simili	kg	S	
CPA: 10.62.13	<i>Glucosio e sciroppo di glucosio; fruttosio e sciroppo di fruttosio; zucchero invertito; zuccheri e sciroppi di zuccheri n.c.a.</i>			
10.62.13.10	Glucosio e sciroppo di glucosio (senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti)	kg	S	
10.62.13.20	Fruttosio chimicamente puro in forma solida; fruttosio e sciroppo di fruttosio contenenti, allo stato secco, > 50 % di fruttosio; isoglucosio senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti	kg	S	
10.62.13.30	Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina (senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti)	kg	S	
10.62.13.90	Altri zuccheri n.c.a., compreso lo zucchero invertito	kg	S	
CPA: 10.62.14	<i>Olio di granturco</i>			
10.62.14.30	Olio greggio di granturco (olio di germi di granturco) e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	
10.62.14.60	Olio di granturco (olio di germi di granturco), non greggio, e sue frazioni, non modificato chimicamente	kg	S	
CPA: 10.62.20	<i>Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili</i>			
10.62.20.00	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	kg	S	
NACE: 10.71	Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi			
CPA: 10.71.11	<i>Pane fresco</i>			
10.71.11.00	Pane fresco (senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta) avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	kg	S	
CPA: 10.71.12	<i>Prodotti di pasticceria fresca</i>			
10.71.12.00	Prodotti di pasticceria; altri prodotti di panetteria con aggiunta di dolcificanti	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 10.72	Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati			
CPA: 10.72.11	<i>Pane croccante detto Knäckebröt, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati</i>			
10.72.11.30	Pane croccante detto "knäckebröt"	kg	S	
10.72.11.50	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	kg	S	
CPA: 10.72.12	<i>Pane con spezie (panpepato) e simili; biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini</i>			
10.72.12.30	Pane con spezie (panpepato) e simili	kg	S	
10.72.12.53	Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao	kg	S	
10.72.12.55	Biscotti con aggiunta di dolcificanti (compresi biscotti doppi con ripieno; esclusi biscotti interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao)	kg	S	
10.72.12.57	Cialde e cialdini aventi tenore di umidità del prodotto finito > 10 % (esclusi coni gelato, cialde doppie con ripieno e altri prodotti simili)	kg	S	
10.72.12.59	Cialde e cialdini (anche salati) (esclusi quelli interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao)	kg	S	
CPA: 10.72.19	<i>Altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, secchi o conservati</i>			
10.72.19.10	Pane azzimo (mazot)	kg	S	
10.72.19.20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, carta di riso e prodotti simili	kg	S	
10.72.19.40	Biscotti (esclusi biscotti interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini)	kg	S	
10.72.19.50	Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	kg	S	
10.72.19.90	Prodotti di panetteria senza aggiunta di dolcificanti (inclusi crêpe, pancake, quiche, pizze; esclusi panini, pane croccante detto "knäckebröt", cialde e cialdini, fette biscottate, pane tostato, prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati)	kg	S	
NACE: 10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili			
CPA: 10.73.11	<i>Paste alimentari e prodotti farinacei simili</i>			
10.73.11.30	Paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate, contenenti uova	kg	S	
10.73.11.50	Paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate, non contenenti uova	kg	S	
CPA: 10.73.12	<i>Cuscus</i>			
10.73.12.00	Cuscus	kg	S	
NACE: 10.81	Produzione di zucchero			
CPA: 10.81.11	<i>Zuccheri grezzi di canna o barbabietola, allo stato solido</i>			
10.81.11.00	Zuccheri grezzi di canna o di barbabietola, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti	kg	S	
CPA: 10.81.12	<i>Zuccheri raffinati di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</i>			
10.81.12.30	Zuccheri bianchi raffinati di canna o di barbabietola, allo stato solido	kg	S	
10.81.12.90	Zuccheri raffinati di canna o di barbabietola, allo stato solido (esclusi zuccheri bianchi)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 10.81.13	Zuccheri raffinati di canna o di barbabietola, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; zucchero e sciroppo d'acero			
10.81.13.00	Zuccheri raffinati di canna o di barbabietola, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; zucchero e sciroppo d'acero	kg	S	
CPA: 10.81.14	Melassi			
10.81.14.30	Melassi di canna	kg	S	
10.81.14.50	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero (esclusi melassi di canna)	kg	S	
CPA: 10.81.20	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero			
10.81.20.00	Polpa di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite e altri cascami della fabbricazione dello zucchero (inclusi schiume di defecazione e residui trattenuti nei filtri presse)	kg	S	
NACE: 10.82	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie			
CPA: 10.82.11	Pasta di cacao, anche sgrassata			
10.82.11.00	Pasta di cacao senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	kg	S	
CPA: 10.82.12	Burro, grasso e olio di cacao			
10.82.12.00	Burro, grasso e olio di cacao	kg	S	
CPA: 10.82.13	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
10.82.13.00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	kg	S	
CPA: 10.82.14	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
10.82.14.00	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	kg	S	
CPA: 10.82.21	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao (escluso il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), sfuse			
10.82.21.30	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	kg	S	
10.82.21.50	Preparazioni dette "chocolate milk crumb", aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %, in imballaggi di peso > 2 kg	kg	S	
10.82.21.70	Glassatura al cacao avente tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %, in imballaggi di peso > 2 kg	kg	S	
10.82.21.90	Altre preparazioni aventi tenore di burro di cacao inferiore a 18 %, presentate in imballaggi di peso > 2 kg, ad eccezione della glassatura al cacao e di preparazioni dette "chocolate milk crumb"	kg	S	
CPA: 10.82.22	Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao (escluso il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), non sfuse			
10.82.22.33	Cioccolato presentata in blocchi, tavolette o bastoncini, ripiena (anche di crema, liquore, paste di frutta) (esclusi i biscotti al cioccolato)	kg	S	
10.82.22.35	Cioccolato presentata in blocchi, tavolette o bastoncini, con aggiunta di cereali o frutta anche a guscio, non ripiena (esclusi biscotti al cioccolato)	kg	S	
10.82.22.39	Cioccolato presentata in blocchi, tavolette o bastoncini, non ripiena (esclusi biscotti al cioccolato e cioccolata con aggiunta di cereali o frutta anche a guscio)	kg	S	
10.82.22.43	Cioccolatini (comprese praline), contenenti alcol (non in blocchi, tavolette o bastoncini)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
10.82.22.45	Ciocolatini (esclusi quelli contenenti alcol) (non in blocchi, tavolette o bastoncini)	kg	S	
10.82.22.53	Prodotti di cioccolata, ripieni (non in blocchi, tavolette o bastoncini; esclusi biscotti al cioccolato e cioccolatini)	kg	S	
10.82.22.55	Prodotti di cioccolata, non ripieni (non in blocchi, tavolette o bastoncini; esclusi biscotti al cioccolato e cioccolatini)	kg	S	
10.82.22.60	Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei, contenenti cacao (incluso torrone al cioccolato) (escluso cioccolato bianco)	kg	S	
10.82.22.70	Pasta da spalmare contenente cacao	kg	S	
10.82.22.80	Preparazioni per bevande, contenenti cacao	kg	S	
10.82.22.90	Prodotti a base di cacao (esclusi pasta, burro di cacao, cacao in polvere, in blocchi, tavolette o bastoncini, allo stato liquido o granulato, in pasta o in polvere, sfuso in imballaggi di peso > 2 kg, preparazioni per bevande, paste da spalmare)	kg	S	
CPA: 10.82.23	<i>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)</i>			
10.82.23.10	Gomme da masticare (chewing gum)	kg	S	
10.82.23.20	Dolciumi aromatizzati con estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura > 10 %, senza aggiunta di altre materie	kg	S	
10.82.23.30	Preparazione detta "cioccolato bianco"	kg	S	
10.82.23.53	Prodotti a base di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 1 kg (compresi marzapane, pasta di zucchero, torrone e pasta di mandorle)	kg	S	
10.82.23.55	Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse costituite fondamentalmente da zuccheri e sostanze aromatizzanti (escluse pastiglie o caramelle con sostanze aromatizzanti aventi proprietà medicinali)	kg	S	
10.82.23.63	Confetti e prodotti confettati	kg	S	
10.82.23.65	Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri (escluse gomme da masticare)	kg	S	
10.82.23.73	Caramelle di zucchero cotto	kg	S	
10.82.23.75	Caramelle e dolciumi simili	kg	S	
10.82.23.83	Altri prodotti a base di zuccheri, ottenuti per compressione (incluso catecù)	kg	S	
10.82.23.90	Prodotti a base di zucchero n.c.a.	kg	S	
CPA: 10.82.24	<i>Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite</i>			
10.82.24.00	Frutta (anche a guscio), scorze di frutta e altre parti di piante, candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	kg	S	
NACE: 10.83	Lavorazione del tè e del caffè			
CPA: 10.83.11	<i>Caffè, decaffeinato o torrefatto</i>			
10.83.11.30	Caffè decaffeinato, non torrefatto	kg	S	
10.83.11.50	Caffè torrefatto, non decaffeinato	kg	S	
10.83.11.70	Caffè torrefatto, decaffeinato	kg	S	
CPA: 10.83.12	<i>Succedanei del caffè; estratti, essenze e concentrati di caffè o di succedanei del caffè; bucce e pellicole di caffè</i>			
10.83.12.10	Succedanei del caffè contenenti caffè	kg	S	
10.83.12.40	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
10.83.12.70	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti, essenze e concentrati	kg	S	
CPA: 10.83.13	<i>Tè verde (non fermentato), tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg</i>			
10.83.13.00	Tè in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	kg	S	
CPA: 10.83.14	<i>Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di tè o mate</i>			
10.83.14.00	Estratti, essenze e concentrati a base di tè o mate, e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o mate	kg	S	
CPA: 10.83.15	<i>Infusi di erbe</i>			
10.83.15.00 z	Infusi di erbe	kg	S	
NACE: 10.84	Produzione di condimenti e spezie			
CPA: 10.84.11	<i>Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico</i>			
10.84.11.30	Aceto di vino	l	S	
10.84.11.90	Aceto non di vino e suoi succedanei	l	S	
CPA: 10.84.12	<i>Salse; condimenti composti; farina di senape e senape preparata</i>			
10.84.12.10	Salsa di soia	kg	S	
10.84.12.30	Ketchup di pomodoro e altre salse a base di pomodoro	kg	S	
10.84.12.53	Farina di senape	kg	S	
10.84.12.55	Senape preparata	kg	S	
10.84.12.70	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti (esclusi salsa di soia, ketchup di pomodoro, altre salse a base di pomodoro, farina di senape e senape preparata)	kg	S	
CPA: 10.84.30	<i>Sale alimentare</i>			
10.84.30.00	Sale per l'alimentazione umana	kg	T	
NACE: 10.85	Produzione di pasti e piatti preparati			
CPA: 10.85.11	<i>Pasti preparati a base di carne, frattaglie o sangue</i>			
10.85.11.00 z	Pasti preparati a base di carne, frattaglie o sangue	kg	S	
CPA: 10.85.12	<i>Pasti preparati a base di pesce, crostacei e molluschi</i>			
10.85.12.00 z	Pasti preparati a base di pesce, crostacei e molluschi	kg	S	
CPA: 10.85.13	<i>Pasti preparati a base di ortaggi e legumi</i>			
10.85.13.00 z	Pasti preparati a base di ortaggi e legumi	kg	S	
CPA: 10.85.14	<i>Piatti preparati e piatti a base di paste alimentari</i>			
10.85.14.10	Paste alimentari, anche cotte, farcite con carne, pesce, formaggio o altre sostanze, in qualunque percentuale	kg	S	
10.85.14.30	Paste alimentari, anche secche, congelate e prodotti simili (inclusi piatti preparati) (escluse paste alimentari non cotte e paste alimentari farcite)	kg	S	
CPA: 10.85.19	<i>Altri pasti preparati</i>			
10.85.19.10 z	Altri pasti preparati (inclusa pizza congelata) (esclusa pizza fresca)	kg	S	
NACE: 10.86	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici			
CPA: 10.86.10	<i>Preparazioni alimentari omogeneizzate e alimenti dietetici</i>			
10.86.10.10	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue (esclusi sal-sicce, salami e prodotti simili di carne e preparazioni alimentari a base di tali prodotti)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
10.86.10.30	Ortaggi e legumi omogeneizzati non conservati nell'aceto o acido acetico, non congelati	kg	S	
10.86.10.50	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, omogeneizzate	kg	S	
10.86.10.60	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate per l'alimentazione dei bambini o a fini dietetici, c.v.m. in contenitori ≤ 250 g	kg	S	
10.86.10.70	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, c.v.m. (escluse preparazioni alimentari composte omogeneizzate)	kg	S	
NACE: 10.89	Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.			
CPA: 10.89.11	<i>Zuppe, minestre o brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi</i>			
10.89.11.00	Zuppe, minestre e brodi e preparazioni per zuppe, minestre e brodi	kg	S	
CPA: 10.89.12	<i>Uova sgusciate e tuorli, freschi o conservati; uova sgusciate conservate o cotte; ovoalbumina</i>			
10.89.12.30	Prodotti della lavorazione delle uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati (escluse albumina di uova, uova non sgusciate)	kg	S	
10.89.12.50	Albumina di uova	kg	S	
CPA: 10.89.13	<i>Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti; lieviti in polvere, preparati</i>			
10.89.13.34	Lieviti di panificazione	kg	S	
10.89.13.39	Lieviti vivi (esclusi lieviti di panificazione)	kg	S	
10.89.13.50	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti	kg	S	
10.89.13.70	Lieviti in polvere, preparati	kg	S	
CPA: 10.89.14	<i>Estratti e succhi di carni, pesci e invertebrati acquatici</i>			
10.89.14.00	Estratti e sughi di carne, pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici	kg	S	
CPA: 10.89.16	<i>Preparazioni alimentari deperibili quali panini e pizza fresca</i>			
10.89.16.00 z	Prodotti alimentari deperibili, compresi pizza fresca e panini	kg	S	
CPA: 10.89.17	<i>Integratori alimentari destinati al consumo umano</i>			
10.89.17.00 z	Integratori dietetici (prodotti per il consumo umano destinati a fornire nutrienti)	kg	S	
CPA: 10.89.19	<i>Vari prodotti alimentari n.c.a.</i>			
10.89.19.10	Caramello	kg	S	
10.89.19.25	Estratto di malto	kg	S	
10.89.19.30	Preparazioni alimentari di farina, amido, ecc.	kg	S	
10.89.19.35	Concentrati di proteine e sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati	kg	S	
10.89.19.50 z	Altre preparazioni alimentari n.c.a.	kg	S	
NACE: 10.91	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento			
CPA: 10.91.10	<i>Preparazioni per l'alimentazione del bestiame di allevamento, esclusi farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica</i>			
10.91.10.10 z	Premiscele per mangimi per bestiame di allevamento	kg	S	
10.91.10.33 z	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (escluse premiscele): per i suini	kg	S	
10.91.10.35 z	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (escluse premiscele): per i bovini	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
10.91.10.37 z	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (escluse premiscele): per i volatili da cortile	kg	S	
10.91.10.39 z	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (escluse premiscele): n.c.a.	kg	S	
CPA: 10.91.20	<i>Farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica</i>			
10.91.20.00	Farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica	kg	S	
NACE: 10.92	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici			
CPA: 10.92.10	<i>Alimenti per animali domestici</i>			
10.92.10.30	Alimenti per cani o gatti, c.v.m.	kg	S	
10.92.10.60 z	Preparati impiegati nei mangimi per animali da compagnia (esclusi alimenti per cani e gatti, c.v.m.)	kg	S	
NACE: 11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici			
CPA: 11.01.10	<i>Bevande alcoliche distillate</i>			
11.01.10.20	Acquaviti di vino o vinacce (importante: esclusa accisa sugli alcolici)	l alc. 100 %	S	
11.01.10.30	Whisky (importante: esclusa accisa sugli alcolici)	l alc. 100 %	S	
11.01.10.40	Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati (importante: esclusa accisa sugli alcolici)	l alc. 100 %	S	
11.01.10.50	Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) (importante: esclusa accisa sugli alcolici)	l alc. 100 %	S	
11.01.10.63	Vodka con titolo alcolometrico volumico ≤ 45,4 % vol (importante: esclusa accisa sugli alcolici)	l alc. 100 %	S	
11.01.10.65	Acquaviti di frutta (esclusi liquori, gin e acquavite di ginepro [genièvre], acquaviti di vino o vinacce [importante: esclusa accisa sugli alcolici])	l alc. 100 %	S	
11.01.10.70	Alcol puro (importante: esclusa accisa sugli alcolici)	l alc. 100 %	S	
11.01.10.80	Liquori e altre bevande contenenti alcol di distillazione (escluse acquaviti di vino, di vinacce o di frutta, whisky, rum, gin e acquavite di ginepro [genièvre], vodka con titolo alcolometrico volumico ≤ 45,4 % vol) (importante: esclusa accisa sugli alcolici)	l alc. 100 %	S	
NACE: 11.02	Produzione di vini da uve			
CPA: 11.02.11	<i>Vino spumante di uve fresche</i>			
11.02.11.30	Champagne (importante: esclusa accisa sugli alcolici)	l	S	
11.02.11.90	Altri vini spumanti di uve fresche (escluso champagne ed esclusa accisa sugli alcolici)	l	S	
CPA: 11.02.12	<i>Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti; mosti di uva</i>			
11.02.12.11 z	Vini bianchi a denominazione di origine protetta (DOP)	l	S	
11.02.12.15	Vini e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcol (mistelle), aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar (esclusi vini spumanti)	l	S	
11.02.12.17 z	Vini di qualità a denominazione di origine protetta (DOP) e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcol (mistelle), con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol (esclusi vini bianchi e vini spumanti)	l	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
11.02.12.20	Vini e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcol (mistelle), con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol (esclusi vini spumanti e vini a denominazione di origine protetta [DOP])	l	S	
11.02.12.31	Vini di Porto, di Madera, di Xeres, con titolo alcolometrico superiore a 15 % vol	l	S	
11.02.12.50	Mosti di uva (esclusa accisa sugli alcoli)	l	S	
NACE: 11.03	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta			
CPA: 11.03.10	<i>Altre bevande fermentate (es.: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande contenenti alcol</i>			
11.03.10.00	Bevande fermentate e relativi miscugli (comprese bevande non alcoliche, sidro, sidro di pere, idromele; esclusi birra di malto e vini di uve aromatizzati con sostanze vegetali o aromatiche)	l	S	
NACE: 11.04	Produzione di altre bevande fermentate non distillate			
CPA: 11.04.10	<i>Vermouth e altri vini di uve fresche, aromatizzati</i>			
11.04.10.00	Vermouth e altri vini di uve fresche, aromatizzati con sostanze vegetali o aromatiche (esclusa accisa sugli alcoli)	l	S	
NACE: 11.05	Fabbricazione di birra			
CPA: 11.05.10	<i>Birra, esclusi gli avanzi della fabbricazione della birra</i>			
11.05.10.00	Birra di malto (esclusa birra analcolica e con grado alcolometrico $\leq 0,5$ % vol; esclusa accisa sugli alcoli)	l	S	
11.05.10.10 z	Birra analcolica e birra con grado alcolometrico $\leq 0,5$ % vol	l	S	
CPA: 11.05.20	<i>Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli</i>			
11.05.20.00	Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli (esclusa accisa sugli alcoli)	kg	S	
NACE: 11.06	Fabbricazione di malto			
CPA: 11.06.10	<i>Malto</i>			
11.06.10.30	Malto non torrefatto (esclusa accisa sugli alcoli)	kg	S	
11.06.10.50	Malto torrefatto (esclusi prodotti sottoposti a ulteriore trasformazione e malto torrefatto utilizzato come succedaneo del caffè; esclusa accisa sugli alcoli)	kg	S	
NACE: 11.07	Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia			
CPA: 11.07.11	<i>Acque minerali e acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti</i>			
11.07.11.30	Acque minerali e acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	l	S	
11.07.11.50	Acque senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve (escluse acque minerali e acque gassate)	l	S	
CPA: 11.07.19	<i>Altre bevande non alcoliche</i>			
11.07.19.30	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di aromatizzanti	l	S	
11.07.19.50 z	Bevande non alcoliche, non contenenti materie grasse provenienti dal latte (escluse acque minerali e gassate, con o senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti)	l	S	
11.07.19.70	Bevande non alcoliche, contenenti materie grasse provenienti dal latte	l	S	
NACE: 12.00	Produzione di tabacchi			
CPA: 12.00.11	<i>Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco</i>			
12.00.11.30	Sigari (compresi sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco o miscele di tabacco e di succedanei del tabacco (esclusa accisa sui tabacchi)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
12.00.11.50	Sigarette contenenti tabacco o miscele di tabacco e di succedanei del tabacco (esclusa accisa sui tabacchi)	p/st	S	
12.00.11.70	Sigari (compresi sigari spuntati), sigaretti e sigarette, contenenti esclusivamente succedanei del tabacco (esclusa accisa sui tabacchi)	kg	S	
CPA: 12.00.12	<i>Foglie di tabacco curate scostolate</i>			
12.00.12.00	Foglie di tabacco curate scostolate	kg	S	
CPA: 12.00.19	<i>Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi omogeneizzati o ricostituiti; estratti e sughi di tabacco</i>			
12.00.19.30	Tabacco da fumo (esclusa accisa sui tabacchi)	kg	S	
12.00.19.90	Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco; altri tabacchi omogeneizzati o ricostituiti n.c.a.	kg	S	
NACE: 13.10	Preparazione e filatura di fibre tessili			
CPA: 13.10.10	<i>Grasso di lana (compresa la lanolina)</i>			
13.10.10.00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	kg	T	
CPA: 13.10.21	<i>Seta greggia (non torta)</i>			
13.10.21.00	Seta greggia (non torta)	kg	T	
CPA: 13.10.22	<i>Lana, sgrassata o carbonizzata, non cardata né pettinata</i>			
13.10.22.00	Lana, sgrassata o carbonizzata, non cardata né pettinata	kg	T	
CPA: 13.10.23	<i>Pettinacce di lana o di peli fini</i>			
13.10.23.00	Pettinacce di lana o di peli fini	kg	T	
CPA: 13.10.24	<i>Lana e peli fini o grossolani, cardati o pettinati</i>			
13.10.24.00	Lana o peli, cardati o pettinati (inclusi nastri di lana)	kg	T	
CPA: 13.10.25	<i>Cotone, cardato o pettinato</i>			
13.10.25.00	Cotone, cardato o pettinato	kg	T	
CPA: 13.10.26	<i>Iuta e altre fibre tessili (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), preparate, ma non filate</i>			
13.10.26.00	Iuta e altre fibre tessili (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), preparate, ma non filate	kg	T	
CPA: 13.10.29	<i>Altre fibre tessili vegetali, preparate, ma non filate</i>			
13.10.29.00	Altre fibre tessili vegetali, preparate, ma non filate	kg	T	
CPA: 13.10.31	<i>Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura</i>			
13.10.31.00	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	kg	T	
CPA: 13.10.32	<i>Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura</i>			
13.10.32.00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	kg	T	
CPA: 13.10.40	<i>Filati di seta e filati di cascami di seta</i>			
13.10.40.10	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta), n.c.v.m.	kg	T	
13.10.40.30	Filati di cascami di seta, n.c.v.m.	kg	T	
13.10.40.50	Filati di seta e di cascami di seta, c.v.m.; pelo di Messina	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 13.10.50	<i>Filati di lana, anche condizionati per la vendita al minuto; filati di peli fini o grossolani o di crine</i>			
13.10.50.10	Filati di lana o di peli fini cardati, n.c.v.m.	kg	T	
13.10.50.30	Filati di lana pettinata o di peli fini pettinati, n.c.v.m.	kg	T	
13.10.50.50	Filati di lana o di peli fini, c.v.m.	kg	T	
CPA: 13.10.61	<i>Filati di cotone (diversi dai filati per cucire)</i>			
13.10.61.32 z	Filati di cotone di fibre non pettinate, n.c.v.m., per tessuti (esclusi tappeti e rivestimenti tessili di pavimenti)	kg	T	
13.10.61.33 z	Filati di cotone di fibre non pettinate, n.c.v.m., per prodotti e tessuti a maglia	kg	T	
13.10.61.35 z	Filati di cotone di fibre non pettinate, n.c.v.m., per altri usi (inclusi tappeti e rivestimenti tessili di pavimenti)	kg	T	
13.10.61.52 z	Filati di cotone di fibre pettinate, n.c.v.m., per tessuti (esclusi tappeti e rivestimenti tessili di pavimenti)	kg	T	
13.10.61.53 z	Filati di cotone di fibre pettinate, n.c.v.m., per prodotti e tessuti a maglia	kg	T	
13.10.61.55 z	Filati di cotone di fibre pettinate, n.c.v.m., per altri usi (compresi tappeti e rivestimenti tessili di pavimenti)	kg	T	
13.10.61.60	Filati di cotone (esclusi filati per cucire), c.v.m.	kg	T	
CPA: 13.10.62	<i>Filati per cucire di cotone</i>			
13.10.62.00	Filati per cucire di cotone	kg	T	
CPA: 13.10.71	<i>Filati di lino</i>			
13.10.71.10	Filati di lino, n.c.v.m.	kg	T	
13.10.71.20	Filati di lino, c.v.m.	kg	T	
CPA: 13.10.72	<i>Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane; filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta</i>			
13.10.72.00	Filati di fibre vegetali o di fibre liberiane (lino escluso); filati di carta	kg	T	
CPA: 13.10.81	<i>Filati di filamenti sintetici o artificiali, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), diversi dai filati cucirini, dai filati ad alta tenacità di poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa, non condizionati per la vendita al minuto; filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto</i>			
13.10.81.10	Filo sintetico ritorto o ritorto su ritorto, n.c.v.m.	kg	T	
13.10.81.30	Filati ritorti o ritorti su ritorto di filamenti artificiali, n.c.v.m. (esclusi filati per cucire)	kg	T	
13.10.81.50	Filati di filamenti sintetici o artificiali (esclusi filati per cucire), c.v.m.	kg	T	
CPA: 13.10.82	<i>Filati di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai filati cucirini, contenenti ≥ 85 %, in peso, di tali fibre</i>			
13.10.82.10	Filati di fibre sintetiche in fiocco (esclusi filati per cucire), contenenti ≥ 85 %, in peso, di tali fibre, n.c.v.m.	kg	T	
13.10.82.50	Filati di fibre sintetiche in fiocco (esclusi filati per cucire), contenenti ≥ 85 %, in peso, di tali fibre, c.v.m.	kg	T	
CPA: 13.10.83	<i>Filati di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai filati cucirini, contenenti < 85 %, in peso, di tali fibre</i>			
13.10.83.20	Filati contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere (diversi dai filati per cucire), miste con fibre artificiali, n.c.v.m.	kg	T	
13.10.83.33 z	Filati contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), miste con lana o peli fini cardati, n.c.v.m.	kg	T	
13.10.83.36 z	Filati contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco miste con lana o peli fini pettinati, n.c.v.m.	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
13.10.83.40	Filati contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), miste a cotone, n.c.v.m	kg	T	
13.10.83.80	Altri filati contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco n.c.a. (diversi dai filati per cucire), n.c.v.m.	kg	T	
13.10.83.90	Filati contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), c.v.m.	kg	T	
CPA: 13.10.84	<i>Filati di fibre artificiali in fiocco, diversi dai filati cucirini</i>			
13.10.84.10	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), n.c.v.m.	kg	T	
13.10.84.30	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), c.v.m.	kg	T	
CPA: 13.10.85	<i>Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali o di fibre sintetiche o artificiali</i>			
13.10.85.10	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali	kg	T	
13.10.85.50	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	kg	T	
NACE: 13.20	Tessitura			
CPA: 13.20.11	<i>Tessuti di seta o di cascami di seta</i>			
13.20.11.00	Tessuti di seta o di cascami di seta	m ²	S	
CPA: 13.20.12	<i>Tessuti di lana cardata o pettinata o di peli fini o grossolani o di crine</i>			
13.20.12.30	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati	m ²	T	
13.20.12.60	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati; tessuti di peli grossolani	m ²	T	
CPA: 13.20.13	<i>Tessuti di lino</i>			
13.20.13.30	Tessuti di lino, contenenti ≥ 85 %, in peso, di lino	m ²	T	
13.20.13.60	Tessuti di lino, contenenti < 85 %, in peso, di lino	m ²	T	
CPA: 13.20.14	<i>Tessuti di iuta e di altre fibre tessili liberiane, esclusi il lino, la canapa e il ramiè</i>			
13.20.14.00	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane (esclusi lino, canapa e ramiè)	m ²	T	
CPA: 13.20.19	<i>Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta</i>			
13.20.19.00	Tessuti di canapa, ramiè o altre fibre tessili vegetali (esclusi lino, iuta e altre fibre tessili liberiane); filati di carta	m ²	T	
CPA: 13.20.20	<i>Tessuti di cotone</i>			
13.20.20.14 z	Tessuti di cotone, non di filati di diversi colori, di peso ≤ 200 g/m ² , per abbigliamento	m ²	T	
13.20.20.17 z	Tessuti di cotone, non di filati di diversi colori, di peso ≤ 200 g/m ² , per biancheria per la casa e per tessili per la casa	m ²	T	
13.20.20.19 z	Tessuti di cotone, non di filati di diversi colori, di peso ≤ 200 g/m ² , per usi tecnici e industriali (escluse garza e garza medica)	m ²	T	
13.20.20.20	Tessuti di cotone, di peso ≤ 100 g/m ² , per garza medica, fasce e bende	m ²	S	
13.20.20.31 z	Tessuti di cotone, di filati di diversi colori, di peso ≤ 200 g/m ² , per camicie e camicette	m ²	T	
13.20.20.42 z	Tessuti di cotone, non di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m ² , per abbigliamento	m ²	T	
13.20.20.44 z	Tessuti di cotone, non di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m ² , per biancheria per la casa e per tessili per la casa	m ²	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
13.20.20.49 z	Tessuti di cotone, non di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m ² , per usi tecnici e industriali	m ²	T	
13.20.20.60	Tessuti di cotone, di peso > 200 g/m ² , detti denim (compresi denim diversi dal blu)	m ²	S	
13.20.20.72 z	Tessuti di cotone, di filati di diversi colori, per altro abbigliamento	m ²	T	
13.20.20.74 z	Tessuti di cotone, di filati di diversi colori, per biancheria per la casa e per tessili per la casa	m ²	T	
13.20.20.79 z	Tessuti di cotone, di filati di diversi colori, per usi tecnici e industriali	m ²	T	
CPA: 13.20.31	<i>Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali</i>			
13.20.31.30	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali ottenuti da filati ad alta tenacità, lamelle e simili (nylon, altre poliammidi, poliestere, viscosa rayon inclusi)	m ²	S	
13.20.31.50	Tessuti di filati di filamenti sintetici (esclusi quelli ottenuti da filati ad alta tenacità, lamelle o simili)	m ²	T	
13.20.31.70	Tessuti di filati di filamenti artificiali (esclusi quelli ottenuti da filati ad alta tenacità)	m ²	T	
CPA: 13.20.32	<i>Tessuti di fibre sintetiche in fiocco</i>			
13.20.32.10	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, ≥ 85 % di fibre sintetiche in fiocco	m ²	T	
13.20.32.20	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, < 85 % di tali fibre, miste principalmente o unicamente a cotone (esclusi tessuti di filati di diversi colori)	m ²	T	
13.20.32.30	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, < 85 % di tali fibre, miste principalmente o unicamente a cotone, di filati di diversi colori	m ²	T	
13.20.32.40	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco miste principalmente o unicamente con lana o peli fini cardati	m ²	T	
13.20.32.50	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco miste principalmente o unicamente con lana o peli fini pettinati	m ²	T	
13.20.32.90	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco non miste a lana, peli fini o cotone	m ²	T	
CPA: 13.20.33	<i>Tessuti di fibre artificiali in fiocco</i>			
13.20.33.30	Tessuti di fibre artificiali in fiocco (esclusi filati di diversi colori)	m ²	T	
13.20.33.50	Tessuti di fibre artificiali in fiocco di filati di diversi colori	m ²	S	
CPA: 13.20.41	<i>Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, nastri, galloni e simili)</i>			
13.20.41.00	Velluti e felpe d'ordito e di trama; tessuti di ciniglia (esclusi tessuti ricci del tipo spugna di cotone, superfici tessili "tufted", nastri e galloni)	m ²	S	
CPA: 13.20.42	<i>Tessuti ricci del tipo spugna (diversi da nastri, galloni e simili) in cotone</i>			
13.20.42.00	Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone	m ²	T	
CPA: 13.20.43	<i>Altri tessuti ricci del tipo spugna (diversi da nastri, galloni e simili)</i>			
13.20.43.00	Tessuti ricci del tipo spugna e simili, di materie tessili diverse dal cotone	m ²	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 13.20.44	<i>Tessuti a punto di garza (diversi da nastri, galloni e simili)</i>			
13.20.44.00	Tessuti a punto di garza (esclusi nastri, galloni e simili e garza medica)	m ²	S	
CPA: 13.20.45	<i>Superfici tessili "tufted", esclusi i tappeti</i>			
13.20.45.00	Superfici tessili "tufted" (esclusi tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti "tufted")	m ²	S	
CPA: 13.20.46	<i>Tessuti (inclusi nastri, galloni e simili) in fibre di vetro</i>			
13.20.46.00	Tessuti di fibre di vetro (compresa lana di vetro) (inclusi nastri, galloni e simili)	kg	S	
NACE: 13.30	Finissaggio dei tessili			
CPA: 13.30.11	<i>Servizi di candeggio e tintura delle fibre e dei filati tessili</i>			
13.30.11.10	Tintura di fibre		I	
13.30.11.21	Tinture di filati di seta		I	
13.30.11.22	Tintura di filati di lana, peli fini e grossolani, crine		I	
13.30.11.23	Tintura di filati di cotone (esclusi filati per cucire)		I	
13.30.11.24	Tintura di filati di lino, iuta, altre fibre liberiane, fibre tessili vegetali e filati di carta		I	
13.30.11.25	Tintura di fili di filamenti sintetici (esclusi filati per cucire)		I	
13.30.11.26	Tintura di fili di filamenti artificiali (esclusi filati per cucire)		I	
13.30.11.27	Tintura di filati di fibre sintetiche in fiocco (esclusi filati per cucire)		I	
13.30.11.28	Tintura di filati di fibre artificiali in fiocco (esclusi filati per cucire)		I	
CPA: 13.30.12	<i>Servizi di candeggio dei tessuti e degli articoli tessili (inclusi gli articoli di abbigliamento)</i>			
13.30.12.10	Imbianchimento di tessuti di seta		I	
13.30.12.20	Candeggio di tessuti di lana, peli fini o grossolani, crine		I	
13.30.12.30	Imbianchimento di tessuti di cotone		I	
13.30.12.40	Candeggio di tessuti di lino, iuta, altre fibre liberiane, fibre tessili vegetali e filati di carta		I	
13.30.12.50	Imbianchimento di tessuti di filati di filamenti e di fibre sintetiche		I	
13.30.12.60	Imbianchimento di tessuti di filati di filamenti e di fibre artificiali		I	
13.30.12.70	Imbianchimento di velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (esclusi tessuti ricci del tipo spugna di cotone, nastri, galloni e simili)		I	
13.30.12.80	Imbianchimento di tessuti ricci del tipo spugna (escluse superfici tessili "tufted")		I	
13.30.12.90	Imbianchimento di stoffe a maglia		I	
CPA: 13.30.13	<i>Servizi di tintura dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)</i>			
13.30.13.10	Tintura di tessuti di seta o di cascami di seta, in pezza		I	
13.30.13.20	Tintura di tessuti di lana, peli fini o grossolani e crine, in pezza		I	
13.30.13.30	Tintura di tessuti di cotone, in pezza		I	
13.30.13.40	Tintura di tessuti di lino, iuta, altre fibre liberiane, fibre tessili vegetali e filati di carta, in pezza		I	
13.30.13.50	Tintura di tessuti di filati di filamenti e di fibre sintetiche, in pezza		I	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
13.30.13.60	Tintura di tessuti di filati di filamenti e di fibre artificiali, in pezza		I	
13.30.13.70	Tintura di velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, in pezza (esclusi tessuti ricci del tipo spugna di cotone, nastri, galloni e simili)		I	
13.30.13.80	Tintura di tessuti ricci del tipo spugna, in pezza (escluse superfici tessili "tufted")		I	
13.30.13.90	Tintura di stoffe a maglia, in pezza, e altri tessuti (stoffe non tessute)		I	
CPA: 13.30.19	<i>Altri servizi di finissaggio dei tessuti e degli articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)</i>			
13.30.19.10	Finissaggio di tessuti di seta (esclusi candeggio, tintura e stampa)		I	
13.30.19.20	Finissaggio di tessuti di lana, peli fini o grossolani e crine (esclusi candeggio, tintura e stampa)		I	
13.30.19.30	Finissaggio di tessuti di cotone (esclusi candeggio, tintura e stampa)		I	
13.30.19.40	Finissaggio di tessuti di lino, iuta, altre fibre liberiane, fibre tessili vegetali e filati di carta (esclusi candeggio, tintura e stampa)		I	
13.30.19.50	Finissaggio di tessuti di filati di filamenti e di fibre sintetiche (esclusi candeggio, tintura e stampa)		I	
13.30.19.60	Finissaggio di tessuti di filati di filamenti e di fibre artificiali (esclusi candeggio, tintura e stampa)		I	
13.30.19.70	Finissaggio (esclusi candeggio, tintura e stampa) di velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (esclusi tessuti ricci del tipo spugna di cotone, nastri, galloni e simili)		I	
13.30.19.80	Finissaggio (esclusi candeggio, tintura e stampa) di tessuti ricci del tipo spugna (escluse superfici tessili "tufted")		I	
13.30.19.90	Finissaggio (esclusi candeggio, tintura e stampa) di stoffe a maglia e altri tessuti (stoffe non tessute)		I	
13.30.19.95	Finissaggio di capi d'abbigliamento		I	
NACE: 13.91	Fabbricazione di tessuti a maglia			
CPA: 13.91.11	<i>Velluti, felpe e stoffe ricce, a maglia</i>			
13.91.11.00	Velluti, felpe e stoffe ricce, a maglia	kg	T	
CPA: 13.91.19	<i>Altre stoffe a maglia, inclusi capi in finto pelo (di maglia)</i>			
13.91.19.10	Stoffe a maglia (esclusi velluti, felpe)	kg	T	
13.91.19.20	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali		S	
NACE: 13.92	Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento			
CPA: 13.92.11	<i>Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico)</i>			
13.92.11.30	Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) e plaid, di lana o di peli fini	p/st	S	
13.92.11.50	Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) e plaid, di fibre sintetiche	p/st	S	
13.92.11.90	Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) e plaid, di materie tessili diverse da lana, peli fini, fibre sintetiche	p/st	S	
CPA: 13.92.12	<i>Biancheria da letto</i>			
13.92.12.30	Biancheria da letto, a maglia	kg	S	
13.92.12.53	Biancheria da letto, di cotone (escluse stoffe a maglia)	kg	S	
13.92.12.55	Biancheria da letto, di lino o di ramiè (escluse stoffe a maglia)	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
13.92.12.59	Biancheria da letto, in tessuto, di materie tessili diverse da cotone, lino o ramiè	kg	S	
13.92.12.70	Biancheria da letto, di stoffe non tessute di fibre artificiali e sintetiche (escluse stoffe a maglia)	kg	S	
CPA: 13.92.13	<i>Biancheria da tavola</i>			
13.92.13.30	Biancheria da tavola, a maglia	kg	S	
13.92.13.53	Biancheria da tavola, di cotone (escluse stoffe a maglia)	kg	S	
13.92.13.55	Biancheria da tavola, di lino (escluse stoffe a maglia)	kg	S	
13.92.13.59	Biancheria da tavola, in tessuto di fibre tessili artificiali e sintetiche e in altre stoffe tessute o non tessute (esclusi cotone e lino)	kg	S	
13.92.13.70	Biancheria da tavola, di stoffe non tessute di fibre artificiali e sintetiche	kg	S	
CPA: 13.92.14	<i>Biancheria da toletta e da cucina</i>			
13.92.14.30	Biancheria da toletta e da cucina, in spugna e tessuti simili di cotone a spugna	kg	S	
13.92.14.50	Biancheria da toletta e da cucina in tessuto (esclusi spugna e tessuti simili di cotone a spugna)	kg	S	
13.92.14.70	Biancheria da toletta e da cucina, in stoffe non tessute di fibre artificiali e sintetiche	kg	S	
CPA: 13.92.15	<i>Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letti</i>			
13.92.15.30	Tende e tendaggi, mantovane e drappi, a maglia o uncinetto	m ²	S	
13.92.15.50	Tende e tendaggi, mantovane e drappi, in stoffe tessute	m ²	S	
13.92.15.70	Tende e tendaggi, mantovane e drappi, in stoffe non tessute	m ²	S	
CPA: 13.92.16	<i>Manufatti per l'arredamento n.c.a.; assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, per la confezione di tappeti, di arazzi e simili</i>			
13.92.16.20	Arazzi tessuti a mano del tipo gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e arazzi ricamati ad ago (inclusi piccolo punto, punto croce), anche confezionati		S	
13.92.16.40	Copriletti (esclusi piumini)	p/st	S	
13.92.16.60	Articoli per arredamento, comprese fodere protettive per mobili e per sedili di automobili (esclusi coperte, plaid, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toletta, biancheria da cucina, tende, tendaggi, mantovane e copriletti)		S	
13.92.16.80	Assortimenti di tessuti e filati per la confezione di tappeti, arazzi, tovaglie e tovaglioli ricamati o articoli tessili simili, c.v.m.		S	
CPA: 13.92.21	<i>Sacchi e sacchetti da imballaggio</i>			
13.92.21.30	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone	kg	S	
13.92.21.50	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di lamelle di polietilene o polipropilene lavorate a maglia o uncinetto	kg	S	
13.92.21.70	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di lamelle di polietilene o polipropilene (non lavorate a maglia o uncinetto)	kg	S	
13.92.21.90	Sacchi e sacchetti da imballaggio (non di cotone o di lamelle di polietilene o polipropilene)	kg	S	
CPA: 13.92.22	<i>Copertoni e tende per l'esterno; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; tende e oggetti per campeggio (incl. materassi pneumatici)</i>			
13.92.22.10	Copertoni, teloni e tende (esclusi tendoni per carrozzoni)	kg	S	
13.92.22.30	Tende (inclusi tendoni per carrozzoni)	kg	S	
13.92.22.50	Vele	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
13.92.22.70	Materassi pneumatici e altri articoli da campeggio (esclusi tendoni per carrozzoni, tende, sacchi a pelo)	kg	S	
CPA: 13.92.23	<i>Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochute; loro parti</i>			
13.92.23.00	Paracadute e paracadute a rotore, loro parti e accessori (inclusi paracadute dirigibili)	kg	S	
CPA: 13.92.24	<i>Copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-pouf, guanciali, sacchi a pelo e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari</i>			
13.92.24.30	Sacchi a pelo	p/st	S	
13.92.24.93	Oggetti lettereschi (compresi copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-pouf, guanciali) (esclusi materassi e sacchi a pelo), imbottiti di piume o di calugine	p/st	S	
13.92.24.99	Oggetti lettereschi (compresi copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-pouf, guanciali) (esclusi materassi e sacchi a pelo), imbottiti di materiali diversi da piume o calugine	p/st	S	
CPA: 13.92.29	<i>Altri manufatti tessili confezionati (inclusi tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, cinture e giubbotti di salvataggio)</i>			
13.92.29.53	Stracci, canovacci, strofinacci e cenci simili di stoffe non tessute	kg	S	
13.92.29.57	Stracci, canovacci, strofinacci e cenci simili (non di stoffe non tessute, non lavorati a maglia o uncinetto)	kg	S	
13.92.29.93	Assorbenti e tamponi igienici e articoli simili di materie tessili (esclusa ovatta)	kg	S	
13.92.29.97	Pannolini per bambini e articoli simili di materie tessili (esclusa ovatta)	kg	S	
13.92.29.99	Stracci, canovacci, strofinacci di stoffe lavorate a maglia o a uncinetto; giubbotti di salvataggio, cinture di salvataggio e altri articoli confezionati (esclusi assorbenti igienici e pannolini e articoli simili)	kg	S	
NACE: 13.93	Fabbricazione di tappeti e moquette			
CPA: 13.93.11	<i>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, a punti annodati o arrotolati</i>			
13.93.11.00	Tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti, a punti annodati	m ²	S	
CPA: 13.93.12	<i>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non "tufted" né "floccati"</i>			
13.93.12.00	Tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti, tessuti (non "tufted" né floccati)	m ²	S	
CPA: 13.93.13	<i>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted"</i>			
13.93.13.00	Tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti, "tufted"	m ²	S	
CPA: 13.93.19	<i>Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili (compresi quelli di feltro)</i>			
13.93.19.30	Tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti, agugliati (non "tufted" né floccati)	m ²	S	
13.93.19.90	Tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti (non a punti annodati, né tessuti, né "tufted", né agugliati)	m ²	S	
NACE: 13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti			
CPA: 13.94.11	<i>Spago, corde e funi di iuta o di altre fibre tessili liberiane</i>			
13.94.11.30	Corde e funi, di sisal o altre fibre tessili di agave, di iuta o altre fibre liberiane o dure (escluso spago per uso agricolo)	kg	S	
13.94.11.53	Spago per legare (per uso agricolo), di sisal	kg	S	
13.94.11.55	Spago per legare (per uso agricolo), di polietilene o polipropilene	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
13.94.11.60	Corde e funi di polietilene, polipropilene, nylon o altri poliammidi o poliesteri, di peso superiore a 50 000 dtex, di altre fibre sintetiche (escluso spago per uso agricolo)	kg	S	
13.94.11.70	Corde di polietilene o polipropilene, nylon o altri poliammidi o poliesteri, di peso inferiore o uguale a 50 000 dtex (5 g/m) (escluso spago per uso agricolo)	kg	S	
13.94.11.90	Corde e funi di materie tessili (escluse iuta, altre fibre liberiane, sisal, abaca e altre fibre dure, fibre sintetiche)	kg	S	
CPA: 13.94.12	<i>Reti a maglie annodate ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate di materie tessili; manufatti di filati, di lamelle o simili, n.c.a.</i>			
13.94.12.33	Reti confezionate per la pesca, di corde o funi in fibre artificiali e sintetiche (reticelle a mano escluse)	kg	S	
13.94.12.35	Reti confezionate per la pesca, di filati di fibre sintetiche o artificiali (reticelle a mano escluse)	kg	S	
13.94.12.53	Reti confezionate di corde o funi di nylon o altre poliammidi (escluse reti a uncinetto, retine per capelli, reti per sport e reti da pesca)	kg	S	
13.94.12.55	Reti confezionate di nylon o altre poliammidi (escluse reti a uncinetto, retine per capelli, reti per sport, reti da pesca e reti di corde o funi)	kg	S	
13.94.12.59	Reti a maglie annodate di materie tessili (escluse reti confezionate per la pesca, di materie tessili sintetiche o artificiali, altre reti confezionate di nylon o altre poliammidi)	kg	S	
13.94.12.80	Articoli ottenuti con spago, corde o funi	kg	S	
NACE: 13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento			
CPA: 13.95.10	<i>Tessuti non tessuti e articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario</i>			
13.95.10.10	Stoffe non tessute, di peso $\leq 25 \text{ g/m}^2$ (compresi articoli di tessuti non tessuti) (esclusi tessuti non tessuti rivestiti o ricoperti e articoli di vestiario)	kg	S	
13.95.10.20	Stoffe non tessute, di peso $> 25 \text{ g/m}^2$ ma $\leq 70 \text{ g/m}^2$ (compresi articoli di tessuti non tessuti) (esclusi tessuti non tessuti rivestiti o ricoperti e articoli di vestiario)	kg	S	
13.95.10.30	Stoffe non tessute, di peso $> 70 \text{ g/m}^2$ ma $\leq 150 \text{ g/m}^2$ (compresi articoli di tessuti non tessuti) (esclusi tessuti non tessuti rivestiti o ricoperti e articoli di vestiario)	kg	S	
13.95.10.50	Stoffe non tessute, di peso $> 150 \text{ g/m}^2$ (compresi articoli di tessuti non tessuti) (esclusi tessuti non tessuti rivestiti o ricoperti e articoli di vestiario)	kg	S	
13.95.10.70	Tessuti non tessuti, rivestiti o ricoperti (compresi articoli di tessuti non tessuti) (esclusi articoli di vestiario)	kg	S	
NACE: 13.96	Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale			
CPA: 13.96.11	<i>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati)</i>			
13.96.11.00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati)	kg	S	
CPA: 13.96.12	<i>Tessuti di filo di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati n.c.a.</i>			
13.96.12.00	Tessuti di fili di metallo o di fili metallizzati, usati per arredamento, abbigliamento e simili	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 13.96.13	<i>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili e lamelle, impregnati o ricoperti di gomma o di materia plastica</i>			
13.96.13.00	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati e lamelle impregnati, rivestiti, ricoperti o foderati di gomma o plastica	kg	S	
CPA: 13.96.14	<i>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, n.c.a.</i>			
13.96.14.00	Tessuti impregnati, rivestiti o ricoperti, n.c.a.	m ²	S	
CPA: 13.96.15	<i>Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa</i>			
13.96.15.00	Tessuti per pneumatici di filati ad alta tenacità, di nylon, altre poliammidi, poliesteri o rayon viscosa	m ²	S	
CPA: 13.96.16	<i>Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici (inclusi lucignoli, reticelle, tubi per pompe, cinghie di trasmissione e nastri trasportatori, garze, veli e tele per filtri)</i>			
13.96.16.20	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche impregnati o rivestiti, anche con armature o accessori di altre materie	kg	S	
13.96.16.50	Lucignoli, nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, in materie tessili (anche rinforzati con metallo o altre materie)	kg	S	
13.96.16.80	Tessuti e feltri per macchine per carta e simili (incluse macchine essicapasta e per fibrocemento)	kg	S	
CPA: 13.96.17	<i>Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc); manufatti di passamaneria</i>			
13.96.17.30	Nastri, galloni e simili, diversi da etichette, scudetti e manufatti simili		S	
13.96.17.50	Etichette, distintivi e articoli simili, di materie tessili (non ricamati)		S	
13.96.17.70	Passamano in pezza; nappe e fiocchetti; guarnizioni (non a maglia o uncinetto)		S	
NACE: 13.99	Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.			
CPA: 13.99.11	<i>Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi</i>			
13.99.11.30	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (non tessuti né lavorati a maglia o uncinetto)		S	
13.99.11.50	Pizzi a macchina in pezza, a strisce o motivi		S	
13.99.11.70	Pizzi a mano in pezza, a strisce o motivi		S	
CPA: 13.99.12	<i>Ricami in pezza, in strisce o in motivi</i>			
13.99.12.30	Ricami (senza fondo visibile) in pezza, a strisce o motivi		S	
13.99.12.50	Ricami di cotone in pezza, a strisce o motivi (esclusi i ricami senza fondo visibile)		S	
13.99.12.70	Ricami di materie tessili in pezza, a strisce o motivi (esclusi ricami senza fondo visibile e ricami di cotone)		S	
CPA: 13.99.13	<i>Feltri, spalmati, ricoperti o stratificati</i>			
13.99.13.00	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, n.c.a.	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 13.99.14	<i>Fibre tessili di lunghezza ≤ 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili</i>			
13.99.14.00	Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	kg	S	
CPA: 13.99.15	<i>Filati spiralati (vergolinati) e lamelle; filati di ciniglia; filati detti "a catenella"</i>			
13.99.15.00	Filati e lamelle spiralati e simili, di materie tessili artificiali e sintetiche, di altezza apparente ≤ 5 mm; filati di ciniglia; filati a catenella	kg	S	
CPA: 13.99.16	<i>Prodotti tessili trapuntati, in pezza</i>			
13.99.16.00	Prodotti tessili trapuntati in pezza (esclusi ricami)	m ²	S	
CPA: 13.99.19	<i>Altri prodotti dell'industria tessile n.c.a.</i>			
13.99.19.00	Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toiletta	p/st	S	
NACE: 14.11	Confezione di abbigliamento in pelle			
CPA: 14.11.10	<i>Indumenti di cuoio naturale, artificiale o ricostituito</i>			
14.11.10.00	Articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti (compresi giacconi) (esclusi accessori di abbigliamento, copricapo e calzature)	p/st	S	
NACE: 14.12	Confezione di indumenti da lavoro			
CPA: 14.12.11	<i>Completi e giacche da lavoro per uomo</i>			
14.12.11.20	Completi di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro	p/st	S	
14.12.11.30	Giacche di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro	p/st	S	
CPA: 14.12.12	<i>Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, da lavoro, per uomo</i>			
14.12.12.40	Pantaloni e calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro	p/st	S	
14.12.12.50	Tute con bretelle (salopette) di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro	p/st	S	
CPA: 14.12.21	<i>Completi e giacche da lavoro per donna</i>			
14.12.21.20	Completi di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro	p/st	S	
14.12.21.30	Giacche di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro	p/st	S	
CPA: 14.12.22	<i>Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e short, da lavoro, per donna</i>			
14.12.22.40	Pantaloni e calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro	p/st	S	
14.12.22.50	Tute con bretelle (salopette) di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro	p/st	S	
CPA: 14.12.30	<i>Altri indumenti da lavoro</i>			
14.12.30.13	Altri indumenti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro	p/st	S	
14.12.30.23	Altri indumenti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro	p/st	S	
NACE: 14.13	Confezione di altro abbigliamento esterno			
CPA: 14.13.11	<i>Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o bambino</i>			
14.13.11.10	Soprabiti, giacconi, cappe, mantelli e indumenti simili, da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia o uncinetto (escluse giacche e giacchette, giacche a vento)	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
14.13.11.20	Giacche a vento, giacche da sci, giubbotti e indumenti simili, da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia o uncinetto (escluse giacche e giacchette)	p/st	S	
CPA: 14.13.12	<i>Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, a maglia, per uomo o bambino</i>			
14.13.12.30	Giacche e giacchette, da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.13.12.60	Vestiti e completi, da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.13.12.70	Pantaloni, calzoncini, pantaloncini, salopette, da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia o uncinetto	p/st	S	
CPA: 14.13.13	<i>Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o bambina</i>			
14.13.13.10	Soprabiti, giacconi, cappe, mantelli e indumenti simili, da donna o ragazza, di materie tessili a maglia o uncinetto (escluse giacche e giacchette)	p/st	S	
14.13.13.20	Giacche a vento, giacche da sci, giubbotti e indumenti simili, da donna o ragazza, di materie tessili a maglia o uncinetto (escluse giacche e giacchette)	p/st	S	
CPA: 14.13.14	<i>Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti, a maglia, per donna o bambina</i>			
14.13.14.30	Giacche e giacchette, da donna o ragazza, di materie tessili a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.13.14.60	Abiti a giacca (tailleur) e completi, da donna o ragazza, di materie tessili a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.13.14.70	Abiti da donna o ragazza, di materie tessili a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.13.14.80	Gonne e gonne pantaloni, da donna o ragazza, di materie tessili a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.13.14.90	Pantaloni, calzoncini, pantaloncini, salopette, da donna o ragazza, di materie tessili a maglia o uncinetto	p/st	S	
CPA: 14.13.21	<i>Cappotti, giacconi, impermeabili, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e articoli simili in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino</i>			
14.13.21.15	Impermeabili, cappotti, giacconi, mantelli, ecc., da uomo o ragazzo	p/st	S	
14.13.21.30	Giacche a vento, giacche da sci, giubbotti e indumenti simili, da uomo o ragazzo (esclusi quelli lavorati a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati, escluse giacche e giacchette)	p/st	S	
CPA: 14.13.22	<i>Vestiti o completi, completi in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino</i>			
14.13.22.00	Vestiti e completi, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.13.23	<i>Giacche e giacchette in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino</i>			
14.13.23.00	Giacche e giacchette, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.13.24	<i>Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino</i>			
14.13.24.42	Pantaloni e calzoncini di denim, da uomo o ragazzo (non per abbigliamento industriale e da lavoro)	p/st	S	
14.13.24.44	Pantaloni, calzoncini e pantaloncini di lana o peli fini, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto, non per abbigliamento industriale e da lavoro)	p/st	S	
14.13.24.45	Pantaloni e calzoncini di fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto, non per abbigliamento industriale e da lavoro)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
14.13.24.48	Pantaloni e calzoncini di cotone, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto, non di denim)	p/st	S	
14.13.24.49	Pantaloni, calzoncini, pantaloncini, salopette, da uomo o ragazzo (non di lana, cotone e fibre artificiali e sintetiche, non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.13.24.55	Salopette, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto, non per abbigliamento industriale e da lavoro)	p/st	S	
14.13.24.60	Calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.13.31	<i>Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e articoli simili in tessuto, non a maglia, per donna o bambina</i>			
14.13.31.15	Impermeabili, cappotti, ecc., da donna o ragazza	p/st	S	
14.13.31.30	Giacche a vento, giacche da sci, giubbotti e indumenti simili, da donna o ragazza (esclusi quelli lavorati a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati, escluse giacche e giacchette)	p/st	S	
CPA: 14.13.32	<i>Vestiti o completi, completi in tessuto, non a maglia, per donna o bambina</i>			
14.13.32.00	Abiti a giacca (tailleur) e completi, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.13.33	<i>Giacche e giacchette in tessuto, non a maglia, per donna o bambina</i>			
14.13.33.30	Giacche e giacchette, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.13.34	<i>Vestiti, gonne e gonne-pantaloni in tessuto, non a maglia, per donna o bambina</i>			
14.13.34.70	Abiti da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.13.34.80	Gonne e gonne pantaloni, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.13.35	<i>Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni alla zuava e calzoncini corti in tessuto, non a maglia, per donna o bambina</i>			
14.13.35.42	Pantaloni e calzoncini di denim, da donna o ragazza (non per abbigliamento industriale e da lavoro)	p/st	S	
14.13.35.48	Pantaloni e calzoncini di cotone, da donna o ragazza (non di denim, non per abbigliamento industriale e da lavoro)	p/st	S	
14.13.35.49	Pantaloni e calzoncini di lana, peli fini o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto, non per abbigliamento industriale e da lavoro)	p/st	S	
14.13.35.51	Salopette di cotone, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto, non per abbigliamento industriale e da lavoro)	p/st	S	
14.13.35.61	Pantaloncini di cotone, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.13.35.63	Salopette di lana, peli fini o fibre sintetiche o artificiali (non di cotone, non a maglia o uncinetto, non per abbigliamento industriale e da lavoro) e pantaloncini di lana o peli fini (non a maglia o uncinetto), da donna o ragazza	p/st	S	
14.13.35.65	Pantaloncini di fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
14.13.35.69	Pantaloni, calzoncini, salopette di materie tessili, da donna o ragazza (non di cotone, lana, peli fini, fibre artificiali e sintetiche, non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
NACE: 14.14	Confezione di biancheria intima			
CPA: 14.14.11	<i>Camicie e camicette, a maglia, per uomo o bambino</i>			
14.14.11.00	Camicie a maglia o uncinetto, da uomo o ragazzo	p/st	S	
CPA: 14.14.12	<i>Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o bambino</i>			
14.14.12.20	Mutande e slip di materie tessili a maglia o uncinetto, da uomo o ragazzo (includere mutande a calzoncino)	p/st	S	
14.14.12.30	Camicie da notte e pigiami di materie tessili a maglia o uncinetto, da uomo o ragazzo	p/st	S	
14.14.12.40	Vesti da camera, accappatoi e articoli simili di materie tessili a maglia o uncinetto, da uomo o ragazzo	p/st	S	
CPA: 14.14.13	<i>Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o bambina</i>			
14.14.13.10	Bluse, magliette e camicette di materie tessili a maglia o uncinetto, da donna o ragazza	p/st	S	
CPA: 14.14.14	<i>Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o bambina</i>			
14.14.14.20	Slip e mutandine di materie tessili a maglia o uncinetto, da donna o ragazza (includere mutande a calzoncino)	p/st	S	
14.14.14.30	Camicie da notte e pigiami di materie tessili a maglia o uncinetto, da donna o ragazza	p/st	S	
14.14.14.40	Vestaglie, accappatoi, vesti da camera e articoli simili di materie tessili a maglia o uncinetto, da donna o ragazza	p/st	S	
14.14.14.50	Sottovesti e sottane di materie tessili a maglia o uncinetto, da donna o ragazza	p/st	S	
CPA: 14.14.21	<i>Camicie e camicette in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino</i>			
14.14.21.00	Camicie, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.14.22	<i>Canottiere, mutande, slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera in tessuto, non a maglia, per uomo o bambino</i>			
14.14.22.20	Mutande e slip, da uomo o ragazzo (includere mutande a calzoncino) (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.14.22.30	Camicie da notte e pigiami, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.14.22.40	Magliette, canottiere, accappatoi, vesti da camera e articoli simili, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.14.23	<i>Camicette, bluse e bluse-camicette, in tessuto, non a maglia, per donna o bambina</i>			
14.14.23.00	Bluse, magliette e camicette, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.14.24	<i>Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, in tessuto, non a maglia, per donna o bambina</i>			
14.14.24.30	Camicie da notte e pigiami, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.14.24.50	Sottovesti e sottane, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
14.14.24.60	Magliette, canottiere, slip e mutandine, vestaglie, accappatoi, vesti da camera e articoli simili, di cotone, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.14.24.80	Vestaglie, accappatoi, vesti da camera, magliette, canottiere, slip e mutandine (incluse mutande a calzoncino) di fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.14.24.89	Magliette, canottiere, slip, mutandine, vestaglie, accappatoi, vesti da camera e articoli simili di materie tessili, da donna o ragazza (non di cotone o fibre artificiali e sintetiche, non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.14.25	<i>Reggiseni, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia</i>			
14.14.25.30	Reggiseni	p/st	S	
14.14.25.50	Guaine, mutandine elastiche e corsetti (inclusi corpini con allacciature)	p/st	S	
14.14.25.70	Bretelle, reggicalze, giarrettiere e articoli simili, loro parti		S	
CPA: 14.14.30	<i>T-shirts e canottiere (magliette), a maglia</i>			
14.14.30.00	Magliette a girocollo, magliette e canottiere, a maglia o uncinetto	p/st	S	
NACE: 14.19	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori			
CPA: 14.19.11	<i>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per neonati</i>			
14.19.11.00	Indumenti e accessori per abbigliamento a maglia o uncinetto, per neonati (inclusi magliette, pagliaccetti, mutandine, tutine, guanti, muffole, mezzi guanti, maglieria esterna) (per bambini di altezza ≤ 86 cm)		S	
CPA: 14.19.12	<i>Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta e completi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti, a maglia</i>			
14.19.12.10	Tute sportive di materie tessili, a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.19.12.30	Tute da sci di materie tessili, a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.19.12.40	Costumi da bagno da uomo o ragazzo di materie tessili, a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.19.12.50	Costumi da bagno da donna o ragazza di materie tessili, a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.19.12.90	Altri indumenti a maglia o uncinetto (inclusi corpini con maniche)	kg	S	
CPA: 14.19.13	<i>Guanti a maglia</i>			
14.19.13.00	Guanti, muffole e mezzi guanti di materie tessili a maglia o uncinetto	pa	S	
CPA: 14.19.19	<i>Altri accessori di abbigliamento confezionati e parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia</i>			
14.19.19.30	Scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili di materie tessili a maglia o uncinetto	p/st	S	
14.19.19.60	Accessori per abbigliamento e loro parti di materie tessili a maglia o uncinetto (esclusi guanti, muffole, scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie e veli)		S	
CPA: 14.19.21	<i>Indumenti ed accessori di abbigliamento per neonati, diversi da quelli a maglia</i>			
14.19.21.50	Indumenti e accessori per neonati di materie tessili, non a maglia o uncinetto (per bambini di altezza ≤ 86 cm) (inclusi magliette, pagliaccetti, mutandine, tutine, guanti, muffole, maglieria esterna) (esclusi pannolini e articoli simili)		S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 14.19.22	<i>Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta e completi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti in tessuto, diversi da quelli a maglia</i>			
14.19.22.10	Tute sportive, tute da corsa e altri indumenti, n.c.a., da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto, esclusi giubbotti e tute da sci)	p/st	S	
14.19.22.20	Tute sportive, tute da corsa e altri indumenti, n.c.a., da donna o ragazza (non a maglia o uncinetto, esclusi giubbotti e tute da sci)	p/st	S	
14.19.22.30	Combinazioni da sci tipo tuta e completi da sci (non di materie tessili a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.19.22.40	Costumi da bagno da uomo o ragazzo (non di materie tessili a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.19.22.50	Costumi da bagno da donna o ragazza (non di materie tessili a maglia o uncinetto)	p/st	S	
CPA: 14.19.23	<i>Fazzoletti, scialli, sciarpe, veli e velette, cravatte, guanti ed altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, n.c.a.</i>			
14.19.23.10	Fazzoletti da naso e da taschino	p/st	S	
14.19.23.33	Scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili (non di seta o cascami di seta, non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.19.23.38	Scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili di seta o cascami di seta (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.19.23.53	Cravatte, farfallini e fazzoletti da collo (non di seta o cascami di seta, non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.19.23.58	Cravatte, farfallini e fazzoletti da collo di seta o cascami di seta (non a maglia o uncinetto)	p/st	S	
14.19.23.70	Guanti, muffole e mezzi guanti (non a maglia o uncinetto)	pa	S	
14.19.23.96	Accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, di prodotti tessili n.c.a. e loro parti (esclusi scialli, sciarpe e sciarpette, mantiglie e veli, cravatte, farfallini e fazzoletti da collo, guanti, muffole e mezzi guanti, e loro parti; reggiseni, guaine e corsetti, bretelle, reggalze e giarrettiere, a maglia o uncinetto)		S	
CPA: 14.19.31	<i>Accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, esclusi guanti per sport</i>			
14.19.31.75	Guanti, muffole e mezzi guanti di pelle o cuoio artificiale (non per sport, non per ogni tipo di lavoro)	pa	S	
14.19.31.80	Cinture e cinturoni di pelle o cuoio artificiale	p/st	S	
14.19.31.90	Accessori per abbigliamento di pelle o cuoio artificiale (esclusi guanti, muffole e mezzi guanti, cinture e cinturoni)		S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 14.19.32	<i>Indumenti confezionati in feltro, in tessuto non tessuto o in tessuti impregnati o rivestiti</i>			
14.19.32.00	Indumenti confezionati in feltro, in tessuto non tessuto o in tessuti impregnati o rivestiti	p/st	S	
CPA: 14.19.41	<i>Campane o forme per cappelli in feltro; manicotti o cilindri in feltro; campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia</i>			
14.19.41.30	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti e cilindri (anche tagliati nel senso dell'altezza) di feltro, per cappelli	p/st	S	
14.19.41.50	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia (non formate, né cerchiare, né guarnite)	p/st	S	
CPA: 14.19.42	<i>Cappelli ed altri copricapo, in feltro, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, oppure a maglia o confezionati con pizzi o altri prodotti tessili, in pezzi; retine per capelli</i>			
14.19.42.30	Cappelli e altri copricapo di feltro, confezionati con campane, dischi o piatti	p/st	S	
14.19.42.50	Cappelli e altri copricapo, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia	p/st	S	
14.19.42.70	Cappelli e altri copricapo, a maglia o uncinetto o confezionati con merletti, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (non a strisce); retine per capelli di qualsiasi materiale	p/st	S	
CPA: 14.19.43	<i>Altri copricapo, esclusi quelli in gomma o materia plastica, quelli di sicurezza e quelli in amianto; strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli e altri copricapo</i>			
14.19.43.00	Altri copricapo (esclusi quelli in gomma o materia plastica, quelli di sicurezza e quelli in amianto); strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli e altri copricapo		S	
NACE: 14.20	Confezione di articoli in pelliccia			
CPA: 14.20.10	<i>Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, esclusi copricapo</i>			
14.20.10.30	Articoli e accessori per abbigliamento, in pelli da pellicceria (esclusi cappelli e copricapo)		S	
14.20.10.90	Articoli di pelli da pellicceria (esclusi articoli e accessori per abbigliamento, cappelli e copricapo)		S	
NACE: 14.31	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia			
CPA: 14.31.10	<i>Calzemaglie, calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, a maglia</i>			
14.31.10.33	Calzemaglie di fibre sintetiche a maglia o uncinetto, di peso inferiore a 67 dtex per singolo filato	p/st	S	
14.31.10.35	Calzemaglie di fibre sintetiche a maglia o uncinetto, di peso uguale o superiore a 67 dtex per singolo filato	p/st	S	
14.31.10.37	Calzemaglie di materie tessili a maglia o uncinetto (escluse quelle a compressione graduata, quelle di fibre sintetiche e calzemaglie per bambini piccoli)	p/st	S	
14.31.10.50	Calze o mezze calze a maglia o uncinetto, da donna, di peso inferiore a 67 dtex per singolo filato	pa	S	
14.31.10.90	Calze e calzature a maglia o uncinetto (calzini inclusi) (escluse calze e mezze calze da donna di peso inferiore a 67 dtex, calzemaglie, calzature con suola applicata)	pa	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 14.39	Fabbricazione di altri articoli di maglieria			
CPA: 14.39.10	<i>Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia</i>			
14.39.10.31	Maglie, pullover, felpe, gilè e cardigan, da uomo o ragazzo, di lana o peli fini, escluse maglie e pullover che contengono $\geq 50\%$ di lana e pesano ≥ 600 g	p/st	S	
14.39.10.32	Maglie, pullover, felpe, gilè e cardigan, da donna o ragazza, di lana o peli fini, escluse maglie e pullover che contengono $\geq 50\%$ di lana e pesano ≥ 600 g	p/st	S	
14.39.10.33	Maglie e pullover che contengono $\geq 50\%$ in peso di lana e pesano ≥ 600 g per articolo	p/st	S	
14.39.10.53	Maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine, di cotone	p/st	S	
14.39.10.55	Maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine, di fibre artificiali e sintetiche	p/st	S	
14.39.10.61	Maglie, pullover, felpe, gilè e cardigan, da uomo o ragazzo, di cotone (escluse maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine)	p/st	S	
14.39.10.62	Maglie, pullover, felpe, gilè e cardigan, da donna o ragazza, di cotone (escluse maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine)	p/st	S	
14.39.10.71	Maglie, pullover, felpe, gilè e cardigan, da uomo o ragazzo, di fibre artificiali e sintetiche (escluse maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine)	p/st	S	
14.39.10.72	Maglie, pullover, felpe, gilè e cardigan, da donna o ragazza, di fibre artificiali e sintetiche (escluse maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine)	p/st	S	
14.39.10.90	Maglie, pullover, felpe, gilè e cardigan, di materie tessili (diverse da lana e peli fini, cotone, fibre artificiali e sintetiche)	p/st	S	
NACE: 15.11	Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce			
CPA: 15.11.10	<i>Pelli da pellicceria conciate o apprettate</i>			
15.11.10.30	Pelli intere conciate o preparate, non riunite, di coniglio, lepre o agnello	p/st	S	
15.11.10.50	Pelli conciate o preparate (non di coniglio, lepre o agnello)		S	
CPA: 15.11.21	<i>Cuoi e pelli scamosciati</i>			
15.11.21.00	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)	m ²	S	
CPA: 15.11.22	<i>Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati</i>			
15.11.22.00	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati	m ²	T	
CPA: 15.11.31	<i>Cuoi e pelli depilati di bovini, interi</i>			
15.11.31.00	Cuoi e pelli depilati di bovini, interi	kg	T	
CPA: 15.11.32	<i>Cuoi e pelli depilati di bovini, non interi</i>			
15.11.32.00	Cuoi e pelli depilati di bovini, non interi	kg	T	
CPA: 15.11.33	<i>Pelli depilate di equini</i>			
15.11.33.00	Pelli depilate di equidi	kg	T	
CPA: 15.11.41	<i>Pelli depilate di ovini</i>			
15.11.41.30	Cuoi e pelli di pecora o di agnello, depilati, conciatati ma non altrimenti preparati (esclusi cuoi e pelli scamosciati)	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
15.11.41.50	Cuoi e pelli di pecora o di agnello, depilati, pergamenati o preparati dopo la concia (esclusi cuoi e pelli scamosciati; cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati)	m ²	T	
CPA: 15.11.42	<i>Pelli depilate di caprini</i>			
15.11.42.30	Cuoi e pelli di capra o di capretto, depilati, conciati o sottoposti a preconcatura ma non altrimenti preparati (esclusi cuoi e pelli scamosciati)	kg	T	
15.11.42.50	Cuoi e pelli di capra o di capretto, depilati, pergamenati o preparati dopo la concia (esclusi cuoi e pelli scamosciati; cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati)	m ²	T	
CPA: 15.11.43	<i>Pelli di suini</i>			
15.11.43.30	Cuoi e pelli di suini, depilati, conciati ma non altrimenti preparati	kg	T	
15.11.43.50	Cuoi e pelli di suini, depilati, pergamenati o preparati dopo la concia (esclusi cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati)	m ²	T	
CPA: 15.11.51	<i>Cuoi e pelli depilati di altri animali</i>			
15.11.51.00	Cuoi e pelli depilati di altri animali	kg	T	
CPA: 15.11.52	<i>Cuoi ricostituiti a base di cuoio o di fibre di cuoio</i>			
15.11.52.00	Cuoio ricostituito a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce	m ²	T	
NACE: 15.12	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria			
CPA: 15.12.11	<i>Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale, di qualsiasi materia</i>			
15.12.11.10 z	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale, di qualsiasi materia (compresi fruste, frustini e loro parti, tirelle, guinzagli, ginocchielli, muse-ruole, sottosella, mantelline per cani e oggetti simili)		S	
CPA: 15.12.12	<i>Articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito, in fogli di plastica, materie tessili, fibre vulcanizzate o cartone; assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti</i>			
15.12.12.10	Bauli, valigie e valigette, bauletti per oggetti di toletta, borse portacarte, cartelle e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di cuoi e pelli verniciati o laccati, di materie plastiche, di materie tessili, di alluminio o di altri materiali	p/st	S	
15.12.12.20	Borsette (anche senza manico) di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di cuoi e pelli verniciati o laccati, di materie plastiche in fogli, di materie tessili o di altri materiali	p/st	S	
15.12.12.30	Oggetti da tasca o da borsetta		S	
15.12.12.50	Valigette e contenitori, n.c.a.		S	
15.12.12.70	Assortimenti da viaggio per toletta personale, per cucire o per la pulitura di calzature o indumenti (esclusi set per manicure)	p/st	S	
CPA: 15.12.13	<i>Cinturini (non in metallo) e braccialetti per orologi e loro parti</i>			
15.12.13.00	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti (anche di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti o di materie plastiche), non di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi né di metalli comuni	p/st	S	
CPA: 15.12.19	<i>Altri oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (compresi quelli per usi tecnici) n.c.a.</i>			
15.12.19.30	Lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, per macchine o apparecchi meccanici o per altri usi tecnici	kg	S	
15.12.19.60	Lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, n.c.a.		S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 15.20	Fabbricazione di calzature			
CPA: 15.20.11	<i>Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. le calzature con puntale protettivo di metallo)</i>			
15.20.11.00	Calzature impermeabili con tomaie di gomma o materia plastica (escluse calzature con puntale protettivo di metallo)	pa	S	
CPA: 15.20.12	<i>Calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. le calzature impermeabili o per lo sport)</i>			
15.20.12.10	Sandali con soles esterne e tomaie di gomma o materia plastica (inclusi infradito)	pa	S	
15.20.12.31	Calzature da città, con tomaie di gomma o di materia plastica	pa	S	
15.20.12.37	Pantofole e altre calzature da camera, con tomaie di materia plastica e con soles esterne di gomma o di materia plastica (comprese scarpe da ballo, ciabatte)	pa	S	
CPA: 15.20.13	<i>Calzature con tomaie di cuoio (escl. le calzature per lo sport), calzature con puntale protettivo di metallo e calzature speciali varie</i>			
15.20.13.30	Calzature con base di legno, senza soles interne o puntale protettivo di metallo, con tomaie di cuoio (compresi zoccoli)	pa	S	
15.20.13.51	Calzature da città con tomaie di cuoio, per uomo (compresi stivali e scarpe; escluse calzature impermeabili e calzature con puntale protettivo di metallo)	pa	S	
15.20.13.52	Calzature da città con tomaie di cuoio, per donna (compresi stivali e scarpe; escluse calzature impermeabili e calzature con puntale protettivo di metallo)	pa	S	
15.20.13.53	Calzature da città con tomaie di cuoio, per bambino (compresi stivali e scarpe; escluse calzature impermeabili e calzature con puntale protettivo di metallo)	pa	S	
15.20.13.61	Sandali con tomaie di cuoio, per uomo (inclusi infradito)	pa	S	
15.20.13.62	Sandali con tomaie di cuoio, per donna (inclusi infradito)	pa	S	
15.20.13.63	Sandali con tomaie di cuoio, per bambino (inclusi infradito)	pa	S	
15.20.13.70	Pantofole e altre calzature da camera, con tomaie di cuoio e con soles esterne di cuoio, gomma o materia plastica (comprese scarpe da ballo, ciabatte)	pa	S	
15.20.13.80	Calzature con tomaie di cuoio e con soles esterne di legno, sughero o altro materiale (diverso da cuoio, gomma o materia plastica)	pa	S	
CPA: 15.20.14	<i>Calzature con tomaia di materie tessili, escluse le calzature per lo sport</i>			
15.20.14.44	Pantofole e altre calzature da camera (comprese scarpe da ballo, ciabatte), con tomaie di materie tessili	pa	S	
15.20.14.45	Calzature con soles esterne di cuoio, gomma o materia plastica e tomaie di materie tessili (escluse pantofole e altre calzature da camera e calzature per lo sport)	pa	S	
15.20.14.46	Calzature con tomaie di materie tessili (escluse pantofole e altre calzature da camera ed escluse calzature con soles esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito)	pa	S	
CPA: 15.20.21	<i>Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili</i>			
15.20.21.00	Calzature per lo sport con soles esterne di gomma o di materia plastica e tomaie di materie tessili (comprese calzature da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili)	pa	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 15.20.29	<i>Altre calzature per lo sport, escluse calzature per la neve e lo sci e per il pattinaggio</i>			
15.20.29.00	Altre calzature per lo sport, escluse calzature per la neve e lo sci e per il pattinaggio	pa	S	
CPA: 15.20.31	<i>Calzature con puntale protettivo di metallo</i>			
15.20.31.20	Calzature (incluse calzature impermeabili) con puntale protettivo di metallo, con tomaie e soles esterne di gomma o di materia plastica	pa	S	
15.20.31.50	Calzature con puntale protettivo di metallo, con tomaie di cuoio e soles esterne di cuoio, gomma o materia plastica	pa	S	
CPA: 15.20.32	<i>Calzature di legno, calzature speciali varie ed altre calzature n.c.a.</i>			
15.20.32.00	Calzature di legno, calzature speciali varie ed altre calzature n.c.a.	pa	S	
CPA: 15.20.40	<i>Parti di calzature in pelle; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti</i>			
15.20.40.20	Tomaie e loro parti (esclusi contrafforti e punte rigide) di cuoio		S	
15.20.40.50	Tomaie e loro parti (esclusi contrafforti e punte rigide) non di cuoio		S	
15.20.40.80	Parti di calzature (escluso tomaie) di altre materie		S	
NACE: 16.10	Taglio e piallatura del legno			
CPA: 16.10.11	<i>Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, di conifere</i>			
16.10.11.34 *	Legno di picea (<i>Picea abies</i> Karst.) e di abete (<i>Abies alba</i> Mill.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore superiore a 6 mm	m ³	S	
16.10.11.36 *	Legno di pino (<i>Pinus sylvestris</i> L.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore superiore a 6 mm	m ³	S	
16.10.11.38 *	Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore superiore a 6 mm (escluso legno di picea " <i>Picea abies</i> Karst.", di abete " <i>Abies alba</i> Mill." e di pino " <i>Pinus sylvestris</i> L.")	m ³	S	
CPA: 16.10.12	<i>Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, non di conifere</i>			
16.10.12.50	Legno, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore superiore a 6 mm, ad esclusione del legno di conifere o di essenze tropicali e delle liste e tavolette (parchetti) di quercia	m ³	S	
16.10.12.71	Legno di essenze tropicali, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, incollato con giunture a spina o piallato/levigato, di spessore superiore a 6 mm	m ³	S	
16.10.12.77	Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, di quercia, piallate ma non riunite (escluso legno profilato)	m ²	S	
CPA: 16.10.13	<i>Traversine di legno per strade ferrate o simili, non impregnate</i>			
16.10.13.00	Traversine di legno per strade ferrate o simili, non impregnate	m ³	S	
CPA: 16.10.21	<i>Legno profilato lungo uno o più orli o superfici (incl. liste e tavolette "parchetti" per pavimenti, non riunite, e liste e modanature), di conifere</i>			
16.10.21.10	Legno di conifere, profilato (comprese liste e tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite)	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 16.10.22	<i>Legno profilato lungo uno o più orli o superfici (incl. liste e tavolette "parchetti" per pavimenti, non riunite, e liste e modanature), di bambù</i>			
16.10.22.10	Bambù (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa	kg	S	
CPA: 16.10.23	<i>Legno profilato lungo uno o più orli o superfici (incl. liste e tavolette "parchetti" per pavimenti, non riunite, e liste e modanature), di altra provenienza</i>			
16.10.23.00	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa (esclusi legno di conifere e bambù)	kg	S	
CPA: 16.10.24	<i>Lana di legno; farina di legno</i>			
16.10.24.00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	kg	S	
CPA: 16.10.25	<i>Legno in piccole placche o in particelle</i>			
16.10.25.03	Legno di conifere in piccole placche o in particelle	kg	S	
16.10.25.05	Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle	kg	S	
CPA: 16.10.31	<i>Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione</i>			
16.10.31.16	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	m ³	S	
CPA: 16.10.32	<i>Traversine di legno per strade ferrate o simili, impregnate</i>			
16.10.32.00	Traversine di legno per strade ferrate o simili, impregnate	m ³	S	
CPA: 16.10.39	<i>Altro legno grezzo, compresi pali spaccati e picchetti</i>			
16.10.39.00	Altro legno grezzo, compresi pali spaccati e picchetti	m ³	S	
CPA: 16.10.91	<i>Servizi di essiccazione, di impregnazione o di trattamento chimico del legno</i>			
16.10.91.00	Trattamento, impregnazione e conservazione del legno (incluse stagionatura ed essiccazione)		I	
NACE: 16.21	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno			
CPA: 16.21.11	<i>Compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, di bambù</i>			
16.21.11.00	Compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, di bambù	m ³	S	
CPA: 16.21.12	<i>Pannelli di particelle</i>			
16.21.12.00	Pannelli di particelle, di legno	m ³	S	
CPA: 16.21.13	<i>Pannelli detti "oriented strand board" (OSB)</i>			
16.21.13.16	Pannelli detti "oriented strand board" (OSB), di legno	m ³	S	
CPA: 16.21.14	<i>Altri pannelli di legno o di altre materie legnose</i>			
16.21.14.19	Pannelli detti waferboard e pannelli simili, di legno (esclusi pannelli di particelle e pannelli OSB)	m ³	S	
16.21.14.50	Pannelli di particelle e pannelli simili, di materie legnose (escluso legno)	m ³	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 16.21.15	<i>Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose</i>			
16.21.15.23	Pannelli di fibre a densità media (pannelli MDF) di legno o di altri materiali lignei, legati o meno con resine o altre sostanze organiche, di spessore non superiore a 5 mm	m ²	S	
16.21.15.26	Pannelli di fibre a densità media (pannelli MDF) di legno o di altri materiali lignei, legati o meno con resine o altre sostanze organiche, di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 9 mm	m ²	S	
16.21.15.29	Pannelli di fibre a densità media (pannelli MDF) di legno o di altri materiali lignei, legati o meno con resine o altre sostanze organiche, di spessore superiore a 9 mm	m ²	S	
16.21.15.43	Pannelli di fibre di legno o altri materiali lignei (esclusi pannelli di fibre a densità media [pannelli MDF]), legati o meno con resine o altre sostanze organiche, di densità superiore a 0,8 g/cm ³	m ²	S	
16.21.15.46	Pannelli di fibre di legno o altri materiali lignei (esclusi pannelli di fibre a densità media [pannelli MDF]), legati o meno con resine o altre sostanze organiche, di densità superiore a 0,5 g/cm ³ ma non superiore a 0,8 g/cm ³	m ²	S	
16.21.15.49	Pannelli di fibre di legno o altri materiali lignei (esclusi pannelli di fibre a densità media [pannelli MDF]), legati o meno con resine o altre sostanze organiche, di densità non superiore a 0,5 g/cm ³	m ²	S	
CPA: 16.21.16	<i>Altro legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, di conifere</i>			
16.21.16.00 *	Altro legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, di conifere	m ³	S	
CPA: 16.21.17	<i>Altro legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale</i>			
16.21.17.11	Compensato consistente unicamente in fogli di legno (escluso bambù), ciascuno strato non più spesso di 6 mm, con almeno uno strato esterno di essenza tropicale	m ³	S	
CPA: 16.21.18	<i>Altro legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, di altra essenza</i>			
16.21.18.00 *	Altro legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, di altra essenza	m ³	S	
CPA: 16.21.21	<i>Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati</i>			
16.21.21.00	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati	m ³	S	
CPA: 16.21.22	<i>Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, di conifere</i>			
16.21.22.10	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, di conifere	m ³	S	
CPA: 16.21.23	<i>Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, di legno tropicale</i>			
16.21.23.00	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, di legno tropicale	m ³	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 16.21.24	<i>Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, di altra essenza</i>			
16.21.24.00	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, di legno diverso da quello di conifere o tropicale	m ³	S	
NACE: 16.22	Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati			
CPA: 16.22.10	<i>Pannelli per pavimenti assemblati</i>			
16.22.10.30	Pannelli per pavimenti assemblati a mosaico, in legno	m ²	S	
16.22.10.60	Pannelli per pavimenti assemblati, in legno (non per pavimenti a mosaico)	m ²	S	
NACE: 16.23	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia			
CPA: 16.23.11	<i>Finestre, porte finestre e loro telai e stipiti, porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno</i>			
16.23.11.10	Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti, in legno	p/st	S	
16.23.11.50	Porte e loro telai, stipiti e soglie, in legno	p/st	S	
CPA: 16.23.12	<i>Casseforme per gettate di calcestruzzo, tavole di copertura (shingles e shakes), di legno</i>			
16.23.12.00	Casseforme per gettate di calcestruzzo, tavole di copertura (scandole), di legno	kg	S	
CPA: 16.23.19	<i>Lavori di falegnameria e di carpenteria per l'edilizia, di legno, n.c.a.</i>			
16.23.19.00	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, in legno (esclusi finestre, porte-finestre, porte e loro telai, stipiti e soglie, pannelli per pavimenti, casseforme per gettate di calcestruzzo, tavole di copertura [scandole])	kg	S	
CPA: 16.23.20	<i>Costruzioni prefabbricate di legno</i>			
16.23.20.00	Costruzioni prefabbricate, in legno		S	
NACE: 16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno			
CPA: 16.24.11	<i>Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno</i>			
16.24.11.33	Palette di carico semplici, spalliere di palette, di legno	p/st	S	
16.24.11.35	Palette-casse e altre piattaforme di carico (escluse palette di carico semplici), di legno	p/st	S	
CPA: 16.24.12	<i>Botti ed altri prodotti per lavori da bottaio, in legno</i>			
16.24.12.00	Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, in legno (compreso legname da bottaio)	kg	S	
CPA: 16.24.13	<i>Altri imballaggi in legno e loro parti</i>			
16.24.13.20	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, in legno (esclusi tamburi [rocchetti] per cavi)	kg	S	
16.24.13.50	Tamburi (rocchetti) per cavi, in legno	kg	S	
NACE: 16.29	Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio			
CPA: 16.29.11	<i>Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; sbozzi di pipe, forme, formini e tenditori per calzature, di legno</i>			
16.29.11.30	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, in legno; forme, formini e tenditori per calzature, in legno	kg	S	
16.29.11.80	Sbozzi di pipe, di legno o di radica	kg	S	
CPA: 16.29.12	<i>Articoli di legno per la tavola o per la cucina</i>			
16.29.12.00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 16.29.13	<i>Legno intarsiato e legno incrostatato, cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette ed altri oggetti ornamentali, di legno</i>			
16.29.13.00	Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili; statuette e altri oggetti ornamentali, in legno; appendiabiti e cappelliere; cestelli per corrispondenza, posacenere, portapenne, portacalamaio		S	
CPA: 16.29.14	<i>Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili; altri lavori di legno</i>			
16.29.14.20	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	m	S	
16.29.14.91	Altri articoli in legno (escluse spalliere di palette e bare di legno)		S	
CPA: 16.29.15	<i>Pellet e mattonelle di legno compresso e agglomerato e di cascami e avanzi vegetali</i>			
16.29.15.00	Pellet e mattonelle di legno compresso e agglomerato e di cascami e avanzi vegetali	kg	S	
CPA: 16.29.21	<i>Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato o in cubi, lastre, foglie o strisce; sughero frantumato, granulato o polverizzato; cascami di sughero</i>			
16.29.21.30	Cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (escluso sughero naturale grezzo o semplicemente preparato)	kg	S	
16.29.21.50	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare	kg	S	
CPA: 16.29.22	<i>Lavori di sughero naturale</i>			
16.29.22.50	Turaccioli di sughero naturale	kg	S	
16.29.22.90	Altri articoli in sughero naturale	kg	S	
CPA: 16.29.23	<i>Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma, cilindri pieni, di sughero agglomerato</i>			
16.29.23.20	Sughero agglomerato: turaccioli cilindrici per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	kg	S	
16.29.23.50	Sughero agglomerato: turaccioli cilindrici (per vini diversi dai vini spumanti)	kg	S	
16.29.23.80	Sughero agglomerato: cubi, parallelepipedi, lastre, fogli, strisce e piastrelle di qualsiasi forma, cilindri pieni o dischi compreso sughero agglomerato espanso o sughero bruciato (esclusi turaccioli)	kg	S	
CPA: 16.29.24	<i>Sughero agglomerato; articoli in sughero agglomerato n.c.a.</i>			
16.29.24.00	Sughero agglomerato; altri articoli di sughero agglomerato n.c.a.	kg	S	
CPA: 16.29.25	<i>Lavori di intreccio, oggetti da panieraio o da stuoiaio</i>			
16.29.25.00	Lavori di intreccio, oggetti da panieraio o da stuoiaio	kg	S	
NACE: 17.11	Fabbricazione di pasta-carta			
CPA: 17.11.11	<i>Paste chimiche di legno, per dissoluzione</i>			
17.11.11.00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	kg 90 % sdt	T	
CPA: 17.11.12	<i>Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione</i>			
17.11.12.00	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione	kg 90 % sdt	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 17.11.13	<i>Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione</i>			
17.11.13.00	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione	kg 90 % sdt	T	
CPA: 17.11.14	<i>Paste meccaniche di legno; paste semichimiche di legno; paste di altre materie fibrose cellulosiche</i>			
17.11.14.00	Paste meccaniche di legno; paste semichimiche di legno; paste di altre materie fibrose cellulosiche	kg 90 % sdt	T	
NACE: 17.12	Fabbricazione di carta e di cartone			
CPA: 17.12.11	<i>Carta da giornale, in rotoli o in fogli</i>			
17.12.11.00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	kg	S	
CPA: 17.12.12	<i>Carta e cartone fabbricati a mano</i>			
17.12.12.00	Carta e cartone fabbricati a mano	kg	S	
CPA: 17.12.13	<i>Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, o sensibili al calore o all'elettricità; carta da supporto per carta carbone; carta da supporto per carta da parati</i>			
17.12.13.00	Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, o sensibili al calore o all'elettricità; carta da supporto per carta carbone; carta da supporto per carta da parati	kg	S	
CPA: 17.12.14	<i>Altra carta e cartone utilizzati per scopi grafici</i>			
17.12.14.10	Carte e cartoni utilizzati per scopi grafici: fibre meccaniche ≤ 10 %, peso < 40 g/m ²	kg	S	
17.12.14.35	Carte e cartoni utilizzati per scopi grafici: fibre meccaniche ≤ 10 %, peso ≥ 40 g/m ² ma ≤ 150 g/m ² , in rotoli	kg	S	
17.12.14.39	Carte e cartoni utilizzati per scopi grafici: fibre meccaniche ≤ 10 %, peso ≥ 40 g/m ² ma ≤ 150 g/m ² , in fogli	kg	S	
17.12.14.50	Carte e cartoni utilizzati per scopi grafici: fibre meccaniche ≤ 10 %, peso > 150 g/m ²	kg	S	
17.12.14.70	Carte e cartoni utilizzati per scopi grafici: fibre meccaniche > 10 %	kg	S	
CPA: 17.12.20	<i>Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per articoli simili, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa</i>			
17.12.20.30	Ovatta di cellulosa per usi domestici o igienici, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma rettangolare (o quadrata) con almeno un lato > 36 cm nello stato non piegato	kg	S	
17.12.20.55	Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa per usi domestici o igienici, in rotoli, di larghezza > 36 cm, o in fogli di forma rettangolare con almeno un lato > 36 cm nello stato non piegato, peso ≤ 25 g/m ² /strato	kg	S	
17.12.20.57	Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa per usi domestici o igienici, in rotoli, di larghezza > 36 cm, o in fogli di forma rettangolare con almeno un lato > 36 cm nello stato non piegato, peso > 25 g/m ² /strato	kg	S	
17.12.20.90	Carta per uso domestico: altra	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 17.12.31	<i>Carta e cartone per copertine, detti "kraftliner", greggi, non patinati né spalmati</i>			
17.12.31.00	Carta e cartone per copertine, detti "kraftliner", greggi, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli (non dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici; esclusi carta e cartone per schede o nastri da perforare)	kg	S	
CPA: 17.12.32	<i>Carta e cartone per copertine, detti "kraftliner", imbianchiti; carta e cartone per copertine, detti "kraftliner", patinati o spalmati</i>			
17.12.32.00	Carta e cartone per copertine, detti "kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli (non greggi, non dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici; esclusi carta e cartone per schede o nastri da perforare)	kg	S	
CPA: 17.12.33	<i>Carta di pasta semichimica da ondulare detta "fluting"</i>			
17.12.33.00	Carta di pasta semichimica da ondulare detta "fluting"	kg	S	
CPA: 17.12.34	<i>"Fluting" riciclato e altri tipi di "fluting"</i>			
17.12.34.00	"Fluting" riciclato e altri tipi di "fluting"	kg	S	
CPA: 17.12.35	<i>Testliner (composti di pasta di carta o di cartone da riciclare)</i>			
17.12.35.20	Testliner (composti di pasta di carta o di cartone da riciclare), non patinati né spalmati, peso ≤ 150 g/m ² , in rotoli o in fogli	kg	S	
17.12.35.40	Testliner (composti di pasta di carta o di cartone da riciclare), non patinati né spalmati, peso > 150 g/m ² , in rotoli o in fogli	kg	S	
CPA: 17.12.41	<i>Carta kraft, non patinata né spalmata; carta kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata</i>			
17.12.41.20	Carta kraft per sacchi di grande capacità, greggia, non patinata né spalmata (non dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici; esclusi carta e cartone per schede o nastri da perforare)	kg	S	
17.12.41.40	Carta kraft per sacchi di grande capacità (esclusa quella greggia), non patinata né spalmata (non dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici; esclusi carta e cartone per schede o nastri da perforare)	kg	S	
17.12.41.60	Carta e cartone kraft, non patinati né spalmati, di peso ≤ 150 g/m ² (non dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici; esclusi carta e cartone per copertine, detti "kraftliner", carta kraft per sacchi di grande capacità, ecc.)	kg	S	
17.12.41.80 z	Carta kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, in rotoli o in fogli	kg	S	
CPA: 17.12.42	<i>Carta da imballaggio al solfito ed altra carta non patinata, né spalmata, dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici</i>			
17.12.42.20	Carta da imballaggio al solfito, in rotoli o in fogli	kg	S	
17.12.42.40	Altra carta e altro cartone non patinati, né spalmati, in rotoli/fogli, di peso ≤ 150 g/m ² (esclusi prodotti della voce SA 4802, carta di pasta da ondulare detta "fluting"; testliner; carta da imballaggio al solfito; carta/cartone da filtro; cartafeltro e cartone feltro)	kg	S	
17.12.42.60	Altra carta e altro cartone non patinati, né spalmati, in rotoli/fogli, di peso > 150 g/m ² e < 225 g/m ² (esclusi prodotti della voce SA 4802, carta di pasta da ondulare detta "fluting"; testliner; carta da imballaggio al solfito; carta/cartone da filtro; cartafeltro e cartone feltro)	kg	S	
17.12.42.80	Altra carta e altro cartone non patinati, né spalmati, in rotoli/fogli, di peso ≥ 225 g/m ² (esclusi prodotti della voce SA 4802, carta di pasta da ondulare detta "fluting"; testliner; carta da imballaggio al solfito; carta/cartone da filtro; cartafeltro e cartone feltro)	kg	S	
CPA: 17.12.43	<i>Carta da filtro e cartone da filtro; cartafeltro</i>			
17.12.43.30	Carta da filtro e cartone da filtro non patinati, né spalmati, in rotoli o in fogli	kg	S	
17.12.43.60	Cartafeltro e cartone feltro non patinati, né spalmati, in rotoli o in fogli	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 17.12.44	<i>Carta da sigarette, non tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti</i>			
17.12.44.00	Carta da sigarette, non in blocchetti o in tubetti, in rotoli di larghezza > 5 cm	kg	S	
CPA: 17.12.51	<i>Cartoni, interno grigio, non patinati né spalmati</i>			
17.12.51.10	Cartoni, interno grigio, non patinati né spalmati	kg	S	
CPA: 17.12.59	<i>Altri cartoni, non patinati né spalmati</i>			
17.12.59.10	Altri cartoni, non patinati né spalmati	kg	S	
CPA: 17.12.60	<i>Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", altre carte calandrate, trasparenti o traslucide</i>			
17.12.60.00	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", altre carte calandrate, trasparenti o traslucide	kg	S	
CPA: 17.12.71	<i>Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati</i>			
17.12.71.00	Carta e cartone compositi, in rotoli o in fogli (inclusi carta e cartone paglia), non patinati né spalmati alla superficie né impregnati	kg	S	
CPA: 17.12.72	<i>Carta e cartone ondulati, increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati</i>			
17.12.72.00 z	Carta e cartone ondulati, increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati	kg	S	
CPA: 17.12.73	<i>Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche</i>			
17.12.73.36	Supporti spalmati per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, in cui non più del 10 % della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, e per carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, di peso pari o inferiore a 150 g/m ²	kg	S	
17.12.73.60	Carta patinata leggera, detta "L.W.C.", dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, fm > 10 %	kg	S	
17.12.73.75	Altra carta patinata dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, fm > 10 %, in rotoli	kg	S	
17.12.73.79	Altra carta patinata dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, fm > 10 %, in fogli	kg	S	
CPA: 17.12.74	<i>Carta kraft (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche</i>			
17.12.74.00	Carta kraft (non dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici), patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche	kg	S	
CPA: 17.12.75	<i>Cartoni kraft (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche</i>			
17.12.75.00	Cartoni kraft (non dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche	kg	S	
CPA: 17.12.76	<i>Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie, in rotoli o in fogli</i>			
17.12.76.00	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie, in rotoli o in fogli	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 17.12.77	<i>Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli</i>			
17.12.77.10	Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli	kg	S	
17.12.77.33	Carta e cartone autoadesivi, in rotoli o in fogli	kg	S	
17.12.77.35	Carta e cartone gommati (esclusi quelli adesivi), in rotoli o in fogli	kg	S	
17.12.77.55	Carta e cartone spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica, imbianchiti, di peso > 150 g/m ² , in rotoli o in fogli (esclusi quelli adesivi)	kg	S	
17.12.77.59	Carta e cartone spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica, in rotoli o in fogli (esclusi quelli adesivi, imbianchiti e di peso > 150 g/m ²)	kg	S	
17.12.77.70	Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerina, in rotoli o in fogli	kg	S	
17.12.77.80	Altra carta, cartone, spalmati, ..., n.c.a.	kg	S	
CPA: 17.12.78	<i>Cartoni con interno grigio (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche</i>			
17.12.78.20	Carta e cartoni kraft patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (non dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici; esclusi carta e cartoni con imbianchimento uniforme in pasta e in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico)	kg	S	
17.12.78.50	Carta e cartone a più strati, patinati, altri	kg	S	
CPA: 17.12.79	<i>Altri cartoni (dei tipi diversi da quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici), patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche</i>			
17.12.79.53	Carta e cartone a più strati, patinati, con imbianchimento di ogni strato	kg	S	
17.12.79.55	Carta e cartone a più strati, patinati, con imbianchimento di un solo strato esterno	kg	S	
17.12.79.70	Carta e cartone in rotoli o in fogli, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce (non dei tipi utilizzati per scopi grafici ed esclusi carta e cartone a più strati)	kg	S	
NACE: 17.21	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone			
CPA: 17.21.11	<i>Cartone ondulato, in rotoli o fogli</i>			
17.21.11.00	Carta e cartone ondulati, in rotoli o in fogli	kg	S	
CPA: 17.21.12	<i>Sacchi e sacchetti di carta</i>			
17.21.12.30	Sacchi e sacchetti di larghezza, alla base, ≥ 40 cm, di carta, cartone, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa	kg	S	
17.21.12.50	Sacchi e sacchetti di carta, cartone, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa (esclusi quelli di larghezza, alla base, ≥ 40 cm)	kg	S	
CPA: 17.21.13	<i>Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato</i>			
17.21.13.00	Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 17.21.14	<i>Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato</i>			
17.21.14.00	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	kg	S	
CPA: 17.21.15	<i>Cartonaggi per ufficio, per negozi o simili, di carta</i>			
17.21.15.30	Altri imballaggi, comprese le buste per dischi, n.c.a.	kg	S	
17.21.15.50	Cartonaggi (scatole per archivio, cestelli per la corrispondenza, ecc.) per ufficio, per negozi o simili, di carta o di cartone	kg	S	
NACE: 17.22	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario			
CPA: 17.22.11	<i>Carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa</i>			
17.22.11.20	Carta igienica	kg	S	
17.22.11.40	Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa	kg	S	
17.22.11.60	Asciugamani di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa	kg	S	
17.22.11.80	Tovaglie e tovaglioli di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa	kg	S	
CPA: 17.22.12	<i>Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti di igiene simili e indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa</i>			
17.22.12.10	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti igienici simili, di ovatta	kg	S	
17.22.12.20	Assorbenti, tamponi igienici e articoli simili di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	kg	S	
17.22.12.30	Pannolini per bambini e oggetti di igiene simili, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (esclusi carta igienica, assorbenti, tamponi igienici e articoli simili)	kg	S	
17.22.12.40	Ovatte; altri manufatti di ovatta	kg	S	
17.22.12.50	Indumenti e accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (esclusi fazzoletti, copricapo)	kg	S	
17.22.12.90	Articoli per uso domestico, igienico od ospedaliero, di carta, ecc., n.c.a.	kg	S	
CPA: 17.22.13	<i>Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone</i>			
17.22.13.00	Vassoi, piatti, scodelle, tazze e articoli simili, di carta o di cartone	kg	S	
NACE: 17.23	Fabbricazione di prodotti cartotecnici			
CPA: 17.23.11	<i>Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie; matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta</i>			
17.23.11.00	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie; matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta; carta gom-mata o adesiva	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 17.23.12	<i>Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza</i>			
17.23.12.30	Buste di carta o di cartone	kg	S	
17.23.12.50	Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone	kg	S	
17.23.12.70	Scatole, involucri a busta, ecc. di carta o cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	kg	S	
CPA: 17.23.13	<i>Registri, libri contabili, raccoglitori, formulari ed altri articoli cartotecnici, di carta o di cartone</i>			
17.23.13.13	Registri, libri contabili, libretti per ordinazioni e per quietanze, di carta o di cartone	kg	S	
17.23.13.15	Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni, di carta o di cartone	kg	S	
17.23.13.17	Agende, di carta o di cartone	kg	S	
17.23.13.19	Taccuini, rubriche per indirizzi o numeri di telefono, di carta o di cartone (escluse agende)		S	
17.23.13.30	Quaderni, di carta o di cartone	kg	S	
17.23.13.50	Raccoglitori, classificatori, legature volanti, di carta o di cartone (escluse copertine per libri)	kg	S	
17.23.13.70	Carta per copie multiple e fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone	kg	S	
17.23.13.80	Album per campioni, per fotografie, per francobolli o per collezioni, di carta o di cartone	kg	S	
17.23.13.90	Tamponi di carta assorbente, copertine per libri, di carta o di cartone		S	
CPA: 17.23.14	<i>Altra carta e altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, stampati, impressi a secco o perforati</i>			
17.23.14.00	Altra carta e altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, stampati, impressi a secco o perforati	kg	S	
NACE: 17.24	Fabbricazione di carta da parati			
CPA: 17.24.11	<i>Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie</i>			
17.24.11.00	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie	kg	S	
CPA: 17.24.12	<i>Rivestimenti murali di materie tessili</i>			
17.24.12.00	Rivestimenti murali di materie tessili	kg	S	
NACE: 17.29	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone			
CPA: 17.29.11	<i>Etichette di carta o di cartone</i>			
17.29.11.20	Etichette di carta o di cartone, stampate, autoadesive	kg	S	
17.29.11.40	Etichette di carta o di cartone, stampate, non autoadesive	kg	S	
17.29.11.60	Etichette di carta o di cartone (escluse quelle stampate), autoadesive	kg	S	
17.29.11.80	Etichette di carta o di cartone (escluse quelle stampate), non autoadesive	kg	S	
CPA: 17.29.12	<i>Blocchi e lastre, filtranti, di pasta da carta</i>			
17.29.12.00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 17.29.19	<i>Carta da sigarette; tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili; carta da filtro e cartone da filtro; altri articoli di carta e di cartone n.c.a.</i>			
17.29.19.10	Carta da sigarette, in rotoli di larghezza ≤ 5 cm o in blocchetti o in tubetti	kg	S	
17.29.19.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	kg	S	
17.29.19.30	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone (non dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili)	kg	S	
17.29.19.51	Carta e cartone da filtro, tagliati in forma	kg	S	
17.29.19.55	Carta o cartone con diagrammi per registratori grafici, in bobine, in fogli o in dischi	kg	S	
17.29.19.57	Articoli foggiate a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta	kg	S	
17.29.19.85	Altri articoli di carta e di cartone n.c.a.	kg	S	
NACE: 18.11	Stampa di giornali			
CPA: 18.11.10	<i>Servizi di stampa di giornali</i>			
18.11.10.00	Giornali e pubblicazioni periodiche, con almeno quattro edizioni settimanali, stampati		I	
NACE: 18.12	Altra stampa			
CPA: 18.12.11	<i>Servizi di stampa di francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, carte intelligenti, disegni ed altra carta valori e simili</i>			
18.12.11.00	Francobolli nuovi; carta bollata; disegni; biglietti di banca, ecc.		I	
CPA: 18.12.12	<i>Servizi di stampa di cataloghi pubblicitari, prospetti, manifesti ed altri stampati pubblicitari</i>			
18.12.12.30	Cataloghi commerciali, stampati		I	
18.12.12.50	Materiale pubblicitario stampato (esclusi cataloghi commerciali)		I	
CPA: 18.12.13	<i>Servizi di stampa per giornali e pubblicazioni periodiche, con meno di quattro edizioni alla settimana</i>			
18.12.13.00	Giornali e pubblicazioni periodiche, con meno di quattro edizioni settimanali, stampati		I	
CPA: 18.12.14	<i>Servizi di stampa di libri, lavori cartografici di ogni specie, immagini, incisioni e fotografie, cartoline postali</i>			
18.12.14.07	Libri, opuscoli e stampati simili, in fogli sciolti		I	
18.12.14.14	Libri, opuscoli e stampati simili, non in fogli sciolti		I	
18.12.14.21	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini, stampati		I	
18.12.14.28	Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli, stampati		I	
18.12.14.35	Lavori cartografici, in forma di libri o di opuscoli, stampati		I	
18.12.14.42	Lavori cartografici, non in forma di libri o di opuscoli, stampati		I	
18.12.14.49	Cartoline postali stampate, illustrate o meno		I	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
18.12.14.56	Cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni		I	
18.12.14.63	Immagini, fotografie e disegni stampati		I	
CPA: 18.12.16	<i>Servizi di stampa direttamente su materiali diversi dalla carta</i>			
18.12.16.10	Stampa su tessuti		I	
18.12.16.20	Stampa su materiali diversi dal tessuto o dalla carta		I	
CPA: 18.12.19	<i>Altri servizi di stampa n.c.a.</i>			
18.12.19.10	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare		I	
18.12.19.20	Musica stampata (inclusa musica in Braille)		I	
18.12.19.30	Decalcomanie di ogni genere, stampate		I	
18.12.19.90	Altri stampati n.c.a.		I	
NACE: 18.13	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media			
CPA: 18.13.10	<i>Servizi preliminari alla stampa</i>			
18.13.10.00	Servizi di composizione e di stereotipia		I	
CPA: 18.13.20	<i>Lastre e cilindri per la stampa ed altri organi preparati per la stampa</i>			
18.13.20.00	Organi per la stampa		S	
CPA: 18.13.30	<i>Servizi ausiliari connessi alla stampa</i>			
18.13.30.00	Altri servizi grafici		I	
NACE: 18.14	Rilegatura e servizi connessi			
CPA: 18.14.10	<i>Rilegatura e servizi connessi</i>			
18.14.10.10	Rilegatura e finissaggio di libri e articoli simili (tramite piegatura, assemblaggio, cucitura a filo refe, brossura, taglio e adattamento copertine)		I	
18.14.10.30	Rilegatura e finissaggio di opuscoli, riviste, cataloghi e materiale pubblicitario (tramite piegatura, assemblaggio, cucitura a filo refe, brossura, taglio e adattamento copertine)		I	
18.14.10.50	Rilegatura e finissaggio di altri stampati di carta e di cartone (escluso finissaggio di libri, opuscoli, riviste, cataloghi e materiale pubblicitario)		I	
NACE: 18.20	Riproduzione su supporti registrati			
CPA: 18.20.10	<i>Servizi di riproduzione di supporti audio registrati</i>			
18.20.10.10	Riproduzione del suono su dischi per grammofo		I	
18.20.10.30	Riproduzione del suono su nastri magnetici, di larghezza ≤ 4 mm		I	
18.20.10.50	Riproduzione del suono su nastri magnetici di larghezza > 4 mm ma ≤ 6,5 mm		I	
18.20.10.70	Riproduzione del suono su "compact disc"		I	
CPA: 18.20.20	<i>Servizi di riproduzione di supporti video registrati</i>			
18.20.20.50	Riproduzione di registrazioni sonore e video su nastri magnetici di larghezza > 6,5 mm		I	
18.20.20.70	Riproduzione di registrazioni sonore e video su videodischi e altri supporti (esclusi nastri magnetici)		I	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 18.20.30	<i>Servizi di riproduzione di software</i>			
18.20.30.30	Riproduzione di nastri magnetici contenenti dati informatici o istruzioni del tipo utilizzato per le apparecchiature di elaborazione dati; di larghezza ≤ 4 mm (escluse registrazioni sonore e video)		I	
18.20.30.50	Riproduzione di nastri magnetici contenenti dati informatici o istruzioni del tipo utilizzato per le apparecchiature di elaborazione dati; di larghezza > 4 mm (escluse registrazioni sonore e video)		I	
18.20.30.70	Riproduzione di supporti contenenti dati informatici o istruzioni del tipo utilizzato per le apparecchiature di elaborazione dati (esclusi nastri magnetici e registrazioni sonore e video)		I	
NACE: 19.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria			
CPA: 19.10.30	<i>Pece e coke di pece</i>			
19.10.30.00	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali	kg	T	
NACE: 20.11	Fabbricazione di gas industriali			
CPA: 20.11.11	<i>Idrogeno, argo, gas rari, azoto e ossigeno</i>			
20.11.11.20	Argo	m ³	T	
20.11.11.30	Gas rari (escluso argo)	m ³	T	
20.11.11.50	Idrogeno	m ³	T	
20.11.11.60	Azoto	m ³	T	
20.11.11.70	Ossigeno	m ³	T	
CPA: 20.11.12	<i>Diossido di carbonio ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici</i>			
20.11.12.30	Diossido di carbonio	kg	T	
20.11.12.50	Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico	kg	T	
20.11.12.70	Ossidi di azoto	kg	T	
20.11.12.90	Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (esclusi triossido di zolfo [anidride solforica]; triossido di diarsenico; ossidi di azoto; diossido di silicio; diossido di zolfo; diossido di carbonio)	kg	T	
CPA: 20.11.13	<i>Aria liquida e aria compressa</i>			
20.11.13.00	Aria liquida; aria compressa	kg	T	
NACE: 20.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti			
CPA: 20.12.11	<i>Ossido e perossido di zinco; ossidi di titanio</i>			
20.12.11.30	Ossido di zinco; perossido di zinco	kg	T	
20.12.11.50	Ossidi di titanio	kg TiO ₂	T	
CPA: 20.12.12	<i>Ossidi e idrossidi di cromo, di manganese, di piombo e di rame</i>			
20.12.12.00	Ossidi e idrossidi di cromo, di manganese, di piombo e di rame	kg	T	
CPA: 20.12.19	<i>Altri ossidi, perossidi e idrossidi di metalli</i>			
20.12.19.10	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃	kg	T	
20.12.19.30	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	kg	T	
20.12.19.50	Ossido e idrossido di litio; ossidi e idrossidi di vanadio; ossidi e idrossidi di nichel; ossidi di germanio e diossido di zirconio	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.12.19.73	Ossidi e idrossidi di molibdeno	kg	T	
20.12.19.75	Ossidi di antimonio	kg	T	
20.12.19.90	Altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n.c.a.	kg	T	
CPA: 20.12.21	<i>Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di esse; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti"; lacche coloranti e preparazioni a base di esse</i>			
20.12.21.10	Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	kg	T	
20.12.21.20	Coloranti acidi e coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	kg	T	
20.12.21.30	Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	kg	T	
20.12.21.40	Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	kg	T	
20.12.21.50	Altre sostanze coloranti organiche sintetiche	kg	T	
20.12.21.60	Prodotti organici sintetici utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio"	kg	T	
20.12.21.70	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti	kg	T	
CPA: 20.12.22	<i>Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati; sostanze coloranti di origine vegetale o animale</i>			
20.12.22.50	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	kg	T	
20.12.22.70	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, preparazioni a base di tali coloranti (inclusi estratti per tinta) (esclusi neri di origine animale)	kg	T	
CPA: 20.12.23	<i>Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia; preparazioni enzimatiche per preconcia</i>			
20.12.23.30	Prodotti per concia organici sintetici	kg	T	
20.12.23.50	Prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia; preparazioni enzimatiche per preconcia	kg	T	
CPA: 20.12.24	<i>Sostanze coloranti n.c.a.; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"</i>			
20.12.24.15	Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, ≥ 80 % di diossido di titanio	kg TiO ₂	T	
20.12.24.19	Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio (esclusi quelli contenenti, in peso, ≥ 80 % di diossido di titanio)	kg TiO ₂	T	
20.12.24.50	Altre sostanze coloranti; pigmenti e preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"	kg	T	
NACE: 20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici			
CPA: 20.13.21	<i>Metalloidi</i>			
20.13.21.11	Cloro	kg	T	
20.13.21.16	Iodio; fluoro; bromo	kg	T	
20.13.21.20	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	kg	T	
20.13.21.30	Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio, n.c.a.)	kg	T	
20.13.21.40	Boro; tellurio	kg	T	
20.13.21.50	Silicio	kg	T	
20.13.21.80	Fosforo; arsenico; selenio	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.13.22	<i>Composti alogenati e solforati degli elementi non metallici</i>			
20.13.22.35	Cloruri e ossicloruri di fosforo	kg	T	
20.13.22.37	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici (esclusi i cloruri e gli ossicloruri di fosforo)	kg	T	
20.13.22.60	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio	kg	T	
CPA: 20.13.23	<i>Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio; mercurio</i>			
20.13.23.00	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio; mercurio	kg	T	
CPA: 20.13.24	<i>Cloruro di idrogeno; oleum; pentaossido di difosforo; altri acidi inorganici; diossidi di silicio e di zolfo</i>			
20.13.24.13	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	kg HCl	T	
20.13.24.15	Acido clorosolfonico	kg	T	
20.13.24.34	Acido solforico; oleum	kg H ₂ SO ₄	T	
20.13.24.53	Pentaossido di difosforo	kg P ₂ O ₅	T	
20.13.24.55	Acido fosforico e acidi polifosforici	kg P ₂ O ₅	T	
20.13.24.60	Ossidi di boro; acidi borici; acidi inorganici (escluso fluoruro di idrogeno)	kg	T	
20.13.24.73	Fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico)	kg HF	T	
20.13.24.75	Diossido di silicio	kg SiO ₂	T	
20.13.24.77	Diossido di zolfo	kg SO ₂	T	
CPA: 20.13.25	<i>Ossidi, idrossidi e perossidi; idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici</i>			
20.13.25.25	Idrossido di sodio (soda caustica), solido	kg NaOH	T	
20.13.25.27	Idrossido di sodio in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	kg NaOH	T	
20.13.25.30	Idrossido di potassio (potassa caustica)	kg KOH	T	
20.13.25.50	Perossidi di sodio o di potassio	kg	T	
20.13.25.60	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	kg	T	
20.13.25.70	Idrossido di alluminio	kg Al ₂ O ₃	T	
20.13.25.80	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	kg	T	
CPA: 20.13.31	<i>Alogenati metallici</i>			
20.13.31.10	Fluoruri; fluorosilicati; fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro	kg F	T	
20.13.31.30	Cloruri (escluso cloruro di ammonio)	kg	T	
20.13.31.50	Ossicloruri e idrossicloruri di rame e di altri metalli	kg	T	
20.13.31.70	Bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri	kg	T	
CPA: 20.13.32	<i>Ipocloriti, clorati e perclorati</i>			
20.13.32.30	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti	kg Cl	T	
20.13.32.50	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.13.41	<i>Solfuri, solfiti e solfati</i>			
20.13.41.10	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no; ditioniti e solfosilati	kg	T	
20.13.41.33	Solfiti	kg	T	
20.13.41.35	Tiosolfati	kg	T	
20.13.41.51	Solfati di bario o di alluminio	kg	T	
20.13.41.57	Solfati (esclusi quelli di alluminio e di bario)	kg	T	
20.13.41.73	Allumi	kg	T	
20.13.41.75	Perossolfati (persolfati)	kg	T	
CPA: 20.13.42	<i>Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati e nitrati (escl. potassio)</i>			
20.13.42.10	Nitrati (esclusi quelli di potassio)	kg N	T	
20.13.42.20	Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	kg	T	
20.13.42.30	Fosfati di mono o di disodio	kg P ₂ O ₅	T	
20.13.42.40	Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	kg P ₂ O ₅	T	
20.13.42.70	Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	kg P ₂ O ₅	T	
20.13.42.80	Fosfati (esclusi idrogenoortofosfato di calcio e fosfato di mono o di disodio); polifosfati (escluso trifosfato di sodio)	kg	T	
CPA: 20.13.43	<i>Carbonati</i>			
20.13.43.10	Carbonato di disodio	kg Na ₂ CO ₃	T	
20.13.43.20	Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	kg	T	
20.13.43.40	Carbonato di calcio	kg	T	
20.13.43.90	Altri carbonati	kg	T	
CPA: 20.13.51	<i>Sali degli acidi ossometallici o perossometallici; metalli preziosi allo stato colloidale</i>			
20.13.51.10	Manganiti, manganati e permanganati; molibdati; tungstati (volframati)	kg	S	
20.13.51.25	Cromati e dicromati; perossocromati	kg	T	
20.13.51.75	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici (esclusi cromati e dicromati; perossocromati; manganiti, manganati e permanganati; molibdati; tungstati)	kg	S	
20.13.51.83	Nitrato d'argento	kg	S	
20.13.51.85	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti e amalgami di metalli preziosi (escluso nitrato d'argento)	kg	S	
CPA: 20.13.52	<i>Composti inorganici n.c.a., comprese le acque distillate; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi</i>			
20.13.52.50	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza	kg	S	
20.13.52.70	Composti inorganici od organici del mercurio, chimicamente definiti (esclusi amalgami)	kg	T	
20.13.52.75 *	Composti inorganici od organici del mercurio, non chimicamente definiti (esclusi amalgami)	kg	T	
20.13.52.90 z	Altri composti inorganici n.c.a.; amalgami (esclusi quelli di metalli preziosi; escluse acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza; aria liquida e aria compressa)	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.13.61	<i>Isotopi n.c.a. e loro composti, compresa l'acqua pesante</i>			
20.13.61.00	Acqua pesante (ossido di deuterio); isotopi e loro composti (esclusi isotopi radioattivi o isotopi fissili o fertili)	kg	S	
CPA: 20.13.62	<i>Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi; fulminati, cianati e tiocianati; silicati; borati; perborati; altri sali degli acidi o perossiacidi inorganici</i>			
20.13.62.20	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi	kg	T	
20.13.62.30	Borati; perossoborati (perborati)	kg B ₂ O ₃	T	
20.13.62.40	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio	kg SiO ₂	T	
20.13.62.70	Silicati doppi o complessi	kg	T	
20.13.62.80	Sali degli acidi o perossiacidi inorganici (esclusi azoturi e silicati doppi o complessi)	kg	T	
CPA: 20.13.63	<i>Perossido di idrogeno</i>			
20.13.63.00	Perossido di idrogeno	kg H ₂ O ₂	T	
CPA: 20.13.64	<i>Fosfuri, carburi, idruri, nitruuri, azoturi, siliciuri e boruri</i>			
20.13.64.50	Carburi, di costituzione chimica definita o meno	kg	T	
20.13.64.80 z	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no (esclusi ferrosfori); idruri, nitruuri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 20.13.64.50	kg	T	
CPA: 20.13.65	<i>Composti dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio</i>			
20.13.65.00	Composti dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli	kg	S	
CPA: 20.13.66	<i>Zolfo (escl. zolfo sublimato, zolfo precipitato e zolfo colloidale)</i>			
20.13.66.00	Zolfo (esclusi zolfo greggio, sublimato, precipitato e colloidale)	kg	S	
CPA: 20.13.67	<i>Piriti di ferro arrostito</i>			
20.13.67.00	Piriti di ferro arrostito	kg	S	
CPA: 20.13.68	<i>Quarzo piezoelettrico; altre pietre preziose o semipreziose sintetiche o ricostituite, non lavorate</i>			
20.13.68.00	Pietre preziose o semipreziose sintetiche o ricostituite, gregge o semplicemente segate o sgrassate	g	S	
NACE: 20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici			
CPA: 20.14.11	<i>Idrocarburi aciclici</i>			
20.14.11.20	Idrocarburi aciclici saturi	kg	T	
20.14.11.30	Etilene	kg	T	
20.14.11.40	Propene (propilene)	kg	T	
20.14.11.50	Butene (butilene) e suoi isomeri	kg	T	
20.14.11.60	Buta-1,3-diene e isoprene	kg	T	
20.14.11.90	Idrocarburi aciclici non saturi (esclusi etilene, propene, butene, buta-1,3-diene e isoprene)	kg	T	
CPA: 20.14.12	<i>Idrocarburi ciclici</i>			
20.14.12.13	Cicloesano	kg	T	
20.14.12.15	Cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici (escluso cicloesano)	kg	T	
20.14.12.23	Benzene	kg	T	
20.14.12.25	Toluene	kg	T	
20.14.12.43	o-Xilene	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.14.12.45	p-Xilene	kg	T	
20.14.12.47	m-Xilene e miscele di isomeri dello xilene	kg	T	
20.14.12.50	Stirene	kg	T	
20.14.12.60	Etilbenzene	kg	T	
20.14.12.70	Cumene	kg	T	
20.14.12.90	Altri idrocarburi ciclici	kg	T	
CPA: 20.14.13	<i>Derivati clorurati degli idrocarburi aciclici</i>			
20.14.13.13	Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	kg	T	
20.14.13.15	Diclorometano (cloruro di metilene)	kg	T	
20.14.13.23	Cloroformio (triclorometano)	kg	T	
20.14.13.25	Tetracloruro di carbonio	kg	T	
20.14.13.53	1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene)	kg	T	
20.14.13.57	Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici, n.c.a.	kg	T	
20.14.13.71	Cloruro di vinile (cloroetilene)	kg	T	
20.14.13.74	Tricloroetilene; tetracloroetilene (percloroetilene)	kg	T	
20.14.13.79	Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici (esclusi cloruro di vinile; tricloroetilene; tetracloroetilene)	kg	T	
CPA: 20.14.14	<i>Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati</i>			
20.14.14.50	Derivati degli idrocarburi unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	kg	T	
20.14.14.70	Derivati degli idrocarburi unicamente nitrati o unicamente nitrosi	kg	T	
20.14.14.90	Derivati degli idrocarburi (esclusi quelli unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici, e quelli unicamente nitrati o unicamente nitrosi)	kg	T	
CPA: 20.14.19	<i>Altri derivati degli idrocarburi</i>			
20.14.19.10	Derivati fluorurati, bromurati e iodurati degli idrocarburi aciclici	kg	S	
20.14.19.30	Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti ≥ 2 alogeni diversi	kg	S	
20.14.19.50	Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici	kg	S	
20.14.19.70	Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici	kg	S	
CPA: 20.14.21	<i>Alcoli grassi industriali</i>			
20.14.21.00	Alcoli grassi industriali	kg	T	
CPA: 20.14.22	<i>Monoalcoli</i>			
20.14.22.10	Metanolo (alcole metilico)	kg	T	
20.14.22.20	Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	kg	T	
20.14.22.30	Butan-1-olo (alcole n-butilico)	kg	T	
20.14.22.40	Butanoli (escluso butan-1-olo [alcole n-butilico])	kg	T	
20.14.22.63	Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri	kg	T	
20.14.22.65	Alcole laurilico, cetilico, stearico e altri monoalcoli saturi (esclusi alcole metilico, propilico, isopropilico, n-butilico, ottilico; altri butanoli)	kg	T	
20.14.22.70	Monoalcoli non saturi	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.14.23	<i>Dioli, polialcoli, alcoli ciclici e loro derivati</i>			
20.14.23.10	Glicole etilenico (etandiolo)	kg	T	
20.14.23.20	Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	kg	T	
20.14.23.33	D-glucitolo (sorbitolo)	kg	T	
20.14.23.37	Dioli e polialcoli (esclusi glicole etilenico, glicole propilenico, D-glucitolo e tetrametilenglicole con un contenuto di carbonio di origine biologica pari al 100 % in massa)	kg	T	
20.14.23.38	Butano-1,4-diolo o tetrametilenglicole (1,4-butandiolo) con un contenuto di carbonio di origine biologica pari al 100 % in massa	kg	T	
20.14.23.50	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici	kg	T	
20.14.23.60	Glicerina (escluse glicerina greggia, acque e liscivie glicerinose), inclusa glicerina sintetica	kg	T	
20.14.23.73	Alcoli cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	kg	T	
20.14.23.75	Alcoli aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	kg	T	
CPA: 20.14.24	<i>Fenoli; fenoli-alcoli e derivati dei fenoli</i>			
20.14.24.10	Monofenoli	kg	T	
20.14.24.33	4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali	kg	T	
20.14.24.39	Polifenoli (e loro sali, escluso 4,4'-isopropilidendifenolo) e fenoli-alcoli	kg	T	
20.14.24.50	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli	kg	T	
CPA: 20.14.31	<i>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione</i>			
20.14.31.20	Acido stearico industriale	kg	T	
20.14.31.30	Acido oleico industriale	kg	T	
20.14.31.50	Acidi grassi industriali del tallolio	kg	T	
20.14.31.95	Acidi grassi monocarbossilici industriali (distillati) (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi industriali del tallolio)	kg	T	
20.14.31.97	Acidi grassi monocarbossilici industriali (esclusi acido stearico, acido oleico, acidi grassi industriali del tallolio, acidi distillati)	kg	T	
CPA: 20.14.32	<i>Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro derivati</i>			
20.14.32.15	Acetato di etile	kg	T	
20.14.32.19	Esteri dell'acido acetico (escluso acetato di etile)	kg	T	
20.14.32.20	Acidi mono-, di- o tricloroacetici, propionici, butanoici e pentanoici; loro sali ed esteri	kg	T	
20.14.32.35	Acido palmitico, acido stearico, loro sali ed esteri	kg	T	
20.14.32.50	Acido formico, suoi sali ed esteri	kg	T	
20.14.32.71	Acido acetico	kg	T	
20.14.32.77	Anidride acetica	kg	T	
20.14.32.78	Sali dell'acido acetico	kg	T	
20.14.32.80	Acido laurico e altri, sali ed esteri	kg	T	
CPA: 20.14.33	<i>Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici e loro derivati</i>			
20.14.33.10	Acido acrilico e suoi sali; altri acidi monocarbossilici	kg	T	
20.14.33.20	Esteri dell'acido acrilico	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.14.33.30	Acido metacrilico e suoi sali	kg	T	
20.14.33.40	Esteri dell'acido metacrilico	kg	T	
20.14.33.50	Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali ed esteri	kg	T	
20.14.33.63	Acido benzoico, suoi sali ed esteri	kg	T	
20.14.33.65	Perossido di benzoile e cloruro di benzoile	kg	T	
20.14.33.67	Acido fenilacetico, suoi sali ed esteri	kg	T	
20.14.33.70	Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati (esclusi acido benzoico, acido fenilacetico, loro sali ed esteri; perossido di benzoile e cloruro di benzoile)	kg	T	
20.14.33.81	Acidi ossalico, azelaico, malonico, altri, acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici e loro sali (escluso acido butandioico con contenuto di carbonio di origine biologica pari al 100 % in massa)	kg	T	
20.14.33.82	Acido etano-1,2-dicarbossilico o acido butandioico (acido succinico) con contenuto di carbonio di origine biologica pari al 100 % in massa	kg	T	
20.14.33.85	Acido adipico, suoi sali ed esteri	kg	T	
20.14.33.87	Anidride maleica	kg	T	
CPA: 20.14.34	<i>Acidi policarbossilici aromatici e acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari; loro derivati, escluso l'acido salicilico e i suoi sali</i>			
20.14.34.10 z	Ortoftalati di dibutile e di diottile	kg	T	
20.14.34.20 z	Altri esteri dell'acido ortoftalico	kg	T	
20.14.34.30	Anidride ftalica; acido tereftalico e suoi sali	kg	T	
20.14.34.40	Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi esteri dell'acido ortoftalico, anidride ftalica, acido tereftalico e suoi sali)	kg	T	
20.14.34.73	Acido citrico, suoi sali ed esteri	kg	T	
20.14.34.75	Acidi carbossilici a funzione alcole, fenolo, aldeide o chetone	kg	T	
CPA: 20.14.41	<i>Composti a funzione ammina</i>			
20.14.41.13	Mono-, di- o trimetilammina e loro sali	kg	T	
20.14.41.19	Altre monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti	kg	T	
20.14.41.23	Esametildiammina e suoi sali; etilendiammina e suoi sali	kg	T	
20.14.41.29	Altre poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti	kg	T	
20.14.41.30	Monoammine o poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche e loro derivati; sali di tali prodotti	kg	T	
20.14.41.51	Anilina e suoi sali (esclusi derivati)	kg	T	
20.14.41.53	Derivati dell'anilina e loro sali	kg	T	
20.14.41.59	Altre monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti	kg	T	
20.14.41.70	Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.14.42	<i>Composti amminici a funzioni ossigenate, esclusi la lisina e l'acido glutammico</i>			
20.14.42.33	Monoetanolammina e suoi sali	kg	T	
20.14.42.35	Dietanolammina e suoi sali	kg	T	
20.14.42.38 *	Ammino-alcoli, loro eteri e esteri, con una sola funzione ossigenata; sali di tali prodotti (escluse monoetanolammina e suoi sali, dietanolammina e suoi sali)	kg	T	
20.14.42.90	Composti amminici a funzioni ossigenate (esclusi ammino-alcoli, loro eteri ed esteri e loro sali; lisina, suoi sali ed esteri, acido glutammico, suoi sali ed esteri)	kg	T	
CPA: 20.14.43	<i>Ureine; composti a funzione carbosimmide, composti a funzione nitrile; loro derivati</i>			
20.14.43.10	Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti	kg	T	
20.14.43.20	Saccarina e suoi sali	kg	T	
20.14.43.30	Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti (esclusa saccarina e suoi sali)	kg	T	
20.14.43.40	Immine e loro derivati; sali di tali prodotti	kg	T	
20.14.43.50	Acrilonitrile	kg	T	
20.14.43.60	1-Cianoguanidina (diciandiamide)	kg	T	
20.14.43.70	Composti a funzione nitrile (escluse acrilonitrile, 1-cianoguanidina [diciandiamide])	kg	T	
CPA: 20.14.44	<i>Composti ad altre funzioni azotate</i>			
20.14.44.20	Composti a funzione diazo, azo o azossi	kg	T	
20.14.44.30	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	kg	T	
20.14.44.50	Isocianati	kg	T	
20.14.44.90	Composti ad altre funzioni azotate (esclusi isocianati)	kg	T	
CPA: 20.14.51	<i>Tiocomposti organici e altri composti organo-inorganici</i>			
20.14.51.33	Tiocarbammati e ditiocarbammati; mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; metionina	kg	T	
20.14.51.39	Altri tiocomposti organici	kg	T	
20.14.51.51	Composti organo-inorganici (esclusi tiocomposti organici)	kg	T	
CPA: 20.14.52	<i>Composti eterociclici n.c.a.; acidi nucleici e loro sali</i>			
20.14.52.15	Tetraidrofurano, 2-furaldeide, alcole furfurilico, alcole tetraidrofurfurilico, piperonale	kg	T	
20.14.52.25	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno (esclusi altri lattoni)	kg	T	
20.14.52.30	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico non condensato (esclusi idantoina e suoi derivati)	kg	T	
20.14.52.60	Melamina	kg	T	
20.14.52.80	Composti la cui struttura contiene un anello piridinico non condensato o un ciclo chinolinico o isochinolinico senza altre condensazioni; lattami; altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto (esclusi composti la cui struttura contiene un anello pirazolico non condensato, un anello imidazolico non condensato, un ciclo pirimidinico o piperazinico, o un anello triazinico non condensato)	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.14.52.90	Acidi nucleici e altri composti eterociclici - tiazolo, benzotiazolo, e altri cicli	kg	T	
CPA: 20.14.53	<i>Esteri fosforici e loro sali o esteri degli altri acidi inorganici (escl. esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</i>			
20.14.53.50	Esteri fosforici e loro sali (compresi lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi)	kg	T	
20.14.53.80	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	kg	T	
CPA: 20.14.61	<i>Composti a funzione aldeide</i>			
20.14.61.11	Metanale (formaldeide)	kg	T	
20.14.61.13	Etanale (acetaldeide)	kg	T	
20.14.61.15 z	Butanale (butirraldeide, isomero normale)	kg	T	
20.14.61.19 z	Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate (esclusi metanale [formaldeide], etanale [acetaldeide], butanale [butirraldeide, isomero normale])	kg	T	
20.14.61.20	Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate	kg	S	
20.14.61.35	Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate	kg	S	
20.14.61.50	Polimeri ciclici delle aldeidi	kg	S	
20.14.61.60	Paraformaldeide	kg	T	
20.14.61.70	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei polimeri ciclici delle aldeidi o della paraformaldeide	kg	S	
CPA: 20.14.62	<i>Composti a funzione chetone o a funzione chinone</i>			
20.14.62.11	Acetone	kg	T	
20.14.62.13	Butanone (metiletilchetone)	kg	T	
20.14.62.15	4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	kg	T	
20.14.62.19	Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate (esclusi acetone, butanone [metiletilchetone], 4-metilpentan-2-one [metilisobutilchetone])	kg	T	
20.14.62.31 z	Canfora; chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate; chetoni-alcoli, chetoni-aldeidi, chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	kg	T	
20.14.62.33	Cicloesanone e metilcicloesanoni	kg	T	
20.14.62.35	Iononi e metiliononi	kg	T	
20.14.62.39 z	Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate (esclusi canfora, cicloesanone e metilcicloesanoni, iononi e metiliononi)	kg	T	
20.14.62.60	Chinoni	kg	T	
20.14.62.70	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi di chetoni e chinoni	kg	T	
CPA: 20.14.63	<i>Eteri, perossidi organici, epossidi, acetali ed emiacetali e loro derivati</i>			
20.14.63.10	Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	kg	T	
20.14.63.23	Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.14.63.25	Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	kg	T	
20.14.63.33	2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	kg	T	
20.14.63.39	Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escluso 2,2'-ossidietanolo)	kg	T	
20.14.63.50	Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	kg	S	
20.14.63.60	Perossidi di alcoli, di eteri, di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	kg	S	
20.14.63.73	Ossirano (ossido di etilene)	kg	T	
20.14.63.75	Metilossirano (ossido di propilene)	kg	T	
20.14.63.79	Epossidi, epossialcoli, epossifenoli, epossieteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi ossirano, metilossirano [ossido di propilene])	kg	T	
20.14.63.80	Acetali ed emiacetali e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	kg	T	
CPA: 20.14.64	<i>Enzimi ed altri composti organici n.c.a.</i>			
20.14.64.30	Altri composti organici, n.c.a.	kg	T	
20.14.64.50	Presame e suoi concentrati	kg	S	
20.14.64.70	Enzimi; enzimi preparati (non nominati o inclusi altrove) (esclusi presame e suoi concentrati)	kg	S	
CPA: 20.14.71	<i>Derivati di prodotti vegetali o resinici</i>			
20.14.71.20	Sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale	kg	S	
20.14.71.30	Tallolio, anche raffinato	kg	S	
20.14.71.40	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato, olio di pino e simili	kg	S	
20.14.71.50	Colofonie e acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse	kg	S	
20.14.71.70	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio, peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali	kg	T	
CPA: 20.14.72	<i>Carbone di legna</i>			
20.14.72.00	Carbone di legna (compreso carbone di gusci o di noci), anche agglomerato	kg	S	
CPA: 20.14.73	<i>Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti similari</i>			
20.14.73.20	Benzolo (benzene), toluolo (toluene) e xilolo (xileni)	kg	T	
20.14.73.40 *	Naftalene e altre miscele di idrocarburi aromatici (esclusi benzene, toluene, xilene)	kg	T	
20.14.73.60	Fenoli	kg	T	
20.14.73.90	Altri oli e prodotti a base di oli, n.c.a.	kg	T	
CPA: 20.14.74	<i>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol</i>			
20.14.74.00	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % (importante: esclusa accisa sugli alcoli)	l	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.14.75	<i>Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo</i>			
20.14.75.00	Alcol etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	l	S	
NACE: 20.15	Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati			
CPA: 20.15.10	<i>Acido nitrico; acidi solfonitrici; ammoniaca</i>			
20.15.10.50	Acido nitrico; acidi solfonitrici	kg N	T	
20.15.10.75	Ammoniaca anidra	kg N	T	
20.15.10.77	Ammoniaca in soluzione acquosa	kg N	T	
CPA: 20.15.20	<i>Cloruro di ammonio; nitriti</i>			
20.15.20.30	Cloruro di ammonio	kg	T	
20.15.20.80	Nitriti	kg N	T	
CPA: 20.15.31	<i>Urea</i>			
20.15.31.30	Urea con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (esclusi prodotti presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg N	T	
20.15.31.80	Urea con tenore di azoto ≤ 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (esclusi prodotti presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg N	T	
CPA: 20.15.32	<i>Solfato di ammonio</i>			
20.15.32.00	Solfato di ammonio (esclusi prodotti presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg N	T	
CPA: 20.15.33	<i>Nitrato ammonico</i>			
20.15.33.00	Nitrato di ammonio (esclusi prodotti presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg N	T	
CPA: 20.15.34	<i>Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio</i>			
20.15.34.00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (esclusi quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg N	T	
CPA: 20.15.35	<i>Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante</i>			
20.15.35.30	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio, con tenore di azoto ≤ 28 %, in peso	kg N	T	
20.15.35.80	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio, con tenore di azoto > 28 %, in peso	kg N	T	
CPA: 20.15.36	<i>Soluzioni di urea e nitrato d'ammonio</i>			
20.15.36.00	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali (esclusi quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg N	T	
CPA: 20.15.39	<i>Altri concimi azotati o miscugli azotati n.c.a.</i>			
20.15.39.30	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio (esclusi quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg N	T	
20.15.39.90	Concimi minerali o chimici azotati, n.c.a.	kg N	T	
CPA: 20.15.41	<i>Superfosfati</i>			
20.15.41.00	Perfosfati (esclusi quelli potassici e quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg P ₂ O ₅	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.15.49	<i>Altri concimi fosfatici</i>			
20.15.49.00	Concimi minerali o chimici fosfatici, n.c.a.	kg P ₂ O ₅	T	
CPA: 20.15.51	<i>Cloruro di potassio</i>			
20.15.51.00	Cloruro di potassio (esclusi prodotti presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg K ₂ O	T	
CPA: 20.15.52	<i>Solfato di potassio</i>			
20.15.52.00	Solfato di potassio (esclusi prodotti presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg K ₂ O	T	
CPA: 20.15.59	<i>Altri concimi potassici</i>			
20.15.59.00	Concimi minerali o chimici potassici, n.c.a.	kg K ₂ O	T	
CPA: 20.15.60	<i>Nitrato di sodio</i>			
20.15.60.00	Nitrato di sodio	kg	T	
CPA: 20.15.71	<i>Concimi ternari (a tre elementi fertilizzanti): azoto, fosforo e potassio</i>			
20.15.71.00	Concimi, minerali o chimici, contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio (esclusi quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	kg	T	
CPA: 20.15.72	<i>Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)</i>			
20.15.72.00	Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) (esclusi prodotti presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso ≤ 10 kg)	kg	T	
CPA: 20.15.73	<i>Fosfato monoammonico</i>			
20.15.73.00	Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico)	kg	T	
CPA: 20.15.74	<i>Concimi binari (a due elementi fertilizzanti): azoto e fosforo</i>			
20.15.74.00	Altri concimi minerali o chimici contenenti due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo	kg	T	
CPA: 20.15.75	<i>Concimi binari (a due elementi fertilizzanti): fosforo e potassio</i>			
20.15.75.00	Concimi minerali o chimici contenenti due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio	kg	T	
CPA: 20.15.76	<i>Nitrati di potassio</i>			
20.15.76.00	Nitrato di potassio	kg N	T	
CPA: 20.15.79	<i>Concimi minerali o chimici contenenti almeno due degli elementi fertilizzanti (azoto, fosfato e potassio) n.c.a.</i>			
20.15.79.30	Concimi presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg	kg	T	
20.15.79.80	Altri concimi, n.c.a.	kg	T	
CPA: 20.15.80	<i>Concimi di origine animale o vegetale n.c.a.</i>			
20.15.80.00	Concimi di origine animale o vegetale	kg	T	
NACE: 20.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie			
CPA: 20.16.10	<i>Polimeri di etilene, in forme primarie</i>			
20.16.10.35	Polietilene lineare di densità < 0,94, in forme primarie	kg	T	
20.16.10.39	Polietilene di densità < 0,94, in forme primarie (escluso polietilene lineare)	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.16.10.50	Polietilene di densità $\geq 0,94$, in forme primarie	kg	T	
20.16.10.70	Copolimeri di etilene e di acetato di vinile, in forme primarie	kg	T	
20.16.10.90	Polimeri di etilene, in forme primarie (esclusi polietilene, copolimeri di etilene e di acetato di vinile)	kg	T	
CPA: 20.16.20	<i>Polimeri di stirene, in forme primarie</i>			
20.16.20.35	Polistirene espandibile, in forme primarie	kg	T	
20.16.20.39	Polistirene (escluso quello espandibile), in forme primarie	kg	T	
20.16.20.50	Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN), in forme primarie	kg	T	
20.16.20.70	Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), in forme primarie	kg	T	
20.16.20.90	Polimeri di stirene, in forme primarie (esclusi polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile [SAN], copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene [ABS])	kg	T	
CPA: 20.16.30	<i>Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie</i>			
20.16.30.10	Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze, in forme primarie	kg	T	
20.16.30.23	Policloruro di vinile miscelato con altre sostanze, non plastificato, in forme primarie	kg	T	
20.16.30.25	Policloruro di vinile miscelato con altre sostanze, plastificato, in forme primarie	kg	T	
20.16.30.40	Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile e altri copolimeri di cloruro di vinile, in forme primarie	kg	T	
20.16.30.60	Polimeri fluorurati	kg	T	
20.16.30.90	Polimeri di olefine alogenate, in forme primarie, n.c.a.	kg	T	
CPA: 20.16.40	<i>Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie</i>			
20.16.40.13	Poliacetali, in forme primarie	kg	T	
20.16.40.15	Polietilenglicoli e altri polieteralcoli, in forme primarie	kg	T	
20.16.40.20	Polieteri, in forme primarie (esclusi poliacetali, polieteralcoli)	kg	T	
20.16.40.30	Resine epossidiche, in forme primarie	kg	T	
20.16.40.40	Policarbonati, in forme primarie	kg	T	
20.16.40.50	Resine alchidiche, in forme primarie	kg	T	
20.16.40.62	Tereftalato di polietilene in forme primarie, con indice di viscosità ≥ 78 ml/g	kg	T	
20.16.40.64	Altro tereftalato di polietilene in forme primarie	kg	T	
20.16.40.70	Poliesteri non saturi liquidi, in forme primarie (esclusi poliacetali, polieteri, resine epossidiche, policarbonati, resine alchidiche, tereftalato di polietilene)	kg	T	
20.16.40.80	Poliesteri non saturi, in forme primarie (esclusi poliesteri liquidi, poliacetali, polieteri, resine epossidiche, policarbonati, resine alchidiche, tereftalato di polietilene)	kg	T	
20.16.40.90	Poliesteri, in forme primarie (esclusi poliacetali, polieteri, resine epossidiche, policarbonati, resine alchidiche, tereftalato di polietilene, altri poliesteri non saturi)	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.16.51	<i>Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie</i>			
20.16.51.30	Polipropilene, in forme primarie	kg	T	
20.16.51.50	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escluso polipropilene)	kg	T	
CPA: 20.16.52	<i>Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile ed altri polimeri di vinile, in forme primarie</i>			
20.16.52.30	Polimeri di acetato di vinile in dispersione acquosa, in forme primarie	kg	T	
20.16.52.50	Polimeri di acetato di vinile (escluso quello in dispersione acquosa), in forme primarie	kg	T	
20.16.52.70	Polimeri di esteri di vinile (escluso acetato di vinile), altri polimeri di vinile, in forme primarie	kg	T	
CPA: 20.16.53	<i>Polimeri acrilici, in forme primarie</i>			
20.16.53.50	Polimetacrilato di metile, in forme primarie	kg	T	
20.16.53.90	Polimeri acrilici, in forme primarie (escluso polimetacrilato di metile)	kg	T	
CPA: 20.16.54	<i>Poliammidi, in forme primarie</i>			
20.16.54.50	Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, o -6,12, in forme primarie	kg	T	
20.16.54.90	Poliammidi, in forme primarie (escluse poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, o -6,12)	kg	T	
CPA: 20.16.55	<i>Resine ureiche, resine di tiourea e resine melamminiche, in forme primarie</i>			
20.16.55.50	Resine ureiche e resine di tiourea, in forme primarie	kg	T	
20.16.55.70	Resine melamminiche, in forme primarie	kg	T	
CPA: 20.16.56	<i>Altre resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie</i>			
20.16.56.30	Resine amminiche, in forme primarie (escluse resine ureiche; resine di tiourea, resine melamminiche)	kg	T	
20.16.56.50	Resine fenoliche, in forme primarie	kg	T	
20.16.56.70	Poliuretani, in forme primarie	kg	T	
CPA: 20.16.57	<i>Siliconi, in forme primarie</i>			
20.16.57.00	Siliconi, in forme primarie	kg	T	
CPA: 20.16.59	<i>Altre materie plastiche, in forme primarie, n.c.a.</i>			
20.16.59.20	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni, ecc., n.c.a., in forme primarie	kg	T	
20.16.59.40	Cellulosa e suoi derivati chimici, n.c.a., in forme primarie	kg	T	
20.16.59.60	Polimeri naturali e polimeri naturali modificati, in forme primarie (inclusi acido alginico, proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale)	kg	T	
20.16.59.70	Scambiatori di ioni a base di polimeri naturali o sintetici, in forme primarie	kg	T	
NACE: 20.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie			
CPA: 20.17.10	<i>Gomma sintetica in forme primarie</i>			
20.17.10.50	Lattice di gomma sintetica	kg	T	
20.17.10.90	Gomme sintetiche (escluso lattice)	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 20.20	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura			
CPA: 20.20.11	<i>Insetticidi</i>			
20.20.11.00 *	Insetticidi	kg act. Subst.	S	
CPA: 20.20.12	<i>Erbicidi</i>			
20.20.12.20	Erbicidi a base di prodotti fenossifitormoni, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.12.30	Erbicidi a base di triazine, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.12.40	Erbicidi a base di ammidi, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.12.50	Erbicidi a base di carbammati, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.12.60	Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.12.70	Erbicidi a base d'uree, uracili e sulfonilurati, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.12.90	Erbicidi presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi quelli a base di fenossifitormoni, triazine, ammidi, carbammati, derivati di dinitroaniline, urea, uracili e sulfonilurati) (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
CPA: 20.20.13	<i>Inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante</i>			
20.20.13.50	Inibitori di germinazione, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti	kg act. Subst.	S	
20.20.13.70	Regolatori di crescita per piante, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti	kg act. Subst.	S	
CPA: 20.20.14	<i>Disinfettanti</i>			
20.20.14.30	Disinfettanti a base di sali di ammonio quaternario, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.14.50	Disinfettanti a base di composti alogenati, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.14.90	Disinfettanti presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi quelli a base di sali di ammonio quaternario e a base di composti alogenati) (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
CPA: 20.20.15	<i>Fungicidi</i>			
20.20.15.15	Fungicidi, battericidi e trattamenti per sementi inorganici, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.20.15.30	Fungicidi, battericidi e trattamenti per sementi a base di ditiocarbammati, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.15.45	Fungicidi, battericidi e trattamenti per sementi a base di benzimidazoli, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.15.60	Fungicidi, battericidi, trattamenti per sementi: a base di diazoli o di triazoli, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.15.75	Fungicidi, battericidi, trattamenti per sementi: a base di diazine o di morfoline, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
20.20.15.90	Altri fungicidi, battericidi e trattamenti per sementi (ad esempio captano, ...) (esclusi pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
CPA: 20.20.16	<i>Pesticidi pericolosi</i>			
20.20.16.00	Merci della voce 3808, contenenti una o più delle seguenti sostanze: aldrina (ISO); binapacril (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); captafolo (ISO); clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2"-bis(pclorofenil)etano]; dieldrina (ISO, DCI); 4,6-dinitro-o-cresolo [DNOC (ISO)] o i suoi sali; dinoseb (ISO), suoi sali o suoi esteri; dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); fluoroacetamide (ISO); eptacloro (ISO); esaclorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso lindano (ISO, DCI); composti del mercurio; metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano (ossido di etilene); paration (ISO); paration metile (ISO) (metil paration); pentaclorofenolo (ISO), suoi sali o esteri; fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali o esteri; tributilstagno e composti. Anche formulati in polvere contenenti una miscela di benomyl (ISO), carbofuran (ISO) e thiram (ISO).	kg act. Subst.	S	
CPA: 20.20.19	<i>Altri pesticidi e altri prodotti chimici per l'agricoltura</i>			
20.20.19.80	Rodenticidi e altri fitofarmaci, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (esclusi insetticidi, fungicidi, erbicidi, disinfettanti e pesticidi pericolosi)	kg act. Subst.	S	
NACE: 20.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici			
CPA: 20.30.11	<i>Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, in un mezzo acquoso</i>			
20.30.11.50	Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (compresi smalti e lacche)	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.30.11.70	Altre pitture e vernici disperse o disciolte in un mezzo acquoso	kg	S	
CPA: 20.30.12	<i>Pitture e vernici a base di poliesteri o di polimeri acrilici o vinilici, in un mezzo non acquoso; soluzioni</i>			
20.30.12.25	Pitture e vernici a base di poliesteri dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso, proporzione del solvente > 50 % del peso della soluzione (compresi smalti e lacche)	kg	S	
20.30.12.29	Pitture e vernici a base di poliesteri dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso, esclusa proporzione del solvente > 50 % del peso della soluzione (compresi smalti e lacche)	kg	S	
20.30.12.30	Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso, proporzione del solvente > 50 % del peso della soluzione (compresi smalti e lacche)	kg	S	
20.30.12.50	Altre pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici	kg	S	
20.30.12.70	Pitture e vernici: soluzioni n.c.a.	kg	S	
20.30.12.90	Altre pitture e vernici a base di polimeri sintetici n.c.a.	kg	S	
CPA: 20.30.21	<i>Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro</i>			
20.30.21.30	Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria	kg	S	
20.30.21.50	Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria	kg	S	
20.30.21.70	Lustrì liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	kg	S	
CPA: 20.30.22	<i>Altre pitture e vernici; siccativi preparati</i>			
20.30.22.13	Pitture e vernici all'olio (compresi smalti e lacche)	kg	S	
20.30.22.15	Pigmenti ad acqua per il finissaggio del cuoio; pitture e vernici (compresi smalti, lacche e tempere) non all'olio	kg	S	
20.30.22.20	Siccativi preparati	kg	S	
20.30.22.30	Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	kg	S	
20.30.22.40	Pigmenti, inclusi polveri e fiocchi metallici, dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o pasta, dei tipi utilizzati per le pitture; tinture e altre sostanze coloranti, n.c.a., condizionati per la vendita al minuto	kg	S	
20.30.22.53	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici	kg	S	
20.30.22.55	Stucchi utilizzati nella pittura	kg	S	
20.30.22.60	Stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati per facciate, pareti interne, pavimenti, soffitti o simili	kg	S	
20.30.22.73	Solventi e diluenti organici composti utilizzati unitamente a rivestimenti e inchiostri, a base di acetato di butile	kg	S	
20.30.22.79	Solventi e diluenti organici composti utilizzati unitamente a rivestimenti e inchiostri (esclusi quelli a base di acetato di butile)	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.30.23	<i>Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento e colori simili</i>			
20.30.23.50	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, in assortimenti, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi o scodellini	kg	S	
20.30.23.70	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi o scodellini (esclusi colori in assortimenti)	kg	S	
CPA: 20.30.24	<i>Inchiestri da stampa</i>			
20.30.24.50	Inchiestri da stampa neri	kg	S	
20.30.24.70	Inchiestri da stampa (esclusi inchiestri neri)	kg	S	
NACE: 20.41	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura			
CPA: 20.41.10	<i>Glicerina</i>			
20.41.10.00	Glicerina greggia; acque e liscivie glicerinose	kg	T	
CPA: 20.41.20	<i>Agenti organici tensioattivi, esclusi i saponi</i>			
20.41.20.20	Agenti organici di superficie, anionici (escluso sapone)	kg	T	
20.41.20.30	Agenti organici di superficie, cationici (escluso sapone)	kg	T	
20.41.20.50	Agenti organici di superficie, non ionici (escluso sapone)	kg	T	
20.41.20.90	Agenti organici di superficie (esclusi sapone, agenti anionici, cationici, non ionici)	kg	T	
CPA: 20.41.31	<i>Saponi; preparazioni e prodotti organici tensioattivi da usare come sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti</i>			
20.41.31.20	Saponi e prodotti organici tensioattivi in barre, ecc., n.c.a.	kg	S	
20.41.31.50	Saponi presentati in forma di fiocchi, scaglie, granuli o polveri	kg	S	
20.41.31.80	Saponi presentati in altre forme (esclusi barre, pani, soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati o spalmati di sapone o di detergenti; fiocchi, granuli o polveri)	kg	S	
CPA: 20.41.32	<i>Detersivi e preparazioni per liscivie</i>			
20.41.32.40	Preparazioni tensioattive, anche contenenti sapone, c.v.m. (escluse quelle da usare come sapone)	kg	S	
20.41.32.50	Preparazioni per liscivie e per pulire, anche contenenti sapone, c.v.m. (comprese preparazioni ausiliarie per lavare) (escluse quelle da usare come sapone, preparazioni tensioattive)	kg	S	
20.41.32.60	Preparazioni tensioattive, anche contenenti sapone, n.c.v.m. (escluse quelle da usare come sapone)	kg	S	
20.41.32.70	Preparazioni per liscivie e per pulire, anche contenenti sapone, n.c.v.m. (comprese preparazioni ausiliarie per lavare) (escluse quelle da usare come sapone, preparazioni tensioattive)	kg	S	
CPA: 20.41.41	<i>Preparazioni per profumare o per deodorare i locali</i>			
20.41.41.00	Preparazioni per profumare o per deodorare i locali		S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.41.42	<i>Cere artificiali e cere preparate</i>			
20.41.42.70	Cere artificiali e cere preparate di polietilenglicoli	kg	S	
20.41.42.80	Cere artificiali e cere preparate (compresa ceralacca) (escluse cere di polietilenglicoli)	kg	S	
CPA: 20.41.43	<i>Lucidi e creme per calzature e per la manutenzione di mobili e di pavimenti in legno, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli</i>			
20.41.43.30	Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o cuoio (escluse cere artificiali e cere preparate)	kg	S	
20.41.43.50	Lucidi, creme e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno (escluse cere artificiali e cere preparate)	kg	S	
20.41.43.70	Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie (esclusi lucidi per metalli, cere artificiali e cere preparate)	kg	S	
20.41.43.83	Lucidi per metalli	kg	S	
20.41.43.89	Altri lucidi, creme e preparazioni simili, n.c.a.	kg	S	
CPA: 20.41.44	<i>Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare</i>			
20.41.44.00	Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	kg	S	
NACE: 20.42	Fabbricazione di profumi e cosmetici			
CPA: 20.42.11	<i>Profumi ed acque da toilette</i>			
20.42.11.50	Profumi	l	S	
20.42.11.70	Acque da toilette	l	S	
CPA: 20.42.12	<i>Prodotti per il trucco delle labbra e degli occhi</i>			
20.42.12.50	Prodotti per il trucco delle labbra		S	
20.42.12.70	Prodotti per il trucco degli occhi		S	
CPA: 20.42.13	<i>Preparazioni per manicure o pedicure</i>			
20.42.13.00	Preparazioni per manicure o pedicure		S	
CPA: 20.42.14	<i>Ciprie per uso cosmetico o di toilette</i>			
20.42.14.00	Ciprie, comprese le polveri compatte, per uso cosmetico/da toilette (incluso talco in polvere)		S	
CPA: 20.42.15	<i>Prodotti di bellezza o per il trucco preparati, preparazioni per la conservazione o la cura della pelle (comprese le preparazioni per abbronzare) n.c.a.</i>			
20.42.15.00	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, comprese preparazioni per abbronzare (esclusi medicinali, prodotti per il trucco delle labbra o degli occhi, preparazioni per manicure o pedicure, ciprie per uso cosmetico, talco in polvere)		S	
CPA: 20.42.16	<i>Shampoo, lacche per capelli, preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti</i>			
20.42.16.30	Shampoo		S	
20.42.16.50	Preparazione per ondulazione o stiratura, permanenti		S	
20.42.16.70	Lacche per capelli		S	
CPA: 20.42.17	<i>Lozioni ed altre preparazioni per capelli n.c.a.</i>			
20.42.17.00	Preparazioni per capelli (esclusi shampoo, lacche e preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti)		S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.42.18	<i>Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti (comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere), fili dentari</i>			
20.42.18.50	Dentifrici (anche per dentiere)		S	
20.42.18.90	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti (inclusi adesivi per dentiere, colluttori liquidi, in polvere o pastiglie, deodoranti orali e fili dentari) (esclusi dentifrici)		S	
CPA: 20.42.19	<i>Preparazioni da barba; deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore; preparazioni per il bagno; altri prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche n.c.a.</i>			
20.42.19.15	Saponi e prodotti organici tensioattivi in barre, ecc. da toletta	kg	S	
20.42.19.30	Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per il lavaggio della cute, anche contenenti sapone, c.v.m.	kg	S	
20.42.19.45	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba (escluso sapone da barba in blocchi)		S	
20.42.19.60	Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore		S	
20.42.19.75	Sali profumati e altre preparazioni per il bagno		S	
20.42.19.90	Altre preparazioni per l'igiene personale (prodotti per profumeria o per toletta, prodotti depilatori, ecc.)		S	
NACE: 20.51	Fabbricazione di esplosivi			
CPA: 20.51.11	<i>Polveri propellenti ed esplosivi preparati</i>			
20.51.11.30	Polveri propellenti	kg	S	M
20.51.11.50	Esplosivi preparati (escluse polveri propellenti)	kg	S	M
CPA: 20.51.12	<i>Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici</i>			
20.51.12.50	Micce di sicurezza; cordoni detonanti	km	S	M
20.51.12.70	Innesti o capsule fulminanti; accenditori e detonatori elettrici	p/st	S	M
CPA: 20.51.13	<i>Articoli per fuochi d'artificio</i>			
20.51.13.00	Articoli per fuochi d'artificio	kg	S	
CPA: 20.51.14	<i>Razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi e altri articoli pirotecnici (esclusi gli articoli per fuochi d'artificio)</i>			
20.51.14.00	Razzi di segnalazione o grandinifughi e simili e altri articoli pirotecnici (esclusi articoli per fuochi d'artificio)	kg	S	M
CPA: 20.51.20	<i>Fiammiferi</i>			
20.51.20.00	Fiammiferi (esclusi articoli pirotecnici)	kg	S	
NACE: 20.52	Fabbricazione di colle			
CPA: 20.52.10	<i>Colle</i>			
20.52.10.20	Colle di caseina	kg	S	
20.52.10.40 *	Ittiocolle, colle di ossa e altre colle di origine animale (escluse colle di caseina)	kg	S	
20.52.10.60	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	kg	S	
20.52.10.80	Colle e altri adesivi preparati, n.c.a.	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 20.53	Fabbricazione di oli essenziali			
CPA: 20.53.10	<i>Oli essenziali</i>			
20.53.10.20	Oli essenziali	kg	S	
20.53.10.30	Resinoidi	kg	S	
20.53.10.50	Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, ... acque distillate aromatiche, ecc.	kg	S	
20.53.10.75	Miscugli di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	kg	S	
20.53.10.79	Miscugli di sostanze odorifere (esclusi quelli dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande)	kg	S	
NACE: 20.59	Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.			
CPA: 20.59.11	<i>Lastre e pellicole fotografiche e pellicole a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate; carta fotografica</i>			
20.59.11.30	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di qualunque materia (esclusi carta, cartone o tessuti); pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate	m ²	S	
20.59.11.50	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di qualunque materia (esclusi carta, cartone o tessuti); pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	m ²	S	
20.59.11.70	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati	m ²	S	
CPA: 20.59.12	<i>Emulsioni per sensibilizzare le superfici per usi fotografici; preparazioni chimiche per usi fotografici n.c.a.</i>			
20.59.12.00	Preparazioni chimiche per usi fotografici (diverse da vernici, colle e adesivi), prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure c.v.m. per gli stessi usi e pronti per l'impiego	kg	S	
CPA: 20.59.20	<i>Grassi ed oli animali o vegetali modificati chimicamente; miscugli non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali</i>			
20.59.20.00	Grassi e oli animali o vegetali modificati chimicamente	kg	S	
CPA: 20.59.30	<i>Inchiostri per scrivere o disegnare ed altri inchiostri</i>			
20.59.30.00	Inchiostri, esclusi quelli da stampa	kg	S	
CPA: 20.59.41	<i>Preparazioni lubrificanti</i>			
20.59.41.55	Preparazioni lubrificanti contenenti come costituenti di base < 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, per materie tessili, cuoio, pelli o altre materie	kg	S	
20.59.41.58	Preparazioni lubrificanti ottenute da oli di petrolio o di minerali bituminosi (escluse quelle utilizzate per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie) (esclusi lubrificanti con contenuto di carbonio di origine biologica pari ad almeno il 25 % in massa e biodegradabili a un livello pari ad almeno il 60 %)	kg	S	
20.59.41.59	Lubrificanti con contenuto di carbonio di origine biologica pari ad almeno il 25 % in massa e biodegradabili a un livello pari ad almeno il 60 %	kg	T	
20.59.41.75	Preparazioni lubrificanti non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, utilizzate per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.59.41.79	Preparazioni lubrificanti non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi (escluse quelle utilizzate per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie)	kg	S	
CPA: 20.59.42	<i>Preparazioni antidetonanti; additivi per oli minerali e prodotti simili</i>			
20.59.42.50	Preparazioni antidetonanti	kg	S	
20.59.42.70	Additivi per oli lubrificanti	kg	S	
20.59.42.90	Additivi per oli minerali (compresa benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (esclusi additivi per oli lubrificanti, preparazioni antidetonanti)	kg	S	
CPA: 20.59.43	<i>Liquidi per freni idraulici; preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento</i>			
20.59.43.30	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti < 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	kg	S	
20.59.43.50	Preparazioni antigelo e altri liquidi preparati per lo sbrinamento	kg	S	
CPA: 20.59.51	<i>Peptoni, altre sostanze proteiche e loro derivati n.c.a.; polvere di pelle</i>			
20.59.51.00	Peptoni, altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle comprese gluteline, prolamine, globuline, glicinina, cheratine, nucleoproteidi, isolati di proteine	kg	S	
CPA: 20.59.52	<i>Paste da modellare; cere ed altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso; preparazioni e cariche per apparecchi estintori; mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi; reattivi composti per la diagnostica o da laboratorio n.c.a.</i>			
20.59.52.10	Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, inclusa carta impregnata o rivestita con reattivi per diagnostica o da laboratorio	kg	S	
20.59.52.30	Paste per modelli (comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini); cere per l'odontoiatria e altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	kg	S	
20.59.52.50	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	kg	S	
20.59.52.70	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	kg	S	
CPA: 20.59.53	<i>Elementi chimici in forma di dischi e composti drogati per essere utilizzati in elettronica</i>			
20.59.53.00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	kg	S	
CPA: 20.59.54	<i>Carboni attivati</i>			
20.59.54.00	Carboni attivati	kg	S	
CPA: 20.59.55	<i>Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e prodotti simili</i>			
20.59.55.50	Agenti di apprettatura o di finitura, ecc., a base di sostanze amidacee	kg	S	
20.59.55.70	Agenti di apprettatura o di finitura, ecc. utilizzati nell'industria tessile (esclusi quelli a base di sostanze amidacee)	kg	S	
20.59.55.80	Agenti di apprettatura o di finitura, ecc. utilizzati nell'industria della carta (esclusi quelli a base di sostanze amidacee)	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.59.55.90	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura e altre preparazioni, n.c.a.	kg	S	
CPA: 20.59.56	<i>Preparazioni per il decapaggio; preparazioni disossidanti; preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti e stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche; preparazioni catalitiche n.c.a.; alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele n.c.a.</i>			
20.59.56.20	Preparazioni per il decapaggio dei metalli	kg	S	
20.59.56.30	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"	kg	S	
20.59.56.40	Plastificanti composti per gomma o materie plastiche	kg	S	
20.59.56.50	Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	kg	S	
20.59.56.60	Iniziatori e acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche	kg	S	
20.59.56.70	Alchilbenzeni e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci SA 2707 o 2902	kg	S	
CPA: 20.59.57	<i>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici</i>			
20.59.57.20	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	kg	S	
20.59.57.30	Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	kg	S	
20.59.57.40	Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	kg	S	
20.59.57.50	Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	kg	S	
20.59.57.70	Sorbitolo (escluso D-glucitolo)	kg	S	
CPA: 20.59.58	<i>Biodiesel</i>			
20.59.58.00	Biodiesel e sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	kg	S	
CPA: 20.59.59	<i>Altri prodotti chimici vari n.c.a.</i>			
20.59.59.10	Scambiatori di ioni; composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche; solfonati di petrolio (esclusi solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine); acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali		S	
20.59.59.40	Preparazioni disincrostanti e simili	kg	S	
20.59.59.53	Preparazioni per la galvanoplastica	kg	S	
20.59.59.57	Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	kg	S	
20.59.59.63	Prodotti e preparazioni per usi farmaco-chirurgici	kg	S	
20.59.59.65	Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (esclusi leganti preparati per forme o per anime da fonderia)	kg	S	
20.59.59.67	Preparazioni ignifughe, idrofughe e altre, per la protezione delle costruzioni	kg	S	
20.59.59.71	Miscele di derivati alogenati di metano, etano o propano	kg	S	
20.59.59.75	Miscele e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), bifenili polibromurati (PBB), bifenili policlorurati (PCB), trifenili policlorurati (PCT) o tri(2,3-dibromopropil) fosfato	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.59.59.94	Altri prodotti chimici n.c.a.	kg	S	
CPA: 20.59.60	<i>Gelatine e loro derivati, incluse lattealbumine</i>			
20.59.60.20	Caseinati e altri derivati della caseina (escluse colle di caseina)	kg	S	
20.59.60.50	Albumine (esclusa ovoalbumina), albuminati e altri derivati	kg	S	
20.59.60.80 *	Gelatine e loro derivati (escluse colle di caseina, colle di ossa e ittiocolla)	kg	S	
NACE: 20.60	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali			
CPA: 20.60.11	<i>Fasci di filamenti sintetici e fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate</i>			
20.60.11.10	Fibre di aramidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	kg	T	
20.60.11.20	Altri fasci di filamenti di poliammidi e fibre in fiocco di poliammidi, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	kg	T	
20.60.11.30	Fasci di filamenti di poliesteri e fibre in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	kg	T	
20.60.11.40	Fasci di filamenti acrilici e fibre acriliche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	kg	T	
20.60.11.50	Fasci di filamenti sintetici e fibre sintetiche in fiocco di polipropilene, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	kg	T	
20.60.11.90	Altri fasci di filamenti sintetici e fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	kg	T	
CPA: 20.60.12	<i>Filati ad alta tenacità di poliammidi e di poliesteri</i>			
20.60.12.20	Filati di filamenti ad alta tenacità di aramidi (esclusi filati per cucire, nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	kg	S	
20.60.12.40	Filati di filamenti ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi (esclusi filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto, nonché filati di filamenti ad alta tenacità di aramidi)	kg	S	
20.60.12.60	Filati di filamenti ad alta tenacità di poliesteri (esclusi filati condizionati per la vendita al minuto)	kg	S	
CPA: 20.60.13	<i>Altri filati sintetici semplici</i>			
20.60.13.10	Filati di filamenti tessili di poliammidi, n.c.v.m. (esclusi filati per cucire)	kg	S	
20.60.13.20	Filati di filamenti di poliammidi per tappeti, n.c.v.m. (esclusi filati per cucire)	kg	S	
20.60.13.30	Filati di filamenti tessili di poliesteri, n.c.v.m. (esclusi filati per cucire)	kg	S	
20.60.13.40	Filati di filamenti di polipropilene, n.c.v.m. (esclusi filati per cucire)	kg	S	
20.60.13.50	Filati di filamenti di elastomeri, n.c.v.m.	kg	S	
20.60.13.90	Altri filati di filamenti sintetici, n.c.v.m. (esclusi filati per cucire)	kg	S	
CPA: 20.60.14	<i>Monofilamenti sintetici; lamelle e forme simili, di materie tessili sintetiche</i>			
20.60.14.20	Monofilamenti di polipropilene di 67 decitex o più, la cui sezione trasversale non è superiore a 1 mm (esclusi elastomeri)	kg	S	
20.60.14.40	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, la cui sezione trasversale non è superiore a 1 mm (esclusi monofilamenti di polipropilene); lamelle e forme simili (per esempio, paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 20.60.21	<i>Fasci di filamenti artificiali e fibre in fiocco artificiali, non cardate né pettinate</i>			
20.60.21.40	Fasci di filamenti artificiali, di acetato	kg	S	
20.60.21.50 *	Fasci di filamenti artificiali e fibre artificiali in fiocco (non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, escluse quelle di acetato)	kg	S	
CPA: 20.60.22	<i>Filati ad alta tenacità di viscosa</i>			
20.60.22.00	Filati ad alta tenacità di rayon viscosa, n.c.v.m. (esclusi filati per cucire)	kg	S	
CPA: 20.60.23	<i>Altri filati artificiali semplici</i>			
20.60.23.20	Filati di filamenti di rayon viscosa, compresi monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici, n.c.v.m. (esclusi filati per cucire e filati ad alta tenacità)	kg	S	
20.60.23.40	Filati di filamenti di acetato di cellulosa, compresi monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici, n.c.v.m. (esclusi filati per cucire e filati ad alta tenacità)	kg	S	
20.60.23.90	Altri filati di filamenti artificiali, compresi monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex, semplici, n.c.v.m. (esclusi filati per cucire)	kg	S	
CPA: 20.60.24	<i>Monofilamenti artificiali; lamelle e forme simili, di materie tessili artificiali</i>			
20.60.24.00	Monofilamenti artificiali di ≥ 67 decitex, di sezione trasversale ≤ 1 mm, lamelle e forme simili di materie tessili artificiali, di larghezza apparente ≤ 5 mm	kg	S	
NACE: 21.10	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base			
CPA: 21.10.10	<i>Acido salicilico, acido O-acetilsalicilico, loro sali ed esteri</i>			
21.10.10.30	Acido salicilico e suoi sali	kg	T	
21.10.10.50	Acido O-acetilsalicilico, suoi sali ed esteri	kg	T	
21.10.10.70	Esteri dell'acido salicilico e loro sali (esclusi quelli dell'acido O-acetilsalicilico)	kg	T	
CPA: 21.10.20	<i>Lisina, acido glutammico e loro sali; sali e idrossidi di ammonio quaternari; fosfoamminolipidi; ammidi e loro derivati, loro sali</i>			
21.10.20.10	Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	kg	T	
21.10.20.20	Acido glutammico e suoi sali	kg	T	
21.10.20.40	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no	kg	T	
21.10.20.60	Ammidi acicliche (compresi carbammati aciclici) e loro derivati; sali di tali prodotti	kg	T	
21.10.20.70	Ammidi cicliche (compresi carbammati ciclici) e loro derivati; sali di tali prodotti (esclusi ureine e loro derivati; sali di tali prodotti)	kg	T	
CPA: 21.10.31	<i>Lattoni n.c.a., composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirazolico non condensato, un anello pirimidinico, un anello piperazinico, un anello triazinico non condensato o anelli fenotiazinici senza altre condensazioni; idantoina e suoi derivati</i>			
21.10.31.17	Fenoltaleina; acido 1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico; 3'-cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanthen]-3-one; 6'-(N-Etilp-toluidino)-2'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one; 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile, gamma-Butirrolactone	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
21.10.31.19	Lattoni (esclusi fenoltaleina; acido 1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico; 3'-cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanthen]-3-one; 6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one; 6-docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile, gamma-Butirrolactone e composti organici e inorganici del mercurio)	kg	T	
21.10.31.30	Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non condensato)	kg	T	
21.10.31.40	Idantoina e suoi derivati	kg	T	
21.10.31.55	Malonilurea (acido barbiturico) e suoi derivati; sali di tali prodotti	kg	T	
21.10.31.59	Composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o no) o piperazinico (esclusi malonilurea [acido barbiturico] e suoi derivati)	kg	T	
21.10.31.70	Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o no) non condensato (esclusa melamina)	kg	T	
21.10.31.80	Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o no) senza altre condensazioni	kg	T	
CPA: 21.10.32	<i>Solfonammidi</i>			
21.10.32.00	Solfonammidi	kg	T	
CPA: 21.10.40	<i>Zuccheri, chimicamente puri, n.c.a.; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali n.c.a.</i>			
21.10.40.00	Zuccheri puri (escluso glucosio, ecc.); eteri e sali di zucchero, ecc.	kg	T	
CPA: 21.10.51	<i>Provitammine, vitamine e loro derivati</i>			
21.10.51.00	Provitammine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione		S	
CPA: 21.10.52	<i>Ormoni, loro derivati; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni</i>			
21.10.52.00	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni	g	S	
CPA: 21.10.53	<i>Eterosidi, alcaloidi vegetali, loro sali, loro eteri, loro esteri ed altri derivati</i>			
21.10.53.00	Eterosidi e alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati		S	
CPA: 21.10.54	<i>Antibiotici</i>			
21.10.54.00	Antibiotici	kg	T	
CPA: 21.10.60	<i>Ghiandole e altri organi; loro estratti ed altre sostanze umane o animali n.c.a.</i>			
21.10.60.20	Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni (per usi operativi)		S	
21.10.60.40	Ghiandole e altri organi o sostanze per usi terapeutici o profilattici n.c.a. (esclusi sangue ed estratti di ghiandole o di altri organi)		S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
21.10.60.55	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; colture di microrganismi; tossine (esclusi lieviti)		S	
NACE: 21.20	Fabbricazione di preparati farmaceutici			
<i>CPA: 21.20.11</i>	<i>Medicamenti, contenenti penicilline o altri antibiotici</i>			
21.20.11.30	Medicamenti contenenti penicilline, o loro derivati, con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati, per scopi terapeutici o profilattici, n.c.v.m.		S	
21.20.11.50	Medicamenti contenenti altri antibiotici, n.c.p.v.m.		S	
21.20.11.60	Medicamenti contenenti penicilline, streptomidine o loro derivati, in dosi o c.v.m.		S	
21.20.11.80	Medicamenti contenenti altri antibiotici, c.v.m.		S	
<i>CPA: 21.20.12</i>	<i>Medicamenti, contenenti ormoni ma non antibiotici</i>			
21.20.12.30	Medicamenti non contenenti antibiotici, ma insulina, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né c.p.v.m.		S	
21.20.12.50	Medicamenti non contenenti antibiotici né insulina ma altri ormoni, preparati per scopi terapeutici o profilattici, non presentati sotto forma di dosi né c.p.v.m.		S	
21.20.12.60	Medicamenti non contenenti antibiotici, ma insulina, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto		S	
21.20.12.70	Medicamenti contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati e analoghi strutturali, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto		S	
<i>CPA: 21.20.13</i>	<i>Medicamenti, contenenti alcaloidi o loro derivati ma non ormoni né antibiotici</i>			
21.20.13.10	Medicamenti contenenti alcaloidi o loro derivati, n.c.v.m.		S	
21.20.13.20	Altri medicinali per scopi terapeutici o profilattici della voce SA 3003, n.c.v.m.		S	
21.20.13.40	Medicamenti contenenti alcaloidi o loro derivati, c.v.m.		S	
21.20.13.60	Medicamenti contenenti vitamine, provitamine e loro derivati, miscelati o non fra loro, per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto		S	
21.20.13.80	Altri medicinali contenenti prodotti miscelati o meno, c.v.m., n.c.a.		S	
<i>CPA: 21.20.21</i>	<i>Immunosieri e vaccini</i>			
21.20.21.25	Antisieri, altri prodotti immunologici che partecipano direttamente alla regolazione dei processi immunologici e altre frazioni del sangue		S	
21.20.21.45	Vaccini per la medicina umana		S	
21.20.21.60	Vaccini per la medicina veterinaria		S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 21.20.22	<i>Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi</i>			
21.20.22.00	Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi		S	
CPA: 21.20.23	<i>Reattivi per la diagnostica ed altri medicinali e preparati farmaceutici</i>			
21.20.23.20	Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni		S	
21.20.23.40	Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica destinati a essere impiegati sul paziente		S	
CPA: 21.20.24	<i>Medicazioni adesive, catgut e articoli simili; cassette di pronto soccorso</i>			
21.20.24.20	Medicazioni adesive e simili, impregnate o ricoperte di sostanze farmaceutiche o condizionate per la vendita al minuto		S	
21.20.24.30	Catgut sterili		S	
21.20.24.40	Ovate, garze, ecc. con sostanze farmaceutiche, c.v.m., n.c.a.		S	
21.20.24.60	Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso		S	
NACE: 22.11	Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici			
CPA: 22.11.11	<i>Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autovetture</i>			
22.11.11.00	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (comprese auto da corsa)	p/st	S	
CPA: 22.11.12	<i>Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli o per biciclette</i>			
22.11.12.00	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli o per biciclette	p/st	S	
CPA: 22.11.13	<i>Copertoni nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri e dei tipi utilizzati per aeroplani</i>			
22.11.13.55	Pneumatici nuovi, di gomma, per autocarri o autobus con un indice di carico ≤ 121	p/st	S	
22.11.13.57	Pneumatici nuovi, di gomma, per autocarri o autobus con un indice di carico > 121	p/st	S	
22.11.13.70	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	p/st	S	
CPA: 22.11.14	<i>Copertoni per macchine agricole; altri copertoni nuovi, di gomma</i>			
22.11.14.00	Pneumatici per macchine agricole; altri pneumatici nuovi, di gomma	p/st	S	
CPA: 22.11.15	<i>Camere d'aria, copertoni pieni o semipieni, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma</i>			
22.11.15.30	Gomme piene o semipiene; battistrada amovibili per pneumatici, di gomma	p/st	S	
22.11.15.50	Protettori (flaps)	p/st	S	
22.11.15.70	Camere d'aria, di gomma	kg	S	
CPA: 22.11.16	<i>Profilati per la rigenerazione di copertoni</i>			
22.11.16.00	Profilati per la ricostruzione di pneumatici di gomma	kg	S	
CPA: 22.11.20	<i>Copertoni rigenerati, di gomma</i>			
22.11.20.30	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo	p/st	S	
22.11.20.50	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
22.11.20.90	Pneumatici rigenerati, di gomma, anche dei tipi utilizzati per veicoli aerei (esclusi dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo o per autobus o autocarri)	p/st	S	
NACE: 22.19	Fabbricazione di altri prodotti in gomma			
CPA: 22.19.10	<i>Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri</i>			
22.19.10.00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	kg	T	
CPA: 22.19.20	<i>Gomma non vulcanizzata e articoli in gomma non vulcanizzata; gomma vulcanizzata non indurita, in fili, corde, lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati</i>			
22.19.20.13	Gomma addizionata di nerofumo o di silice, non vulcanizzata	kg	S	
22.19.20.19	Altra gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	kg	S	
22.19.20.30	Forme (comprese bacchette, tubi e profilati) e articoli (compresi dischi e rondelle) in gomma non vulcanizzata (esclusi profilati per la ricostruzione di pneumatici)	kg	S	
22.19.20.50	Fili e corde di gomma vulcanizzata	kg	S	
22.19.20.70	Lastre, fogli e nastri in gomma vulcanizzata	kg	S	
22.19.20.83	Bacchette e profilati di gomma vulcanizzata alveolare	kg	S	
22.19.20.85	Lastre, fogli e nastri per rivestimenti e tappeti da pavimento, di gomma vulcanizzata non alveolare	kg	S	
22.19.20.87	Bacchette e profilati in gomma non alveolare	kg	S	
CPA: 22.19.30	<i>Tubi di gomma vulcanizzata non indurita</i>			
22.19.30.30	Tubi in gomma vulcanizzata, non rinforzati con altri materiali	kg	S	
22.19.30.55	Tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con metallo	kg	S	
22.19.30.57	Tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con materie tessili	kg	S	
22.19.30.59	Tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con altri materiali o altrimenti associati ad altre materie (esclusi tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con metallo o con materie tessili)	kg	S	
22.19.30.70	Tubi in gomma vulcanizzata, con accessori	kg	S	
CPA: 22.19.40	<i>Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata</i>			
22.19.40.30	Cinghie di trasmissione di sezione trapezoidale (striate o no) in gomma vulcanizzata	kg	S	
22.19.40.50	Nastri trasportatori, di gomma vulcanizzata	kg	S	
22.19.40.70	Cinghie di trasmissione sincrone, di gomma vulcanizzata	kg	S	
22.19.40.90	Cinghie di trasmissione in gomma vulcanizzata (escluse cinghie di trasmissione di sezione trapezoidale e/o striate, nastri trasportatori, cinghie di trasmissione sincrone)	kg	S	
CPA: 22.19.50	<i>Tessuti gommati, escluse le nappe a trama per pneumatici</i>			
22.19.50.50	Nastri adesivi con supporto in tessuti gommati di larghezza ≤ 20 cm	kg	S	
22.19.50.70	Tessuti gommati (esclusi nastri adesivi di larghezza ≤ 20 cm)	kg	S	
CPA: 22.19.60	<i>Indumenti e accessori di abbigliamento, di gomma vulcanizzata non indurita</i>			
22.19.60.00	Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso	kg	S	
CPA: 22.19.71	<i>Articoli di igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita</i>			
22.19.71.20	Preservativi	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
22.19.71.30	Articoli d'igiene e farmacia di gomma (esclusi preservativi)	kg	S	
CPA: 22.19.72	<i>Rivestimenti da pavimento e tappeti in gomma vulcanizzata diversa dalla gomma alveolare</i>			
22.19.72.00	Rivestimenti e tappeti da pavimento di gomma vulcanizzata, non alveolare	kg	S	
CPA: 22.19.73	<i>Altri articoli di gomma vulcanizzata n.c.a.; gomma indurita in qualsiasi forma e lavori di gomma indurita; rivestimenti da pavimento e tappeti in gomma cellulare vulcanizzata</i>			
22.19.73.10 *	Articoli di gomma alveolare, n.n.a.	kg	S	
22.19.73.21	Gomme per cancellare, di gomma vulcanizzata	kg	S	
22.19.73.23	Giunti, di gomma vulcanizzata	kg	S	
22.19.73.30	Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni, in gomma vulcanizzata; altri oggetti gonfiabili, di gomma vulcanizzata	kg	S	
22.19.73.45	Pezzi gomma-metallo, per trattori e autoveicoli	kg	S	
22.19.73.47	Articoli stampati in gomma per trattori e autoveicoli	kg	S	
22.19.73.49	Pezzi gomma-metallo per altri usi (diversi da trattori e autoveicoli)	kg	S	
22.19.73.50	Suole esterne e tacchi, di gomma	p/st	S	
22.19.73.65	Articoli di gomma vulcanizzata non per trattori e autoveicoli	kg	S	
22.19.73.79	Gomma indurita in qualsiasi forma, inclusi cascami e avanzi; articoli di gomma indurita, n.n.a.	kg	S	
NACE: 22.21	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche			
CPA: 22.21.10	<i>Monofilamenti di più di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di materie plastiche</i>			
22.21.10.50	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è > 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di polimeri di etilene (anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati)	kg	S	
22.21.10.70	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è > 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di polimeri di cloruro di vinile (anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati)	kg	S	
22.21.10.90	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è > 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di materie plastiche (esclusi polimeri di etilene, polimeri di cloruro di vinile)	kg	S	
CPA: 22.21.21	<i>Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche; tubi rigidi di materie plastiche</i>			
22.21.21.30	Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche	kg	S	
22.21.21.53	Tubi, rigidi, di polimeri di etilene	kg	S	
22.21.21.55	Tubi, rigidi, di polimeri di propilene	kg	S	
22.21.21.57	Tubi, rigidi, di polimeri di cloruro di vinile	kg	S	
22.21.21.70	Tubi, rigidi, di materie plastiche (esclusi polimeri di etilene, polimeri di propilene, polimeri di cloruro di vinile)	kg	S	
CPA: 22.21.29	<i>Altri tubi e loro accessori, di materie plastiche</i>			
22.21.29.20	Tubi flessibili, di materie plastiche, in grado di sopportare una pressione $\geq 27,6$ MPa	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
22.21.29.35	Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	kg	S	
22.21.29.37	Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati né altrimenti associati ad altre materie, con accessori, guarnizioni o connettori	kg	S	
22.21.29.50	Tubi di materie plastiche (esclusi budella artificiali, tubi rigidi, tubi flessibili e tubi in grado di sopportare una pressione $\geq 27,6$ MPa)	kg	S	
22.21.29.70	Accessori (per esempio, giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche, per tubi	kg	S	
CPA: 22.21.30	<i>Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, non associati ad altre materie</i>			
22.21.30.10	Altre lastre, ... di polimeri di etilene, non rinforzati, di spessore $\leq 0,125$ mm	kg	S	
22.21.30.17	Altre lastre, ... di polimeri di etilene, non rinforzati, ecc., di spessore $> 0,125$ mm	kg	S	
22.21.30.21	Altre lastre, ... di polimeri di propilene a orientamento biassiale, di spessore $\leq 0,10$ mm	kg	S	
22.21.30.23	Altre lastre, ... di polimeri di propilene, di spessore $\leq 0,10$ mm, altri	kg	S	
22.21.30.26	Altre lastre, ... di polimeri di propilene non alveolari, di spessore $> 0,10$ mm, n.c.a.	kg	S	
22.21.30.30	Altre lastre, ... di polimeri di stirene, non rinforzati, ecc.	kg	S	
22.21.30.35	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di cloruro di vinile, contenenti ≥ 6 % di plastificanti, di spessore ≤ 1 mm	kg	S	
22.21.30.36	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di cloruro di vinile, contenenti ≥ 6 % di plastificanti, di spessore > 1 mm	kg	S	
22.21.30.37	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di cloruro di vinile, contenenti < 6 % di plastificanti, di spessore ≤ 1 mm	kg	S	
22.21.30.38	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di cloruro di vinile, contenenti < 6 % di plastificanti, di spessore > 1 mm	kg	S	
22.21.30.53	Lastre, ... di polimetacrilato di metile, non rinforzati, ecc.	kg	S	
22.21.30.59	Lastre, ... di altri polimeri acrilici, non rinforzati, ecc., n.c.a.	kg	S	
22.21.30.61	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati, non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie (esclusi autoadesivi nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti)	kg	S	
22.21.30.63	Lastre, ... di poliesteri non saturi, non rinforzati, ecc.	kg	S	
22.21.30.65	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polietilene tereftalato, non rinforzati, ecc., di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm	kg	S	
22.21.30.67	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polietilene tereftalato, non rinforzati, ecc., di spessore superiore a 0,35 mm	kg	S	
22.21.30.69	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri, non alveolari, diversi da policarbonati, polietilene tereftalato, poliesteri non saturi (esclusi autoadesivi nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
22.21.30.70	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di cellulosa non alveolare o dei suoi derivati chimici, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie (esclusi autoadesivi nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce SA 3918)	kg	S	
22.21.30.82	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliammidi, non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie (esclusi autoadesivi nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti)	kg	S	
22.21.30.86	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poli(butirrale di vinile), resine amminiche, resine fenoliche o prodotti di polimerizzazione non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie (esclusi autoadesivi nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce SA 3918)	kg	S	
22.21.30.90	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, n.c.a., non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie (esclusi autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce SA 3918, nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della voce NC 3006 10 30)	kg	S	
CPA: 22.21.41	<i>Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, alveolari</i>			
22.21.41.20	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, alveolari, di polimeri di stirene cellulari	kg	S	
22.21.41.30	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, alveolari, di polimeri di cloruro di vinile cellulari	kg	S	
22.21.41.50	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, alveolari, di poliuretani cellulari	kg	S	
22.21.41.70	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, alveolari, di cellulosa rigenerata cellulare	kg	S	
22.21.41.80	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, alveolari, di materie plastiche cellulari (esclusi polimeri di stirene, polimeri di cloruro di vinile, poliuretani, cellulosa rigenerata)	kg	S	
CPA: 22.21.42	<i>Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, non alveolari</i>			
22.21.42.30	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, non alveolari, di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, di poliesteri, rinforzati, stratificati, muniti di supporto, parimenti associati ad altre materie	kg	S	
22.21.42.50	Lastre, fogli, ... non alveolari, di resine fenoliche	kg	S	
22.21.42.75	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, non alveolari, di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, di resine amminiche (stratificati ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati)	kg	S	
22.21.42.79	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di prodotti di polimerizzazione	kg	S	
22.21.42.80	Altre lastre, non alveolari di materie plastiche diverse da quelle prodotte mediante polimerizzazione	kg	S	
NACE: 22.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche			
CPA: 22.22.11	<i>Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene</i>			
22.22.11.00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 22.22.12	<i>Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di materie plastiche diverse dai polimeri di etilene</i>			
22.22.12.00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di materie plastiche (esclusi polimeri di etilene)	kg	S	
CPA: 22.22.13	<i>Scatole, casse e oggetti simili, di materie plastiche</i>			
22.22.13.00	Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, per il trasporto o l'imballaggio	kg	S	
CPA: 22.22.14	<i>Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili, di materie plastiche</i>			
22.22.14.50	Bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili di materie plastiche, per il trasporto o l'imballaggio, di capacità ≤ 2 l	p/st	S	
22.22.14.70	Bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili di materie plastiche, per il trasporto o l'imballaggio, di capacità > 2 l	p/st	S	
CPA: 22.22.19	<i>Altri imballaggi in materie plastiche</i>			
22.22.19.10	Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili, di materie plastiche	kg	S	
22.22.19.25	Turaccioli, coperchi, tappi e capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche	kg	S	
22.22.19.50	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche (escluse scatole, casse e oggetti simili; sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci; bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili; bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili; turaccioli, coperchi, tappi e altri dispositivi di chiusura)	kg	S	
NACE: 22.23	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia			
CPA: 22.23.11	<i>Rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti, di materie plastiche, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre</i>			
22.23.11.55	Rivestimenti per pavimenti, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre, e rivestimenti per pareti o per soffitti consistenti in un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di policloruro di vinile	m ²	S	
22.23.11.59	Altri rivestimenti per pavimenti, pareti, soffitti, di polimeri di cloruro di vinile	m ²	S	
22.23.11.90	Rivestimenti per pavimenti, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre, e rivestimenti per pareti o per soffitti, di materie plastiche (esclusi polimeri di cloruro di vinile)	m ²	S	
CPA: 22.23.12	<i>Vasche da bagno, lavabi, tazze per gabinetti e loro coperchi, cassette di scarico ed altri articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche</i>			
22.23.12.50	Vasche da bagno, docce, acquai e lavabi, di materie plastiche	p/st	S	
22.23.12.70	Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti, di materie plastiche	p/st	S	
22.23.12.90	Bidet, vasi di latrina, cassette di scarico e altri articoli sanitari, di materie plastiche (esclusi vasche da bagno, docce, acquai e lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)	p/st	S	
CPA: 22.23.13	<i>Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 l, di materie plastiche</i>			
22.23.13.00	Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di capacità > 300 l, di materie plastiche	kg	S	
CPA: 22.23.14	<i>Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie; imposte, persiane, tende, oggetti simili e loro parti, di materie plastiche</i>			
22.23.14.50	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche	p/st	S	
22.23.14.70	Imposte, avvolgibili e articoli e parti simili, di materie plastiche	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 22.23.15	<i>Linoleum e rivestimenti rigidi per pavimenti non in materie plastiche, ossia rivestimenti elastici per pavimentazioni, quali vinile, linoleum, ecc.</i>			
22.23.15.00	Linoleum, rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile (esclusi lastre e fogli di linoleum)	m ²	S	
CPA: 22.23.19	<i>Articoli in plastica per l'edilizia n.c.a.</i>			
22.23.19.50	Accessori e guarnizioni per costruzioni destinati a essere fissati in modo permanente, di materie plastiche	kg	S	
22.23.19.90	Elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti ecc., grondaie e accessori, parapetti, balaustrate, ringhiere e simili, scaffalature di grandi dimensioni da montare e fissare in modo definitivo in negozi, officine, depositi, ecc., motivi decorativi architettonici, ad esempio, scanalature, cupole e fregi e altri articoli per l'edilizia, di materie plastiche, n.c.a.	kg	S	
CPA: 22.23.20	<i>Costruzioni prefabbricate in materie plastiche</i>			
22.23.20.00 z	Costruzioni prefabbricate, di materie plastiche		S	
NACE: 22.29	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche			
CPA: 22.29.10	<i>Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di materie plastiche</i>			
22.29.10.00	Indumenti e accessori di abbigliamento, di materie plastiche (compresi guanti, impermeabili, grembiuli, cinture e bavaglini) (esclusi copricapo)	kg	S	
CPA: 22.29.21	<i>Lastre, fogli, strisce, nastri e pellicole, autoadesivi, in rotoli, ed altre forme piatte di materie plastiche, di larghezza non superiore a 20 cm</i>			
22.29.21.30	Nastri autoadesivi, di materie plastiche, il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, in rotoli di larghezza ≤ 20 cm	kg	S	
22.29.21.40	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, in rotoli di larghezza ≤ 20 cm (esclusi nastri di materie plastiche il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata)	kg	S	
CPA: 22.29.22	<i>Altre lastre, fogli, strisce, nastri e pellicole, autoadesivi, ed altre forme piatte di materie plastiche</i>			
22.29.22.40	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli di larghezza > 20 cm (esclusi rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce SA 3918)	kg	S	
CPA: 22.29.23	<i>Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche</i>			
22.29.23.20	Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di materie plastiche	kg	S	
22.29.23.40	Oggetti per uso domestico e oggetti da toilette, di materie plastiche (esclusi vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, docce, lavabi, bidet, vasi di latrina, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti, cassette di scarico e altri articoli sanitari)	kg	S	
CPA: 22.29.24	<i>Parti n.c.a. di lampadari, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, di materie plastiche</i>			
22.29.24.00	Parti di materie plastiche per lampade e apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose e targhette indicatrici luminose		S	
CPA: 22.29.25	<i>Oggetti per l'ufficio e per la scuola, di materie plastiche</i>			
22.29.25.00	Oggetti per l'ufficio o per la scuola, di materie plastiche (compresi fermacarte, tagliacarte, carte assorbenti, appoggiapenne e segnalibro)	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 22.29.26	<i>Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche; statuette e altri oggetti da ornamento, di materie plastiche</i>			
22.29.26.10	Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche	kg	S	
22.29.26.20	Statuette e altri oggetti da ornamento, di materie plastiche (comprese cornici, portafotografie e simili)	kg	S	
22.29.26.30	Cestelli e articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini, di materie plastiche	kg	S	
CPA: 22.29.29	<i>Altri oggetti di materie plastiche</i>			
22.29.29.10	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli e oggetti simili, di gomma indurita o di materie plastiche (esclusi apparecchi elettrotermici per parrucchiere)	kg	S	
22.29.29.15 z	Spille per capelli (forcine), fermaricci, ondulatori, bigodini e oggetti simili, di materie plastiche, e loro parti (esclusi apparecchi elettrotermici per parrucchiere)	kg	S	
22.29.29.20	Suole esterne e tacchi, di materie plastiche	p/st	S	
22.29.29.50	Altri oggetti ottenuti da fogli	kg	S	
22.29.29.95	Altri oggetti di materie plastiche n.c.a. (esclusi dispositivi per stomia)		S	
CPA: 22.29.91	<i>Servizi di fabbricazione di altri articoli in materie plastiche</i>			
22.29.91.10	Parti di materie plastiche di macchine, apparecchi e congegni meccanici (esclusi motori a combustione interna alternativi, turbine a gas)		S	S1
22.29.91.25	Parti di materie plastiche degli apparecchi delle voci SA 8509 e 8516		S	S1
22.29.91.27	Parti di materie plastiche di piatti giradischi, elettrofoni, lettori di cassette, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, altri apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione (esclusi lettori fonografici)		S	S1
22.29.91.30	Parti di materie plastiche degli apparecchi delle voci SA da 8525 a 8528		S	S1
22.29.91.40	Prodotti di materie plastiche, parti degli apparecchi delle voci SA da 8535 a 8537 e 8542		S	S1
22.29.91.50	Parti di materie plastiche di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario, di materiale fisso per strade ferrate e di apparecchi meccanici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate		S	S1
22.29.91.60	Parti e accessori di materie plastiche di veicoli terrestri (esclusi locomotive e materiale rotabile ferrotranviario)		S	S1
22.29.91.80	Parti di materie plastiche di veicoli aerei e veicoli spaziali		S	S1
22.29.91.93	Parti di materie plastiche di macchine e apparecchiature elettriche, apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione		S	S1
22.29.91.97	Parti di materie plastiche di strumenti e apparecchi ottici, di misurazione, di controllo o di precisione, di attrezzature fotografiche e cinematografiche e di strumenti e apparecchi medico-chirurgici		S	S1
NACE: 23.11	Fabbricazione di vetro piano			
CPA: 23.11.11	<i>Vetro colato, laminato, tirato o soffiato, in fogli, ma non altrimenti lavorato</i>			
23.11.11.10	Lastre e fogli di vetro detto "colato", non armati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati	m ²	S	
23.11.11.30	Lastre e fogli armati o profilati di vetro detto "colato", anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati	kg	S	
23.11.11.50	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato	m ²	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 23.11.12	<i>Vetro flotté e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in fogli, ma non altrimenti lavorato</i>			
23.11.12.12	Lastre e fogli, non armati, di vetro "flotté"/levigato/smerigliato, con strato non riflettente	m ²	S	
23.11.12.14	Lastre e fogli, non armati, di vetro "flotté"/levigato/smerigliato, con strato assorbente o riflettente, di spessore ≤ 3,5 mm	m ²	S	
23.11.12.17	Lastre e fogli, non armati, di vetro "flotté"/levigato/smerigliato, con strato assorbente o riflettente, di spessore > 3,5 mm, non altrimenti lavorati	m ²	S	
23.11.12.30	Lastre e fogli, non armati, di vetro "flotté"/levigato/smerigliato, colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato	m ²	S	
23.11.12.90	Altre lastre e fogli di vetro "flotté"/levigato/smerigliato, n.c.a.	m ²	S	
NACE: 23.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano			
CPA: 23.12.11	<i>Vetro in fogli, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato</i>			
23.12.11.50	Vetro da ottica delle voci SA 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, ecc.	kg	S	
23.12.11.90	Altro vetro delle voci SA 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, ecc.	kg	S	
CPA: 23.12.12	<i>Vetri di sicurezza</i>			
23.12.12.10	Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli	m ²	S	
23.12.12.30	Vetri temperati di sicurezza, n.c.a.	m ²	S	
23.12.12.50	Vetri di sicurezza formati da fogli aderenti fra loro, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli	kg	S	
23.12.12.70	Vetri di sicurezza formati da fogli aderenti tra loro, n.c.a.	m ²	S	
CPA: 23.12.13	<i>Specchi di vetro; vetri isolanti a pareti multiple</i>			
23.12.13.30	Vetri isolanti a pareti multiple	m ²	S	
23.12.13.50	Specchi retrovisivi per veicoli, di vetro	p/st	S	
23.12.13.90	Altri specchi di vetro, anche incorniciati	kg	S	
NACE: 23.13	Fabbricazione di vetro cavo			
CPA: 23.13.11	<i>Bottiglie, vasi, fiale e altri recipienti, di vetro, escluse le ampolle; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro</i>			
23.13.11.10	Barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro (compresi coperchi e altri dispositivi di chiusura di qualsiasi materia presentati unitamente ai recipienti cui sono destinati)	kg	S	
23.13.11.20	Recipienti ottenuti da vetro cavo (esclusi barattoli)	p/st	S	
23.13.11.30	Recipienti di vetro di capacità nominale ≥ 2,5 l (esclusi barattoli)	p/st	S	
23.13.11.40	Bottiglie di vetro non colorato, di capacità nominale < 2,5 l, per prodotti alimentari e bevande (esclusi poppatoi, bottiglie ricoperte di cuoio naturale o ricostituito)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
23.13.11.50	Bottiglie di vetro colorato, di capacità nominale < 2,5 l, per prodotti alimentari e bevande (esclusi poppatoi, bottiglie ricoperte di cuoio naturale o ricostituito)	p/st	S	
23.13.11.60	Recipienti di vetro, di capacità nominale < 2,5 l, per prodotti alimentari e bevande (escluse bottiglie, flaconi ricoperti di cuoio naturale o ricostituito, oggetti di vetro di uso domestico, bottiglie isolanti e recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto)	p/st	S	
23.13.11.70	Recipienti di vetro per prodotti farmaceutici, di capacità nominale < 2,5 l	p/st	S	
23.13.11.80	Recipienti di vetro per il trasporto o l'imballaggio di prodotti (esclusi prodotti alimentari e bevande, prodotti farmaceutici), di capacità nominale < 2,5 l (esclusi recipienti ottenuti da vetro cavo)	p/st	S	
CPA: 23.13.12	<i>Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica</i>			
23.13.12.20	Bicchieri (compresi bicchieri a stelo), non di vetroceramica, di cristallo al piombo, fabbricati a mano	p/st	S	
23.13.12.40	Bicchieri (compresi bicchieri a stelo), non di vetroceramica, di cristallo al piombo, fabbricati meccanicamente	p/st	S	
23.13.12.60	Bicchieri (esclusi bicchieri a stelo e prodotti di vetroceramica o di cristallo al piombo), di vetro temperato	p/st	S	
23.13.12.90	Altri bicchieri	p/st	S	
CPA: 23.13.13	<i>Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti e simili</i>			
23.13.13.10	Oggetti per la tavola/cucina (diversi dai bicchieri), di cristallo al piombo (esclusi vetroceramica, vetro temperato), fabbricati a mano	p/st	S	
23.13.13.30	Oggetti per la tavola/cucina (diversi dai bicchieri), di cristallo al piombo (esclusi vetroceramica, vetro temperato), fabbricati meccanicamente	p/st	S	
23.13.13.50	Oggetti di vetro (esclusi vetroceramica, cristallo al piombo, vetro temperato) per la tavola/cucina (diversi dai bicchieri), con coefficiente di dilatazione lineare $\leq 5 \times 10^{-6}/K$ a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	p/st	S	
23.13.13.60	Oggetti di vetroceramica per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili	p/st	S	
23.13.13.90	Oggetti per la tavola/cucina (diversi dai bicchieri), di vetro temperato	p/st	S	
CPA: 23.13.14	<i>Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto</i>			
23.13.14.00	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto (non finite o finite)	p/st	S	
NACE: 23.14	Fabbricazione di fibre di vetro			
CPA: 23.14.11	<i>Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro</i>			
23.14.11.10	Filati tagliati (chopped strands) di fibre di vetro di lunghezza minima di 3 mm ma ≤ 50 mm	kg	S	
23.14.11.30	Filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	kg	S	
23.14.11.50	Stoppini, filati, anche tagliati, di filamenti di fibre di vetro (esclusi filati tagliati di fibre di vetro di lunghezza minima di 3 mm ma ≤ 50 mm)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
23.14.11.70	Articoli in fibre di vetro in fiocco	kg	S	
CPA: 23.14.12	<i>Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti</i>			
23.14.12.20	Feltri (mats) di fibre di vetro stratificato irregolare (esclusa lana di vetro)	kg	S	
23.14.12.40	Veli di fibre di vetro stratificato irregolare (esclusa lana di vetro)	kg	S	
23.14.12.50	Nappe, feltri (mats), materassi e pannelli non tessuti, di fibre di vetro	kg	S	
23.14.12.97	Fibre di vetro (compresa lana di vetro) e lavori di queste materie (escluse fibre in fiocco, filati accoppiati in parallelo senza torsione [rovings] e altri filati, anche tagliati, tessuti, inclusi nastri, veli, nappe, feltri [mats], materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti, lane minerali e lavori di queste materie, isolatori per l'elettricità o loro parti, fibre ottiche, fasci o cavi di fibre, spazzole di fibre di vetro e capelli per bambole)	kg	S	
NACE: 23.19	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici			
CPA: 23.19.11	<i>Vetro in massa, in biglie (diverse dalle microsfe), in barre o tubi, non lavorato</i>			
23.19.11.10	Vetro in massa (esclusi vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi)	kg	S	
23.19.11.30	Vetro in biglie, barre o bacchette, non lavorato (escluse biglie giocattolo, palline di vetro modellate e successivamente levigate, utilizzate come tappi per bottiglie, microsfe di vetro di diametro ≤ 1 mm)	kg	S	
23.19.11.50	Vetro: tubi non lavorati (compresi tubi cui è stato aggiunto nella massa materiale fluorescente) (esclusi tubi rivestiti internamente di materiale fluorescente)	kg	S	
CPA: 23.19.12	<i>Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole e altri oggetti in vetro pressato o a stampo; vetri riuniti in vetrate; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli, in blocchi, lastre o forme simili</i>			
23.19.12.00	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole e altri oggetti in vetro pressato o a stampo; vetri riuniti in vetrate; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli, in blocchi, lastre o forme simili	kg	S	
CPA: 23.19.21	<i>Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, per lampade elettriche, tubi catodici o simili</i>			
23.19.21.00	Ampolle e involucri tubolari, aperti, per lampade elettriche, tubi catodici o simili	kg	S	
CPA: 23.19.22	<i>Vetri da orologeria e da occhialeria, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, per la fabbricazione di tali vetri</i>			
23.19.22.00	Vetri da orologeria, vetri da occhialeria, non lavorati otticamente	kg	S	
CPA: 23.19.23	<i>Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia; ampolle di vetro</i>			
23.19.23.30	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate	kg	S	
23.19.23.50	Ampolle di vetro per il trasporto o l'imballaggio	p/st	S	
CPA: 23.19.24	<i>Parti di lampadari, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di vetro</i>			
23.19.24.00	Parti di vetro per lampade e apparecchi per l'illuminazione, ecc.		S	
CPA: 23.19.25	<i>Isolatori per l'elettricità, di vetro</i>			
23.19.25.00	Isolatori per l'elettricità, di vetro (esclusi pezzi isolanti, diversi dagli isolatori, per macchine, apparecchi o impianti elettrici)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 23.19.26	<i>Lavori di vetro n.c.a.</i>			
23.19.26.40	Vetriere per segnalazione ed elementi di ottica di vetro, non lavorati otticamente; cubi, tessere e altre vetriere per mosaici o decorazioni simili (esclusi fogli finiti e altri motivi ornamentali, di tessere fabbricate per mosaici)	kg	S	
23.19.26.70	Conterie di vetro (incluse perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate/pietre, ecc.)	kg	S	
23.19.26.90	Altri articoli di vetro, n.c.a.		S	
NACE: 23.20	Fabbricazione di prodotti refrattari			
CPA: 23.20.11	<i>Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili o di terre silicee simili</i>			
23.20.11.00	Pezzi ceramici di farine silicee fossili o di terre silicee, compresi mattoni, lastre, piastrelle, tegole e tubi (escluse piastre filtranti, contenenti kieselgur e quarzo)	kg	S	
CPA: 23.20.12	<i>Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili</i>			
23.20.12.10	Pezzi ceramici da costruzione, refrattari, contenenti > 50 % di MgO, CaO o Cr ₂ O ₃ , compresi mattoni, lastre e piastrelle diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee (esclusi tubi)	kg	S	
23.20.12.33	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, contenenti, in peso, ≥ 93 % di silice (esclusi quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili)	kg	S	
23.20.12.35	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, contenenti, in peso, > 7 % ma < 45 % di allumina (Al ₂ O ₃), ma, in peso, > 50 % in combinazione con silice (SiO ₂)	kg	S	
23.20.12.37	Mattoni, lastre, ... refrattari, contenenti, in peso, > 50 % di allumina (Al ₂ O ₃) e/o di silice (SiO ₂): altri	kg	S	
23.20.12.90	Mattoni, lastre, piastrelle e simili, refrattari, n.c.a.	kg	S	
CPA: 23.20.13	<i>Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, n.c.a.</i>			
23.20.13.00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari (compresi calcestruzzi refrattari da spruzzo, masse plastiche e per pigiata) (escluse paste di carbonio)	kg	S	
CPA: 23.20.14	<i>Prodotti refrattari non sottoposti a cottura; altri prodotti ceramici refrattari</i>			
23.20.14.10	Lavori di pietre o di altre materie minerali, n.n.a., contenenti magnesite, dolomite o cromite	kg	S	
23.20.14.30	Prodotti ceramici refrattari, n.c.a., contenenti, in peso, > 25 % di grafite o di altre forme di carbonio	kg	S	
23.20.14.55	Prodotti ceramici refrattari, n.c.a., contenenti > 50 % di allumina o silice o di un miscuglio di tali prodotti: < 45 % di allumina	kg	S	
23.20.14.59	Prodotti ceramici refrattari, n.c.a., contenenti > 50 % di allumina o silice o di un miscuglio di tali prodotti: ≥ 45 % di allumina	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
23.20.14.90	Prodotti ceramici refrattari, n.c.a.	kg	S	
NACE: 23.31	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti			
CPA: 23.31.10	Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti			
23.31.10.00 *	Piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti	m ²	S	
NACE: 23.32	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta			
CPA: 23.32.11	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica, non refrattari			
23.32.11.10	Mattoni da costruzione, di ceramica (escluse farine silicee fossili o terre silicee), non refrattari	m ³	S	
23.32.11.30	Tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili, di ceramica (escluse farine silicee fossili o terre silicee), non refrattari	kg	S	
CPA: 23.32.12	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica, ed altri prodotti ceramici per l'edilizia			
23.32.12.50	Tegole di ceramica, non refrattarie	p/st	S	
23.32.12.70	Prodotti ceramici per l'edilizia, non refrattari (compresi elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, griglie di ventilazione) (esclusi tubi e simili)	kg	S	
CPA: 23.32.13	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica			
23.32.13.00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	kg	S	
NACE: 23.41	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali			
CPA: 23.41.11	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana			
23.41.11.30	Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana (esclusi apparecchi elettrotermici, macinacaffè o macinaspezie con parte operante di metallo)	kg	S	
23.41.11.50	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta, n.c.a., di porcellana	kg	S	
CPA: 23.41.12	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana			
23.41.12.10	Vasellame, altri oggetti per uso domestico: di terracotta comune	kg	S	
23.41.12.30	Vasellame, altri oggetti per uso domestico: di grès	kg	S	
23.41.12.50	Vasellame, altri oggetti per uso domestico: di maiolica o di terraglia	kg	S	
23.41.12.90	Vasellame, altri oggetti per uso domestico: altri	kg	S	
CPA: 23.41.13	Statuette e altri oggetti d'ornamento, di ceramica			
23.41.13.30	Statuette e altri oggetti di ornamento, di porcellana		S	
23.41.13.50	Statuette e altri oggetti di ornamento, di ceramica		S	
NACE: 23.42	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica			
CPA: 23.42.10	Sanitari in ceramica			
23.42.10.30	Acquai ... e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di porcellana	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
23.42.10.50	Acquai, lavabi, vasche da bagno, ... e apparecchi fissi simili per usi sanitari, n.c.a.	p/st	S	
NACE: 23.43	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica			
CPA: 23.43.10	<i>Isolatori per l'elettricità, in ceramica; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, in ceramica</i>			
23.43.10.30	Isolatori per l'elettricità, di ceramica (esclusi pezzi isolanti)	kg	S	
23.43.10.50	Pezzi isolanti per l'elettricità, di ceramica	kg	S	
NACE: 23.44	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale			
CPA: 23.44.11	<i>Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di porcellana</i>			
23.44.11.00	Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di porcellana	kg	S	
CPA: 23.44.12	<i>Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica esclusa la porcellana</i>			
23.44.12.10	Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di materiale ceramico diverso dalla porcellana	kg	S	
23.44.12.30	Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti (metallo escluso)	kg	S	
NACE: 23.49	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica			
CPA: 23.49.11	<i>Articoli di ceramica per usi agricoli e per il trasporto o l'imballaggio di prodotti</i>			
23.49.11.00	Articoli di ceramica per usi agricoli e per il trasporto o l'imballaggio di prodotti	kg	S	
CPA: 23.49.12	<i>Altri prodotti ceramici diversi da quelli per l'edilizia, n.c.a.</i>			
23.49.12.30	Altri articoli di porcellana (compresi pareti in mattoni non refrattari, parti di caminetti, vasi da fiori, maniglie, insegne per negozi, umidificatori per caloriferi)	kg	S	
23.49.12.50	Prodotti ceramici, n.n.a. (esclusi di porcellana)	kg	S	
NACE: 23.51	Produzione di cemento			
CPA: 23.51.11	<i>Cementi non polverizzati detti "clinkers"</i>			
23.51.11.00	Cementi non polverizzati detti "clinker"	kg	T	
CPA: 23.51.12	<i>Cementi Portland, cementi alluminosi, cementi di scoria e cementi idraulici simili</i>			
23.51.12.10	Cementi Portland	kg	S	
23.51.12.90	Altri cementi idraulici	kg	S	
NACE: 23.52	Produzione di calce e gesso			
CPA: 23.52.10	<i>Calce viva, calce spenta e calce idraulica</i>			
23.52.10.33	Calce viva	kg	S	
23.52.10.35	Calce spenta	kg	S	
23.52.10.50	Calce idraulica	kg	S	
CPA: 23.52.20	<i>Gesso</i>			
23.52.20.00	Gessi costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio (compresi quelli per l'edilizia, per l'odontoiatria o per l'uso su tessuti o carta)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 23.52.30	<i>Dolomite calcinata; pigiata di dolomite</i>			
23.52.30.30	Dolomite calcinata e sinterizzata, sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	kg	T	
23.52.30.50	Pigiata di dolomite (compresa dolomite catramata)	kg	T	
NACE: 23.61	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia			
CPA: 23.61.11	<i>Tegole, piastrelle, mattoni e articoli simili, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale</i>			
23.61.11.30	Blocchi e mattoni da costruzione, di cemento, di pietra artificiale o di calcestruzzo	kg	S	
23.61.11.50	Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre e articoli simili di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale (esclusi blocchi e mattoni da costruzione)	kg	S	
CPA: 23.61.12	<i>Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale</i>			
23.61.12.00	Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale	kg	S	
CPA: 23.61.20	<i>Costruzioni prefabbricate di calcestruzzo</i>			
23.61.20.00 z	Costruzioni prefabbricate, di calcestruzzo		S	
NACE: 23.62	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia			
CPA: 23.62.10	<i>Prodotti in gesso per l'edilizia</i>			
23.62.10.50	Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili di gesso o di composizioni a base di gesso, unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone (esclusi articoli agglomerati con gesso, ornati)	m ²	S	
23.62.10.90	Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili di gesso o di composizioni a base di gesso, non rivestiti o rinforzati unicamente di carta o di cartone (esclusi articoli agglomerati con gesso, ornati)	m ²	S	
NACE: 23.63	Fabbricazione di calcestruzzo pronto per l'uso			
CPA: 23.63.10	<i>Calcestruzzo pronto per l'uso</i>			
23.63.10.00	Calcestruzzo pronto per la gettata	kg	S	
NACE: 23.64	Fabbricazione di malta			
CPA: 23.64.10	<i>Malta</i>			
23.64.10.00	Malta prodotta in fabbrica	kg	S	
NACE: 23.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento			
CPA: 23.65.11	<i>Pannelli, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o residui di legno, agglomerati con leganti minerali</i>			
23.65.11.00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	m ²	S	
CPA: 23.65.12	<i>Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili</i>			
23.65.12.20	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili miscele di fibre (amianto, cellulosa o altre fibre vegetali, polimeri sintetici, fibre di vetro o di metallo, ecc.) nonché cemento o altri leganti idraulici contenenti amianto	kg	S	
23.65.12.40	Lastre, pannelli, quadrelli e affini di cellulosa-cemento o di analoghe miscele di fibre (cellulosa o altre fibre vegetali, polimeri sintetici, fibre di vetro o di metallo, ecc.) e cemento o altri leganti idraulici, non contenenti amianto	m ²	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
23.65.12.70	Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escluse lastre ondulate e altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole e articoli simili)	kg	S	
NACE: 23.69	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento			
CPA: 23.69.11	<i>Altri lavori di gesso o di composizioni a base di gesso n.c.a.</i>			
23.69.11.00	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso, n.c.a.	kg	S	
CPA: 23.69.19	<i>Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale n.c.a.</i>			
23.69.19.30 z	Tubi di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale	kg	S	
23.69.19.80 z	Articoli di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale non da costruzione (compresi vasi, vasi da fiori, statue e decorazioni architettoniche e da giardino)	kg	S	
NACE: 23.70	Taglio, modellatura e finitura di pietre			
CPA: 23.70.11	<i>Marmo, travertino e alabastro, lavorati, e lavori di tali pietre (escl. blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, piastrelle, cubi e simili); granulati, scaglie e polveri di marmo, travertino e alabastro, colorati artificialmente</i>			
23.70.11.00	Pietre da taglio/costruzione e lavori di tali pietre: marmo, travertino, alabastro (esclusi piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è < 7 cm, blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi)	kg	S	
CPA: 23.70.12	<i>Altre pietre ornamentali o da costruzione e lavori di tali pietre; altri granulati e polveri di pietre naturali, colorati artificialmente; lavori di ardesia agglomerata</i>			
23.70.12.10	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	kg	S	
23.70.12.30	Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili di pietre naturali, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è < 7 cm; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali, colorati artificialmente	kg	S	
23.70.12.60	Pietre da taglio/costruzione e lavori di tali pietre: granito (esclusi piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è < 7 cm; blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi)	kg	S	
23.70.12.70	Pietre da taglio/costruzione e lavori di tali pietre (esclusi granito o ardesia, piastrelle, cubi e articoli simili, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è < 7 cm)	kg	S	
23.70.12.80	Ardesia naturale lavorata e articoli di ardesia naturale o agglomerata	kg	S	
NACE: 23.91	Fabbricazione di prodotti abrasivi			
CPA: 23.91.11	<i>Mole ed oggetti simili (senza basamento) per la lavorazione delle pietre, e loro parti, di pietra naturale, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica</i>			
23.91.11.10	Mole, senza basamento, per macinare o per sfibrare	kg	S	
23.91.11.20	Mole e oggetti simili, senza basamento, di diamante naturale o sintetico, agglomerato (escluse mole per macinare o per sfibrare)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
23.91.11.30	Mole e oggetti simili, senza basamento, di abrasivi artificiali, con agglomerante di resine sintetiche o artificiali, rinforzati (escluse mole per macinare o per sfibrare)	kg	S	
23.91.11.40	Mole e oggetti simili, senza basamento, di abrasivi artificiali, con agglomerante di resine sintetiche o artificiali, non rinforzati (escluse mole per macinare o per sfibrare)	kg	S	
23.91.11.50	Mole e oggetti simili, senza basamento, di abrasivi artificiali, con agglomerante di ceramica o di silicato (escluse mole per macinare o per sfibrare)	kg	S	
23.91.11.90	Altre mole e oggetti simili, senza basamento; pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	kg	S	
CPA: 23.91.12	<i>Abrasivi in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta o cartone</i>			
23.91.12.30	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli, applicati su prodotti tessili	m ²	S	
23.91.12.50	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli, applicati su carta/cartone	m ²	S	
23.91.12.90	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli, applicati su materie diverse da prodotti tessili, carta o cartone	m ²	S	
NACE: 23.99	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.			
CPA: 23.99.11	<i>Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele, o di amianto; guarnizioni di frizione, non montate, per freni, innesti o simili</i>			
23.99.11.00	Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele, o di amianto; guarnizioni di frizione, non montate, per freni, innesti o simili	kg	S	
CPA: 23.99.12	<i>Lavori di asfalto o di prodotti simili</i>			
23.99.12.55	Lavori di asfalto o di prodotti simili, per esempio pece di petrolio o di carbon fossile, in rotoli	m ²	S	
23.99.12.90	Prodotti a base di bitume (non in rotoli)	kg	S	
CPA: 23.99.13	<i>Miscele bituminose a base di materiali lapidei naturali e artificiali e di bitume, di asfalto naturale o di sostanze affini come leganti</i>			
23.99.13.10	Conglomerati bituminosi realizzati con aggregati naturali o artificiali e legante bituminoso o di asfalto naturale	kg	S	
23.99.13.20	Aggregati pre-bitumati	kg	S	
CPA: 23.99.14	<i>Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di semilavorati</i>			
23.99.14.00	Grafite artificiale, colloidale o semicolloidale; preparazioni	kg	S	
CPA: 23.99.15	<i>Corindone artificiale</i>			
23.99.15.00	Corindone artificiale (escluse miscele meccaniche)	kg	S	
CPA: 23.99.19	<i>Prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.</i>			
23.99.19.10	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	kg	S	
23.99.19.20	Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi (anche miscelati tra loro)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
23.99.19.30	Miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico/acustico n.c.a.	kg	S	
23.99.19.40 * z	Caolino calcinato	kg	T	
23.99.19.50	Mica lavorata e lavori di mica	kg	S	
23.99.19.70	Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici	kg	S	
23.99.19.80	Lavori di torba (compresi fogli, cilindri e vasi) (esclusi prodotti tessili di fibre di torba)	kg	S	
23.99.19.90	Lavori di pietra o di altre sostanze minerali, n.c.a.	kg	S	
NACE: 24.10	Attività siderurgiche			
CPA: 24.10.11	<i>Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie</i>			
24.10.11.00	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie	kg	S	
CPA: 24.10.12	<i>Ferroleghie</i>			
24.10.12.15	Ferromanganese	kg	S	
24.10.12.30	Ferrosilicio	kg	S	
24.10.12.45	Ferro-silico-manganese	kg	S	
24.10.12.60	Ferrocromo	kg	S	
24.10.12.75	Ferro-molibdeno	kg	S	
24.10.12.90	Altre ferroleghie n.c.a.	kg	S	
CPA: 24.10.13	<i>Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili</i>			
24.10.13.00	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, del 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	kg	S	
CPA: 24.10.14	<i>Graniglie e polveri, di ghisa greggia e di ghisa speculare, di ferro o di acciaio</i>			
24.10.14.10	Graniglie e polveri di ghisa greggia, ghisa speculare, ferro o acciaio	kg	S	
24.10.14.20	Cascami lingottati di ferro o acciaio (esclusi prodotti la cui composizione chimica corrisponde a quella della ghisa greggia, della ghisa speculare o delle ferroleghie)	kg	S	
CPA: 24.10.21	<i>Acciai non legati in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di acciai non legati</i>			
24.10.21.10	Semiprodotti piatti di acciai non legati	kg	S	
24.10.21.21 z	Lingotti, altre forme primarie e semiprodotti lunghi di acciai non legati per tubi senza saldatura	kg	S	
24.10.21.22 z	Altri lingotti, forme primarie e semiprodotti lunghi, inclusi grezzi, di acciai non legati	kg	S	
CPA: 24.10.22	<i>Acciaio inossidabile in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di acciaio inossidabile</i>			
24.10.22.10	Semiprodotti piatti (lastre) di acciai inossidabili	kg	S	
24.10.22.21 z	Lingotti, altre forme primarie e semiprodotti lunghi di acciai inossidabili per tubi senza saldatura	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
24.10.22.22 z	Altri lingotti, forme primarie e semiprodoti lunghi di acciai inossidabili	kg	S	
CPA: 24.10.23	<i>Altri acciai legati in lingotti o altre forme primarie e semilavorati, di altri acciai legati</i>			
24.10.23.10	Semiprodoti piatti di acciai legati (esclusi acciai inossidabili)	kg	S	
24.10.23.21 z	Lingotti, altre forme primarie e semiprodoti lunghi per tubi senza saldatura di acciai legati (esclusi acciai inossidabili)	kg	S	
24.10.23.22 z	Altri lingotti, forme primarie e semiprodoti lunghi di acciai legati (esclusi acciai inossidabili)	kg	S	
CPA: 24.10.31	<i>Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm</i>			
24.10.31.10	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, arrotolati	kg	S	
24.10.31.30	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione, e prodotti di spessore inferiore a 4,75 mm, che non presentano motivi in rilievo (esclusi prodotti laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più)	kg	S	
24.10.31.50	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm (esclusi i "larghi piatti"), non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, che non presentano motivi in rilievo; prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo e sottoposti a ulteriore lavorazione, ma non placcati né rivestiti	kg	S	
CPA: 24.10.32	<i>Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm</i>			
24.10.32.10	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza superiore a 150 mm ma inferiore a 600 mm, di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti"	kg	S	
24.10.32.30	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti (esclusi i "larghi piatti")	kg	S	
CPA: 24.10.33	<i>Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm</i>			
24.10.33.10 z	Prodotti piatti di acciai inossidabili, in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, destinati alla rilaminazione	kg	S	
24.10.33.20 z	Altri prodotti piatti di acciai inossidabili, in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo	kg	S	
24.10.33.30	Prodotti piatti ottenuti da nastro largo laminato a caldo di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	kg	S	
24.10.33.40	Prodotti piatti ottenuti da treno di laminazione quarto, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, e "larghi piatti", di acciai inossidabili	kg	S	
CPA: 24.10.34	<i>Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm</i>			
24.10.34.10 z	Prodotti piatti di acciai inossidabili, in rotoli, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo, destinati alla rilaminazione	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
24.10.34.20 z	Altri prodotti piatti di acciai inossidabili, in rotoli, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo	kg	S	
CPA: 24.10.35	<i>Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm</i>			
24.10.35.10	Prodotti laminati piatti di acciai per utensili o di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (esclusi prodotti di acciai rapidi e di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
24.10.35.20	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo o a freddo	kg	S	
24.10.35.30	Prodotti laminati piatti di acciai per utensili o di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (esclusi prodotti a rivestimento organico, prodotti di spessore inferiore a 4,75 mm e prodotti di acciai rapidi e di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
24.10.35.40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore inferiore a 4,75 mm (esclusi prodotti di acciai per utensili, di acciai rapidi e di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
24.10.35.50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo o a freddo e sottoposti a ulteriore lavorazione (esclusi prodotti zincati e di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
CPA: 24.10.36	<i>Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm (escl. prodotti di acciai al silicio detti magnetici)</i>			
24.10.36.00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm (esclusi prodotti di acciai rapidi e di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
CPA: 24.10.41	<i>Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm</i>			
24.10.41.10 z	Lamiere e nastri non rivestiti, laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
24.10.41.30 z	Lamiere magnetiche e nastri magnetici, non ricotti, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	kg	S	
24.10.41.50	Lamiere magnetiche e nastri magnetici, a grani non orientati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	kg	S	
CPA: 24.10.42	<i>Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm</i>			
24.10.42.00	Prodotti piatti e nastro largo, laminati a freddo, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	kg	S	
CPA: 24.10.43	<i>Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm</i>			
24.10.43.00	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm (esclusi prodotti di acciai rapidi e di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
CPA: 24.10.51	<i>Prodotti laminati piatti di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti</i>			
24.10.51.10	Banda stagnata, altre lamiere e nastri, stagnati, inclusi acciai cromati elettroliticamente (ECCS)	kg	S	
24.10.51.20	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, zincati elettroliticamente	kg	S	
24.10.51.30	Lamiere e nastri, con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
24.10.51.40	Lamiere con rivestimento organico, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	kg	S	
24.10.51.50	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati	kg	S	
CPA: 24.10.52	<i>Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti</i>			
24.10.52.10	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo o a freddo, zincati elettroliticamente (esclusi prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
24.10.52.30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo o a freddo, zincati (esclusi prodotti zincati elettroliticamente e prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
CPA: 24.10.53	<i>Prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, di larghezza uguale o superiore a 600 mm</i>			
24.10.53.10	Lamiere magnetiche e nastri magnetici, a grani orientati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	kg	S	
24.10.53.30	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza uguale o superiore a 600 mm, a grani non orientati	kg	S	
CPA: 24.10.54	<i>Prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, di larghezza inferiore a 600 mm</i>			
24.10.54.10	Nastri magnetici stretti laminati a freddo, a grani orientati, di acciai al silicio, di larghezza inferiore a 600 mm	kg	S	
24.10.54.30	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza inferiore a 600 mm, a grani non orientati	kg	S	
CPA: 24.10.55	<i>Prodotti laminati piatti di acciaio rapido, di larghezza inferiore a 600 mm</i>			
24.10.55.00	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza inferiore a 600 mm	kg	S	
CPA: 24.10.61	<i>Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai non legati</i>			
24.10.61.10	Vergelle rigate o altrimenti lavorate, di acciai non legati	kg	S	
24.10.61.20	Vergelle di acciai automatici	kg	S	
24.10.61.30	Vergelle per cemento armato (maglie/barre scanalate a freddo)	kg	S	
24.10.61.40	Vergelle per tortiglia da pneumatici	kg	S	
24.10.61.90	Altre vergelle di acciai non legati	kg	S	
CPA: 24.10.62	<i>Altre barre di acciaio, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione</i>			
24.10.62.10	Barre laminate a caldo per cemento armato	kg	S	
24.10.62.30	Barre laminate a caldo di acciai automatici	kg	S	
24.10.62.50	Barre di acciai non legati, fucinate o laminate a caldo (escluse barre forate per la perforazione) (esclusi acciai automatici)	kg	S	
CPA: 24.10.63	<i>Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai inossidabili</i>			
24.10.63.00	Vergella o bordione di acciai inossidabili, laminati a caldo, in rotoli	kg	S	
CPA: 24.10.64	<i>Altre barre di acciaio inossidabile, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione</i>			
24.10.64.10	Barre e profilati di acciai inossidabili, laminati a caldo, di sezione circolare	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
24.10.64.30	Barre e profilati di acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo (esclusi barre e profilati di sezione circolare)	kg	S	
24.10.64.50	Barre forgiate di acciai inossidabili	kg	S	
24.10.64.70	Barre e profilati di acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e sottoposti a ulteriore lavorazione, oppure ottenuti a caldo e sottoposti a ulteriore lavorazione, n.n.a. (esclusi prodotti fucinati)	kg	T	
CPA: 24.10.65	<i>Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di altri acciai legati</i>			
24.10.65.10	Vergella o bordone di acciai rapidi, laminati a caldo, in matasse a spire irregolari	kg	S	
24.10.65.30	Vergella o bordone di acciai silico-manganese, laminati a caldo, in matasse a spire irregolari	kg	S	
24.10.65.50	Vergelle laminate a caldo (per cuscinetti a sfera)	kg	S	
24.10.65.70	Vergella o bordone di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, laminati a caldo, in matasse a spire irregolari (esclusi prodotti di acciai per cuscinetti a sfera, di acciai rapidi e di acciai silico-manganese)	kg	S	
CPA: 24.10.66	<i>Altre barre di altri acciai legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione</i>			
24.10.66.10	Barre di acciai rapidi, laminate a caldo	kg	S	
24.10.66.20	Barre di acciai silico-manganese, laminate a caldo	kg	S	
24.10.66.30	Barre laminate a caldo di acciai per cuscinetti a sfera	kg	S	
24.10.66.40	Barre laminate a caldo di acciai per utensili	kg	S	
24.10.66.50	Barre laminate a caldo (escluse barre forate per la perforazione), di acciai legati (diversi da acciai inossidabili, acciai per utensili, acciai silico-manganese, acciai per cuscinetti a sfera e acciai rapidi)	kg	S	
24.10.66.60	Barre e profilati ottenuti o rifiniti a freddo (ad esempio, per stiratura a freddo), di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, verniciati, placcati, rivestiti o sottoposti a ulteriore lavorazione	kg	T	
CPA: 24.10.67	<i>Barre forate per la perforazione</i>			
24.10.67.00	Barre forate per la perforazione	kg	S	
CPA: 24.10.71	<i>Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai non legati</i>			
24.10.71.10	Profilati a U con altezza dell'anima uguale o superiore a 80 mm, di acciai non legati	kg	S	
24.10.71.20	Profilati a I con altezza dell'anima uguale o superiore a 80 mm, di acciai non legati	kg	S	
24.10.71.30	Profilati ad H con altezza dell'anima uguale o superiore a 80 mm, di acciai non legati	kg	S	
24.10.71.40	Altri profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai non legati	kg	S	
CPA: 24.10.72	<i>Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciaio inossidabile</i>			
24.10.72.00	Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai inossidabili	kg	S	
CPA: 24.10.73	<i>Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altri acciai legati</i>			
24.10.73.00	Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altri acciai legati	kg	S	
CPA: 24.10.74	<i>Palancole e profilati a sezione aperta, saldati, di acciaio</i>			
24.10.74.10	Paratie d'acciaio	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
24.10.74.20	Profilati d'acciaio ottenuti per saldatura e a freddo	kg	S	
CPA: 24.10.75	<i>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di acciaio</i>			
24.10.75.00	Elementi d'acciaio per la costruzione di strade ferrate	kg	S	
NACE: 24.20	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio			
CPA: 24.20.11	<i>Tubi (senza saldatura) di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti</i>			
24.20.11.10	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili	kg	S	
24.20.11.50	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
CPA: 24.20.12	<i>Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldature, di acciaio</i>			
24.20.12.10	Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	kg	S	
24.20.12.50	Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
CPA: 24.20.13	<i>Altri tubi, di sezione circolare, di acciaio</i>			
24.20.13.10	Tubi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili (esclusi tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	kg	S	
24.20.13.30	Tubi di precisione, senza saldatura, di sezione circolare, trafilati o laminati a freddo, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
24.20.13.50	Tubi, senza saldatura, di sezione circolare, trafilati o laminati a freddo, di acciai diversi dagli acciai inossidabili (esclusi tubi di precisione)	kg	S	
24.20.13.70	Tubi, senza saldatura, di sezione circolare, rifiniti a caldo, di acciai diversi dagli acciai inossidabili (esclusi tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	kg	S	
CPA: 24.20.14	<i>Tubi, di sezione diversa da quella circolare, e profilati cavi, di acciaio</i>			
24.20.14.00	Tubi, senza saldatura, di sezione diversa da quella circolare, e profilati cavi, senza saldatura, di acciaio	kg	S	
CPA: 24.20.21	<i>Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm</i>			
24.20.21.10	Tubi, saldati longitudinalmente, dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio	kg	S	
24.20.21.50	Tubi, non saldati longitudinalmente, dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio	kg	S	
CPA: 24.20.22	<i>Tubi di rivestimento o di produzione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio</i>			
24.20.22.00	Tubi di rivestimento, saldati, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 24.20.23	<i>Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio</i>			
24.20.23.00	Tubi, saldati, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio (esclusi tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	kg	S	
CPA: 24.20.24	<i>Altri tubi, a sezione circolare, ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati, di diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio</i>			
24.20.24.00	Tubi, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di acciaio (esclusi tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e tubi saldati)	kg	S	
CPA: 24.20.31	<i>Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm</i>			
24.20.31.10	Tubi, saldati longitudinalmente o elicoidalmente, dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di acciai inossidabili	kg	S	
24.20.31.50	Tubi, saldati longitudinalmente o elicoidalmente, dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
CPA: 24.20.32	<i>Tubi di rivestimento o di produzione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio</i>			
24.20.32.10	Tubi di rivestimento o di produzione, saldati, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di acciai inossidabili	kg	S	
24.20.32.50	Tubi di rivestimento o di produzione, saldati, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
CPA: 24.20.33	<i>Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio</i>			
24.20.33.10	Tubi, saldati, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di acciai inossidabili (esclusi tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	kg	S	
24.20.33.40	Tubi di precisione, saldati, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
24.20.33.70	Tubi, ottenuti a caldo o a freddo, saldati, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
CPA: 24.20.34	<i>Tubi, di sezione diversa da quella circolare, saldati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, di acciaio</i>			
24.20.34.10	Tubi, ottenuti a caldo o a freddo, saldati, di sezione diversa da quella circolare, di acciai inossidabili	kg	S	
24.20.34.30	Tubi, ottenuti a caldo o a freddo, saldati, di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
24.20.34.50	Tubi, ottenuti a caldo o a freddo, saldati, di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore superiore a 2 mm, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
24.20.34.70	Tubi, ottenuti a caldo o a freddo, saldati, di sezione non circolare diversa da quella quadrata o rettangolare, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 24.20.35	<i>Altri tubi di acciaio, ad esempio ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati, di diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm</i>			
24.20.35.00	Tubi, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati, di acciaio (esclusi tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e altri tubi saldati)	kg	S	
CPA: 24.20.40	<i>Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato</i>			
24.20.40.10	Flange di acciaio, non fuse	kg	S	
24.20.40.30	Gomiti, curve, raccordi, manicotti e altri accessori per tubi filettati, di acciaio, non fusi	kg	S	
24.20.40.50	Gomiti, curve, raccordi, manicotti e altri accessori per tubi da saldare a bicchiere, di acciaio, non fusi	kg	S	
24.20.40.73	Gomiti e curve, per tubi, da saldare testa a testa, di acciaio, non fusi	kg	S	
24.20.40.75	Accessori per tubi (diversi da gomiti e curve) da saldare testa a testa, di acciaio, non fusi	kg	S	
NACE: 24.31	Stiratura a freddo di barre			
CPA: 24.31.10	<i>Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai non legati</i>			
24.31.10.10	Barre di acciai automatici non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (ad esempio, per stiratura a freddo)	kg	T	
24.31.10.20	Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (ad esempio, per stiratura a freddo), contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione quadrata o diversa dalla rettangolare (escluse quelle di acciai automatici)	kg	T	
24.31.10.30	Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (ad esempio, per stiratura a freddo), contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione rettangolare (non quadrata) (escluse quelle di acciai automatici)	kg	T	
24.31.10.40	Altre barre di ferro o di acciai non legati ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate, od ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.c.a. (escluse quelle laminare, trafilate o estruse a caldo, solo placcate e quelle fucinate)	kg	T	
24.31.10.50	Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (ad esempio, per stiratura a freddo), contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio (escluse quelle di acciai automatici)	kg	T	
24.31.10.60	Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (ad esempio, per stiratura a freddo) (escluse lamiere profilate)	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 24.31.20	<i>Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai legati, diversi dall'acciaio inossidabile</i>			
24.31.20.10	Barre di acciai rapidi, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, anche sottoposte a ulteriore lavorazione, oppure ottenute a caldo e sottoposte a ulteriore lavorazione (esclusi prodotti fucinati, prodotti semilavorati, prodotti laminati piatti, vergella e bordione laminati a caldo, in matasse a spire irregolari); barre di acciai silico-manganese, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, oppure laminate a caldo, anche sottoposte a ulteriore lavorazione (esclusi prodotti laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati, prodotti semilavorati, prodotti laminati piatti, vergella e bordione laminati a caldo, in matasse a spire irregolari)	kg	T	
24.31.20.20	Barre contenenti da 0,9 % a 1,15 % di carbonio, da 0,5 % a 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (ad esempio, per stiratura a freddo) (esclusi prodotti semilavorati, prodotti piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire non ordinate)	kg	T	
24.31.20.30	Barre di acciai per utensili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (ad esempio, per stiratura a freddo) (esclusi prodotti semilavorati, prodotti piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire non ordinate)	kg	T	
24.31.20.40	Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo (ad esempio, per stiratura a freddo), di acciai legati (esclusi acciai inossidabili, acciai rapidi, acciai silico-manganese, acciai per cuscinetti a sfera, acciai per utensili)	kg	T	
24.31.20.50	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo (ad esempio, per stiratura a freddo)	kg	T	
CPA: 24.31.30	<i>Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciaio inossidabile</i>			
24.31.30.00	Barre e profilati pieni di acciai inossidabili, trafilati a freddo	kg	T	
NACE: 24.32	Laminazione a freddo di nastri			
CPA: 24.32.10	<i>Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, non rivestiti, di larghezza < 600 mm</i>			
24.32.10.11 z	Nastri stretti di acciai non legati, laminati a freddo, contenenti < 0,25 % di carbonio in peso, di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.10.12 z	Nastri stretti di acciai non legati, laminati a freddo, contenenti ≥ 0,25 % ma < 0,6 % di carbonio in peso, di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.10.14 z	Nastri stretti di acciai non legati, laminati a freddo, contenenti ≥ 0,6 % di carbonio in peso, di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.10.16 z	Nastri stretti di acciai legati (esclusi acciai inossidabili e magnetici), laminati a freddo, di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.10.18 z	Nastri stretti di acciai inossidabili, laminati a freddo, di larghezza < 600 mm (esclusi nastri magnetici isolati, nastri ondulati con un bordo smussato o scanalato)	kg	S	
24.32.10.22 z	Nastri tagliati laminati a freddo, di acciai legati e non legati (esclusi acciai inossidabili e magnetici), di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.10.25	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio, detti "magnetici"	kg	S	
24.32.10.28 z	Nastri tagliati laminati a freddo di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
24.32.10.30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, zincati elettroliticamente (esclusi prodotti di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
24.32.10.40	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, zincati (esclusi prodotti zincati elettroliticamente e prodotti di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
24.32.10.50	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, sottoposti a ulteriore lavorazione (esclusi prodotti zincati e prodotti di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	kg	S	
CPA: 24.32.20	<i>Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, placcati o rivestiti, di larghezza < 600 mm</i>			
24.32.20.10	Nastri stretti placcati, laminati a freddo, di acciai non legati, di larghezza < 600 mm (esclusi nastri magnetici isolati)	kg	S	
24.32.20.20 z	Lamiere e nastri di acciaio, con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo o elettroliticamente, di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.20.30 z	Lamiere d'acciaio con rivestimento organico, di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.20.40 z	Nastri tagliati, laminati a freddo, di acciai non legati, stagnati a caldo, rivestiti, di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.20.50 z	Nastri tagliati, laminati a freddo, di acciai non legati, rivestiti elettroliticamente, di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.20.60 z	Nastri tagliati, laminati a freddo, di acciai con rivestimento organico, di larghezza < 600 mm	kg	S	
NACE: 24.33	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo			
CPA: 24.33.11	<i>Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciai non legati</i>			
24.33.11.10	Profilati, ottenuti a freddo da prodotti laminati piatti, di acciai non legati, non rivestiti	kg	S	
24.33.11.30	Profilati, ottenuti a freddo da prodotti laminati piatti, zincati, di acciai non legati	kg	S	
24.33.11.50	Profilati di ferro o di acciai non legati, ottenuti o rifiniti a freddo e sottoposti a ulteriore lavorazione, o fucinati a caldo od ottenuti a caldo in altro modo e sottoposti a ulteriore lavorazione, n.n.a. (esclusi quelli ottenuti da prodotti laminati piatti)	kg	S	
CPA: 24.33.12	<i>Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciaio inossidabile</i>			
24.33.12.00	Profilati, ottenuti a freddo da prodotti laminati piatti, di acciaio inossidabile	kg	S	
CPA: 24.33.20	<i>Lamiere nervate di acciai non legati</i>			
24.33.20.00	Lamiere profilate (nervate), di acciai non legati	kg	S	
CPA: 24.33.30	<i>Pannelli sandwich di fogli di acciaio rivestito</i>			
24.33.30.00	Pannelli esclusivamente o prevalentemente di ferro o di acciaio, costituiti da due lamiere profilate (nervate) con un'anima isolante (escluse costruzioni prefabbricate)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 24.34	Trafilatura a freddo			
CPA: 24.34.11	<i>Fili trafilati a freddo di acciai non legati</i>			
24.34.11.30	Fili di ferro o di acciai non legati, contenenti < 0,25 % di carbonio (inclusi fili ondulati) (esclusi trefoli, rovi artificiali utilizzati per recinti, fili duplex, fili a denti di sega, fili isolati per l'elettricità)	kg	S	
24.34.11.50	Fili di ferro o di acciai non legati, contenenti 0,25 %-0,6 % di carbonio (inclusi fili ondulati) (esclusi trefoli, rovi artificiali utilizzati per recinti, fili duplex, fili a denti di sega, fili isolati per l'elettricità)	kg	S	
24.34.11.70	Fili di ferro o di acciai non legati, contenenti ≥ 0,6 % di carbonio (inclusi fili ondulati) (esclusi trefoli, rovi artificiali utilizzati per recinti, fili duplex, fili a denti di sega, fili isolati per l'elettricità)	kg	S	
CPA: 24.34.12	<i>Fili trafilati a freddo di acciaio inossidabile</i>			
24.34.12.00	Fili di acciaio inossidabile (esclusi fili di sutura sterili, costituiti da fili di acciaio inossidabile molto sottili)	kg	S	
CPA: 24.34.13	<i>Fili trafilati a freddo di altri acciai legati</i>			
24.34.13.00	Fili di acciai legati (esclusi trefoli, rovi artificiali utilizzati per recinti, fili duplex, fili a denti di sega, fili isolati per l'elettricità, di acciaio inossidabile)	kg	S	
NACE: 24.41	Produzione di metalli preziosi			
CPA: 24.41.10	<i>Argento, greggio, semilavorato o in polvere</i>			
24.41.10.30	Argento (compreso argento dorato e argento platinato), greggio o in polvere	kg	T	
24.41.10.50	Argento (compreso argento dorato e argento platinato), semilavorato (escluso argento greggio o in polvere)	kg	T	
CPA: 24.41.20	<i>Oro, greggio, semilavorato o in polvere</i>			
24.41.20.30	Oro (compreso oro platinato), greggio o in polvere, per usi non monetari	kg	T	
24.41.20.50	Oro (compreso oro platinato), semilavorato, per usi non monetari (escluso oro greggio o in polvere)	kg	T	
24.41.20.70	Oro (compreso oro platinato) per uso monetario	kg	T	
CPA: 24.41.30	<i>Platino, greggio, semilavorato o in polvere</i>			
24.41.30.30	Platino, palladio, rodio, iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere	kg	T	
24.41.30.50	Platino, palladio, rodio, iridio, osmio e rutenio, semilavorati (non greggi o in polvere)	kg	T	
24.41.30.70	Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti, di platino	kg	S	
CPA: 24.41.40	<i>Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati</i>			
24.41.40.00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati ma non sottoposti a ulteriore lavorazione	kg	T	
CPA: 24.41.50	<i>Metalli comuni placcati o ricoperti di argento e metalli comuni, argento od oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati</i>			
24.41.50.30	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati ma non sottoposti a ulteriore lavorazione	kg	T	
24.41.50.50	Metalli comuni, argento od oro, placcati o ricoperti di platino, semilavorati ma non sottoposti a ulteriore lavorazione	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 24.42	Produzione di alluminio			
CPA: 24.42.11	<i>Alluminio greggio</i>			
24.42.11.30	Alluminio greggio, non legato (escluse polveri e pagliette)	kg	T	
24.42.11.54	Alluminio greggio, legato (escluse polveri e pagliette)	kg	T	
CPA: 24.42.12	<i>Ossido di alluminio (escluso corindone artificiale)</i>			
24.42.12.00	Ossido di alluminio (escluso corindone artificiale)	kg	T	
CPA: 24.42.21	<i>Polveri e pagliette di alluminio</i>			
24.42.21.00	Polveri e pagliette di alluminio (escluse polveri e pagliette predisposte per essere utilizzate come colori, vernici e simili)	kg	T	
CPA: 24.42.22	<i>Barre e profilati di alluminio</i>			
24.42.22.30	Barre e profilati di alluminio (esclusi quelli predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni)	kg	T	
24.42.22.50	Barre e profilati (anche cavi) di alluminio, legato (esclusi quelli predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni)	kg	T	
CPA: 24.42.23	<i>Fili di alluminio</i>			
24.42.23.30	Fili di alluminio, non legato (esclusi fili e cavi isolati per l'elettricità, spago e corde rafforzati con filo di alluminio, trefoli e cavi)	kg	T	
24.42.23.50	Fili di alluminio, legato (esclusi fili e cavi isolati per l'elettricità, spago e corde rafforzati con filo di alluminio, trefoli e cavi)	kg	T	
CPA: 24.42.24	<i>Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm</i>			
24.42.24.30	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore > 0,2 mm	kg	T	
24.42.24.50	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore > 0,2 mm, legato	kg	T	
CPA: 24.42.25	<i>Fogli e nastri sottili di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm</i>			
24.42.25.00	Fogli e nastri sottili di alluminio, di spessore ≤ 0,2 mm (non compreso il supporto)	kg	T	
CPA: 24.42.26	<i>Tubi e accessori per tubi, di alluminio</i>			
24.42.26.30	Tubi di alluminio (esclusi profilati cavi, accessori per tubi, tubi flessibili, tubi predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni, come parti di macchine, di veicoli o simili)	kg	T	
24.42.26.50	Tubi di alluminio, legato (esclusi profilati cavi, accessori per tubi, tubi flessibili, tubi predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni, come parti di macchine, di veicoli o simili)	kg	T	
24.42.26.70	Accessori per tubi (raccordi, gomiti, manicotti) (esclusi oggetti di rubinetteria, supporti per tubi, bulloni e dadi, collari), di alluminio	kg	T	
NACE: 24.43	Produzione di piombo, zinco e stagno			
CPA: 24.43.11	<i>Piombo greggio</i>			
24.43.11.30	Piombo greggio: piombo raffinato (escluse polveri e pagliette di piombo)	kg	T	
24.43.11.50	Piombo greggio contenente antimonio (escluse polveri e pagliette di piombo)	kg	T	
24.43.11.90	Piombo greggio (esclusi polveri e pagliette di piombo, piombo greggio contenente antimonio, piombo raffinato)	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 24.43.12	<i>Zinco greggio</i>			
24.43.12.30	Zinco greggio, non legato (esclusi zinco polverizzato, polveri e pagliette di zinco)	kg	T	
24.43.12.50	Zinco greggio, legato (esclusi zinco polverizzato, polveri e pagliette di zinco)	kg	T	
CPA: 24.43.13	<i>Stagno greggio</i>			
24.43.13.30	Stagno greggio, non legato (escluse polveri e pagliette di stagno)	kg	T	
24.43.13.50	Stagno greggio, legato (escluse polveri e pagliette di stagno)	kg	T	
CPA: 24.43.21	<i>Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo</i>			
24.43.21.00	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo (escluse polveri e pagliette predisposte per essere utilizzate come colori, vernici e simili, nastri magnetici isolati)	kg	T	
CPA: 24.43.22	<i>Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)</i>			
24.43.22.00	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) (esclusi polveri e pagliette predisposte per essere utilizzate come colori, vernici e simili, pellet di zinco)	kg	T	
CPA: 24.43.23	<i>Barre, profilati e fili, di zinco; lamiere, fogli e nastri, di zinco</i>			
24.43.23.00	Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri, di zinco	kg	T	
CPA: 24.43.24	<i>Barre, profilati e fili, di stagno</i>			
24.43.24.00	Barre, profilati e fili, di stagno	kg	T	
NACE: 24.44	Produzione di rame			
CPA: 24.44.11	<i>Metalline cuprifere; rame da cementazione</i>			
24.44.11.00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) (escluse polveri di rame)	kg	T	
CPA: 24.44.12	<i>Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica</i>			
24.44.12.00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica (compreso rame blister) (esclusi anodi per galvanoplastica, elettroammatura)	kg	T	
CPA: 24.44.13	<i>Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia; leghe madri di rame</i>			
24.44.13.30	Rame raffinato, greggio, non legato (esclusi prodotti sinterizzati fucinati, estrusi o laminati)	kg	T	
24.44.13.70	Rame, greggio, legato (esclusi prodotti sinterizzati fucinati, estrusi o laminati); leghe madri di rame (comprese leghe non proficuamente malleabili) (escluso fosforo di rame contenente, in peso, > 15 % di fosforo)	kg	T	
CPA: 24.44.21	<i>Polveri e pagliette di rame</i>			
24.44.21.00	Polveri e pagliette di rame (esclusi rame cementato, polveri e pagliette utilizzate nella preparazione di vernici [composti chimici], rame raffinato in forma di graniglie)	kg	T	
CPA: 24.44.22	<i>Barre e profilati di rame</i>			
24.44.22.00	Barre e profilati (anche cavi) di rame e di leghe di rame (esclusi barre e profilati ottenuti per fusione o per sinterizzazione, fili di rame in matasse)	kg	T	
CPA: 24.44.23	<i>Fili di rame</i>			
24.44.23.30	Fili di rame raffinato (sezione trasversale > 6 mm), di leghe di rame	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
24.44.23.50	Fili di rame (sezione trasversale > 0,5 mm ma ≤ 6 mm) (esclusi spago o corde rafforzati con fili, trefoli e cavi)	kg	T	
24.44.23.70	Fili di rame (sezione trasversale ≤ 0,5 mm) (esclusi spago o corde rafforzati con fili, trefoli e cavi)	kg	T	
CPA: 24.44.24	<i>Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm</i>			
24.44.24.00	Lamiere e nastri di rame e di leghe di rame, di spessore > 0,15 mm (non di rame espanso, esclusi nastri magnetici isolati)	kg	T	
CPA: 24.44.25	<i>Fogli di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm</i>			
24.44.25.00	Fogli e nastri sottili di rame, di spessore ≤ 0,15 mm (non compreso il supporto)	kg	T	
CPA: 24.44.26	<i>Tubi e accessori per tubi, di rame</i>			
24.44.26.30	Tubi di rame	kg	T	
24.44.26.50	Accessori per tubi (raccordi, gomiti, manicotti) (esclusi dadi e bulloni per assemblare/fissare tubi, oggetti di rubinetteria), di rame e di leghe di rame	kg	T	
NACE: 24.45	Produzione di altri metalli non ferrosi			
CPA: 24.45.11	<i>Nichel greggio</i>			
24.45.11.00	Nichel greggio	kg	T	
CPA: 24.45.12	<i>Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel</i>			
24.45.12.00	Metalline di nichel, "sinter" di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel (compresi ossidi di nichel impuri, speiss di nichel, ferro-nichel impuro)	kg	T	
CPA: 24.45.21	<i>Polveri e pagliette di nichel</i>			
24.45.21.00	Polveri e pagliette di nichel (esclusi "sinter" di ossidi di nichel)	kg	T	
CPA: 24.45.22	<i>Barre, profilati e fili, di nichel</i>			
24.45.22.00	Barre, profilati e fili, di nichel e di leghe di nichel (esclusi barre e profilati predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni, barre e fili isolati per l'elettricità, filo smaltato)	kg	T	
CPA: 24.45.23	<i>Lamiere, nastri e fogli, di nichel</i>			
24.45.23.00	Lamiere, nastri e fogli, di nichel e di leghe di nichel (escluso metallo espanso)	kg	T	
CPA: 24.45.24	<i>Tubi e accessori per tubi, di nichel</i>			
24.45.24.00	Tubi e accessori per tubi, di nichel	kg	T	
CPA: 24.45.30	<i>Altri metalli non ferrosi e articoli in tali materie: cermet; ceneri e residui, contenenti metalli o composti di metalli</i>			
24.45.30.13	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno (esclusi cascami e avanzati), n.c.a.	kg	T	
24.45.30.17	Molibdeno e lavori di molibdeno (esclusi cascami e avanzati), n.c.a.	kg	T	
24.45.30.23	Tantalio e lavori di tantalio (esclusi cascami e avanzati), n.c.a.	kg	T	
24.45.30.25	Magnesio e lavori di magnesio (esclusi cascami e avanzati), n.c.a.	kg	T	
24.45.30.27	Metalline di cobalto e altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto (esclusi cascami e avanzati), n.c.a.	kg	T	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
24.45.30.30	Bismuti e lavori di bismuto, compresi cascami e avanzzi, n.c.a.; cadmio e lavori di cadmio (esclusi cascami e avanzzi), n.c.a.	kg	T	
24.45.30.43	Titanio e lavori di titanio (esclusi cascami e avanzzi), n.c.a.	kg	T	
24.45.30.47	Zirconio e lavori di zirconio (esclusi cascami e avanzzi), n.c.a.; antimonio e lavori di antimonio (esclusi cascami e avanzzi), n.c.a.	kg	T	
24.45.30.55	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché lavori di questi metalli, n.c.a.; cascami e avanzzi di questi metalli (esclusi quelli di berillio, cromo e tallio)	kg	T	
24.45.30.57	Manganese e lavori di manganese, compresi cascami e avanzzi, n.c.a.; cermet e lavori di cermet, compresi cascami e avanzzi, n.c.a.	kg	T	
NACE: 24.51	Fusione di ghisa			
CPA: 24.51.11	<i>Servizi di fusione di ghisa malleabile</i>			
24.51.11.10	Parti di veicoli terrestri, di motori a pistoni e di altre macchine e altri apparecchi meccanici (fusione di ghisa malleabile)	kg	S	S1
24.51.11.90	Parti per altri usi (fusione di ghisa malleabile)	kg	S	S1
CPA: 24.51.12	<i>Servizi di fusione di ghisa a grafite sferoidale</i>			
24.51.12.10	Parti di veicoli terrestri (fusione di ghisa nodulare a grafite sferoidale)	kg	S	S1
24.51.12.20	Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme, di manovelle, di supporti e cuscinetti a strisciamento (esclusi supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati) (fusione di ghisa nodulare a grafite sferoidale)	kg	S	S1
24.51.12.40	Altre parti di motori a pistoni e di organi meccanici (fusione di ghisa nodulare a grafite sferoidale)	kg	S	S1
24.51.12.50	Parti di macchine, apparecchi e dispositivi meccanici (esclusi motori a pistoni) (fusione di ghisa nodulare a grafite sferoidale)	kg	S	S1
24.51.12.90	Parti di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario, parti per usi diversi da veicoli terrestri, supporti e cuscinetti a strisciamento, motori a pistoni, ingranaggi, pulegge, innesti, macchine (fusione di ghisa nodulare a grafite sferoidale)	kg	S	S1
CPA: 24.51.13	<i>Servizi di fusione di ghisa grigia</i>			
24.51.13.10	Parti di veicoli terrestri (esclusi veicoli per l'industria delle costruzioni, locomotive e materiale rotabile ferrotranviario) (fusione di ghisa grigia)	kg	S	S1
24.51.13.20	Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme, di manovelle, di supporti e cuscinetti a strisciamento (esclusi supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati) (fusione di ghisa grigia)	kg	S	S1
24.51.13.40	Altre parti di motori a pistoni e di organi meccanici (fusione di ghisa grigia)	kg	S	S1
24.51.13.50	Parti di macchine, apparecchi e dispositivi meccanici (esclusi motori a pistoni) (fusione di ghisa grigia)	kg	S	S1
24.51.13.90	Parti di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario, parti per usi diversi da veicoli terrestri, supporti e cuscinetti a strisciamento, motori a pistoni, ingranaggi, pulegge, innesti, macchine (fusione di ghisa grigia)	kg	S	S1
CPA: 24.51.20	<i>Tubi e profilati cavi, di ghisa</i>			
24.51.20.00	Tubi e profilati cavi, di ghisa (esclusi tubi e profilati cavi che costituiscono parti individuabili di articoli quali elementi di radiatori per il riscaldamento centrale e parti di macchine)	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 24.51.30	<i>Accessori per tubi, di ghisa</i>			
24.51.30.30	Accessori per tubi, di ghisa non malleabile	kg	T	
24.51.30.50	Accessori per tubi, di ghisa malleabile	kg	T	
NACE: 24.52	Fusione di acciaio			
CPA: 24.52.10	<i>Servizi di fusione di acciaio</i>			
24.52.10.10	Parti di veicoli terrestri (esclusi veicoli per l'industria delle costruzioni, locomotive e materiale rotabile ferrotranviario) (fusione di acciaio)	kg	S	S1
24.52.10.30	Parti di supporti e cuscinetti a strisciamento (esclusi supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati) (fusione di acciaio)	kg	S	S1
24.52.10.40	Altre parti di motori a pistoni e di organi meccanici	kg	S	S1
24.52.10.50	Parti di macchine, apparecchi e dispositivi meccanici (esclusi motori a pistoni, turboreattori, turbopropulsori, altre turbine a gas, apparecchi di sollevamento o di movimentazione, macchine e veicoli per l'industria delle costruzioni) (fusione di acciaio)	kg	S	S1
24.52.10.90	Parti di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario, parti per usi diversi da veicoli terrestri, supporti e cuscinetti a strisciamento, motori a pistoni, ingranaggi, pulegge, innesti, macchine (fusione di acciaio)	kg	S	S1
CPA: 24.52.30	<i>Accessori per tubi, di acciaio colato</i>			
24.52.30.00	Accessori per tubi, di acciaio colato	kg	T	
NACE: 24.53	Fusione di metalli leggeri			
CPA: 24.53.10	<i>Servizi di fusione di metalli leggeri</i>			
24.53.10.10	Parti di veicoli terrestri (esclusi veicoli per l'industria delle costruzioni, locomotive e materiale rotabile ferrotranviario) (fusione di metalli leggeri)	kg	S	S1
24.53.10.20	Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme, di manovelle, di supporti e cuscinetti a strisciamento (esclusi supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati) (fusione di metalli leggeri)	kg	S	S1
24.53.10.40	Altre parti di motori a pistoni e di organi meccanici	kg	S	S1
24.53.10.50	Parti di macchine, apparecchi e dispositivi meccanici (esclusi motori a pistoni, turboreattori, turbopropulsori, turbine a gas, apparecchi di sollevamento o di movimentazione, macchine e veicoli per l'industria delle costruzioni) (fusione di metalli leggeri)	kg	S	S1
24.53.10.90	Parti per altri usi	kg	S	S1
NACE: 24.54	Fusione di altri metalli non ferrosi			
CPA: 24.54.10	<i>Servizi di fusione di altri metalli non ferrosi</i>			
24.54.10.10	Parti di veicoli terrestri (esclusi locomotive e materiale rotabile ferrotranviario, gru a cavaliere, carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, rulli compressori/rulli per usi agricoli, bulldozer, ecc.) (fusione di metalli non ferrosi)	kg	S	S1
24.54.10.20	Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme, di manovelle, di supporti e cuscinetti a strisciamento (esclusi supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati) (fusione di altri metalli non ferrosi, diversi dai metalli leggeri)	kg	S	S1
24.54.10.40	Altre parti di motori a pistoni e di organi meccanici	kg	S	S1
24.54.10.50	Parti di macchine, apparecchi e dispositivi meccanici (esclusi motori a pistoni) (fusione di altri metalli non ferrosi, diversi dai metalli leggeri)	kg	S	S1
24.54.10.90	Parti per altri usi	kg	S	S1




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 25.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture			
CPA: 25.11.10	Costruzioni prefabbricate di metallo			
25.11.10.30	Costruzioni prefabbricate di ferro o di acciaio		S	
25.11.10.50 z	Costruzioni prefabbricate, in alluminio		S	
CPA: 25.11.21	Ponti ed elementi di ponti, di ghisa, ferro o acciaio			
25.11.21.00	Ponti ed elementi di ponti, di ferro o acciaio	kg	S	
CPA: 25.11.22	Torri e piloni, di ghisa, ferro o acciaio			
25.11.22.00	Torri e piloni, di ferro o acciaio	kg	S	
CPA: 25.11.23	Altre costruzioni e parti di costruzioni, lamiera, barre, profilati e simili, di ghisa, ferro, acciaio o alluminio			
25.11.23.10	Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature e simili, di ferro o acciaio (compresi castelli di estrazione per pozzi di miniere, puntelli regolabili o telescopici, ponteggi tubolari e materiale simile)	kg	S	
25.11.23.50	Altre costruzioni, principalmente di lamiera	kg	S	
25.11.23.55	Dighe, chiuse, porte di carico, pontili, banchine e altre opere marittime, lacuali e fluviali, di ferro o acciaio, costruzioni e parti di costruzioni di ghisa, ferro o acciaio, n.n.a. (esclusi ponti ed elementi di ponti; torri; piloni; chiuse; porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie; materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature; costruzioni e parti di costruzioni non esclusivamente o principalmente in lamiera)	kg	S	
25.11.23.70	Costruzioni e parti di costruzioni di alluminio n.c.a.	kg	S	
NACE: 25.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo			
CPA: 25.12.10	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di metallo			
25.12.10.30	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie, di ferro o di acciaio	p/st	S	
25.12.10.50	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di alluminio	p/st	S	
NACE: 25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale			
CPA: 25.21.11	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, di ghisa, ferro o acciaio			
25.21.11.00	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio		S	S2
CPA: 25.21.12	Caldaie per il riscaldamento centrale, per la produzione di acqua calda o vapore a bassa pressione			
25.21.12.00	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce SA 8402	p/st	S	
CPA: 25.21.13	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale			
25.21.13.00	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale		S	S2
NACE: 25.29	Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo			
CPA: 25.29.11	Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili (diversi dai recipienti per gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro, acciaio o alluminio, di capacità > 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici			
25.29.11.10	Serbatoi, cisterne, barili, vasche e recipienti simili, di ferro o di acciaio, di capacità > 300 l, per materie gassose (esclusi gas compressi o liquefatti) (senza dispositivi meccanici o termici)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.29.11.20	Serbatoi, cisterne, barili, vasche e recipienti simili, di ferro o di acciaio, di capacità > 300 l, per materie liquide, con rivestimento interno o calorifugo (senza dispositivi meccanici o termici)	kg	S	
25.29.11.30	Serbatoi, cisterne, barili, vasche e recipienti simili, di ferro o di acciaio, di capacità > 300 l, per materie liquide (senza dispositivi meccanici o termici) (esclusi contenitori con rivestimento interno o calorifugo)	kg	S	
25.29.11.50	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili, di ferro o di acciaio, di capacità > 300 l, per materie solide (senza dispositivi meccanici o termici)	kg	S	
25.29.11.70	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità > 300 l (senza dispositivi meccanici o termici)	kg	S	
CPA: 25.29.12	<i>Recipienti per gas compressi o liquefatti, di metallo</i>			
25.29.12.00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di metallo	kg	S	
NACE: 25.30	Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda			
CPA: 25.30.11	<i>Caldaie a vapore (generatori di vapore); caldaie dette "ad acqua surriscaldata"</i>			
25.30.11.10	Caldaie a tubi d'acqua (escluse caldaie per il riscaldamento centrale in grado di produrre vapore a bassa pressione)	p/st	S	
25.30.11.50	Caldaie a vapore (comprese caldaie miste) (escluse caldaie per il riscaldamento centrale in grado di produrre vapore a bassa pressione, caldaie a tubi d'acqua)	p/st	S	
25.30.11.70	Caldaie dette "ad acqua surriscaldata" (escluse caldaie per il riscaldamento centrale in grado di produrre vapore a bassa pressione)	p/st	S	
CPA: 25.30.12	<i>Apparecchi ausiliari per caldaie; condensatori per macchine a vapore</i>			
25.30.12.30	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci SA 8402 o 8403	kg	S	
25.30.12.50	Condensatori per macchine a vapore	kg	S	
CPA: 25.30.13	<i>Parti di generatori di vapore</i>			
25.30.13.30	Parti di caldaie a vapore e "ad acqua surriscaldata"		S	
25.30.13.50	Parti degli apparecchi delle voci SA 840410 e 840420		S	
CPA: 25.30.21	<i>Reattori nucleari, esclusi i separatori di isotopi</i>			
25.30.21.00	Reattori nucleari	kg	S	
CPA: 25.30.22	<i>Parti di reattori nucleari, esclusi i separatori di isotopi</i>			
25.30.22.00	Parti di reattori nucleari		S	
NACE: 25.40	Fabbricazione di armi e munizioni			
CPA: 25.40.12	<i>Rivoltelle, pistole, armi da fuoco non militari e congegni simili</i>			
25.40.12.30	Rivoltelle e pistole (escluse armi da fuoco militari, pistole mitragliatrici, pistole lanciarazzi, pistole a salve, pistole per mattatoi, pistole ad avancarica, armi a molla, ad aria compressa o a gas, armi giocattolo)	p/st	S	
25.40.12.50	Armi da fuoco ad avancarica, carabine e fucili per la caccia, lo sport, il tiro a segno (compresi quelli simili a bastoni da passeggio) (escluse armi da fuoco militari)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.40.12.70	Armi da fuoco a carica esplosiva n.c.a. (escluse armi da fuoco militari)	p/st	S	
25.40.12.90	Altre armi (fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente) (escluse armi da guerra)	p/st	S	
CPA: 25.40.13	<i>Bombe, missili e simili munizioni da guerra; cartucce, altre munizioni e proiettili e loro parti</i>			
25.40.13.00	Cartucce e altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi pallettoni, pallini da caccia e borre per cartucce (escluse munizioni da guerra)	kg	S	M
CPA: 25.40.14	<i>Parti di armi da guerra e di altre armi</i>			
25.40.14.00	Parti e accessori di rivoltelle, pistole, armi da fuoco non militari e congegni simili		S	M
NACE: 25.50	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri			
CPA: 25.50.11	<i>Servizi di fucinatura dei metalli</i>			
25.50.11.34	Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi); lavori della voce SA 7326; parti di macchine, apparecchi, strumenti e veicoli dei capitoli 84, 85, 86, 87, 88 e 90 del SA (fucinatura libera di acciaio)		S	S1
25.50.11.37	Parti di macchine, apparecchi e dispositivi meccanici (esclusi motori a pistoni, turboreattori, turbine a gas, apparecchi di sollevamento o di movimentazione, macchine e veicoli per l'industria delle costruzioni) (fucinatura libera di metalli non ferrosi)		S	S1
25.50.11.51	Parti di veicoli terrestri del capitolo 87 del SA (estrusione a freddo di acciaio)		S	S1
25.50.11.52	Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (estrusione a freddo di acciaio)		S	S1
25.50.11.53	Parti di motori a pistoni e di organi meccanici della voce SA 8483 (estrusione a freddo di acciaio)		S	S1
25.50.11.54	Parti di macchine, apparecchi e dispositivi meccanici (esclusi motori a pistoni) (estrusione a freddo di acciaio)		S	S1
25.50.11.56	Parti di macchine e apparecchiature elettriche; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione (estrusione a freddo di acciaio)		S	S1
25.50.11.57	Lavori della voce SA 7326; parti di veicoli e materiale fisso per strade ferrate, di veicoli terrestri e di veicoli aerei dei capitoli 86, 87 e 88 del SA (estrusione a freddo di acciaio)		S	S1
25.50.11.58	Parti di macchine, apparecchi, strumenti e veicoli dei capitoli 84, 85, 87, 88 e 90 del SA, ottenute mediante estrusione a freddo di metalli non ferrosi		S	S1
CPA: 25.50.12	<i>Servizi di stampaggio dei metalli</i>			
25.50.12.10	Parti di veicoli terrestri (escluse locomotive e materiale rotabile ferrotranviario) (fucinatura a stampo di acciaio)		S	S1
25.50.12.20	Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme, di manovelle, di supporti e cuscinetti a strisciamento (esclusi supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati) (fucinatura a stampo di acciaio)		S	S1




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.50.12.30	Parti di motori a pistoni e di organi meccanici della voce SA 8483 (fucinatura a stampo di acciaio)		S	S1
25.50.12.40	Parti di macchine, apparecchi e attrezzi destinati all'agricoltura, alla silvicoltura e all'orticoltura (fucinatura a stampo di acciaio)		S	S1
25.50.12.50	Parti di paranchi, verricelli e argani, binde e martinetti, carrelli-stivatori, altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche (fucinatura a stampo di acciaio)		S	S1
25.50.12.60	Parti di macchine e apparecchi delle voci SA 8426, 8429 e 8430 (fucinatura a stampo di acciaio)		S	S1
25.50.12.70	Parti di macchine, apparecchi e dispositivi meccanici (esclusi motori a pistoni, turboreattori, turbine a gas, apparecchi di sollevamento o di movimentazione, macchine per l'industria delle costruzioni) (fucinatura a stampo di acciaio)		S	S1
25.50.12.80	Parti di locomotive e materiale rotabile ferrotranviario, veicoli aerei, veicoli spaziali, macchine e apparecchiature elettriche, strumenti e apparecchi ottici, di misurazione, di controllo o di precisione e attrezzature fotografiche e cinematografiche (fucinatura a stampo di acciaio)		S	S1
25.50.12.90	Parti di macchine, apparecchi, strumenti e veicoli dei capitoli 84, 85, 86, 87, 88 e 90 del SA (fucinatura a stampo di metalli non ferrosi)		S	S1
CPA: 25.50.13	<i>Altri servizi di profilatura dei metalli</i>			
25.50.13.10	Parti di veicoli terrestri (esclusi locomotive e materiale rotabile ferrotranviario) (formatura di lamiera sottili di acciaio)		S	S1
25.50.13.20	Parti di motori a pistoni e di organi meccanici della voce SA 8483 (formatura di lamiera sottili di acciaio)		S	S1
25.50.13.30	Parti di macchine, apparecchi e dispositivi meccanici (esclusi motori a pistoni) (formatura di lamiera sottili di acciaio)		S	S1
25.50.13.40	Parti di macchine e apparecchiature elettriche, apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione (formatura di lamiera sottili di acciaio)		S	S1
25.50.13.50	Lavori delle voci SA 7323 e 7326; parti di mobili della voce SA 9403; parti di veicoli terrestri e di materiale fisso per strade ferrate del capitolo 86 del SA; strumenti e apparecchi del capitolo 90 del SA (formatura di lamiera sottili di metalli non ferrosi)		S	S1
25.50.13.70	Articoli per la casa, parti di macchine e apparecchi, mobili e veicoli dei capitoli 84, 85, 86, 88 e 94 del SA (formatura di lamiera sottili di metalli non ferrosi)		S	S1
CPA: 25.50.20	<i>Metallurgia delle polveri</i>			
25.50.20.20	Prodotti della metallurgia delle polveri d'acciaio		S	S1
25.50.20.80	Parti degli articoli dei capitoli 84, 85, 86, 87, 88 e 90 del SA (prodotti della metallurgia delle polveri di metalli non ferrosi)		S	S1
NACE: 25.61	Trattamento e rivestimento dei metalli			
CPA: 25.61.11	<i>Servizi di rivestimento dei metalli con materiali metallici</i>			
25.61.11.30	Rivestimento metallico per immersione in metalli fusi (zincatura, stagnatura)		I	C
25.61.11.50	Rivestimento metallico per spruzzo a caldo		I	C




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.61.11.70	Rivestimento metallico in zinco per elettrolisi		I	C
25.61.11.90	Rivestimenti metallici per elettrolisi o trattamenti chimici di metalli diversi dallo zinco (nichel, rame, cromo, metalli preziosi, ecc.)		I	C
CPA: 25.61.12	<i>Servizi di rivestimento dei metalli con materiali non metallici</i>			
25.61.12.30	Plastificazione dei metalli (compresi rivestimenti con polveri)		I	C
25.61.12.50	Altri rivestimenti (fosfatazione, ecc.)		I	C
CPA: 25.61.21	<i>Servizi di trattamento a caldo dei metalli (diversi dai rivestimenti con materiali metallici)</i>			
25.61.21.00	Trattamenti termici dei metalli (esclusi rivestimento metallico o plastificazione)		I	C
CPA: 25.61.22	<i>Altri servizi di trattamento superficiale dei metalli</i>			
25.61.22.30	Tinteggiatura, verniciatura di metalli		I	C
25.61.22.50	Anodizzazione di metalli		I	C
25.61.22.70	Deposizione chimica da fase vapore (CVD/PVD) di metalli		I	C
25.61.22.90	Altri trattamenti di superfici metalliche		I	C
NACE: 25.62	Lavori di meccanica generale			
CPA: 25.62.10	<i>Servizi di tornitura di parti metalliche</i>			
25.62.10.01	Parti metalliche tornite di rubinetti, valvole e affini		S	S1
25.62.10.03	Parti metalliche tornite di macchinari e apparecchi meccanici		S	S1
25.62.10.05	Parti metalliche tornite di veicoli terrestri (escluse parti di locomotive o di materiale rotabile ferroviario ottenute per fusione, fucinatura, torchiatura, stampa, laminatura o metallurgia delle polveri)		S	S1
25.62.10.07	Parti metalliche tornite di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti		S	S1
25.62.10.09	Parti metalliche tornite di macchine e apparecchiature elettriche, apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione		S	S1
25.62.10.11	Parti metalliche tornite di strumenti e apparecchi ottici, di misurazione, di controllo o di precisione e di attrezzature fotografiche e cinematografiche		S	S1
25.62.10.13	Parti metalliche tornite di articoli delle voci SA 7326, 7419, 7616; parti metalliche tornite di veicoli e apparecchi per la fissazione di binari ferroviari del capitolo 86 del SA		S	S1
CPA: 25.62.20	<i>Altri servizi di lavorazione meccanica</i>			
25.62.20.00	Parti metalliche (escluse parti metalliche tornite)		S	S1
NACE: 25.71	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria			
CPA: 25.71.11	<i>Coltelli (esclusi i coltelli per macchine) e forbici; loro lame</i>			
25.71.11.20	Coltelli da tavola a lama fissa, di metalli comuni, compresi i manici (esclusi coltelli da pesce e coltelli da burro)	p/st	S	
25.71.11.45	Coltelli a lama fissa, compresi roncoli chiudibili (esclusi coltelli da tavola, coltelli da pesce e coltelli da burro, a lama fissa, coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici), di metalli comuni	p/st	S	
25.71.11.60	Coltelli a serramanico	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.71.11.75	Manici e lame di metalli comuni per coltelli da cucina, coltellini, roncoli chiudibili (esclusi coltelli da pesce e coltelli da burro, coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici)	p/st	S	
25.71.11.90	Forbici a due branche e loro lame	p/st	S	
CPA: 25.71.12	<i>Rasoi e loro lame (compresi gli sbizzi in nastri)</i>			
25.71.12.30	Rasoi e loro parti (escluse lame)		S	
25.71.12.80	Lame per rasoi di sicurezza (compresi sbizzi in nastri)	p/st	S	
CPA: 25.71.13	<i>Altri oggetti di coltelleria; utensili e assortimenti di utensili per manicure e pedicure</i>			
25.71.13.30	Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame (anche in set) (esclusi temperamatite elettrici)		S	
25.71.13.50	Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese lime da unghie)		S	
25.71.13.70	Coltelli da cucina o da macellaio, strumenti per tagliare o sfoltire i capelli e articoli simili di coltelleria	p/st	S	
CPA: 25.71.14	<i>Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pale da dolce, coltelli da pesce o da burro, pinze da zucchero e simili utensili da cucina e posate</i>			
25.71.14.30	Posateria e altri articoli per la tavola (esclusi coltelli da tavola, compresi coltelli da pesce e da burro) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni	p/st	S	
25.71.14.80	Posateria e altri articoli per la tavola (esclusi coltelli da tavola, compresi coltelli da pesce o da burro) di metalli comuni, argentati, dorati o platinati	p/st	S	
CPA: 25.71.15	<i>Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche e loro parti</i>			
25.71.15.00	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti	kg	S	
NACE: 25.72	Fabbricazione di serrature e cerniere			
CPA: 25.72.11	<i>Lucchetti, serrature del tipo utilizzato per autoveicoli e serrature del tipo utilizzato per mobili, di metalli comuni</i>			
25.72.11.30	Lucchetti di metalli comuni	p/st	S	
25.72.11.50	Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni	p/st	S	
25.72.11.70	Serrature del tipo utilizzato per mobili, di metalli comuni	p/st	S	
CPA: 25.72.12	<i>Altre serrature e catenacci, di metalli comuni</i>			
25.72.12.30	Serrature a cilindri del tipo utilizzato per porte di edifici, di metalli comuni	p/st	S	
25.72.12.50	Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici (escluse serrature a cilindri), di metalli comuni	p/st	S	
25.72.12.70	Serrature, catenacci, di metalli comuni (esclusi lucchetti, serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, serrature del tipo utilizzato per mobili, serrature del tipo utilizzato per porte di edifici)	p/st	S	
CPA: 25.72.13	<i>Fermagli e montature a fermaglio con serratura; parti</i>			
25.72.13.30	Fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni (esclusi chiusure e fermagli per borsette, valigette e borse portadocumenti)	kg	S	
25.72.13.50	Chiavi presentate isolatamente, di metalli comuni (anche fuse, fucinate, stampate grezze, chiavi universali)	kg	S	
25.72.13.70	Parti di lucchetti, serrature, fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni		S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
<i>CPA: 25.72.14</i>	<i>Cerniere, guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli, porte, finestre, mobili e simili, di metalli comuni</i>			
25.72.14.10	Cerniere di metalli comuni	kg	S	
25.72.14.20	Rotelle con montatura, di metalli comuni	kg	S	
25.72.14.30	Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per autoveicoli, di metalli comuni (escluse cerniere, rotelle, serrature e chiavi)	kg	S	
25.72.14.40	Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, di metalli comuni (escluse cerniere, rotelle, serrature e chiavi, spioncini muniti di elementi ottici e catenacci con chiave)	kg	S	
25.72.14.50	Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per mobili, di metalli comuni (escluse cerniere, rotelle, serrature e chiavi)	kg	S	
25.72.14.60	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni (non per autoveicoli, edifici o mobili)	kg	S	
25.72.14.70	Congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni	kg	S	
25.72.14.80	Attaccapanni, cappellinai, portasciugamani, portastrofinacci, portaspazzole, portachiaavi, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni (esclusi appendiabiti aventi l'aspetto di mobili)	kg	S	
NACE: 25.73	Fabbricazione di utensileria			
<i>CPA: 25.73.10</i>	<i>Attrezzi per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura</i>			
25.73.10.10	Vanghe e pale	kg	S	
25.73.10.30	Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	kg	S	
25.73.10.40	Asce, roncole e simili utensili taglienti (escluse piccozze da ghiaccio)	kg	S	
25.73.10.50	Forbici per potare a una mano (incluse forbici "trinciapollo") (esclusi roncoli chiudibili, forbici tipo cesoie con lame e anelli per le dita)	kg	S	
25.73.10.55	Forche e altri utensili (esclusi coltelli a serramanico) per uso agricolo, orticolo o forestale	kg	S	
25.73.10.60	Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, a due mani	kg	S	
<i>CPA: 25.73.20</i>	<i>Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie</i>			
25.73.20.10	Seghe a mano (escluse seghe a motore portatili)	kg	S	
25.73.20.20	Lame di seghe a nastro	kg	S	
25.73.20.30	Lame di seghe circolari con parte operante di acciaio (comprese frese-seghe)	kg	S	
25.73.20.50	Lame di seghe circolari con parte operante non di acciaio (comprese frese-seghe, parti)	kg	S	
25.73.20.93	Lame di seghe dritte, per la lavorazione dei metalli	kg	S	
25.73.20.97	Lame di seghe con parte operante di metalli comuni (escluse lame di seghe a nastro, lame di seghe circolari, lame di seghe musicali)	kg	S	
<i>CPA: 25.73.30</i>	<i>Altri attrezzi</i>			
25.73.30.13	Lime, raspe e utensili simili (esclusi punzoni e lime per macchine utensili)	kg	S	
25.73.30.16	Pinze, anche taglienti, tenaglie, pinzette non per uso medico e utensili simili, di metalli comuni	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.73.30.23	Cesoie per metalli e utensili simili	kg	S	
25.73.30.25	Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi e utensili simili (esclusi punzoni e lime per macchine utensili, cesoie per metalli aventi il carattere di macchine utensili, perforatrici da ufficio, obliteratrici)	kg	S	
25.73.30.33	Chiavi per dadi a mano (comprese chiavi dinamometriche) (esclusi giramaschi), ad apertura fissa	kg	S	
25.73.30.35	Chiavi per dadi a mano (comprese chiavi dinamometriche) (esclusi giramaschi), ad apertura variabile	kg	S	
25.73.30.37	Bussole di serraggio intercambiabili	kg	S	
25.73.30.53	Utensili per forare, filettare o maschiare (esclusi utensili intercambiabili, macchine utensili o utensili portatili a motore, utensili pneumatici o utensili portatili con motore incorporato)	kg	S	
25.73.30.55	Martelli e mazze con parte operante di metallo	kg	S	
25.73.30.57	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	kg	S	
25.73.30.63	Cacciaviti	kg	S	
25.73.30.65	Utensili per uso domestico	kg	S	
25.73.30.73	Altri utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	kg	S	
25.73.30.77	Altri utensili a mano (incluse pistole per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi ecc.) che funzionano per mezzo di una cartuccia detonante	kg	S	
25.73.30.83	Lampade per saldare e simili (escluse apparecchiature per saldare alimentate a gas)	kg	S	
25.73.30.85	Morse, sergenti e simili	kg	S	
25.73.30.87	Incudini, fucine portatili, mole con sostegno, a mano o a pedale (escluse macine e simili presentate isolatamente)	kg	S	
CPA: 25.73.40	<i>Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili</i>			
25.73.40.14	Utensili per maschiare, per la lavorazione dei metalli	kg	S	
25.73.40.16	Utensili per filettare, per la lavorazione dei metalli	kg	S	
25.73.40.19	Utensili per maschiare o filettare (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili, per la lavorazione dei metalli)	kg	S	
25.73.40.23	Utensili per forare, con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili, per perforazione)	kg	S	
25.73.40.25	Punte da trapano per muratura, con parte operante di materie diverse da diamante o conglomerato diamantifero (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili, per perforazione)	kg	S	
25.73.40.27	Utensili per forare, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di carburi metallici sinterizzati (esclusi placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, di carburi metallici sinterizzati)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.73.40.31	Utensili per forare, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di acciaio rapido (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili, per perforazione)	kg	S	
25.73.40.33	Utensili per forare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di materie diverse dal diamante, dal conglomerato diamantifero, dai carburi metallici sinterizzati, dal cermet e dall'acciaio rapido (esclusi utensili per maschiare)	kg	S	
25.73.40.35	Utensili per forare (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero, per perforazione, punte da trapano per muratura)	kg	S	
25.73.40.37	Utensili per alesare o scanalare, con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili, per sondaggio)	kg	S	
25.73.40.44	Utensili per alesare, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di materie diverse da diamante o conglomerato diamantifero	kg	S	
25.73.40.45	Utensili per alesare o scanalare (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili, con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero, per la lavorazione dei metalli, per sondaggio)	kg	S	
25.73.40.48	Utensili per scanalare, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di materie diverse da diamante o conglomerato diamantifero	kg	S	
25.73.40.50	Utensili per fresare, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di carburi metallici sinterizzati (esclusi placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, di carburi metallici sinterizzati)	kg	S	
25.73.40.61	Frese a ruote dentate, per la lavorazione dei metalli (esclusi utensili con parte operante di carburi metallici sinterizzati) con codolo	kg	S	
25.73.40.66	Utensili per fresare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di materie diverse da carburi metallici sinterizzati o da cermet (escluse frese con codolo)	kg	S	
25.73.40.69	Utensili per fresare diversi da quelli per la lavorazione dei metalli	kg	S	
25.73.40.71	Utensili per tornire, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di carburi metallici sinterizzati (esclusi placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, di carburi metallici sinterizzati)	kg	S	
25.73.40.74	Utensili per tornire, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di materie diverse da carburi metallici sinterizzati e da cermet	kg	S	
25.73.40.79	Utensili per tornire (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili, per la lavorazione dei metalli)	kg	S	
25.73.40.81	Altri utensili intercambiabili della voce NC 8207, con parte operante di diamante	kg	S	
25.73.40.83	Lame da cacciavite, con parte operante di materie diverse da diamante o conglomerato diamantifero (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili)	kg	S	
25.73.40.85	Utensili per tagliare ingranaggi, con parte operante di materie diverse da diamante o conglomerato diamantifero (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili)	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.73.40.87	Utensili intercambiabili, con parte operante di carburi metallici sinterizzati (esclusi placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, di carburi metallici sinterizzati)	kg	S	
25.73.40.89	Utensili intercambiabili di altre materie	kg	S	
CPA: 25.73.50	<i>Forme; staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme</i>			
25.73.50.13	Staffe per fonderia, piastre di fondo per forme, modelli per forme (esclusi modelli per forme, di legno)	kg	S	
25.73.50.15	Modelli per forme, di legno	p/st	S	
25.73.50.20	Forme per metalli o carburi metallici per formare a iniezione o per compressione (diversi dalle lingottiere)	p/st	S	
25.73.50.30	Forme per metalli o carburi metallici (escluse quelle per formare a iniezione o per compressione)	p/st	S	
25.73.50.50	Forme per vetro	p/st	S	
25.73.50.60	Forme per materie minerali	p/st	S	
25.73.50.70	Forme per gomma o materie plastiche per formare a iniezione o per compressione	p/st	S	
25.73.50.80	Forme per gomma o materie plastiche (escluse quelle per formare a iniezione o per compressione)	p/st	S	
CPA: 25.73.60	<i>Altri utensili</i>			
25.73.60.13	Utensili di perforazione o di sondaggio, con parte operante di cermet	kg	S	
25.73.60.18	Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambiabili, con parte operante di materie diverse da carburi metallici sinterizzati o cermet; loro parti	kg	S	
25.73.60.23	Filiere, intercambiabili, per trafilare o estrarre metalli, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero	kg	S	
25.73.60.24	Filiere per trafilare o estrarre metalli (esclusi placchette, bacchette, punte, barre, pastiglie, anelli, ecc., non montati, di carburi metallici sinterizzati o di cermet)	kg	S	
25.73.60.33	Utensili per imbutire, stampare o punzonare, per la lavorazione dei metalli (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili)	kg	S	
25.73.60.39	Utensili per imbutire, stampare o punzonare (esclusi portapezzi e portautensili per utensileria a mano o per macchine utensili, per la lavorazione dei metalli)	kg	S	
25.73.60.43	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici, per la lavorazione dei metalli	kg	S	
25.73.60.45	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici, per la lavorazione del legno	kg	S	
25.73.60.50	Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	kg	S	
25.73.60.63	Coltelli e lame trancianti, per macchine agricole, orticole o forestali (esclusi coltri di aratri, dischi di erpici)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.73.60.65	Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per macchine o apparecchi meccanici (esclusi quelli per la lavorazione dei metalli e del legno, per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare, per macchine agricole, orticole o forestali)	kg	S	
25.73.60.67	Placchette amovibili per utensili, non montate, di carburi metallici sinterizzati o cermet	kg	S	
25.73.60.90	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili, per utensili, non montati, di carburi metallici sinterizzati o cermet (escluse placchette amovibili)	kg	S	
NACE: 25.91	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi			
CPA: 25.91.11	<i>Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (escl. quelli per gas), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore o uguale a 50 l ma inferiore o uguale a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici</i>			
25.91.11.00	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità ≥ 50 l ma ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici	p/st	S	
CPA: 25.91.12	<i>Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni (escl. quelli da chiudere per saldatura o aggraffatura), scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (escl. quelli per gas), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore a 50 l, senza dispositivi meccanici o termici</i>			
25.91.12.00	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni (escl. quelli da chiudere per saldatura o aggraffatura), scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di ferro o di acciaio, di capacità inferiore a 50 litri, senza dispositivi meccanici o termici	p/st	S	
NACE: 25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo			
CPA: 25.92.11	<i>Bidoni di ghisa, ferro o acciaio, da chiudere per saldatura o aggraffatura, di capacità inferiore a 50 l</i>			
25.92.11.33	Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari, di capacità inferiore a 50 litri	p/st	S	
25.92.11.35	Scatole per l'imballaggio delle bevande, di capacità inferiore a 50 litri	p/st	S	
25.92.11.50	Scatole diverse da quelle per l'imballaggio delle conserve alimentari e delle bevande, di ferro o di acciaio, di capacità inferiore a 50 litri	p/st	S	
CPA: 25.92.12	<i>Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (esclusi quelli per gas), di capacità non superiore a 300 l</i>			
25.92.12.10	Astucci tubolari flessibili di alluminio, per qualsiasi materia (esclusi gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 litri	p/st	S	
25.92.12.40	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (esclusi gas compressi o liquefatti), n.n.a. (esclusi astucci tubolari flessibili e recipienti per aerosol)	p/st	S	
25.92.12.60	Recipienti di alluminio, di capacità ≤ 300 l, per aerosol	p/st	S	
CPA: 25.92.13	<i>Tappi, anche a corona, e tappi, di metalli comuni</i>			
25.92.13.30	Tappi a corona, di metalli comuni	p/st	S	
25.92.13.50	Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio, di diametro superiore a 21 mm (esclusi tappi a corona)	kg	S	
25.92.13.70	Tappi, capsule e coperchi di metalli comuni (esclusi tappi a corona, tappi, capsule e coperchi di piombo, tappi, capsule e coperchi di alluminio, di diametro superiore a 21 mm)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 25.93	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle			
CPA: 25.93.11	<i>Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità</i>			
25.93.11.30	Trefoli e cavi, di ferro o di acciaio (esclusi articoli isolati per l'elettricità, reti di recinzione e fili spinati ritorti)	kg	S	
25.93.11.50	Trecce, brache, ecc., di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità	kg	S	
CPA: 25.93.12	<i>Filo spinato di ferro o di acciaio; trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di rame o di alluminio, non isolati per l'elettricità</i>			
25.93.12.30	Rovi artificiali e rotoli di filo spinato di acciaio o di filo di acciaio	kg	S	
25.93.12.50	Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di rame (esclusi articoli isolati per l'elettricità)	kg	S	
25.93.12.70	Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, funi e articoli simili, di alluminio (esclusi prodotti isolati per l'elettricità)	kg	S	
CPA: 25.93.13	<i>Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro, di acciaio o di rame; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro, di acciaio o di rame</i>			
25.93.13.13	Tele metalliche continue o senza fine, di acciaio inossidabile, per macchine	kg	S	
25.93.13.15	Tele metalliche di fili di ferro o di acciaio (comprese tele meccaniche continue o senza fine) (escluse tele metalliche continue o senza fine, di acciaio inossidabile, per macchine)	kg	S	
25.93.13.20	Griglie e reti, saldate, con maglie di superficie $\geq 100 \text{ cm}^2$, di filo di sezione $\geq 3 \text{ mm}$ (anche con supporto di carta come nelle attività di cementazione e intonacatura)	kg	S	
25.93.13.30	Griglie e reti, saldate, non classificate nella voce SA 731420	kg	S	
25.93.13.43	Griglie e reti non saldate, non ricoperte di materie plastiche	kg	S	
25.93.13.45	Griglie e reti non saldate, ricoperte di materie plastiche	kg	S	
25.93.13.50	Lamiere e lastre, stirate, di ferro o di acciaio	kg	S	
25.93.13.60	Tele metalliche (incluse tele metalliche continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame (comprese leghe di rame), lamiere o lastre incise e stirate	kg	S	
CPA: 25.93.14	<i>Chiodi, bullette, puntine da disegno, graffette e articoli simili</i>			
25.93.14.00	Chiodi, bullette, puntine da disegno, graffette (diverse da quelle della voce SA 8305) e articoli simili, di ferro, acciaio, rame, alluminio	kg	S	
CPA: 25.93.15	<i>Fili, bacchette, tubi, piastre ed elettrodi, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti</i>			
25.93.15.10	Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	kg	S	
25.93.15.30	Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni (esclusi fili e bacchette comprendenti una lega contenente, in peso, $\geq 2 \%$ di un qualunque metallo prezioso)	kg	S	
25.93.15.50	Bacchette rivestite e fili riempiti, di metalli comuni, per la brasatura o la saldatura alla fiamma (esclusi fili e bacchette con anima di metallo per brasatura, in cui il metallo per brasatura, fatta eccezione dei decapanti e dei fondenti, contiene, in peso, $\geq 2 \%$ di un metallo prezioso)	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.93.15.70	Fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione (comprese parti)		S	
CPA: 25.93.16	<i>Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio; molle di rame</i>			
25.93.16.13	Molle paraboliche e loro foglie, di ferro o acciaio, formate a caldo	kg	S	
25.93.16.15	Molle a balestra e loro foglie, di ferro o acciaio, formate a caldo	kg	S	
25.93.16.17	Molle a balestra e loro foglie, di ferro o acciaio, formate a freddo	kg	S	
25.93.16.31	Molle a elica, di ferro o acciaio, formate a caldo	kg	S	
25.93.16.33	Molle di compressione, di ferro o acciaio, formate a freddo	kg	S	
25.93.16.35	Molle di trazione, di ferro o acciaio, formate a freddo	kg	S	
25.93.16.37	Molle a elica, di ferro o acciaio, formate a freddo (escluse molle di compressione, molle di trazione)	kg	S	
25.93.16.53	Molle a spirali piatte, di ferro o acciaio	kg	S	
25.93.16.55	Molle a forma di dischi, di ferro o acciaio	kg	S	
25.93.16.60	Molle, di ferro o acciaio (escluse molle a balestra e loro foglie, molle a elica, molle a spirali piatte, molle a forma di dischi)	kg	S	
25.93.16.80	Molle di rame (comprese leghe di rame) (escluse molle per orologi)	kg	S	
CPA: 25.93.17	<i>Catene (escluse le catene a maglie articolate), catenelle e loro parti</i>			
25.93.17.10	Catene a maglie con traversino, di ghisa, ferro o acciaio (escluse catene munite di taglienti o altri articoli in cui le catene rivestono un ruolo secondario, sistemi di sicurezza per porte muniti di catenella, catene per agrimensori, bigiotteria)	kg	S	
25.93.17.24	Catene, a maglie saldate, di ghisa, ferro o acciaio (escluse catene articolate, antistrucchiolevoli e a maglie con traversino)	kg	S	
25.93.17.30	Catene antistrucchiolevoli per autoveicoli, di ghisa, ferro o acciaio	kg	S	
25.93.17.50	Catene e catenelle, di ghisa, ferro o acciaio (escluse catene articolate, antistrucchiolevoli, a maglie con traversino, a maglie saldate, seghe a catena, altri articoli in cui le catene rivestono un ruolo secondario, catene per agrimensori)	kg	S	
25.93.17.70	Catene, catenelle e loro parti, di rame		S	
25.93.17.80	Parti di catene e catenelle n.c.a., di ghisa, ferro o acciaio		S	
CPA: 25.93.18	<i>Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio n.c.a.</i>			
25.93.18.00	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, ecc., di ferro o di acciaio, per lavori a mano	kg	S	
NACE: 25.94	Fabbricazione di articoli di bulloneria			
CPA: 25.94.11	<i>Dispositivi di fissaggio filettati, di ghisa, ferro o acciaio, n.c.a.</i>			
25.94.11.15	Viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, di ghisa, ferro o acciaio	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.94.11.16 *	Viti e bulloni senza capocchia, in acciaio	kg	S	
25.94.11.22 *	Viti con intaglio o impronta a croce, di acciaio inossidabile	kg	S	
25.94.11.24 *	Altre viti e bulloni con capocchia	kg	S	
25.94.11.26 *	Viti con esagono incassato di acciaio inossidabile	kg	S	
25.94.11.28 *	Altre viti con esagono incassato	kg	S	
25.94.11.32 *	Viti con esagono sporgente, di acciaio inossidabile	kg	S	
25.94.11.34 *	Viti con esagono sporgente, di ferro o acciaio (escluso acciaio inossidabile), con resistenza alla trazione inferiore a 800 MPa	kg	S	
25.94.11.36 *	Viti con esagono sporgente, di ferro o acciaio (escluso acciaio inossidabile), con resistenza alla trazione uguale o superiore a 800 MPa	kg	S	
25.94.11.38 *	Viti di ferro o acciaio con capocchia (esclusa a esagono)	kg	S	
25.94.11.53	Viti per legno, di ghisa, ferro o acciaio	kg	S	
25.94.11.57	Ganci a vite e viti a occhio, di ghisa, ferro o acciaio	kg	S	
25.94.11.73	Viti autofilettanti di acciaio inossidabile (esclusi meccanismi filettati utilizzati per trasmettere il movimento/per fungere da parte meccanica attiva)	kg	S	
25.94.11.75	Viti autofilettanti di ghisa, ferro o acciaio (esclusi meccanismi filettati utilizzati per trasmettere il movimento/per fungere da parte meccanica attiva, viti di acciaio inossidabile)	kg	S	
25.94.11.84 *	Dadi di acciaio inossidabile	kg	S	
25.94.11.86 *	Dadi di ghisa, ferro o acciaio (compresi dadi di sicurezza)	kg	S	
25.94.11.90	Articoli filettati n.c.a., di ghisa, ferro o acciaio	kg	S	
CPA: 25.94.12	<i>Dispositivi di fissaggio non filettati, di ghisa, ferro o acciaio, n.c.a.</i>			
25.94.12.10	Rondelle destinate a funzionare da molla e altre rondelle di bloccaggio, di ghisa, ferro o acciaio	kg	S	
25.94.12.30	Rondelle, di ghisa, ferro o acciaio (escluse rondelle destinate a funzionare da molla e altre rondelle di bloccaggio)	kg	S	
25.94.12.50	Ribadini di ghisa, ferro o acciaio (compresi rivetti parzialmente cavi) (esclusi rivetti tubolari o a gambo biforcuto per qualsiasi uso)	kg	S	
25.94.12.70	Copiglie, pernotti, chiavette e articoli simili non filettati, di ghisa, ferro o acciaio (esclusi ribadini, rondelle)	kg	S	
CPA: 25.94.13	<i>Dispositivi di fissaggio filettati e non filettati, di rame</i>			
25.94.13.10	Rondelle, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e articoli simili, non filettati, di rame	kg	S	
25.94.13.40	Viti, bulloni e dadi di rame (esclusi chiodi a vite, chiusure a vite, meccanismi filettati utilizzati per trasmettere il movimento/per fungere da parte meccanica attiva, ganci a vite e viti a occhio)	kg	S	
25.94.13.70	Articoli filettati di rame n.c.a.	kg	S	
NACE: 25.99	Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.			
CPA: 25.99.11	<i>Acquai, lavabi, vasche da bagno e altri impianti sanitari, comprese le loro parti, di ghisa, ferro, acciaio, rame o alluminio</i>			
25.99.11.10	Acquai e lavabi, di acciaio inossidabile	p/st	S	
25.99.11.27	Vasche da bagno di ferro o di acciaio	p/st	S	
25.99.11.31	Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ferro o di acciaio	kg	S	
25.99.11.35	Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di rame	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.99.11.37	Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di alluminio	kg	S	
CPA: 25.99.12	<i>Utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, e loro parti, di ghisa, di ferro, di acciaio, di rame o di alluminio</i>			
25.99.12.17	Utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, ... di ghisa	kg	S	
25.99.12.25	Utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, e loro parti, di acciaio inossidabile (esclusi oggetti di coltelleria)	kg	S	
25.99.12.37	Altri utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, di ferro o di acciaio (esclusa ghisa), smaltati	kg	S	
25.99.12.45	Utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, e loro parti, di ferro (esclusa ghisa) o di acciaio (escluso acciaio inossidabile), non smaltati	kg	S	
25.99.12.53	Utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, e loro parti, di rame	kg	S	
25.99.12.55	Utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, e loro parti, di alluminio, colati o gettati in forma (fusi)	kg	S	
25.99.12.57	Utensili da cucina e altri oggetti di uso domestico, e loro parti, di alluminio, altri	kg	S	
25.99.12.70	Apparecchi meccanici azionati a mano (di peso uguale o inferiore a 10 kg) per alimenti o bevande	kg	S	
25.99.12.80	Paglia di ferro o di acciaio, spugne, strofinacci, guanti di ferro o di acciaio per pulire, lucidare	kg	S	
CPA: 25.99.21	<i>Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza e oggetti simili, di metalli comuni</i>			
25.99.21.20	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, di metalli comuni	kg	S	
25.99.21.70	Cassette e scrigni di sicurezza e oggetti simili, di metalli comuni		S	
CPA: 25.99.22	<i>Scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri e altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio</i>			
25.99.22.00	Classificatori, schedari, scatole per classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri e altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni (esclusi mobili per ufficio della voce 9403 e cestini per la carta)		S	
CPA: 25.99.23	<i>Meccanismi per legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere e oggetti simili per ufficio, punti metallici presentati in barrette, di metalli comuni</i>			
25.99.23.30	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, di metalli comuni		S	
25.99.23.50	Punti metallici presentati in barrette, di metalli comuni, per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi		S	
25.99.23.70	Attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli e oggetti simili per ufficio, di metalli comuni		S	
CPA: 25.99.24	<i>Statuette e altri oggetti di ornamento, cornici per fotografie, incisioni o simili e specchi, di metalli comuni</i>			
25.99.24.00	Statuette, cornici, specchi e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni		S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 25.99.25	<i>Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni</i>			
25.99.25.30	Graffette, ganci e occhielli, di metalli comuni, per indumenti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione o attrezzatura (esclusi moschettoni, rivetti, bottoni a pressione)		S	
25.99.25.50	Rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni		S	
25.99.25.70	Articoli quali fermagli, montature a fermaglio, ecc.; parti di metalli comuni		S	
CPA: 25.99.26	<i>Eliche per navi e loro pale</i>			
25.99.26.00	Eliche per navi e loro pale	p/st	S	
CPA: 25.99.29	<i>Altri articoli di metalli comuni n.c.a.</i>			
25.99.29.10 z	Materiale fisso per strade ferrate o simili e relative parti		S	
25.99.29.11	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (esclusi ancoraggi per muratura)	kg	S	
25.99.29.13	Lavori di ghisa non malleabile n.c.a.	kg	S	
25.99.29.19	Lavori gettati in forma, di ghisa, ferro o acciaio, n.c.a.	kg	S	
25.99.29.22	Lavori di ferro o acciaio, fucinati o stampati, n.c.a.	kg	S	
25.99.29.25	Lavori di fili di ferro o di acciaio; trappole, ecc., legacci per foraggi, anelli nasali per animali, ganci per materassi, ganci per macellerie, ganci per fissare ardesie, cestini per carta (escluse strutture per lampade)	kg	S	
25.99.29.28 z	Spille per capelli (forcine), fermaricci, ondulatori, bigodini e oggetti simili, di metallo, e loro parti (esclusi apparecchi elettrotermici per parrucchiere)	kg	S	
25.99.29.29	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli e oggetti simili, non di gomma indurita o di materie plastiche (esclusi apparecchi elettrotermici per parrucchiere)	kg	S	
25.99.29.31	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o acciaio, non fucinati né stampati	p/st	S	
25.99.29.33	Palette e piattaforme analoghe per la movimentazione delle merci, di ferro o acciaio	kg	S	
25.99.29.35	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc., di ferro o acciaio	kg	S	
25.99.29.37	Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci e altri lavori utilizzati nell'edilizia, di ferro o acciaio, non fucinati né stampati	kg	S	
25.99.29.45	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a.		S	
25.99.29.55	Lavori di alluminio, n.c.a.	kg	S	
25.99.29.58	Lavori di rame, n.c.a.	kg	S	
25.99.29.60	Altri lavori di stagno, n.c.a.	kg	T	
25.99.29.72	Lavori di zinco, n.c.a.	kg	T	
25.99.29.74	Altri lavori di piombo, n.c.a.	kg	T	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
25.99.29.79	Altri lavori di nichel, n.c.a.	kg	S	
25.99.29.82	Campane, campanelli e oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni	kg	S	
25.99.29.83	Tubi flessibili, di ferro o di acciaio (esclusi tubi di gomma incorporanti o muniti di rinforzi esterni di metallo, tubi flessibili predisposti come parti di macchine o di veicoli)	kg	S	
25.99.29.85	Tubi flessibili, di metalli comuni (esclusi tubi di gomma incorporanti o muniti di rinforzi esterni di metallo, tubi flessibili predisposti come parti di macchine o di veicoli, tubi di ferro o di acciaio)	kg	S	
25.99.29.87	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni, non illuminati	kg	S	
25.99.29.95	Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti, di metallo	kg	S	
NACE: 26.11	Fabbricazione di componenti elettronici			
CPA: 26.11.11	<i>Tubi catodici per ricevitori della televisione; tubi per telecamere; altri tubi catodici</i>			
26.11.11.00	Tubi catodici per ricevitori della televisione; tubi per telecamere; altri tubi catodici	p/st	S	
CPA: 26.11.12	<i>Magnetron, klystron, tubi per iperfrequenza ed altre lampade, tubi e valvole</i>			
26.11.12.00	Magnetron, klystron, tubi per iperfrequenza, lampade, tubi e valvole	p/st	S	
CPA: 26.11.21	<i>Diodi; transistori; tiristori, diac e triac</i>			
26.11.21.20	Diodi a semiconduttore	p/st	S	
26.11.21.50	Transistori, diversi dai fototransistori	p/st	S	
26.11.21.80	Tiristori, diac e triac, a semiconduttore	p/st	S	
CPA: 26.11.22	<i>Dispositivi a semiconduttore; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati; loro parti</i>			
26.11.22.20	Diodi emettitori di luce (LED) a semiconduttore	p/st	S	
26.11.22.40	Dispositivi fotosensibili a semiconduttore; cellule solari, fotodiodi, fototransistori, ecc.	p/st	S	
26.11.22.60	Dispositivi a semiconduttore (esclusi quelli fotosensibili, cellule fotovoltaiche, tiristori, diac e triac, transistori, diodi, diodi emettitori di luce)	p/st	S	
26.11.22.80	Cristalli piezoelettrici montati (compresi quarzo, oscillatori e risonatori)	p/st	S	
CPA: 26.11.30	<i>Circuiti integrati elettronici</i>			
26.11.30.03	Circuiti integrati multichip: processori e dispositivi di controllo (controller), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti	p/st	S	
26.11.30.06	Circuiti integrati elettronici (esclusi circuiti multichip): processori e dispositivi di controllo (controller), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti	p/st	S	
26.11.30.23	Circuiti integrati multichip: memorie	p/st	S	
26.11.30.27	Circuiti integrati elettronici (esclusi circuiti multichip): memorie dinamiche a libero accesso (D-RAM)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
26.11.30.34	Circuiti integrati elettronici (esclusi circuiti multichip): memorie statiche a libero accesso (S-RAM), compresa memoria cache a libero accesso (cache-RAM)	p/st	S	
26.11.30.54	Circuiti integrati elettronici (esclusi circuiti multichip): memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM)	p/st	S	
26.11.30.65	Circuiti integrati elettronici (esclusi circuiti multichip): memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili elettricamente (E ² PROM), comprese memorie flash E ² PROM	p/st	S	
26.11.30.67	Circuiti integrati elettronici (esclusi circuiti multichip): altre memorie	p/st	S	
26.11.30.80	Circuiti integrati elettronici: amplificatori	p/st	S	
26.11.30.91	Altri circuiti integrati multichip n.c.a.	p/st	S	
26.11.30.94	Altri circuiti integrati elettronici n.c.a.	p/st	S	
CPA: 26.11.40	<i>Parti n.c.a. di valvole e di tubi elettronici e di altri componenti elettronici</i>			
26.11.40.10	Lettori fonografici per dischi o film sonori con registrazione meccanica	p/st	S	
26.11.40.40	Parti di tubi catodici; parti di lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, n.c.a.		S	S2
26.11.40.70	Parti di diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, di dispositivi fotosensibili a semiconduttore, di cellule fotovoltaiche, di diodi emettitori di luce e di cristalli piezoelettrici montati		S	S2
26.11.40.90	Parti di circuiti integrati e microassiemi (esclusi circuiti contenenti esclusivamente elementi passivi)		S	S2
CPA: 26.11.50	<i>Circuiti stampati rigidi</i>			
26.11.50.20	Circuiti stampati a più strati, solamente con elementi conduttori e di contatto	p/st	S	
26.11.50.50	Circuiti stampati, solamente con elementi conduttori e di contatto (esclusi circuiti stampati a più strati)	p/st	S	
NACE: 26.12	Fabbricazione di schede elettroniche integrate			
CPA: 26.12.10	<i>Circuiti caricati stampati</i>			
26.12.10.80	Reti passive (comprese reti di resistori e/o condensatori) (esclusi array di resistori, array di condensatori, circuiti contenenti componenti attivi, circuiti ibridi)	p/st	S	
CPA: 26.12.20	<i>Carte audio, carte video e carte di rete per le macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione</i>			
26.12.20.00 z	Apparecchi per la comunicazione in rete (ad esempio, hub, router, gateway) per reti LAN e WAN e carte audio, carte video, carte di rete e carte simili per le macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione	p/st	S	
CPA: 26.12.30	<i>Schede intelligenti</i>			
26.12.30.00	Schede intelligenti ("smart card")	p/st	S	
NACE: 26.20	Fabbricazione di computer e unità periferiche			
CPA: 26.20.11	<i>Macchine digitali per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso ≤ 10 kg, quali laptop e notebook; assistenti digitali personali ed elaboratori elettronici simili</i>			
26.20.11.00	Personal computer portatili: laptop e palmari	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 26.20.12	<i>Terminali di pagamento elettronico, sportelli automatici e apparecchiature simili collegabili a una macchina per l'elaborazione dell'informazione o a una rete</i>			
26.20.12.00	Terminali di pagamento elettronico, sportelli automatici e apparecchiature simili collegabili a una macchina per l'elaborazione dell'informazione o a una rete	p/st	S	
CPA: 26.20.13	<i>Macchine digitali per l'elaborazione dell'informazione, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita</i>			
26.20.13.00	Computer da scrivania	p/st	S	
CPA: 26.20.14	<i>Macchine digitali per l'elaborazione dell'informazione, presentate sotto forma di sistemi</i>			
26.20.14.00	Macchine per l'elaborazione digitale dell'informazione, presentate sotto forma di sistemi	p/st	S	
CPA: 26.20.15	<i>Altre macchine digitali per l'elaborazione dell'informazione, che possono avere, in uno stesso involucro, uno o due dei tipi seguenti di unità: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita</i>			
26.20.15.00	Altre macchine per l'elaborazione digitale dell'informazione, che possono comportare in uno stesso involucro 1 o 2 dei tipi seguenti di unità: unità di memoria e unità di uscita/entrata	p/st	S	
CPA: 26.20.16	<i>Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria</i>			
26.20.16.40	Stampanti, macchine copiatrici e apparecchi fax che possono essere collegati a un elaboratore automatico di dati o a una rete (escluse macchine per la stampa che utilizzano lastre, cilindri e altre componenti, e macchine che eseguono due o più delle funzioni di stampa, copia o trasmissione di fax)	p/st	S	
26.20.16.50	Tastiere	p/st	S	
26.20.16.60	Altre unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, unità di memoria	p/st	S	
CPA: 26.20.17	<i>Schermi e proiettori, utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione</i>			
26.20.17.00	Schermi e proiettori, utilizzati principalmente in un sistema per l'elaborazione automatica dell'informazione	p/st	S	
CPA: 26.20.18	<i>Unità che svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa, scannerizzazione, riproduzione, trasmissione/ ricezione di fax</i>			
26.20.18.00	Apparecchi che eseguono due o più delle funzioni di stampa, copia o trasmissione di fax, che possono essere collegati a un elaboratore automatico di dati o a una rete	p/st	S	
CPA: 26.20.21	<i>Unità di memoria</i>			
26.20.21.00	Unità di memoria	p/st	S	
CPA: 26.20.22	<i>Mezzi di archiviazione permanente a stato solido</i>			
26.20.22.00	Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori per la registrazione di dati da fonte esterna (schede di memoria flash o schede di memoria elettronica flash), non registrati	kg	S	
CPA: 26.20.30	<i>Altre unità di macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione</i>			
26.20.30.00 z	Altre unità di macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione, esclusi apparecchi per la comunicazione in rete (ad esempio, hub, router, gateway) per reti LAN e WAN e carte audio, carte video, carte di rete e carte simili per le macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 26.20.40	<i>Parti e accessori di macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione</i>			
26.20.40.00	Parti e accessori di macchine della voce SA 8471; parti e accessori utilizzabili anche sulle macchine di due o più delle voci SA da 8469 a 8472		S	
NACE: 26.30	Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni			
CPA: 26.30.11	<i>Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente</i>			
26.30.11.00	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione, con apparecchio ricevente	p/st	S	
CPA: 26.30.12	<i>Apparecchi trasmettenti sprovvisti di un apparecchio ricevente</i>			
26.30.12.00	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione, senza apparecchio ricevente	p/st	S	
CPA: 26.30.13	<i>Telecamere</i>			
26.30.13.00	Telecamere (anche a circuito chiuso) (escluse videocamere)	p/st	S	
CPA: 26.30.21	<i>Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"</i>			
26.30.21.00	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"	p/st	S	
CPA: 26.30.22	<i>Telefoni per radiotelefonìa cellulare e per altre reti senza filo (Wi-Fi)</i>			
26.30.22.00	Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	p/st	S	
CPA: 26.30.23	<i>Altri apparecchi telefonici e apparecchi trasmettenti o apparecchi riceventi di suoni, immagini o altre informazioni, inclusi apparecchi di comunicazione in una rete con o senza filo (ad esempio una rete ad ampia diffusione o locale)</i>			
26.30.23.10	Stazioni fisse	p/st	S	
26.30.23.20	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	p/st	S	
26.30.23.30	Apparecchi telefonici per abbonati (esclusi apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" e telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo); videofoni	p/st	S	
26.30.23.40 z	Apparecchi riceventi tascabili per l'installazione di chiamata o di ricerca di persone	p/st	S	
26.30.23.70	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi dagli apparecchi trasmettenti e riceventi delle voci SA 8443, 8525, 8527 o 8528	p/st	S	
CPA: 26.30.30	<i>Parti di apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia</i>			
26.30.30.00 z	Parti di apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia		S	S2
CPA: 26.30.40	<i>Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e loro parti; parti di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi e telecamere</i>			
26.30.40.10	Antenne telescopiche e antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli, destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci SA da 8525 a 8528	p/st	S	
26.30.40.35	Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione via satellite (compresi sistemi con rotore) (esclusi amplificatori d'antenne e oscillatori a radiofrequenza)	p/st	S	
26.30.40.39	Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione (compresi sistemi con rotore) (esclusa ricezione via satellite; esclusi amplificatori d'antenne e oscillatori a radiofrequenza)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
26.30.40.40 z	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo per apparecchi della voce SA 8517; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti		S	S2
26.30.40.50	Antenne per interni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione, comprese quelle incorporate (esclusi amplificatori d'antenne e oscillatori a radiofrequenza)	p/st	S	
26.30.40.60	Altre antenne e parti di antenne destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci SA da 8525 a 8528		S	
26.30.40.70	Mobili e cofanetti per apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione, la televisione, telecamere, ecc.; parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a telecamere, apparecchi riceventi per la radiodiffusione o la televisione, monitor e proiettori, n.c.a. (esclusi antenne, assiemi elettronici e parti per monitor e proiettori riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione)		S	S2
CPA: 26.30.50	<i>Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili</i>			
26.30.50.20	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili (non per autoveicoli o per edifici)	p/st	S	
26.30.50.80	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili, per edifici	p/st	S	
NACE: 26.40	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo			
CPA: 26.40.11	<i>Apparecchi riceventi per la radiodiffusione (esclusi quelli per autoveicoli), anche combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un orologio</i>			
26.40.11.00	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione (esclusi quelli per auto) funzionanti senza una sorgente di energia esterna	p/st	S	
CPA: 26.40.12	<i>Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli</i>			
26.40.12.70	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, per autoveicoli, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	p/st	S	
26.40.12.90	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, per autoveicoli, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 26.40.20	<i>Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini</i>			
26.40.20.20	Videotuner per videoregistratori e apparecchi riceventi per la televisione via cavo (a colori) (esclusi quelli che isolano segnali televisivi ad alta frequenza)	p/st	S	
26.40.20.40	Teleproiettori a colori	p/st	S	
26.40.20.90	Altri apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 26.40.31	<i>Giradischi, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono</i>			
26.40.31.00	Giradischi, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono	p/st	S	
CPA: 26.40.32	<i>Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono</i>			
26.40.32.00	Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 26.40.33	<i>Videocamere ("camescopes") e altri apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini</i>			
26.40.33.00	Videocamere	p/st	S	
CPA: 26.40.34	<i>Schermi e proiettori non muniti di apparecchi di ricezione per la televisione e non utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione</i>			
26.40.34.00 *	Schermi e proiettori non muniti di apparecchi di ricezione per la televisione e non utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione	p/st	S	
CPA: 26.40.41	<i>Microfoni e loro supporti</i>			
26.40.41.00	Microfoni e loro supporti (esclusi microfoni senza filo con trasmettitore)	p/st	S	
CPA: 26.40.42	<i>Altoparlanti; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono</i>			
26.40.42.35	Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica (compresi mobili o strutture principalmente destinati ad alloggiare altoparlanti)	p/st	S	
26.40.42.37	Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica (compresi mobili o strutture principalmente destinati ad alloggiare altoparlanti)	p/st	S	
26.40.42.39	Altoparlanti non montati nelle loro casse acustiche (compresi trasduttori, mobili o strutture principalmente destinate ad alloggiare altoparlanti)	p/st	S	
26.40.42.70	Auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono e insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti (esclusi cuffie da aviatore, apparecchi telefonici, microfoni senza filo con trasmettitore, protesi uditive)	p/st	S	
CPA: 26.40.43	<i>Amplificatori elettrici a bassa frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono</i>			
26.40.43.55	Amplificatori utilizzati in telefonia o per la misura (esclusi amplificatori a media e ad alta frequenza)	p/st	S	
26.40.43.59	Amplificatori elettrici a bassa frequenza (compresi amplificatori Hi-Fi) (esclusi amplificatori a media e ad alta frequenza, amplificatori utilizzati in telefonia o per la misura)	p/st	S	
26.40.43.70	Apparecchi elettrici di amplificazione del suono (compresi impianti di amplificazione composti da microfoni e altoparlanti)	p/st	S	
CPA: 26.40.44	<i>Apparecchi riceventi n.c.a. per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia</i>			
26.40.44.00 z	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia (esclusi apparecchi riceventi tascabili per l'installazione di chiamata o di ricerca di persone e quelli combinati con apparecchi riceventi per la radiodiffusione)	p/st	S	
CPA: 26.40.51	<i>Parti ed accessori di apparecchiature audio e video</i>			
26.40.51.50	Pietre preziose o semipreziose, per puntine	p/st	S	S2
26.40.51.70	Altre parti e altri accessori di apparecchi delle voci SA da 8519 a 8521		S	S2
26.40.51.80	Parti di apparecchi della voce SA 8518		S	S2
CPA: 26.40.52	<i>Parti di apparecchi riceventi e trasmettenti per la radiodiffusione</i>			
26.40.52.00	Parti di apparecchi riceventi e trasmettenti per la radiodiffusione		S	S2
CPA: 26.40.60	<i>Console per videogiochi (utilizzabili con un televisore o con schermo incorporato) ed altri giochi di abilità o azzardo dotati di display elettronico</i>			
26.40.60.50	Console per videogiochi (non funzionanti a pagamento)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 26.51	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione			
CPA: 26.51.11	<i>Bussole; altri strumenti ed apparecchi di navigazione</i>			
26.51.11.20	Bussole, comprese quelle di navigazione, magnetiche e giroscopiche, chiesuole e indicatori di posizione	p/st	S	
26.51.11.50	Strumenti e apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (escluse bussole)	p/st	S	
26.51.11.80	Strumenti e apparecchi per la navigazione (anche marittima o fluviale) (esclusa navigazione aerea o spaziale ed escluse bussole)	p/st	S	
CPA: 26.51.12	<i>Teodoliti e tacheometri; altri strumenti ed apparecchi di geodesia, idrografia, oceanografia, geofisica, idrologia e meteorologia</i>			
26.51.12.00 *	Teodoliti e tacheometri; altri strumenti ed apparecchi di geodesia, idrografia, oceanografia, geofisica, idrologia e meteorologia	p/st	S	
CPA: 26.51.20	<i>Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione</i>			
26.51.20.20	Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	p/st	S	
26.51.20.50	Apparecchi di radionavigazione (compresi radiofari, boe di radiosegnalazione, apparecchi di ricezione, radiobussole equipaggiate di antenne multiple o di una antenna costituita da un congegno orientabile)	p/st	S	
26.51.20.80	Apparecchi di radiotelecomando (anche per navi, velivoli senza pilota, razzi, missili, giocattoli, modellini di navi o di aerei, macchine, per la detonazione di mine)	p/st	S	
CPA: 26.51.31	<i>Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno</i>			
26.51.31.00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi; loro parti e accessori		S	S2
CPA: 26.51.32	<i>Tavoli e macchine per disegnare e altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo</i>			
26.51.32.00	Tavoli e macchine per disegnare e altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo	p/st	S	
CPA: 26.51.33	<i>Strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (incl. micrometri, noni e calibri) n.c.a.</i>			
26.51.33.00	Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili (esclusi calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce SA 903180)	p/st	S	
CPA: 26.51.41	<i>Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti</i>			
26.51.41.00	Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	p/st	S	
CPA: 26.51.42	<i>Oscilloscopi e oscillografi catodici</i>			
26.51.42.00 z	Oscilloscopi e oscillografi catodici	p/st	S	
CPA: 26.51.43	<i>Strumenti ed apparecchi per la misura di grandezze elettriche, senza dispositivo registratore</i>			
26.51.43.00 *	Strumenti ed apparecchi per la misura di grandezze elettriche, senza dispositivo registratore	p/st	S	
CPA: 26.51.44	<i>Strumenti ed apparecchi per telecomunicazioni</i>			
26.51.44.00	Strumenti e apparecchi per telecomunicazioni	p/st	S	
CPA: 26.51.45	<i>Strumenti ed apparecchi n.c.a. per la misura o il controllo di grandezze elettriche</i>			
26.51.45.00 * z	Strumenti ed apparecchi n.c.a. per la misura o il controllo di grandezze elettriche	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 26.51.51	<i>Densimetri, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri</i>			
26.51.51.10	Termometri a liquido, a lettura diretta, non combinati con altri strumenti (esclusi termometri per uso clinico o veterinario)	p/st	S	
26.51.51.35	Termometri e pirometri, elettronici, non combinati con altri strumenti (esclusi termometri a liquido)	p/st	S	
26.51.51.39	Termometri, non combinati con altri strumenti e non a liquido, n.c.a.	p/st	S	
26.51.51.50	Barometri, non combinati con altri strumenti (compresi altimetri barometrici, simplosometri)	p/st	S	
26.51.51.75	Idrometri, igrometri e psicrometri, elettronici	p/st	S	
26.51.51.79	Idrometri, igrometri e psicrometri, non elettronici (compresi igrografi, termoigrografi, barotermoigrografi, attinometri, pagoscopi) (escluse radiosonde per misurazioni atmosferiche)	p/st	S	
CPA: 26.51.52	<i>Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas</i>			
26.51.52.35	Misuratori di portata elettronici (esclusi contatori, mulinelli idrometrici)	p/st	S	
26.51.52.39	Strumenti e apparecchi elettronici di misura o di controllo del livello dei liquidi	p/st	S	
26.51.52.55	Misuratori di portata non elettronici (esclusi contatori, mulinelli idrometrici)	p/st	S	
26.51.52.59	Strumenti e apparecchi non elettronici di misura o di controllo del livello dei liquidi	p/st	S	
26.51.52.71	Manometri, sensori, indicatori e trasmettitori elettronici	p/st	S	
26.51.52.74	Manometri non elettronici a spirale o a membrana manometrica metallica	p/st	S	
26.51.52.79	Altri strumenti per la misura o il controllo della pressione	p/st	S	
26.51.52.83	Strumenti e apparecchi elettronici per la misura o il controllo di caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (compresi contatori di calore) (esclusi quelli per la misura di pressione/portata/livello dei liquidi)	p/st	S	
26.51.52.89	Strumenti non elettronici per la misura o il controllo di caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (compresi contatori di calore) (esclusi quelli per la misura o il controllo di pressione/portata/livello dei liquidi)	p/st	S	
CPA: 26.51.53	<i>Strumenti ed apparecchi n.c.a. per analisi fisiche o chimiche</i>			
26.51.53.13	Analizzatori elettronici di gas o di fumi	p/st	S	
26.51.53.19	Analizzatori non elettronici di gas o di fumi	p/st	S	
26.51.53.20	Cromatografi e apparecchi di elettroforesi	p/st	S	
26.51.53.30	Spettrometri, spettrofotometri, ..., che utilizzano le radiazioni ottiche	p/st	S	
26.51.53.81	pH-metri, rH-metri e altri apparecchi elettronici per misurare la conducibilità e grandezze elettrochimiche (anche per impiego in laboratorio o sul campo, per monitoraggio o controllo di processi)	p/st	S	
26.51.53.83	Altri strumenti e apparecchi elettronici per analisi fisiche o chimiche, n.c.a.	p/st	S	
26.51.53.95	Altri strumenti e apparecchi non elettronici per analisi fisiche o chimiche, n.c.a.	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 26.51.61	<i>Microscopi (esclusi quelli ottici) e diffrattografi</i>			
26.51.61.00	Microscopi, diversi da quelli ottici, e diffrattografi	p/st	S	
CPA: 26.51.62	<i>Macchine ed apparecchi di prova delle proprietà meccaniche dei materiali</i>			
26.51.62.00 *	Macchine ed apparecchi di prova delle proprietà meccaniche dei materiali	p/st	S	
CPA: 26.51.63	<i>Contatori di gas, di liquidi o di elettricità</i>			
26.51.63.30	Contatori di gas (compresi contatori per la loro taratura)	p/st	S	
26.51.63.50	Contatori di liquidi (compresi contatori per la loro taratura) (escluse pompe)	p/st	S	
26.51.63.70	Contatori di elettricità (compresi contatori per la loro taratura) (esclusi voltometri, amperometri, wattmetri e simili)	p/st	S	
CPA: 26.51.64	<i>Contagiri, contatori di produzione, tassametri; indicatori di velocità e tachimetri</i>			
26.51.64.30	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), contatori portatili, strumenti e apparecchi per misurare brevi intervalli di tempo	p/st	S	
26.51.64.53	Indicatori di velocità per veicoli	p/st	S	
26.51.64.55	Indicatori di velocità e tachimetri (esclusi quelli per veicoli terrestri)	p/st	S	
CPA: 26.51.65	<i>Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici, idraulici o pneumatici</i>			
26.51.65.00	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici, idraulici o pneumatici	p/st	S	
CPA: 26.51.66	<i>Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, n.c.a.</i>			
26.51.66.20	Banchi di prova	kg	S	
26.51.66.90 *	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 26.51.70	<i>Termostati, manostati (pressostati) ed altri strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici</i>			
26.51.70.15	Termostati elettronici	p/st	S	
26.51.70.19	Termostati non elettronici	p/st	S	
26.51.70.30	Manostati (pressostati)	p/st	S	
26.51.70.90	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 26.51.81	<i>Parti di apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione</i>			
26.51.81.00	Parti di apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione		S	S2
CPA: 26.51.82	<i>Parti e accessori degli articoli di cui alle sottocategorie 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 e 26.51.5; microtomi; parti n.c.a.</i>			
26.51.82.00 z	Parti e accessori degli articoli di cui alle voci 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 e 26.51.5; microtomi; parti n.c.a.		S	S2
CPA: 26.51.83	<i>Parti ed accessori di microscopi (diversi da quelli ottici) e di diffrattografi</i>			
26.51.83.00	Parti e accessori di microscopi, diversi da quelli ottici, e di diffrattografi		S	S2
CPA: 26.51.84	<i>Parti ed accessori degli articoli di cui alle sottocategorie 26.51.63 e 26.51.64</i>			
26.51.84.33	Parti e accessori di contatori di elettricità		S	S2
26.51.84.35	Parti e accessori di contatori di gas o di liquidi (escluse pompe per liquidi)		S	S2




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
26.51.84.50	Parti e accessori di strumenti della voce SA 9029		S	S2
CPA: 26.51.85	<i>Parti ed accessori degli strumenti e apparecchi di cui alle sottocategorie 26.51.65, 26.51.66 e 26.51.70</i>			
26.51.85.30 z	Parti e accessori di strumenti, apparecchi e macchine della voce SA 9031, n.c.a.		S	S2
26.51.85.50	Parti e accessori di strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici		S	S2
CPA: 26.51.86	<i>Parti e accessori di strumenti e apparecchi di cui alle sottocategorie 26.51.11 e 26.51.62</i>			
26.51.86.00	Parti e accessori di strumenti e apparecchi di cui alle voci 26.51.11 e 26.51.62		S	S2
NACE: 26.52	Fabbricazione di orologi			
CPA: 26.52.11	<i>Orologi da polso, da tasca e simili, con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi</i>			
26.52.11.00	Orologi da polso, da tasca e simili, con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	p/st	S	
CPA: 26.52.12	<i>Altri orologi da polso, da tasca e simili, compresi cronometri</i>			
26.52.12.00	Altri orologi da polso, da tasca e simili, compresi cronometri	p/st	S	
CPA: 26.52.13	<i>Orologi da cruscotto e simili, per veicoli</i>			
26.52.13.00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei o spaziali, navi (compresi cronografi per veicoli)	p/st	S	
CPA: 26.52.14	<i>Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili; sveglie; pendole e orologi murali; altri orologi</i>			
26.52.14.00	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili; sveglie; pendole e orologi murali; altri orologi	p/st	S	
CPA: 26.52.21	<i>Movimenti di orologi</i>			
26.52.21.10	Movimenti di orologi	p/st	S	
CPA: 26.52.22	<i>Casse per orologi e loro parti</i>			
26.52.22.10	Casse per orologi e loro parti		S	
CPA: 26.52.23	<i>Altre forniture d'orologeria</i>			
26.52.23.10	Altre forniture d'orologeria		S	
CPA: 26.52.24	<i>Registratori di presenza, orodatori e contatori di ore, parchimetri; interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito</i>			
26.52.24.10	Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	p/st	S	
26.52.24.40	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o di orologi tascabili o a motore sincrono (esclusi orologi delle voci SA da 9101 a 9105, registratori di presenza, orodatori e contatori di ore)	p/st	S	
26.52.24.70	Interruttori orari, a movimento di orologeria o di orologi tascabili o a motore sincrono (compresi interruttori per stabilire o interrompere un circuito elettrico)	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 26.60	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche			
CPA: 26.60.11	<i>Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma</i>			
26.60.11.15	Apparecchi a raggi X, per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario (compresi apparecchi di radiofotografia o di radioterapia)	p/st	S	
26.60.11.19	Apparecchi a raggi X, per altri usi (diversi da quello medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario)	p/st	S	
26.60.11.30	Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi apparecchi di radiofotografia o di radioterapia	p/st	S	
26.60.11.50	Tubi a raggi X (esclusi involucri di vetro per tubi a raggi X)	p/st	S	
26.60.11.70	Generatori di raggi X, generatori di alta tensione, incluse parti della voce SA 9022		S	
CPA: 26.60.12	<i>Apparecchi di elettrodiagnosi per la medicina</i>			
26.60.12.30	Elettrocardiografi	p/st	S	
26.60.12.80	Apparecchi di elettrodiagnosi (esclusi elettrocardiografi), n.c.a.	p/st	S	
CPA: 26.60.13	<i>Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi, per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario</i>			
26.60.13.00	Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria	p/st	S	
CPA: 26.60.14	<i>Pacemaker; protesi uditive</i>			
26.60.14.33	Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, esclusi parti e accessori	p/st	S	
26.60.14.39	Parti e accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (esclusi auricolari, amplificatori e simili)		S	
26.60.14.50	Stimolatori cardiaci "pacemaker" (esclusi parti e accessori)	p/st	S	
NACE: 26.70	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche			
CPA: 26.70.11	<i>Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione</i>			
26.70.11.00	Obiettivi montati, di qualsiasi materia, per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	p/st	S	
CPA: 26.70.12	<i>Apparecchi fotografici per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa; apparecchi fotografici per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati</i>			
26.70.12.50 z	Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa; apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	p/st	S	
CPA: 26.70.13	<i>Fotocamere digitali</i>			
26.70.13.00	Fotocamere digitali	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 26.70.14	<i>Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei ed altri apparecchi fotografici</i>			
26.70.14.00 z	Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei e altri apparecchi fotografici (esclusi fotocamere digitali, apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa, nonché apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria)	p/st	S	
CPA: 26.70.15	<i>Cineprese</i>			
26.70.15.00	Cineprese per film	p/st	S	
CPA: 26.70.16	<i>Proiettori cinematografici</i>			
26.70.16.50	Proiettori cinematografici	p/st	S	
CPA: 26.70.19	<i>Altre apparecchiature fotografiche; parti ed accessori di apparecchiature fotografiche</i>			
26.70.19.10	Flash (compresi lampade per flash, cubi-flash e simili); apparecchi fotografici d'ingrandimento; apparecchi per laboratori fotografici; negatoscopi; schermi per proiezioni	p/st	S	
26.70.19.90	Parti e accessori di apparecchiature fotografiche		S	S2
CPA: 26.70.21	<i>Materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica (escl. quelli di vetro non lavorato otticamente), anche montati, diversi da quelli per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione</i>			
26.70.21.53	Prismi, specchi e altri elementi di ottica, n.c.a.	kg	S	
26.70.21.55	Lenti, prismi, specchi, ecc., montati, di qualsiasi materia, n.c.a.	p/st	S	
26.70.21.70	Obiettivi montati, di qualsiasi materia (diversi da quelli per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione)	p/st	S	
26.70.21.80	Materie polarizzanti in fogli o in lastre, non montati; filtri montati, di qualsiasi materia	kg	S	
CPA: 26.70.22	<i>Binocoli, cannocchiali ed altri telescopi ottici; altri strumenti di astronomia; microscopi ottici</i>			
26.70.22.30	Binocoli (compresi quelli per la visione notturna)	p/st	S	
26.70.22.50	Strumenti (diversi dai binocoli), come ad esempio telescopi ottici	p/st	S	
26.70.22.70	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	p/st	S	
CPA: 26.70.23	<i>Dispositivi a cristalli liquidi; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica n.c.a.</i>			
26.70.23.10	Mirini telescopici per armi; periscopi; telescopi, ecc.	p/st	S	
26.70.23.30	Laser, diversi dai diodi laser (esclusi macchine e apparecchi che incorporano laser)	p/st	S	
26.70.23.90	Altri apparecchi e strumenti di ottica, n.c.a., nel capitolo 90 del SA		S	
CPA: 26.70.24	<i>Strumenti e dispositivi di misurazione e controllo ottici</i>			
26.70.24.20	Telemetri	p/st	S	
26.70.24.50	Altri strumenti e apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
26.70.24.90	Esposimetri, stroboscopi, macchine, strumenti e apparecchi ottici per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore, proiettori di profili e altri strumenti, macchine e apparecchi ottici di misura o di controllo	p/st	S	
CPA: 26.70.25	<i>Parti ed accessori di binocoli, cannocchiali ed altri telescopi ottici, di altri strumenti di astronomia e di microscopi ottici</i>			
26.70.25.10	Parti e accessori (compresi i sostegni) di binocoli, cannocchiali, altri telescopi ottici e altri strumenti di astronomia (esclusi gli apparecchi di radioastronomia)		S	S2
26.70.25.30	Parti e accessori di microscopi ottici della voce SA 9011		S	S2
CPA: 26.70.26	<i>Parti ed accessori di dispositivi a cristalli liquidi, laser, diversi dai diodi laser, altri apparecchi e strumenti di ottica n.c.a.</i>			
26.70.26.10 z	Parti e accessori di apparecchi e strumenti di ottica della voce SA 9013		S	S2
26.70.26.30 z	Parti e accessori di strumenti e apparecchi della voce NC 9031 41 00 e di strumenti e apparecchi ottici della voce NC 9031 49 90		S	S2
NACE: 26.80	Fabbricazione di supporti ottici e magnetici			
CPA: 26.80.11	<i>Supporti magnetici, vergini, escluse le carte a pista magnetica</i>			
26.80.11.00	Nastri magnetici e dischi magnetici, non registrati, per la registrazione del suono o per simili registrazioni	kg	S	
CPA: 26.80.12	<i>Supporti ottici, vergini</i>			
26.80.12.00	Supporti ottici per la registrazione del suono o per simili registrazioni (esclusi articoli di cui al capitolo 37 del SA), non registrati	kg	S	
CPA: 26.80.13	<i>Altri supporti per la registrazione, compresi matrici e master per la fabbricazione di dischi</i>			
26.80.13.00	Altri supporti per la registrazione, compresi matrici e master per la fabbricazione di dischi	kg	S	
CPA: 26.80.14	<i>Carte a pista magnetica</i>			
26.80.14.00	Schede munite di una pista magnetica	kg	S	
NACE: 27.11	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici			
CPA: 27.11.10	<i>Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W; altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua</i>			
27.11.10.10	Motori elettrici di potenza ≤ 37,5 W (compresi motori sincroni di potenza ≤ 18 W, motori universali, motori a corrente alternata, motori a corrente continua)	p/st	S	
27.11.10.30	Motori e generatori a corrente continua, di potenza > 37,5 W ma ≤ 750 W (esclusi avviatori per motori a combustione interna)	p/st	S	
27.11.10.50	Motori e generatori a corrente continua, di potenza > 750 W ma ≤ 75 kW (esclusi avviatori per motori a combustione interna)	p/st	S	
27.11.10.70	Motori e generatori a corrente continua, di potenza > 75 kW ma ≤ 375 kW (esclusi avviatori per motori a combustione interna)	p/st	S	
27.11.10.90	Motori e generatori a corrente continua di potenza > 375 kW (esclusi avviatori per motori a combustione interna)	p/st	S	
CPA: 27.11.21	<i>Motori universali a corrente continua o alternata di potenza superiore a 37,5 W</i>			
27.11.21.00	Motori universali di potenza > 37,5 W	p/st	S	
CPA: 27.11.22	<i>Motori a corrente alternata, monofase</i>			
27.11.22.30	Motori a corrente alternata, monofase, di potenza ≤ 750 W	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
27.11.22.50	Motori a corrente alternata, monofase, di potenza > 750 W	p/st	S	
CPA: 27.11.23	<i>Motori a corrente alternata, polifase, di potenza inferiore o uguale a 750 W</i>			
27.11.23.00	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza ≤ 750 W	p/st	S	
CPA: 27.11.24	<i>Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 750 W ma inferiore o uguale a 75 kW</i>			
27.11.24.03	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 0,75 kW ma ≤ 7,5 kW	p/st	S	
27.11.24.05	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 7,5 kW ma ≤ 37 kW	p/st	S	
27.11.24.07	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 37 kW ma ≤ 75 kW	p/st	S	
CPA: 27.11.25	<i>Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 75 kW</i>			
27.11.25.30	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 75 kW, motori di trazione	p/st	S	
27.11.25.40	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 75 kW ma ≤ 375 kW (esclusi motori di trazione)	p/st	S	
27.11.25.60	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 375 kW ma ≤ 750 kW (esclusi motori di trazione)	p/st	S	
27.11.25.90	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 750 kW (esclusi motori di trazione)	p/st	S	
CPA: 27.11.26	<i>Generatori a corrente alternata (alternatori)</i>			
27.11.26.10	Alternatori di potenza ≤ 75 kVA	p/st	S	
27.11.26.30	Alternatori di potenza > 75 kVA ma ≤ 375 kVA	p/st	S	
27.11.26.50	Alternatori di potenza > 375 kVA ma ≤ 750 kVA	p/st	S	
27.11.26.70	Alternatori di potenza > 750 kVA	p/st	S	
CPA: 27.11.31	<i>Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione</i>			
27.11.31.10	Gruppi elettrogeni con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione, di potenza ≤ 75 kVA	p/st	S	
27.11.31.30	Gruppi elettrogeni con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione, di potenza > 75 kVA ma ≤ 375 kVA	p/st	S	
27.11.31.50	Gruppi elettrogeni con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione, di potenza > 375 kVA ma ≤ 750 kVA	p/st	S	
27.11.31.70	Gruppi elettrogeni con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione, di potenza > 750 kVA	p/st	S	
CPA: 27.11.32	<i>Gruppi elettrogeni con motore con accensione a scintilla; altri gruppi elettrogeni; convertitori rotanti elettrici</i>			
27.11.32.33	Gruppi elettrogeni con motore a combustione interna alternativo ad accensione per scintilla (motori a scoppio), di potenza ≤ 7,5 kVA	p/st	S	
27.11.32.35	Gruppi elettrogeni con motore a combustione interna alternativo ad accensione per scintilla (motori a scoppio), di potenza > 7,5 kVA	p/st	S	
27.11.32.50	Gruppi elettrogeni (esclusi quelli a energia eolica e quelli con motore a combustione interna alternativo ad accensione per scintilla)	p/st	S	
27.11.32.70	Convertitori rotanti	p/st	S	
CPA: 27.11.41	<i>Trasformatori con dielettrico liquido</i>			
27.11.41.20	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza ≤ 650 kVA	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
27.11.41.50	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza > 650 kVA ma ≤ 10 000 kVA	p/st	S	
27.11.41.80	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza > 10 000 kVA	p/st	S	
CPA: 27.11.42	Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 16 kVA			
27.11.42.20	Trasformatori di misura, di potenza ≤ 1 kVA (anche per tensioni)	p/st	S	
27.11.42.40	Altri trasformatori, n.c.a., di potenza ≤ 1 kVA	p/st	S	
27.11.42.60	Altri trasformatori, di potenza > 1 kVA ma ≤ 16 kVA	p/st	S	
CPA: 27.11.43	Altri trasformatori, di potenza superiore a 16 kVA			
27.11.43.30	Trasformatori, n.c.a., di potenza > 16 kVA ma ≤ 500 kVA	p/st	S	
27.11.43.80	Trasformatori, n.c.a., di potenza > 500 kVA	p/st	S	
CPA: 27.11.50	Ballast per lampade o tubi a scarica; altri induttori			
27.11.50.13	Bobine di reattanza per lampade o tubi a scarica	p/st	S	
27.11.50.15	Ballast per lampade o tubi a scarica (escluse bobine di reattanza)	p/st	S	
27.11.50.80	Bobine di reattanza e di autoinduzione (escluse bobine di induzione, bobine di deflessione per tubi catodici, per tubi e lampade a scarica)	p/st	S	
CPA: 27.11.61	Parti specifiche per motori e generatori elettrici			
27.11.61.10 z	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.c.a. (escluse pile a combustibile)		S	S2
CPA: 27.11.62	Parti di trasformatori e induttori			
27.11.62.03	Parti di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione: nuclei di ferrite	kg	S	S2
27.11.62.05	Parti di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione (esclusi nuclei di ferrite)		S	S2
27.11.62.08	Assiemaggi elettronici per convertitori statici del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione e le loro unità, n.c.a.		S	S2
NACE: 27.12	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità			
CPA: 27.12.10	Apparecchi per l'interruzione o la protezione di circuiti elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V			
27.12.10.10	Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili: tensione > 1 000 V	p/st	S	
27.12.10.20	Interruttori automatici: tensione > 1 000 V	p/st	S	
27.12.10.30	Sezionatori e interruttori: tensione > 1 000 V	p/st	S	
27.12.10.41 z	Scaricatori e limitatori di tensione: tensione > 1 000 V	p/st	S	
27.12.10.90	Altri apparecchi per l'interruzione, ... di circuiti elettrici: tensione > 1 000 V	p/st	S	
CPA: 27.12.21	Fusibili, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V			
27.12.21.30	Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili: tensione ≤ 1 000 V, intensità ≤ 10 A	p/st	S	
27.12.21.50	Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili: tensione ≤ 1 000 V, intensità > 10 A ma ≤ 63 A	p/st	S	
27.12.21.70	Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili: tensione ≤ 1 000 V, intensità > 63 A	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 27.12.22	<i>Interruttori automatici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V</i>			
27.12.22.30	Interruttori automatici: tensione \leq 1 000 V, intensità \leq 63 A	p/st	S	
27.12.22.50	Interruttori automatici: tensione \leq 1000 V, intensità $>$ 63 A	p/st	S	
CPA: 27.12.23	<i>Apparecchi n.c.a. per la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V</i>			
27.12.23.30	Apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici: tensione \leq 1 000 V, intensità \leq 16 A (esclusi fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili, interruttori automatici)	p/st	S	
27.12.23.50	Apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici: tensione \leq 1 000 V, intensità $>$ 16 A ma \leq 125 A (esclusi fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili, interruttori automatici)	p/st	S	
27.12.23.70	Apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici: tensione \leq 1 000 V, intensità $>$ 125 A (esclusi fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili, interruttori automatici)	p/st	S	
CPA: 27.12.24	<i>Relè, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V</i>			
27.12.24.33	Relè per una tensione \leq 60 V, intensità \leq 2 A	p/st	S	
27.12.24.35	Relè per una tensione \leq 60 V, intensità $>$ 2 A	p/st	S	
27.12.24.50	Relè per una tensione $>$ 60 V ma \leq 1 kV	p/st	S	
CPA: 27.12.31	<i>Quadri ed altri supporti provvisti di apparecchi per l'interruzione o la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V</i>			
27.12.31.30	Armadi di controllo numerico che incorporano una macchina per l'elaborazione automatica dell'informazione: tensione \leq 1 000 V	p/st	S	
27.12.31.50	Apparecchi di comando a memoria programmabile: tensione \leq 1 000 V	p/st	S	
27.12.31.70	Altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica: tensione \leq 1 000 V	p/st	S	
CPA: 27.12.32	<i>Quadri ed altri supporti provvisti di apparecchi per l'interruzione o la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione superiore a 1 000 V</i>			
27.12.32.03 *	Quadri, armadi e simili combinazioni di apparecchi per il comando o la distribuzione elettrica, per una tensione $>$ 1 000 V ma \leq 72,5 kV	p/st	S	
27.12.32.05 *	Quadri, armadi e simili combinazioni di apparecchi per il comando o la distribuzione elettrica, per una tensione $>$ 72,5 kV	p/st	S	
CPA: 27.12.40	<i>Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità</i>			
27.12.40.30	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per apparecchi per il comando o la distribuzione elettrica, sprovvisti dei loro apparecchi	p/st	S	
27.12.40.90	Altre parti di apparecchi delle voci SA da 8535 a 8537		S	S2
NACE: 27.20	Fabbricazione di batterie e accumulatori			
CPA: 27.20.11	<i>Pile e batterie di pile</i>			
27.20.11.00	Pile e batterie di pile	p/st	S	
CPA: 27.20.12	<i>Parti di pile e di batterie di pile</i>			
27.20.12.00	Parti di pile e batterie di pile (esclusi carboni per pile, per batterie ricaricabili)		S	S2
CPA: 27.20.21	<i>Accumulatori al piombo per l'avviamento dei motori alternativi</i>			
27.20.21.00	Accumulatori al piombo per l'avviamento dei motori alternativi	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 27.20.22	<i>Accumulatori al piombo (esclusi quelli per l'avviamento dei motori alternativi)</i>			
27.20.22.00	Accumulatori al piombo (esclusi quelli per l'avviamento dei motori alternativi)	ce/el	S	
CPA: 27.20.23	<i>Accumulatori al nichel-cadmio, all'idruro di nichel metallico, agli ioni di litio, al litio polimero, al nichel-ferro e altri accumulatori elettrici</i>			
27.20.23.00	Accumulatori al nichel-cadmio, all'idruro di nichel metallico, agli ioni di litio, al litio polimero, al nichel-ferro e altri accumulatori elettrici	p/st	S	
CPA: 27.20.24	<i>Parti di accumulatori elettrici (compresi i separatori)</i>			
27.20.24.00	Parti di accumulatori elettrici (compresi separatori)		S	S2
NACE: 27.31	Fabbricazione di cavi a fibre ottiche			
CPA: 27.31.11	<i>Cavi di fibre ottiche costituiti di fibre rivestite individualmente</i>			
27.31.11.00	Cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	kg	S	
CPA: 27.31.12	<i>Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (esclusi quelli costituiti di fibre rivestite individualmente)</i>			
27.31.12.00	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (esclusi quelli costituiti di fibre rivestite individualmente)	kg	S	
NACE: 27.32	Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici			
CPA: 27.32.11	<i>Fili per avvolgimenti, isolati</i>			
27.32.11.00	Fili per avvolgimenti, per l'elettricità	kg	S	
CPA: 27.32.12	<i>Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali</i>			
27.32.12.00	Cavi coassiali e altri conduttori elettrici coassiali, isolati, per controllare la trasmissione di dati, muniti o non di pezzi di congiunzione	kg	S	
CPA: 27.32.13	<i>Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V</i>			
27.32.13.80	Altri conduttori elettrici, per tensioni $\leq 1\,000$ V, non muniti di pezzi di congiunzione	kg	S	
CPA: 27.32.14	<i>Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V</i>			
27.32.14.00	Conduttori elettrici isolati: tensione $> 1\,000$ V (esclusi fili per avvolgimenti, cavi coassiali e altri conduttori elettrici coassiali, serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei veicoli terrestri, aerei o marittimi)	kg	S	
NACE: 27.33	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio			
CPA: 27.33.11	<i>Interruttori, sezionatori e commutatori, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V</i>			
27.33.11.00	Apparecchi per l'interruzione dei circuiti elettrici: tensione $\leq 1\,000$ V (compresi interruttori a pulsante e rotanti) (esclusi relè)	p/st	S	
CPA: 27.33.12	<i>Portalampane, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V</i>			
27.33.12.00	Portalampane: tensione $\leq 1\,000$ V	p/st	S	
CPA: 27.33.13	<i>Spine, prese di corrente ed altri apparecchi n.c.a. per l'interruzione o la protezione dei circuiti elettrici</i>			
27.33.13.10	Spine e prese di corrente per cavi coassiali: tensione $\leq 1\,000$ V	p/st	S	
27.33.13.30	Spine e prese di corrente per circuiti stampati: tensione $\leq 1\,000$ V	p/st	S	
27.33.13.50	Spine e prese di corrente (non per cavi coassiali e circuiti stampati): tensione $\leq 1\,000$ V	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
27.33.13.60	Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche: tensione $\leq 1\ 000\ V$	p/st	S	
27.33.13.70	Conessioni, elementi di contatto per fili e cavi: tensione $\leq 1\ 000\ V$	p/st	S	
27.33.13.80	Altri apparecchi per l'allacciamento o il collegamento di circuiti elettrici: tensione $\leq 1\ 000\ V$	p/st	S	
CPA: 27.33.14	<i>Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, di materie plastiche</i>			
27.33.14.10	Profili per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche	kg	S	
27.33.14.30	Pezzi isolanti di materie plastiche per macchine, apparecchi o impianti elettrici (esclusi isolatori per l'elettricità)	kg	S	
NACE: 27.40	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione			
CPA: 27.40.11	<i>Proiettori sealed beam (sigillati)</i>			
27.40.11.00	Oggetti detti "fari" e "proiettori sigillati"	p/st	S	
CPA: 27.40.12	<i>Lampade e tubi ad incandescenza alogeni, al tungsteno (esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi)</i>			
27.40.12.50	Lampade e tubi a incandescenza alogeni, al tungsteno (esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi), per motocicli e autoveicoli	p/st	S	
27.40.12.93	Lampade e tubi a incandescenza alogeni, al tungsteno, di tensione $> 100\ V$ (esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi, per motocicli e autoveicoli)	p/st	S	
27.40.12.95	Lampade e tubi a incandescenza alogeni, al tungsteno, di tensione $\leq 100\ V$ (esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi, per motocicli e autoveicoli)	p/st	S	
CPA: 27.40.13	<i>Lampade e tubi ad incandescenza n.c.a. di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V</i>			
27.40.13.00	Lampade e tubi a incandescenza di potenza $\leq 200\ W$, tensione $> 100\ V$ (compresi a riflettore) (esclusi lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi, a incandescenza alogeni, al tungsteno, fari e proiettori sigillati)	p/st	S	
CPA: 27.40.14	<i>Lampade e tubi ad incandescenza n.c.a.</i>			
27.40.14.60	Lampade a incandescenza per motocicli o autoveicoli (esclusi fari e proiettori sigillati e lampade alogene al tungsteno)	p/st	S	
27.40.14.90	Lampade e tubi a incandescenza n.c.a.	p/st	S	
CPA: 27.40.15	<i>Lampade e tubi a scarica; lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco</i>			
27.40.15.10	Lampade e tubi a scarica (esclusi quelli a raggi ultravioletti), fluorescenti, a catodo caldo, con due zoccoli	p/st	S	
27.40.15.30	Lampade e tubi a scarica (esclusi quelli a raggi ultravioletti), fluorescenti, a catodo caldo (esclusi quelli con due zoccoli)	p/st	S	
27.40.15.50	Altre lampade e tubi a scarica (esclusi quelli a raggi ultravioletti)	p/st	S	
27.40.15.70	Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi, lampade ad arco	p/st	S	
CPA: 27.40.21	<i>Lampade elettriche portatili funzionanti a pile o ad accumulatori o elettromagnetiche</i>			
27.40.21.00	Lampade elettriche portatili funzionanti a pile, ad accumulatori o elettromagnetiche (escluse quelle per cicli o autoveicoli)	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 27.40.22	<i>Lampade da tavolo, da scrivania, da comodino o a stelo, elettriche</i>			
27.40.22.00	Lampade da comodino, da scrittoio e da terra, elettriche	p/st	S	
CPA: 27.40.23	<i>Lampade e apparecchi per l'illuminazione, non elettrici</i>			
27.40.23.00	Lampade e apparecchi per l'illuminazione, non elettrici	p/st	S	
CPA: 27.40.24	<i>Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili</i>			
27.40.24.00	Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili (compresi segnali stradali)	p/st	S	
CPA: 27.40.25	<i>Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro</i>			
27.40.25.00	Lampadari e altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro (esclusi quelli per l'illuminazione di aree o vie pubbliche)	p/st	S	
CPA: 27.40.30	<i>Altri apparecchi per l'illuminazione</i>			
27.40.30.10	Proiettori (compresi quelli teatrali, per studi fotografici o cinematografici)	p/st	S	
27.40.30.30	Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva per autoveicoli (esclusi fari e proiettori sigillati, lampade a incandescenza o a scarica, lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi, lampade ad arco)	kg	S	
27.40.30.90 *	Lampade e apparecchi per l'illuminazione, elettrici, di materie plastiche o di altre materie, dei tipi utilizzati per lampade e tubi a incandescenza e lampade tubolari, comprese ghirlande elettriche per alberi di Natale e lampade a LED	p/st	S	
CPA: 27.40.41	<i>Parti di lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica</i>			
27.40.41.00	Parti di lampade e tubi a incandescenza o a scarica (inclusi fari e proiettori sigillati, lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi, lampade ad arco)		S	S2
CPA: 27.40.42	<i>Parti di apparecchi per l'illuminazione</i>			
27.40.42.30	Parti di lampade elettriche portatili funzionanti a pile, ad accumulatori o elettromagnetiche (escluse quelle per cicli o autoveicoli)		S	S2
27.40.42.50	Parti (escluse quelle di vetro o di materie plastiche) di lampade e apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, n.n.a.		S	
NACE: 27.51	Fabbricazione di elettrodomestici			
CPA: 27.51.11	<i>Frigoriferi e congelatori per uso domestico</i>			
27.51.11.10	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati	p/st	S	
27.51.11.33	Frigoriferi per uso domestico (compresi quelli a compressione e ad assorbimento) (esclusi quelli da incasso)	p/st	S	
27.51.11.35	Frigoriferi a compressione da incasso	p/st	S	
27.51.11.50	Congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità ≤ 800 l	p/st	S	
27.51.11.70	Congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità ≤ 900 l	p/st	S	
CPA: 27.51.12	<i>Lavastoviglie per uso domestico</i>			
27.51.12.00	Lavastoviglie per uso domestico	p/st	S	
CPA: 27.51.13	<i>Lavatrici e asciugatrici per uso domestico</i>			
27.51.13.00	Lavatrici e asciugatrici per uso domestico	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 27.51.14	<i>Coperte a riscaldamento elettrico</i>			
27.51.14.00	Coperte a riscaldamento elettrico	p/st	S	
CPA: 27.51.15	<i>Ventilatori e cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, per uso domestico</i>			
27.51.15.30	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W	p/st	S	
27.51.15.80	Cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, aventi il lato orizzontale maggiore ≤ 120 cm	p/st	S	
CPA: 27.51.21	<i>Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico</i>			
27.51.21.23	Aspirapolvere, con motore elettrico incorporato, di potenza ≤ 1 500 W e in cui il volume del serbatoio è ≤ 20 l	p/st	S	
27.51.21.25	Altri aspirapolvere a motore elettrico incorporato	p/st	S	
27.51.21.70	Trituratori, mescolatori, preparatori di alimenti, spremifrutta e spremiverdura, per uso domestico, con motore elettrico incorporato	p/st	S	
27.51.21.90	Altri apparecchi elettromeccanici	kg	S	
CPA: 27.51.22	<i>Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato</i>			
27.51.22.00	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato	p/st	S	
CPA: 27.51.23	<i>Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici</i>			
27.51.23.10	Asciugacapelli elettrici	p/st	S	
27.51.23.30	Apparecchi elettrici per parrucchiere (compresi arricciacapelli) (esclusi caschi asciugacapelli, asciugacapelli)	p/st	S	
27.51.23.50	Apparecchi elettrotermici per asciugare le mani	p/st	S	
27.51.23.70	Ferri da stiro elettrici	p/st	S	
CPA: 27.51.24	<i>Altri apparecchi elettrotermici</i>			
27.51.24.10	Aspirapolvere, compresi aspiratori di materie secche e materie liquide (esclusi quelli a motore elettrico incorporato)	p/st	S	
27.51.24.30	Apparecchi elettrici per uso domestico per la preparazione del caffè o del tè (compresi percolatori)	p/st	S	
27.51.24.50	Tostapane elettrico (compresi fornelli elettrici per scaldare il pane o cuocere patate o altri alimenti di piccolo formato)	p/st	S	
27.51.24.90	Apparecchi elettrotermici per uso domestico (esclusi apparecchi per capelli, apparecchi per asciugare le mani, apparecchi per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili, scaldacqua e scaldatori a immersione, ferri da stiro, forni a microonde, forni, cucine, fornelli, comprese piastre di cottura, griglie, girarrosti, apparecchi per la preparazione del caffè e del tè, tostapane)	p/st	S	
CPA: 27.51.25	<i>Scaldacqua elettrici, istantanei o ad accumulazione, e scaldatori ad immersione</i>			
27.51.25.30	Scaldacqua elettrici istantanei	p/st	S	
27.51.25.60	Scaldacqua elettrici e scaldatori a immersione (esclusi scaldacqua istantanei)	p/st	S	
CPA: 27.51.26	<i>Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e del suolo</i>			
27.51.26.30	Radiatori elettrici ad accumulazione	p/st	S	
27.51.26.50	Radiatori elettrici, radiatori per convezione e radiatori con ventilatore incorporato	p/st	S	
27.51.26.90	Altri radiatori elettrici	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 27.51.27	<i>Forni a microonde</i>			
27.51.27.00	Forni a microonde per uso domestico	p/st	S	
CPA: 27.51.28	<i>Altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura); griglie e girarrosti</i>			
27.51.28.10	Cucine elettriche per uso domestico comprendenti almeno un forno e un piano di cottura (comprese cucine combinate [gas, elettricità])	p/st	S	
27.51.28.30	Fornelli elettrici e piastre di cottura, per uso domestico	p/st	S	
27.51.28.50	Griglie e girarrosti elettrici, per uso domestico	p/st	S	
27.51.28.70	Forni elettrici da incasso, per uso domestico	p/st	S	
27.51.28.90	Forni elettrici per uso domestico (esclusi forni da incasso, forni a microonde)	p/st	S	
CPA: 27.51.29	<i>Resistenze scaldanti</i>			
27.51.29.00	Resistenze scaldanti diverse da quelle di carbone	kg	S	
CPA: 27.51.30	<i>Parti di elettrodomestici</i>			
27.51.30.10	Parti di aspirapolveri		S	S2
27.51.30.30	Parti di apparecchi elettrodomestici con motore elettrico incorporato (escluse parti di aspirapolveri)		S	S2
27.51.30.50	Parti di rasoi e di tosatrici con motore elettrico incorporato		S	S2
27.51.30.70	Parti di apparecchi della voce SA 8516		S	S2
NACE: 27.52	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici			
CPA: 27.52.11	<i>Apparecchi di cottura e scaldapiatti di uso domestico, non elettrici, di ghisa, ferro, acciaio o rame</i>			
27.52.11.13	Apparecchi di cottura e scaldapiatti per uso domestico a gas (di ghisa, ferro, acciaio), muniti di forno (compresi quelli che possono essere utilizzati accessoriamente per il riscaldamento centrale, forni separati a gas e ad altri combustibili)	p/st	S	
27.52.11.15	Apparecchi di cottura e scaldapiatti per uso domestico a gas (di ghisa, ferro, acciaio), non muniti di forno (compresi quelli che possono essere utilizzati accessoriamente per il riscaldamento centrale, alimentati a gas e ad altri combustibili)	p/st	S	
27.52.11.90	Altri apparecchi di cottura e scaldapiatti per uso domestico, non elettrici, di ghisa, ferro, acciaio o rame	p/st	S	S2
CPA: 27.52.12	<i>Altri apparecchi di uso domestico a combustibili gassosi, a gas ed altri combustibili, a combustibili liquidi o a combustibili solidi</i>			
27.52.12.34	Apparecchi per uso domestico a gas, di ghisa, ferro o acciaio, incluse stufe e caldaie per radiatori a gas e ad altri combustibili (esclusi apparecchi di cottura e scaldapiatti)	p/st	S	
27.52.12.50	Apparecchi per uso domestico a combustibili liquidi, di ghisa, ferro o acciaio, incluse stufe e caldaie (esclusi apparecchi di cottura e scaldapiatti)	p/st	S	
27.52.12.70	Apparecchi per uso domestico a combustibili solidi, di ghisa, ferro o acciaio, incluse stufe e caldaie (esclusi apparecchi di cottura e scaldapiatti)	p/st	S	
CPA: 27.52.13	<i>Generatori e distributori di aria calda n.c.a., a riscaldamento non elettrico, di ghisa, ferro o acciaio</i>			
27.52.13.00	Generatori e distributori di aria calda n.c.a., a riscaldamento non elettrico, di ghisa, ferro o acciaio	p/st	S	
CPA: 27.52.14	<i>Scaldacqua non elettrici, istantanei o ad accumulazione</i>			
27.52.14.00	Scaldacqua non elettrici, istantanei o ad accumulazione	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 27.52.20	<i>Parti di stufe, cucine economiche, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico</i>			
27.52.20.00	Parti di ghisa, ferro o acciaio di stufe, cucine economiche, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico		S	
NACE: 27.90	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche			
CPA: 27.90.11	<i>Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica</i>			
27.90.11.50	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario, amplificatori d'antenne e altre macchine e altri apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 del SA (esclusi caricatori di accumulatori, lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura)		S	
CPA: 27.90.12	<i>Isolatori per l'elettricità; pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici; tubi isolanti</i>			
27.90.12.30	Isolatori per l'elettricità (di materie diverse da vetro o ceramica)	kg	S	
27.90.12.80	Pezzi isolanti per macchine elettriche (di materie diverse da ceramica o materie plastiche); tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	kg	S	
CPA: 27.90.13	<i>Elettrodi di carbone ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, per usi elettrici</i>			
27.90.13.30	Elettrodi di carbone per forni	kg	S	
27.90.13.50	Elettrodi di carbone (diversi da quelli per forni)	kg	S	
27.90.13.70	Spazzole di carbone	kg	S	
27.90.13.90	Oggetti di grafite o di altro carbonio, per usi elettrici (esclusi elettrodi e spazzole)	kg	S	
CPA: 27.90.20	<i>Pannelli indicatori con dispositivi a cristalli liquidi o diodi emittenti luce; apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva</i>			
27.90.20.20	Pannelli indicatori incorporanti dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	kg	S	
27.90.20.50	Pannelli indicatori incorporanti diodi emittenti di luce (LED)	kg	S	
27.90.20.80	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, n.c.a.	kg	S	
CPA: 27.90.31	<i>Macchine ed apparecchi elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati</i>			
27.90.31.09	Ferri e pistole per brasare	p/st	S	
27.90.31.18	Macchine e apparecchi elettrici per la brasatura forte o tenera (esclusi ferri e pistole per brasare)	p/st	S	
27.90.31.45	Macchine e apparecchi elettrici per la saldatura dei metalli a resistenza	p/st	S	
27.90.31.54	Macchine interamente o parzialmente automatiche per la saldatura dei metalli, ad arco o a getto di plasma	p/st	S	
27.90.31.63	Altre macchine o apparecchi manuali di saldatura con elettrodi rivestiti	p/st	S	
27.90.31.72	Altre macchine per la saldatura ad arco protetto	p/st	S	
27.90.31.81	Macchine e apparecchi elettrici per saldare o spruzzare metalli, n.c.a.	p/st	S	
27.90.31.91	Macchine e apparecchi elettrici per la saldatura delle materie termoplastiche (esclusi saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 27.90.32	<i>Parti di macchine e di apparecchi elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati</i>			
27.90.32.00	Parti di macchine e apparecchi della voce SA 8515		S	S2
CPA: 27.90.33	<i>Parti di altri apparecchi elettrici; parti elettriche n.c.a. di macchine ed apparecchi</i>			
27.90.33.30	Parti di apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali, vie d'acqua interne, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi		S	S2
27.90.33.50	Parti di apparecchi della voce SA 8531		S	S2
27.90.33.70	Parti di macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, n.c.a.		S	S2
27.90.33.90	Parti elettriche di macchine e apparecchi, n.c.a.		S	
CPA: 27.90.41	<i>Ondulatori, raddrizzatori, convertitori</i>			
27.90.41.30	Raddrizzatori (esclusi del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione e le loro unità)	p/st	S	
27.90.41.33	Caricatori di accumulatori	p/st	S	
27.90.41.40	Unità d'alimentazione per apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione e loro unità	p/st	S	
27.90.41.53	Ondulatori per corrente continua, di potenza $\leq 7,5$ kVA	p/st	S	
27.90.41.55	Ondulatori per corrente continua, di potenza $> 7,5$ kVA	p/st	S	
27.90.41.70	Convertitori statici (esclusi semiconduttori policristallini, convertitori specifici per saldatura, senza apparecchiatura di saldatura, caricatori di accumulatori, raddrizzatori, ondulatori)	p/st	S	
27.90.41.90	Parti di convertitori statici, n.c.a. (esclusi assiemi elettronici del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione e le loro unità)		S	S2
CPA: 27.90.42	<i>Pile a combustibile</i>			
27.90.42.00 z	Pile a combustibile		S	
CPA: 27.90.43	<i>Limitatori di sovracorrente, per tensioni superiori a 1 000 V</i>			
27.90.43.00 z	Limitatori di sovracorrente, per tensioni superiori a 1 000 V	p/st	S	
CPA: 27.90.44	<i>Cavi, prolunghe e altri cordoni elettrici dotati di fili isolati e connettori</i>			
27.90.44.00	Cavi, prolunghe e altri cordoni elettrici, per tensioni $\leq 1 000$ V, dotati di fili isolati e connettori	kg	S	
CPA: 27.90.45	<i>Elettromagneti; accoppiamenti, innesti elettromagnetici e freni; teste di sollevamento elettromagnetiche; acceleratori di particelle elettrici; generatori di segnali elettrici e altri apparecchi elettrici n.c.a.</i>			
27.90.45.10	Acceleratori di particelle	kg	S	
27.90.45.30	Generatori di segnali	kg	S	
27.90.45.50	Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici (esclusi freni pneumatici, meccanici o idraulici azionati da dispositivi elettromagnetici)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
27.90.45.60	Elettromagneti e teste di sollevamento elettromagnetiche e loro parti (esclusi quelli per uso medico); dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione e loro parti, n.c.a.	kg	S	S2
27.90.45.70	Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura	p/st	S	
CPA: 27.90.51	<i>Condensatori fissi per le reti elettriche di 50/60 Hz capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar</i>			
27.90.51.00	Condensatori fissi per le reti elettriche di 50/60 Hz capaci di assorbire una potenza reattiva $\geq 0,5$ kvar	p/st	S	
CPA: 27.90.52	<i>Altri condensatori fissi</i>			
27.90.52.20	Condensatori elettrici fissi, di tantalio o elettrolitici all'alluminio (esclusi condensatori di potenza)	p/st	S	
27.90.52.40	Altri condensatori elettrici fissi n.c.a.	p/st	S	
CPA: 27.90.53	<i>Condensatori variabili o regolabili</i>			
27.90.53.00	Condensatori elettrici variabili (anche con aggiustamento predeterminato)	p/st	S	
CPA: 27.90.60	<i>Resistenze elettriche, escluse le resistenze scaldanti</i>			
27.90.60.35	Resistenze elettriche fisse per una potenza inferiore o uguale a 20 W (escluse resistenze scaldanti e resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati)	p/st	S	
27.90.60.37	Resistenze elettriche fisse per una potenza superiore a 20 W (escluse resistenze scaldanti e resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati)	p/st	S	
27.90.60.55	Resistenze variabili bobinate per una potenza ≤ 20 W	p/st	S	
27.90.60.57	Resistenze variabili bobinate per una potenza > 20 W	p/st	S	
27.90.60.80	Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati (escluse resistenze scaldanti); resistenze elettriche variabili, compresi reostati e potenziometri (escluse resistenze variabili bobinate e resistenze scaldanti)	p/st	S	
CPA: 27.90.70	<i>Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi</i>			
27.90.70.10	Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili		S	
27.90.70.30	Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, per strade, vie d'acqua interne, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi	kg	S	
CPA: 27.90.81	<i>Parti di condensatori elettrici</i>			
27.90.81.00	Parti di condensatori elettrici fissi, variabili o regolabili (anche con aggiustamento predeterminato)		S	S2
CPA: 27.90.82	<i>Parti di resistenze elettriche, reostati e potenziometri</i>			
27.90.82.00	Parti di resistenze elettriche (compresi reostati e potenziometri) (escluse resistenze scaldanti)		S	S2
NACE: 28.11	Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli			
CPA: 28.11.11	<i>Motori fuoribordo per la propulsione di imbarcazioni</i>			
28.11.11.00	Motori fuoribordo per la propulsione di imbarcazioni	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.11.12	<i>Motori con accensione a scintilla per la propulsione di navi; altri motori</i>			
28.11.12.00	Motori a combustione interna a movimento alternativo o rotativo, ad accensione per scintilla, per la propulsione di imbarcazioni (esclusi motori fuoribordo) e per altri usi (esclusi motori per l'aviazione e motori per veicoli di cui al capitolo 87 della NC)	p/st	S	
CPA: 28.11.13	<i>Altri motori alternativi ad accensione per compressione</i>			
28.11.13.11	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per la propulsione di imbarcazioni, di potenza inferiore o uguale a 200 kW	p/st	S	
28.11.13.15	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per la propulsione di imbarcazioni, di potenza superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	p/st	S	
28.11.13.19	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per la propulsione di imbarcazioni, di potenza superiore a 1 000 kW	p/st	S	
28.11.13.20	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per la propulsione di veicoli ferroviari	p/st	S	
28.11.13.31	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per uso industriale, di potenza non superiore a 15 kW	p/st	S	
28.11.13.33	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per uso industriale, di potenza superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW	p/st	S	
28.11.13.35	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per uso industriale, di potenza superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW	p/st	S	
28.11.13.37	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per uso industriale, di potenza superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	p/st	S	
28.11.13.53	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per uso industriale, di potenza superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	p/st	S	
28.11.13.55	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per uso industriale, di potenza superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW	p/st	S	
28.11.13.57	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per uso industriale, di potenza superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW	p/st	S	
28.11.13.73	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per uso industriale, di potenza superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	p/st	S	
28.11.13.75	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), per uso industriale, di potenza superiore a 1 000 kW	p/st	S	
CPA: 28.11.21	<i>Turbine a vapore</i>			
28.11.21.60	Turbine a vapore	kW	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.11.22	<i>Turbine e ruote idrauliche</i>			
28.11.22.00	Turbine e ruote idrauliche	kW	S	
CPA: 28.11.23	<i>Turbine a gas diverse dai turboreattori e dai turbopropulsori</i>			
28.11.23.00	Turbine a gas (esclusi turboreattori e turbopropulsori)	kW	S	
CPA: 28.11.24	<i>Turbine eoliche</i>			
28.11.24.00	Gruppi elettrogeni a energia eolica	p/st	S	
CPA: 28.11.31	<i>Parti di turbine a vapore</i>			
28.11.31.00	Parti di turbine a vapore		S	S2
CPA: 28.11.32	<i>Parti di turbine idrauliche e ruote idrauliche, compresi i regolatori</i>			
28.11.32.00	Parti di turbine e ruote idrauliche (inclusi regolatori)		S	S2
CPA: 28.11.33	<i>Parti di turbine a gas (esclusi turboreattori e turbopropulsori)</i>			
28.11.33.00	Parti di turbine a gas (esclusi turboreattori e turbopropulsori)		S	
CPA: 28.11.41	<i>Parti di motori a combustione interna con accensione a scintilla (escluse le parti di motori per l'aviazione)</i>			
28.11.41.00	Parti destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a combustione interna, ad accensione per scintilla (esclusi motori per l'aviazione)		S	S2
CPA: 28.11.42	<i>Parti n.c.a. di altri motori</i>			
28.11.42.00	Parti destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a combustione interna, ad accensione per compressione		S	S2
NACE: 28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche			
CPA: 28.12.11	<i>Motori idraulici e pneumatici a movimento rettilineo (cilindri)</i>			
28.12.11.30	Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)	p/st	S	
28.12.11.80	Motori pneumatici a movimento rettilineo (cilindri)	p/st	S	
CPA: 28.12.12	<i>Motori idraulici e pneumatici rotativi</i>			
28.12.12.00	Motori idraulici e pneumatici rotativi	p/st	S	
CPA: 28.12.13	<i>Pompe idrauliche</i>			
28.12.13.20	Pompe idrauliche (a pistoni)	p/st	S	
28.12.13.50	Pompe idrauliche (a ingranaggi)	p/st	S	
28.12.13.80	Pompe idrauliche (a segmenti oscillanti)	p/st	S	
CPA: 28.12.14	<i>Valvole idrauliche e pneumatiche</i>			
28.12.14.20	Riduttori di pressione combinati con filtri o lubrificatori	kg	S	
28.12.14.50	Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	kg	S	
28.12.14.80	Valvole per trasmissioni pneumatiche	kg	S	
CPA: 28.12.15	<i>Assemblaggi di gruppi idraulici</i>			
28.12.15.30	Aggregati idraulici con pompe volumetriche alternative	p/st	S	
28.12.15.80	Aggregati idraulici con pompe volumetriche rotative	p/st	S	
CPA: 28.12.16	<i>Sistemi idraulici</i>			
28.12.16.30	Sistemi idraulici con attuatori costituiti da cilindri	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.12.16.80	Sistemi idraulici con attuatori diversi da cilindri	p/st	S	
CPA: 28.12.20	<i>Parti di macchinari ad energia idraulica</i>			
28.12.20.00	Parti di apparecchiature oleodinamiche		S	S2
NACE: 28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori			
CPA: 28.13.11	<i>Pompe per carburanti, oli lubrificanti, liquidi di raffreddamento e calcestruzzi</i>			
28.13.11.05	Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	p/st	S	
28.13.11.25	Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo per la distribuzione di liquidi (escluse pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse)	p/st	S	
28.13.11.45	Pompe a mano per liquidi, escluse pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo	p/st	S	
28.13.11.65	Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori a combustione interna	p/st	S	
28.13.11.85	Pompe per calcestruzzo	p/st	S	
CPA: 28.13.12	<i>Altre pompe volumetriche alternative per liquidi</i>			
28.13.12.20	Pompe volumetriche alternative, dosatrici	p/st	S	
28.13.12.50	Pompe volumetriche alternative a pistoni in linea	p/st	S	
28.13.12.80	Pompe volumetriche alternative, a diaframma	p/st	S	
CPA: 28.13.13	<i>Altre pompe volumetriche rotative per liquidi</i>			
28.13.13.20	Pompe volumetriche rotative, a ingranaggi	p/st	S	
28.13.13.40	Pompe volumetriche rotative, a segmenti oscillanti	p/st	S	
28.13.13.60	Pompe volumetriche rotative, a vite elicoidale	p/st	S	
28.13.13.80	Pompe volumetriche rotative (comprese pompe peristaltiche, a lobi, a rotori elicoidali) (escluse unità idrauliche, pompe a ingranaggi, a segmenti oscillanti, a vite elicoidale)	p/st	S	
CPA: 28.13.14	<i>Altre pompe centrifughe per liquidi; altre pompe</i>			
28.13.14.13	Pompe centrifughe sommerse monocellulari, per il prosciugamento o lo scarico delle acque	p/st	S	
28.13.14.15	Pompe centrifughe sommerse multicellulari	p/st	S	
28.13.14.17	Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	p/st	S	
28.13.14.20	Pompe rotodinamiche con bocca di mandata di diametro ≤ 15 mm	p/st	S	
28.13.14.30	Pompe centrifughe con bocca di mandata di diametro > 15 mm, pompe giranti a canali, pompe a canali laterali, pompe periferiche e pompe rigenerative	p/st	S	
28.13.14.51	Pompe centrifughe con bocca di mandata di diametro > 15 mm, monocellulari monoblocco, a flusso semplice	p/st	S	
28.13.14.53	Pompe centrifughe con bocca di mandata di diametro > 15 mm, monocellulari, accoppiamento a supporto, a flusso semplice	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.13.14.55	Pompe centrifughe con bocca di mandata di diametro > 15 mm, monocellulari, a flussi multipli	p/st	S	
28.13.14.60	Pompe centrifughe con bocca di mandata di diametro > 15 mm, multicellulari (comprese pompe autoadescanti)	p/st	S	
28.13.14.71	Pompe rotodinamiche monocellulari elicocentrifughe o assiali	p/st	S	
28.13.14.75	Pompe rotodinamiche multicellulari elicocentrifughe o assiali	p/st	S	
28.13.14.80	Altre pompe per liquidi, elevatori per liquidi	p/st	S	
CPA: 28.13.21	<i>Pompe per vuoto</i>			
28.13.21.70	Pompe a eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots, pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe a adsorbimento	p/st	S	
28.13.21.90 *	Pompe per vuoto del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dispositivi di visualizzazione a schermo piatto Pompe ad anello liquido	p/st	S	
CPA: 28.13.22	<i>Pompe per aria, a mano o a pedale</i>			
28.13.22.00	Pompe per aria, a mano o a pedale	p/st	S	
CPA: 28.13.23	<i>Compressori per impianti frigoriferi</i>			
28.13.23.00	Compressori per impianti frigoriferi	p/st	S	
CPA: 28.13.24	<i>Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili</i>			
28.13.24.00	Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili	p/st	S	
CPA: 28.13.25	<i>Turbocompressori</i>			
28.13.25.30	Turbocompressori, monocellulari	p/st	S	
28.13.25.50	Turbocompressori, multicellulari	p/st	S	
CPA: 28.13.26	<i>Compressori volumetrici alternativi</i>			
28.13.26.30	Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione ≤ 15 bar, di portata ≤ 60 m ³ /ora	p/st	S	
28.13.26.50	Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione ≤ 15 bar, di portata superiore a 60 m ³ /ora	p/st	S	
28.13.26.70	Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione > 15 bar, di portata oraria ≤ 120 m ³	p/st	S	
28.13.26.90	Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione > 15 bar, di portata oraria > 120 m ³	p/st	S	
CPA: 28.13.27	<i>Compressori volumetrici rotativi, a un albero o a più alberi</i>			
28.13.27.30	Compressori volumetrici rotativi, a un albero	p/st	S	
28.13.27.53	Compressori volumetrici rotativi, a più alberi, a vite	p/st	S	
28.13.27.55	Compressori volumetrici rotativi, a più alberi (esclusi quelli a vite)	p/st	S	
CPA: 28.13.28	<i>Altri compressori</i>			
28.13.28.00	Pompe per aria, cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti, con lato orizzontale di lunghezza massima > 120 cm (escl. pompe per vuoto, pompe per aria, a mano o a pedale, compressori)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.13.31	<i>Parti di pompe; parti di elevatori per liquidi</i>			
28.13.31.00	Parti di pompe per liquidi e di elevatori per liquidi		S	S2
CPA: 28.13.32	<i>Parti di pompe per aria o per vuoto, di compressori di aria o di gas, di ventilatori, di cappe</i>			
28.13.32.00	Parti di pompe per aria o per vuoto, di compressori di aria o di altri gas, di cappe, di ventilatori		S	S2
NACE: 28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole			
CPA: 28.14.11	<i>Riduttori di pressione, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza</i>			
28.14.11.20	Riduttori di pressione in ghisa o in acciaio non combinati con filtri o lubrificatori, per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili	kg	S	
28.14.11.40	Riduttori di pressione, diversi da quelli in ghisa o in acciaio, non combinati con filtri o lubrificatori, per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili	kg	S	
28.14.11.60	Valvole di ritegno per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili	kg	S	
28.14.11.70	Valvole per pneumatici e camere d'aria	kg	S	
28.14.11.80	Valvole di troppo pieno o di sicurezza per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili	kg	S	
CPA: 28.14.12	<i>Rubineria per impianti sanitari; valvole per termosifoni di impianti centralizzati</i>			
28.14.12.33	Mescolatori, mitigatori per acquai, lavabi, bidet, cisterne d'acqua, ecc. (esclusi riduttori di pressione, valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza)	kg	S	
28.14.12.35	Oggetti di rubineria per acquai, lavabi, bidet, cisterne d'acqua, ecc. (esclusi riduttori di pressione, valvole per trasmissioni oleoidrauliche, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza, mescolatori, mitigatori)	kg	S	
28.14.12.53	Valvole per termosifoni di impianti di riscaldamento centralizzati, valvole termostatiche	kg	S	
28.14.12.55	Valvole per termosifoni di impianti di riscaldamento centralizzati (escluse valvole termostatiche)	kg	S	
CPA: 28.14.13	<i>Valvole di regolazione, a saracinesca, a globo ed altre valvole</i>			
28.14.13.13	Valvole di regolazione della temperatura (escluse valvole termostatiche per termosifoni di impianti di riscaldamento centralizzati)	kg	S	
28.14.13.15	Valvole di regolazione per tubi, caldaie, serbatoi, ecc. (esclusi riduttori di pressione, valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza, valvole di regolazione della temperatura)	kg	S	
28.14.13.33	Altre valvole a saracinesca, di ghisa	kg	S	
28.14.13.35	Altre valvole a saracinesca, di acciaio	kg	S	
28.14.13.37	Altre valvole a saracinesca, altre	kg	S	
28.14.13.53	Valvole a globo, di ghisa	kg	S	
28.14.13.55	Valvole a globo, di acciaio	kg	S	
28.14.13.57	Altre valvole a globo	kg	S	
28.14.13.73	Rubinetti a sfera e a maschio	kg	S	
28.14.13.75	Valvole a farfalla	kg	S	
28.14.13.77	Valvole a membrana	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.14.13.80	Altre valvole	kg	S	
CPA: 28.14.20	<i>Parti di oggetti di rubinetteria e organi simili</i>			
28.14.20.00	Parti di oggetti di rubinetteria per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili (compresi riduttori di pressione, valvole a controllo termostatico)		S	S2
NACE: 28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione			
CPA: 28.15.10	<i>Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi</i>			
28.15.10.30	Cuscinetti a sfere	kg	S	
28.15.10.53	Cuscinetti a rulli conici (compresi assemblaggi di coni e rulli conici)	kg	S	
28.15.10.55	Cuscinetti a rulli a botte	kg	S	
28.15.10.57	Cuscinetti a rulli cilindrici (esclusi cuscinetti a rulli, cuscinetti ad aghi)	kg	S	
28.15.10.70	Cuscinetti ad aghi (a rullini)	kg	S	
28.15.10.90	Cuscinetti (compresi i cuscinetti combinati) (esclusi cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli a botte, cuscinetti ad aghi)	kg	S	
CPA: 28.15.21	<i>Catene a maglie articolate, di ghisa, ferro o acciaio</i>			
28.15.21.30	Catene a rulli, di ghisa, ferro o acciaio, per biciclette e motociclette	kg	S	
28.15.21.50	Catene a rulli, di ghisa, ferro o acciaio (escluse quelle per biciclette e motociclette)	kg	S	
28.15.21.70	Catene a maglie articolate, di ghisa, ferro o acciaio (escluse catene a rulli)	kg	S	
CPA: 28.15.22	<i>Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle</i>			
28.15.22.30	Manovelle e alberi a gomito	kg	S	S2
28.15.22.50	Trasmissioni a cardano	kg	S	S2
28.15.22.70	Altri alberi	kg	S	S2
CPA: 28.15.23	<i>Supporti e cuscinetti a strisciamento</i>			
28.15.23.30	Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	kg	S	
28.15.23.50	Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti a strisciamento	kg	S	S2
CPA: 28.15.24	<i>Ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità</i>			
28.15.24.32	Riduttori per impianti fissi, riduttori a ruote cilindriche	kg	S	
28.15.24.33	Riduttori..., riduttori a ruote coniche o a ruote coniche/cilindriche	kg	S	
28.15.24.34	Riduttori..., riduttori a vite senza fine	kg	S	
28.15.24.40	Altri riduttori	kg	S	
28.15.24.50	Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità per macchine e veicoli terrestri o marittimi (esclusi ingranaggi)	kg	S	
28.15.24.73	Alberi filettati a sfere o a rulli	kg	S	
28.15.24.75	Altri organi di trasmissione (esclusi ingranaggi, alberi filettati a sfere o a rulli, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità)	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.15.25	<i>Volani e pulegge, incluse le carrucole a staffa</i>			
28.15.25.00	Volani e pulegge (comprese carrucole a staffa)	kg	S	
CPA: 28.15.26	<i>Innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione</i>			
28.15.26.00	Innesti, organi di accoppiamento (compresi giunti di articolazione)	kg	S	
CPA: 28.15.31	<i>Sfere, cilindri, rulli ed aghi; parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi</i>			
28.15.31.30	Sfere, cilindri, rulli e aghi per cuscinetti	kg	S	S2
28.15.31.50	Parti di cuscinetti (esclusi sfere, cilindri, rulli e aghi)		S	S2
CPA: 28.15.32	<i>Parti di catene a maglie articolate, di ghisa, ferro o acciaio</i>			
28.15.32.00	Parti di catene a maglie articolate, di ghisa, ferro o acciaio		S	
CPA: 28.15.39	<i>Parti di cuscinetti o di organi di trasmissione n.c.a.</i>			
28.15.39.30	Parti di supporti per cuscinetti		S	S2
28.15.39.50	Parti di alberi di trasmissione, a camme e a gomito, manovelle, cuscinetti a strisciamento, ingranaggi, alberi filettati a sfere o a rulli, riduttori, convertitori di coppia, volani e pulegge, innesti, organi di accoppiamento, giunti di articolazione		S	S2
NACE: 28.21	Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie			
CPA: 28.21.11	<i>Bruciatori; focolari automatici e avanfocolari; dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili</i>			
28.21.11.30	Bruciatori per l'alimentazione di focolari a combustibili liquidi	p/st	S	
28.21.11.50	Bruciatori per l'alimentazione di focolari a combustibili solidi o a gas (compresi bruciatori misti)	p/st	S	
28.21.11.70	Focolari automatici (compresi loro avanfocolari, loro griglie meccaniche, loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili)	p/st	S	
CPA: 28.21.12	<i>Forni industriali o per laboratori, non elettrici, compresi gli inceneritori (esclusi i forni per i prodotti della panetteria)</i>			
28.21.12.30	Forni non elettrici per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	p/st	S	
28.21.12.70	Forni industriali o per laboratori, compresi inceneritori, non elettrici (esclusi forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli, forni per i prodotti della panetteria, forni di essiccazione, forni per processi di cracking)	kg	S	
CPA: 28.21.13	<i>Forni elettrici industriali o per laboratori; apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche</i>			
28.21.13.30	Forni elettrici per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria	p/st	S	
28.21.13.51	Forni elettrici industriali o per laboratori, a resistenza (a riscaldamento indiretto) (esclusi forni per i prodotti della panetteria o della biscotteria)	kg	S	
28.21.13.53	Forni elettrici industriali o per laboratori, funzionanti a induzione	kg	S	
28.21.13.54	Forni elettrici (esclusi forni funzionanti a induzione e forni a resistenza); apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione (esclusi forni)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.21.14	<i>Parti di forni e bruciatori</i>			
28.21.14.30	Parti di bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas, per focolari automatici, griglie meccaniche, dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili		S	S2
28.21.14.50	Parti di forni industriali o per laboratori non elettrici		S	S2
28.21.14.70	Parti di forni elettrici industriali o per laboratori, funzionanti a induzione o per perdite dielettriche o apparecchi di riscaldamento		S	S2
NACE: 28.22	Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione			
CPA: 28.22.11	<i>Paranchi n.c.a.</i>			
28.22.11.30	Paranchi a motore elettrico (diversi da quelli per sollevare veicoli)	p/st	S	
28.22.11.70	Paranchi, non a motore elettrico (diversi da quelli per sollevare veicoli)	p/st	S	
CPA: 28.22.12	<i>Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo; altri verricelli; argani</i>			
28.22.12.00	Verricelli e argani (diversi da quelli per sollevare veicoli)	p/st	S	
CPA: 28.22.13	<i>Binde e martinetti; sollevatori di vetture per autorimesse</i>			
28.22.13.30	Martinetti e sollevatori fissi di vetture per autorimesse	p/st	S	
28.22.13.50	Binde e martinetti idraulici per sollevare veicoli (esclusi quelli utilizzati nelle autorimesse)	p/st	S	
28.22.13.70	Binde e martinetti per sollevare veicoli (esclusi martinetti e sollevatori fissi di vetture per autorimesse, binde e martinetti idraulici)	p/st	S	
CPA: 28.22.14	<i>Derrick; gru; gru a portale mobile, carrelli a portale e carrelli-gru</i>			
28.22.14.20	Ponti e travi scorrevoli su supporti fissi	p/st	S	
28.22.14.33	Gru a portale mobile su pneumatici e gru a cavaliere	p/st	S	
28.22.14.35	Ponti e travi scorrevoli, gru a cavalletto, gru a ponte	p/st	S	
28.22.14.40	Gru a torre e gru a portale e a bandiera	p/st	S	
28.22.14.50	Macchine e apparecchi di sollevamento, semoventi, da montare su binari per cantieri, cave e simili	p/st	S	
28.22.14.60	Macchine e apparecchi di sollevamento, da montare su veicoli stradali	p/st	S	
28.22.14.70	Macchine e apparecchi di sollevamento (esclusi ponti e travi scorrevoli, gru a torre, a cavalletto, a portale, a bandiera, a ponte o a portale mobile, a cavaliere, macchine semoventi)	p/st	S	
CPA: 28.22.15	<i>Carrelli elevatori a forche, altri carrelli di movimentazione; carrelli-trattore dei tipi utilizzati nelle stazioni ferroviarie</i>			
28.22.15.13	Carrelli semoventi di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, a motore elettrico, che sollevano a un'altezza ≥ 1 m	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.22.15.15	Carrelli semoventi di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, a motore elettrico, che sollevano a un'altezza < 1 m	p/st	S	
28.22.15.30	Carrelli semoventi di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, non a motore elettrico	p/st	S	
28.22.15.50	Carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (esclusi carrelli semoventi)	p/st	S	
28.22.15.70	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento o di movimentazione, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattore dei tipi utilizzati nelle stazioni ferroviarie	p/st	S	
CPA: 28.22.16	<i>Ascensori e montacarichi, scale e marciapiedi mobili</i>			
28.22.16.30	Ascensori e montacarichi, elettrici	p/st	S	
28.22.16.50	Ascensori e montacarichi, non elettrici	p/st	S	
28.22.16.70	Scale meccaniche e marciapiedi mobili	p/st	S	
CPA: 28.22.17	<i>Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, pneumatici o ad azione continua, per merci</i>			
28.22.17.40	Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici	p/st	S	
28.22.17.50	Elevatori, trasportatori, convogliatori ad azione continua, per merci, a benna	p/st	S	
28.22.17.70	Elevatori, trasportatori, convogliatori ad azione continua, per merci, a nastro o a cinghia	p/st	S	
28.22.17.93	Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli, per merci (esclusi apparecchi elevatori o trasportatori pneumatici, apparecchi appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, a benna, a nastro o a cinghia)	p/st	S	
28.22.17.95	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori ad azione continua per la movimentazione di merci (esclusi apparecchi elevatori o trasportatori pneumatici, apparecchi appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, a benna, a nastro o a cinghia, a rulli o a cuscinetti a rulli)	p/st	S	
CPA: 28.22.18	<i>Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione</i>			
28.22.18.20	Teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari	p/st	S	
28.22.18.40	Macchine di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico, n.c.a.	p/st	S	
28.22.18.50	Apparecchi di sollevamento da utilizzare nel settore dell'agricoltura	p/st	S	
CPA: 28.22.19	<i>Parti di macchine od apparecchi di sollevamento e di movimentazione</i>			
28.22.19.30	Parti di macchine e apparecchi di cui alle voci SA 8425, 8427, 8428 (esclusi ascensori e montacarichi, scale meccaniche)		S	S2
28.22.19.50	Parti di ascensori, montacarichi, scale meccaniche		S	S2
28.22.19.70	Parti di autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni per trainare piccoli rimorchi, n.n.a.		S	S2
CPA: 28.22.20	<i>Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze per gru, escavatori e macchine simili</i>			
28.22.20.00	Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze per gru, escavatori e macchine simili	kg	S	S2




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 28.23	Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)			
CPA: 28.23.10	<i>Macchine contabili e altre macchine simili, munite di dispositivi di calcolo</i>			
28.23.10.00 *	Macchine contabili e altre macchine simili, munite di dispositivi di calcolo	p/st	S	
CPA: 28.23.21	<i>Macchine per ufficio</i>			
28.23.21.10 *	Macchine per ufficio	p/st	S	
CPA: 28.23.22	<i>Parti e accessori di macchine per ufficio</i>			
28.23.22.10 *	Parti e accessori di macchine per ufficio		S	
NACE: 28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore			
CPA: 28.24.11	<i>Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano</i>			
28.24.11.13	Foratrici portatili elettromeccaniche, funzionanti senza una fonte di energia esterna	p/st	S	
28.24.11.15	Foratrici portatili elettropneumatiche di qualsiasi tipo	p/st	S	
28.24.11.17	Foratrici portatili elettromeccaniche di qualsiasi tipo (escluse quelle funzionanti senza una fonte di energia esterna, foratrici elettropneumatiche)	p/st	S	
28.24.11.20	Utensili elettromeccanici per l'impiego a mano, funzionanti senza una sorgente di energia esterna (esclusi trapani e seghe)	p/st	S	
28.24.11.23	Seghe a catena elettromeccaniche	p/st	S	
28.24.11.25	Seghe circolari elettromeccaniche	p/st	S	
28.24.11.27	Seghe elettromeccaniche (escluse seghe a catena, seghe circolari)	p/st	S	
28.24.11.50	Smerigliatrici, levigatrici e piallatrici, per l'impiego a mano, a motore elettrico incorporato, funzionanti con una sorgente di energia esterna	p/st	S	
28.24.11.80	Tagliasiepi e tagliabordi elettromeccanici	p/st	S	
28.24.11.85	Utensili elettromeccanici, con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano, funzionanti con una sorgente di energia esterna (esclusi trapani, seghe, smerigliatrici, levigatrici, piallatrici, tagliasiepi e tagliabordi)	p/st	S	
CPA: 28.24.12	<i>Altri utensili elettrici portatili</i>			
28.24.12.40	Utensili pneumatici, per l'impiego a mano (anche combinati rotativi-a percussione)	p/st	S	
28.24.12.60	Seghe a catena con motore non elettrico incorporato	p/st	S	
28.24.12.80	Utensili, idraulici o con motore non elettrico incorporato (escluse seghe a catena)	p/st	S	
CPA: 28.24.21	<i>Parti di utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano</i>			
28.24.21.00	Parti di seghe a catena e di altri utensili con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano (esclusi utensili pneumatici)		S	S2
CPA: 28.24.22	<i>Parti di altri utensili elettrici portatili</i>			
28.24.22.50	Parti di utensili pneumatici per l'impiego a mano		S	S2
NACE: 28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione			
CPA: 28.25.11	<i>Scambiatori di calore e apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas</i>			
28.25.11.30	Scambiatori di calore	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.25.11.50	Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	p/st	S	
CPA: 28.25.12	<i>Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria</i>			
28.25.12.20	Sistemi di condizionamento d'aria del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi a elementi separati)	p/st	S	
28.25.12.40	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, del tipo utilizzato per gli autoveicoli	p/st	S	
28.25.12.50	Condizionatori d'aria dotati di unità frigorifera (esclusi quelli utilizzati nei veicoli a motore o sistemi di condizionamento formanti un corpo unico o del tipo "split system" [a elementi separati])	p/st	S	
28.25.12.70	Condizionatori d'aria non dotati di unità frigorifera; unità centrali di condizionamento; cassette vav e elementi terminali, impianti a portata costante e ventilconvettori	p/st	S	
CPA: 28.25.13	<i>Macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore, di uso non domestico</i>			
28.25.13.33	Mobili-vetrine e mobili-banchi frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati) per la conservazione di prodotti congelati	p/st	S	
28.25.13.35	Mobili-vetrine e mobili-banchi frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati) (esclusi quelli per la conservazione di prodotti congelati)	p/st	S	
28.25.13.60	Mobili frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati) (esclusi combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, muniti di sportelli esterni separati, frigoriferi per uso domestico, mobili-vetrine e mobili-banchi frigoriferi)	p/st	S	
28.25.13.80	Pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce SA 8415	p/st	S	
28.25.13.90	Altre macchine e altri apparecchi per la produzione del freddo	p/st	S	
CPA: 28.25.14	<i>Apparecchi per filtrare o depurare i gas, n.c.a.</i>			
28.25.14.10	Apparecchi per filtrare o depurare l'aria (esclusi filtri d'immissione dell'aria per motori a combustione interna)	p/st	S	
28.25.14.30	Apparecchi per filtrare e depurare gas (non mediante processo catalitico o con separatori di isotopi) (esclusi quelli per filtrare o depurare l'aria)	p/st	S	
28.25.14.40	Apparecchi per filtrare o depurare gas, mediante processo catalitico (esclusi filtri d'immissione dell'aria per motori a combustione interna, apparecchi per filtrare o depurare l'aria)	p/st	S	
28.25.14.50 *	Apparecchi per filtrare e depurare i gas con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm (esclusi filtri d'immissione dell'aria per motori a combustione interna)	p/st	S	
CPA: 28.25.20	<i>Ventilatori, esclusi i ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra</i>			
28.25.20.10 *	Ventilatori del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione o unità di macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione	p/st	S	
28.25.20.30	Ventilatori assiali (esclusi ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.25.20.50	Ventilatori centrifughi (esclusi ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W)	p/st	S	
28.25.20.70	Ventilatori (esclusi ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W, ventilatori assiali e ventilatori centrifughi)	p/st	S	
CPA: 28.25.30	<i>Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e parti di pompe di calore</i>			
28.25.30.10	Parti di condizionatori d'aria (compresi condensatori, assorbitori, evaporatori e generatori)		S	S2
28.25.30.30	Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo (compresi evaporatori, gruppi frigoriferi completi)	p/st	S	
28.25.30.50	Parti di macchine e apparecchi per la produzione del freddo diversi da quelli per uso domestico (compresi evaporatori e condensatori)	p/st	S	
28.25.30.70	Parti di macchine o di apparecchi per la produzione del freddo e parti di pompe di calore, n.n.a.		S	
28.25.30.80	Parti di apparecchi, dispositivi e strumenti di laboratorio, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua non elettrici, istantanei o ad accumulazione, n.c.a.		S	S2
NACE: 28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.			
CPA: 28.29.11	<i>Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua; generatori di acetilene e simili; apparecchi di distillazione o di rettificazione</i>			
28.29.11.00	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua; generatori di acetilene e simili; apparecchi di distillazione o di rettificazione	p/st	S	
CPA: 28.29.12	<i>Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi</i>			
28.29.12.30	Apparecchi per filtrare o depurare l'acqua	p/st	S	
28.29.12.50	Apparecchi per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	p/st	S	
28.29.12.70	Apparecchi per separare solidi/liquidi o per depurare liquidi diversi da acqua o bevande (esclusi idroestrattori centrifughi, centrifughe, apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori a combustione interna)	p/st	S	
CPA: 28.29.13	<i>Apparecchi per filtrare gli oli minerali e filtri di immissione dell'aria per motori a combustione interna</i>			
28.29.13.30	Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori a combustione interna	p/st	S	
28.29.13.50	Filtri d'immissione dell'aria per motori a combustione interna	p/st	S	
CPA: 28.29.21	<i>Macchine ed apparecchi per pulire, per riempire o per imballare bottiglie o altri recipienti</i>			
28.29.21.20	Macchine e apparecchi per pulire o asciugare bottiglie o altri recipienti	p/st	S	
28.29.21.50	Macchine per riempire, chiudere, tappare, incapsulare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori e macchine per gassare le bevande	p/st	S	
28.29.21.80	Macchine e apparecchi per impacchettare o imballare (esclusi quelli per riempire, chiudere, tappare, incapsulare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.29.22	<i>Estintori, pistole a spruzzo, macchine ed apparecchi a getto di sabbia o di vapore e simili apparecchi meccanici, esclusi gli apparecchi per l'agricoltura</i>			
28.29.22.10	Estintori	p/st	S	
28.29.22.20	Pistole a spruzzo e apparecchi simili	p/st	S	
28.29.22.30	Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto (esclusi estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili)	p/st	S	
28.29.22.40	Altri apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare	p/st	S	
CPA: 28.29.23	<i>Guarnizioni metalloplastiche; giunti di tenuta stagna meccanici</i>			
28.29.23.00	Guarnizioni e altri dispositivi di tenuta simili composti da due o più strati di metallo o da metallo e altre materie; giunti di tenuta stagna meccanici	kg	S	
CPA: 28.29.31	<i>Bilance, per uso industriale; bascule per la pesatura continua su trasportatori; bascule a pesata costante e bascule dosatrici</i>			
28.29.31.30	Totalizzatori a funzionamento continuo e discontinuo	p/st	S	
28.29.31.80	Riempitrici gravimetriche automatiche	p/st	S	
CPA: 28.29.32	<i>Pesapersona e bilance per uso casalingo</i>			
28.29.32.00	Pesapersona, compresi pesabambini; bilance per uso domestico	p/st	S	
CPA: 28.29.39	<i>Altri apparecchi e strumenti per pesare e misurare</i>			
28.29.39.40 *	Altri apparecchi per pesare	p/st	S	
28.29.39.60	Livelle	p/st	S	
28.29.39.75	Metri e regoli graduati	p/st	S	
28.29.39.79	Strumenti di misura della lunghezza, per l'impiego manuale, n.n.a.		S	
CPA: 28.29.41	<i>Centrifughe n.c.a.</i>			
28.29.41.00	Centrifughe (escluse scrematrici, asciugatrici, centrifughe dei tipi utilizzati nei laboratori)	p/st	S	
CPA: 28.29.42	<i>Calandre e laminatoi (esclusi quelli per i metalli o per il vetro)</i>			
28.29.42.00	Calandre e laminatoi, esclusi quelli per i metalli o per il vetro	p/st	S	
CPA: 28.29.43	<i>Distributori automatici</i>			
28.29.43.30	Macchine automatiche per la vendita di prodotti, con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	p/st	S	
28.29.43.50	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (comprese macchine per cambiare in moneta spicciola) (escluse quelle con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione)	p/st	S	
CPA: 28.29.50	<i>Lavastoviglie, di tipo industriale</i>			
28.29.50.00	Lavastoviglie di tipo industriale	p/st	S	
CPA: 28.29.60	<i>Apparecchi e dispositivi n.c.a. per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura</i>			
28.29.60.30	Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua	p/st	S	
28.29.60.50	Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	p/st	S	
28.29.60.90	Apparecchi, dispositivi o strumenti di laboratorio, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, n.c.a.	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.29.70	<i>Macchine ed apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura e loro parti; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale</i>			
28.29.70.20	Cannelli a mano per la brasatura o la saldatura (non elettrica né con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma)	p/st	S	
28.29.70.90	Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura o per la tempera superficiale (esclusi cannelli a mano e macchine e apparecchi elettrici)	p/st	S	
CPA: 28.29.81	<i>Parti di generatori di gas d'aria o di gas d'acqua</i>			
28.29.81.00	Parti di generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua		S	S2
CPA: 28.29.82	<i>Parti di centrifughe; parti di apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas</i>			
28.29.82.20	Parti di centrifughe (compresi idroestrattori centrifughi)		S	S2
28.29.82.50	Parti di apparecchi per filtrare e depurare liquidi o gas (esclusi centrifughe e idroestrattori centrifughi)		S	S2
CPA: 28.29.83	<i>Parti di calandre e laminatoi; parti di macchine per spruzzare, pesi per apparecchi o strumenti per pesare</i>			
28.29.83.13	Cilindri per calandre o laminatoi (esclusi quelli per calandre o laminatoi per i metalli o per il vetro)	p/st	S	
28.29.83.15	Parti di calandre o laminatoi (esclusi cilindri, parti per calandre o laminatoi per i metalli o per il vetro)		S	S2
28.29.83.20	Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare (escluse bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno)		S	S2
28.29.83.40	Parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, di estintori, di pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine e apparecchi a getto di sabbia o di vapore		S	S2
28.29.83.50	Parti di macchine automatiche per la vendita di prodotti (comprese macchine per cambiare in moneta spicciola)		S	S2
CPA: 28.29.84	<i>Parti di macchine, non aventi raccordi elettrici, n.c.a.</i>			
28.29.84.00	Dispositivi di lubrificazione non automatici, nippli di ingrassaggio, anelli paraolio, manovelle, impugnature, protezioni e basamenti per macchine		S	S2
CPA: 28.29.85	<i>Parti di lavastoviglie e di macchine per pulire, riempire, imballare o confezionare</i>			
28.29.85.10	Parti di lavastoviglie		S	S2
28.29.85.20	Parti di macchine o apparecchi per impacchettare e imballare		S	S2
CPA: 28.29.86	<i>Parti di macchine e di apparecchi non elettrici per la saldatura o la brasatura; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale</i>			
28.29.86.00	Parti di macchine e apparecchi della voce SA 8468		S	S2
NACE: 28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura			
CPA: 28.30.10	<i>Motocoltivatori</i>			
28.30.10.00	Motocoltivatori	p/st	S	
CPA: 28.30.21	<i>Trattori con motore di potenza inferiore o uguale a 37 kW</i>			
28.30.21.10 *	Trattori con motore di potenza inferiore o uguale a 37 kW, esclusi i motocoltivatori, i trattori stradali per semirimorchi e i trattori a cingoli	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.30.22	<i>Trattori con motore di potenza superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 59 kW</i>			
28.30.22.10 * z	Trattori con motore di potenza superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 59 kW, esclusi i motocoltivatori, i trattori stradali per semirimorchi e i trattori a cingoli	p/st	S	
CPA: 28.30.23	<i>Trattori con motore di potenza superiore a 59 kW</i>			
28.30.23.00 * z	Trattori con motore di potenza superiore a 59 kW, esclusi i motocoltivatori, i trattori stradali per semirimorchi e i trattori a cingoli	p/st	S	
CPA: 28.30.31	<i>Aratri</i>			
28.30.31.40	Aratri	p/st	S	
CPA: 28.30.32	<i>Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici e zappatrici</i>			
28.30.32.10	Scarificatori e coltivatori	p/st	S	
28.30.32.20	Erpici a dischi	p/st	S	
28.30.32.30	Erpici (esclusi erpici a dischi)	p/st	S	
28.30.32.50	Motozappatrici	p/st	S	
28.30.32.70	Sarchiatrici e zappatrici	p/st	S	
CPA: 28.30.33	<i>Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici</i>			
28.30.33.00 *	Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici	p/st	S	
CPA: 28.30.34	<i>Spanditori di letame e distributori di concimi</i>			
28.30.34.30	Spanditori di concimi minerali o chimici	p/st	S	
28.30.34.50	Spanditori di letame e distributori di concimi (esclusi concimi minerali o chimici)	p/st	S	
CPA: 28.30.39	<i>Altre macchine per la lavorazione del suolo</i>			
28.30.39.00	Macchine, apparecchi, congegni agricoli, orticoli o silvicoli, n.c.a.; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi	p/st	S	
CPA: 28.30.40	<i>Tosaerba per prati, parchi o campi sportivi</i>			
28.30.40.10	Tosatrici da prato elettriche per parchi, campi sportivi o campi da golf	p/st	S	
28.30.40.30	Tosatrici da prato, a motore non elettrico, con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale, per parchi o campi sportivi	p/st	S	
28.30.40.50	Tosatrici da prato, a motore non elettrico, con dispositivo di taglio ruotante su un piano verticale o con barre da taglio, per parchi o campi sportivi	p/st	S	
28.30.40.70	Tosatrici da prato, senza motore, per parchi o campi sportivi	p/st	S	
CPA: 28.30.51	<i>Falciatrici n.c.a. (comprese le barre da taglio da montare sul trattore)</i>			
28.30.51.30	Motofalciatrici (non per prati, parchi, campi sportivi o campi da golf)	p/st	S	
28.30.51.50	Falciatrici (comprese barre da taglio) costruite per essere portate o trainate da trattori	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.30.51.70	Falciatrici non costruite per essere portate o trainate da trattori (escluse quelle a motore, per prati, parchi, campi sportivi o campi da golf)	p/st	S	
CPA: 28.30.52	<i>Macchine e apparecchi da fienagione</i>			
28.30.52.00	Macchine e apparecchi da fienagione	p/st	S	
CPA: 28.30.53	<i>Pressapaglia o pressaforaggi (comprese presse raccoglitrici)</i>			
28.30.53.40	Pressapaglia o pressaforaggi (comprese presse raccoglitrici)	p/st	S	
CPA: 28.30.54	<i>Macchine per la raccolta di radici o tuberi</i>			
28.30.54.20	Macchine per la raccolta delle patate	p/st	S	
28.30.54.50	Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	p/st	S	
28.30.54.80	Macchine e apparecchi per la raccolta di radici o tuberi (escluse macchine per la raccolta delle patate, scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole)	p/st	S	
CPA: 28.30.59	<i>Macchine, apparecchi e congegni n.c.a. per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli</i>			
28.30.59.15	Mietitrici-trebbiatrici	p/st	S	
28.30.59.30	Macchine e apparecchi per la trebbiatura (escluse mietitrici-trebbiatrici)	p/st	S	
28.30.59.45	Falciatrinciacaricatrici non semoventi	p/st	S	
28.30.59.60	Falciatrinciacaricatrici semoventi	p/st	S	
28.30.59.70	Raccoglitrici (escluse mietitrici-trebbiatrici, macchine e apparecchi per la raccolta di radici o tuberi, falciatrinciacaricatrici)	p/st	S	
CPA: 28.30.60	<i>Macchine, apparecchi e congegni per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, per l'agricoltura o l'orticoltura</i>			
28.30.60.10	Apparecchi meccanici per annaffiare, per l'agricoltura o l'orticoltura	p/st	S	
28.30.60.30	Apparecchi portatili con o senza motore, per irrorare, nebulizzare o cospargere materie liquide o in polvere, per l'agricoltura o l'orticoltura (esclusi apparecchi meccanici per annaffiare)	p/st	S	
28.30.60.50	Irroratrici, nebulizzatrici e impolveratrici, costruite per essere portate o trainate da trattori agricoli (esclusi apparecchi meccanici per annaffiare)	p/st	S	
28.30.60.90	Altri apparecchi per l'agricoltura o l'orticoltura	p/st	S	
CPA: 28.30.70	<i>Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli</i>			
28.30.70.40	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	p/st	S	
CPA: 28.30.81	<i>Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli, esclusi cereali e legumi secchi</i>			
28.30.81.00	Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	p/st	S	
CPA: 28.30.82	<i>Mungitrici</i>			
28.30.82.00	Mungitrici	p/st	S	
CPA: 28.30.83	<i>Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali</i>			
28.30.83.00	Macchine e apparecchi per la preparazione di mangimi per animali	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.30.84	<i>Incubatrici e allevatrici per l'avicoltura</i>			
28.30.84.00	Incubatrici e allevatrici per l'avicoltura	p/st	S	
CPA: 28.30.85	<i>Macchine ed apparecchi per l'avicoltura</i>			
28.30.85.00	Macchine e apparecchi per l'avicoltura (escluse incubatrici e allevatrici)	p/st	S	
CPA: 28.30.86	<i>Macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, n.c.a.</i>			
28.30.86.30	Macchine e apparecchi per la silvicoltura	p/st	S	
28.30.86.60	Altre macchine e altri apparecchi della voce SA 8436	p/st	S	
CPA: 28.30.91	<i>Parti di mietitrici e trebbiatrici n.c.a.</i>			
28.30.91.00	Parti di macchine e apparecchi della voce SA 8433		S	S2
CPA: 28.30.92	<i>Parti di macchine per la lavorazione del suolo</i>			
28.30.92.00	Parti di macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura o la silvicoltura per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione		S	S2
CPA: 28.30.93	<i>Parti di altre macchine per l'agricoltura</i>			
28.30.93.30	Parti di macchine e apparecchi per l'avicoltura o di incubatrici e allevatrici per l'avicoltura		S	S2
28.30.93.80	Parti di macchine e apparecchi della voce SA 8436, n.c.a.		S	S2
CPA: 28.30.94	<i>Parti di mungitrici e di apparecchi per l'industria del latte n.c.a.</i>			
28.30.94.00	Parti di macchine mungitrici e di apparecchi per l'industria del latte		S	S2
NACE: 28.41	Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli			
CPA: 28.41.11	<i>Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, lavoranti per asportazione di materiale e operanti con laser, con ultrasuoni o con procedimenti simili</i>			
28.41.11.10	Macchine utensili per qualsiasi materia, lavoranti per asportazione di materiale, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	p/st	S	
28.41.11.30	Macchine utensili per qualsiasi materia, lavoranti per asportazione di materiale, operanti con ultrasuoni (escluse macchine per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici)	p/st	S	
28.41.11.50	Macchine utensili per qualsiasi materia, lavoranti per asportazione di materiale, operanti per elettroerosione	p/st	S	
28.41.11.60	Tagliatrici a idrogetto	p/st	S	
28.41.11.70	Macchine utensili per qualsiasi materia, lavoranti per asportazione di materiale, operanti con procedimenti elettrochimici, a fascio di elettroni, a fascio di ioni o a getto di plasma	p/st	S	
CPA: 28.41.12	<i>Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli</i>			
28.41.12.20	Centri di lavoro orizzontali per la lavorazione dei metalli	p/st	S	
28.41.12.40	Centri di lavoro verticali per la lavorazione dei metalli (compresi centri di lavoro combinati orizzontali e verticali)	p/st	S	
28.41.12.50	Macchine a posto fisso per la lavorazione dei metalli	p/st	S	
28.41.12.70	Macchine a stazioni multiple per la lavorazione dei metalli	p/st	S	
CPA: 28.41.21	<i>Torni che operano con asportazione di metallo</i>			
28.41.21.23	Torni (compresi centri di tornitura) orizzontali, a controllo numerico, che operano per asportazione di metallo	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.41.21.27	Torni automatici, orizzontali, a controllo numerico, che operano per asportazione di metallo (esclusi centri di tornitura)	p/st	S	
28.41.21.29	Torni orizzontali a controllo numerico, che operano per asportazione di metallo (esclusi centri di tornitura, torni automatici)	p/st	S	
28.41.21.40	Torni orizzontali non a controllo numerico, che operano per asportazione di metallo	p/st	S	
28.41.21.60	Torni (compresi centri di tornitura) che operano per asportazione di metallo (esclusi torni orizzontali)	p/st	S	
CPA: 28.41.22	<i>Macchine utensili foratrici, alesatrici o fresatrici per metalli; macchine tessili per filettare o maschiare i metalli n.c.a.</i>			
28.41.22.17	Fresatrici a mensola, a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli (escluse alesatrici-fresatrici)	p/st	S	
28.41.22.23	Fresatrici per utensili, a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli (escluse alesatrici-fresatrici, fresatrici a mensola)	p/st	S	
28.41.22.25	Fresatrici, a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli (comprese fresatrici-piallatrici) (escluse alesatrici-fresatrici, fresatrici a mensola, fresatrici per utensili)	p/st	S	
28.41.22.33	Unità di lavorazione con guida di scorrimento per la lavorazione dei metalli mediante foratura, alesatura, fresatura, filettatura o maschiatura	p/st	S	
28.41.22.40	Alesatrici e alesatrici-fresatrici, a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli (escluse foratrici)	p/st	S	
28.41.22.60	Alesatrici e alesatrici-fresatrici, non a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli (escluse foratrici)	p/st	S	
28.41.22.70	Fresatrici, non a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli (escluse alesatrici-fresatrici)	p/st	S	
28.41.22.80	Filettrici o maschiatrici per la lavorazione dei metalli (escluse foratrici)	p/st	S	
CPA: 28.41.23	<i>Macchine utensili per sbavare, affilare, molare o altrimenti rifinire i metalli</i>			
28.41.23.00 *	Macchine utensili per sbavare, affilare, molare o altrimenti rifinire i metalli	p/st	S	
CPA: 28.41.24	<i>Macchine utensili per piallare, segare, troncare e altri utensili che operano con asportazione di metallo</i>			
28.41.24.10	Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet	p/st	S	
28.41.24.30	Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet (escluse macchine per piallare, sbazzare e brocciare)	p/st	S	
28.41.24.70	Macchine per segare o troncare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet	p/st	S	
28.41.24.91 z	Macchine per piallare, limare, sbazzare e altre macchine utensili per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet, n.c.a. (escluse limatrici)	p/st	S	
CPA: 28.41.31	<i>Macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici e raddrizzatrici per metalli</i>			
28.41.31.20	Macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici (comprese presse), a controllo numerico, per la lavorazione di prodotti piatti	p/st	S	
28.41.31.40	Macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici (comprese presse), a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli (escluse quelle per la lavorazione di prodotti piatti)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.41.31.60	Macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici (comprese presse), non a controllo numerico, per la lavorazione di prodotti piatti	p/st	S	
28.41.31.80	Macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici (comprese presse), non a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli (escluse quelle per la lavorazione di prodotti piatti)	p/st	S	
CPA: 28.41.32	<i>Macchine punzonatrici e sgretolatrici per metalli</i>			
28.41.32.40	Punzonatrici o sgretolatrici (comprese presse e cesoie combinate con una punzonatrice), a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli	p/st	S	
28.41.32.61	Cesoie (comprese presse), non a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli (escluse quelle per la lavorazione di prodotti piatti e quelle combinate con una punzonatrice)	p/st	S	
28.41.32.80	Punzonatrici o sgretolatrici (comprese presse e cesoie combinate con una punzonatrice), non a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli	p/st	S	
CPA: 28.41.33	<i>Macchine per fucinare o forgiare a stampo, magli; presse idrauliche e presse per la lavorazione dei metalli n.c.a.</i>			
28.41.33.10	Macchine (comprese presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli, a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli	p/st	S	
28.41.33.20	Macchine (comprese presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli, non a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli	p/st	S	
28.41.33.50	Presse idrauliche per la lavorazione dei metalli, n.c.a.	p/st	S	
28.41.33.60	Presse non idrauliche per la lavorazione dei metalli, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 28.41.34	<i>Macchine utensili n.c.a. per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, non lavoranti per asportazione di materiale</i>			
28.41.34.10	Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili di metallo, carburi metallici sinterizzati o cermet	p/st	S	
28.41.34.30	Rullatrici per filettature per la lavorazione di metalli, carburi metallici sinterizzati o cermet	p/st	S	
28.41.34.50	Macchine per la lavorazione dei metalli in fili (escluse trafilatrici, rullatrici per filettature)	p/st	S	
28.41.34.71 z	Martellatrici e torni per lastra per la lavorazione dei metalli, macchine per la fabbricazione di tubi flessibili con spirale metallica, macchine per la formatura dei metalli a impulsi magnetici e altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, che operano senza asportazione di materia (escluse rivettatrici)	p/st	S	
CPA: 28.41.40	<i>Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione dei metalli</i>			
28.41.40.30	Parti e accessori di macchine utensili per tagliare metalli (esclusi portapezzi e portautensili, filiere a scatto automatico, dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili)		S	S2
28.41.40.50	Parti e accessori di macchine utensili per formare metalli (esclusi portapezzi e portautensili, filiere a scatto automatico, dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili)		S	S2




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili			
CPA: 28.49.11	<i>Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro</i>			
28.49.11.30	Macchine per segare la pietra, i prodotti ceramici, il calcestruzzo, l'amianto-cemento o materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro	p/st	S	
28.49.11.50	Macchine per molare o levigare la pietra, i prodotti ceramici, il calcestruzzo, l'amianto-cemento o materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro	p/st	S	
28.49.11.70	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escluse macchine per segare e macchine per molare o levigare)	p/st	S	
CPA: 28.49.12	<i>Macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di altre materie dure simili; macchine per la galvanotecnica</i>			
28.49.12.20	Macchine a operazioni multiple senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili	p/st	S	
28.49.12.40 *	Centri di lavoro	p/st	S	
28.49.12.83	Macchine e apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	kg	S	
28.49.12.87	Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e altri apparecchi con una funzione specifica per il trattamento del legno e del sughero	p/st	S	
28.49.12.90 *	Macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di altre materie dure simili, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 28.49.13	<i>Perforatrici, limatrici, rivettatrici, tagliatrici per lamiera a percussione, rotative o rotative fisse</i>			
28.49.13.10	Foratrici per la lavorazione dei metalli, a comando numerico (escluse unità di lavorazione con guida di scorrimento)	p/st	S	
28.49.13.20	Foratrici per la lavorazione dei metalli, non a controllo numerico (escluse unità di lavorazione con guida di scorrimento nonché macchine a comando manuale)	p/st	S	
28.49.13.30 z	Limatrici	p/st	S	
28.49.13.40	Cesoie (comprese presse), a controllo numerico, per la lavorazione dei metalli (escluse quelle combinate con una punzonatrice)	p/st	S	
28.49.13.50	Cesoie (comprese presse), non a controllo numerico, per la lavorazione di prodotti piatti (escluse quelle combinate con una punzonatrice)	p/st	S	
28.49.13.60 z	Rivettatrici	p/st	S	
CPA: 28.49.21	<i>Portautensili e filiere a scatto automatico, per macchine utensili</i>			
28.49.21.10	Mandrini, pinze e coni morse per utensileria a mano o per macchine utensili	kg	S	
28.49.21.30	Portautensili per torni (esclusi mandrini, pinze e coni morse)	kg	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.49.21.50	Portautensili, n.c.a.	kg	S	
28.49.21.70	Filiere a scatto automatico per macchine utensili	kg	S	
CPA: 28.49.22	<i>Portapezzi per macchine utensili</i>			
28.49.22.30	Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio per utensileria a mano o per macchine utensili	kg	S	
28.49.22.50	Portapezzi per torni (esclusi dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio)	kg	S	
28.49.22.70	Portapezzi per utensileria a mano o per macchine utensili (esclusi portapezzi per torni, dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio)	kg	S	
CPA: 28.49.23	<i>Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili</i>			
28.49.23.50	Dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili, n.n.a.	kg	S	
CPA: 28.49.24	<i>Parti e accessori per macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, della pietra, della gomma indurita e di materie dure simili</i>			
28.49.24.30	Parti e accessori di macchine della voce SA 8464		S	S2
28.49.24.50	Parti e accessori di macchine della voce SA 8465		S	S2
NACE: 28.91	Fabbricazione di macchine per la metallurgia			
CPA: 28.91.11	<i>Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare); laminatoi per metalli</i>			
28.91.11.30	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie	p/st	S	
28.91.11.53	Laminatoi per tubi metallici; laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	p/st	S	
28.91.11.57	Laminatoi a freddo per metalli	p/st	S	
CPA: 28.91.12	<i>Parti di macchine per la metallurgia; parti di laminatoi</i>			
28.91.12.30	Parti di convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie		S	S2
28.91.12.50	Cilindri di laminatoi	p/st	S	
28.91.12.70	Parti di laminatoi per metalli (esclusi cilindri)		S	S2
NACE: 28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere			
CPA: 28.92.11	<i>Apparecchi elevatori, trasportatori, convogliatori, ad azione continua, per miniere di fondo o altri lavori sotterranei</i>			
28.92.11.00	Apparecchi elevatori, trasportatori, convogliatori ad azione continua per lavori sotterranei	p/st	S	
CPA: 28.92.12	<i>Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie; altre macchine di sondaggio o di perforazione</i>			
28.92.12.33	Tagliatrici-abbattitrici per carbone o roccia e macchine per scavare trafori o gallerie (semoventi)	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.92.12.35	Tagliatrici-abbattitrici per carbone o roccia e macchine per scavare trafori o gallerie (non semoventi)	p/st	S	
28.92.12.53	Macchine semoventi di sondaggio o di perforazione	p/st	S	
28.92.12.55	Macchine di sondaggio o di perforazione (comprese piattaforme fisse per la ricerca di giacimenti di petrolio o gas naturale) (non semoventi)	p/st	S	
CPA: 28.92.21	<i>Bulldozer e angledozer, semoventi</i>			
28.92.21.30	Apripista (bulldozer, angledozer) semoventi, su cingoli	p/st	S	
28.92.21.50	Apripista (bulldozer, angledozer), semoventi, su ruote	p/st	S	
CPA: 28.92.22	<i>Livellatrici semoventi; ruspe spianatrici semoventi</i>			
28.92.22.10	Livellatrici e ruspe spianatrici semoventi	p/st	S	
CPA: 28.92.23	<i>Compattatori e rulli compressori, semoventi</i>			
28.92.23.10	Compattatori e rulli compressori semoventi	p/st	S	
CPA: 28.92.24	<i>Caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale, semoventi</i>			
28.92.24.30	Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	p/st	S	
28.92.24.50	Caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale su cingoli o su ruote (esclusi quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei)	p/st	S	
CPA: 28.92.25	<i>Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi, dotati di una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° (esclusi caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale)</i>			
28.92.25.00	Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi, dotati di una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° (esclusi caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale)	p/st	S	
CPA: 28.92.26	<i>Altre pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici semoventi; altre macchine semoventi per miniere di fondo o altri lavori sotterranei</i>			
28.92.26.30	Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (escl. escavatori con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori a caricamento frontale)	p/st	S	
28.92.26.50	Macchine movimento terra, per scavare, ecc., semoventi, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 28.92.27	<i>Lame di apripista (bulldozer o angledozer)</i>			
28.92.27.00	Lame di apripista (bulldozer o angledozer)	kg	S	S2
CPA: 28.92.28	<i>Autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori della sede stradale</i>			
28.92.28.10	Autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori della sede stradale	p/st	S	
CPA: 28.92.30	<i>Altre macchine per l'escavazione</i>			
28.92.30.10	Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	p/st	S	
28.92.30.30	Spazzaneve	p/st	S	
28.92.30.50	Macchine e apparecchi non semoventi per comprimere o per rendere compatto il terreno	p/st	S	
28.92.30.70	Macchine movimento terra, per scavare, estrarre, ecc., non semoventi	p/st	S	
28.92.30.90	Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi, n.n.a.	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.92.40	<i>Macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare, mescolare o altrimenti trattare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide</i>			
28.92.40.30	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare, frantumare, macinare o polverizzare, mescolare o impastare terre o pietre (esclusi betoniere e apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume)	p/st	S	
28.92.40.50	Betoniere e apparecchi per preparare il cemento	p/st	S	
28.92.40.70	Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	p/st	S	
CPA: 28.92.50	<i>Trattori a cingoli</i>			
28.92.50.00	Trattori a cingoli	p/st	S	
CPA: 28.92.61	<i>Parti di macchine di sondaggio, di perforazione o di escavazione; parti di gru</i>			
28.92.61.30	Parti di macchine di sondaggio o di perforazione		S	S2
28.92.61.50	Parti di macchine movimento terra, bighe, gru, ponti scorrevoli (escluse tazze, benne, benne bivalve [benne caricatrici], pale, tenaglie e pinze, lame [per qualunque tipo di macchine per costruzioni], parti di macchine di sondaggio o di perforazione)		S	S2
CPA: 28.92.62	<i>Parti di macchine ed apparecchi per selezionare, frantumare o altrimenti trattare le terre, le pietre e simili</i>			
28.92.62.00	Parti di macchine e apparecchi della voce SA 8474		S	S2
NACE: 28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco			
CPA: 28.93.11	<i>Scrematrici centrifughe</i>			
28.93.11.00	Scrematrici centrifughe	p/st	S	
CPA: 28.93.12	<i>Macchine ed apparecchi per l'industria del latte</i>			
28.93.12.00	Macchine e apparecchi per l'industria del latte (compresi omogeneizzatori, irradiator, macchine per la trasformazione del latte in burro e macchine per la fabbricazione del formaggio)	p/st	S	
CPA: 28.93.13	<i>Macchine ed apparecchi n.c.a. per la macinazione o la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi</i>			
28.93.13.00	Macchine per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi (escluse macchine di tipo agricolo)	p/st	S	
CPA: 28.93.14	<i>Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta e bevande simili</i>			
28.93.14.00	Presse, torchi, pigiatrici e macchine analoghe per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili	p/st	S	
CPA: 28.93.15	<i>Forni non elettrici per i prodotti della panetteria; apparecchi e dispositivi per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti, esclusi gli apparecchi di tipo domestico</i>			
28.93.15.30	Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici	p/st	S	
28.93.15.60	Percolatori non per uso domestico e altri apparecchi per la preparazione del caffè e di altre bevande calde	p/st	S	
28.93.15.80	Apparecchi non per uso domestico per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti (esclusi forni a tunnel non elettrici, forni non elettrici per i prodotti della panetteria, percolatori non elettrici)	p/st	S	
CPA: 28.93.16	<i>Essiccatori per prodotti agricoli</i>			
28.93.16.00	Essiccatori per il trattamento di prodotti agricoli con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.93.17	<i>Macchine ed apparecchi per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande (inclusi i grassi e gli oli)</i>			
28.93.17.13	Macchine e apparecchi per la panificazione (escl. forni, essiccatori per paste alimentari e macchine impastatrici)	p/st	S	
28.93.17.15	Macchine per la fabbricazione industriale di paste alimentari	p/st	S	
28.93.17.20	Macchine e apparecchi per la fabbricazione industriale di confetti, caramelle e simili o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	p/st	S	
28.93.17.30	Macchine e apparecchi per la fabbricazione industriale dello zucchero	p/st	S	
28.93.17.40	Macchine e apparecchi per la fabbricazione industriale della birra	p/st	S	
28.93.17.50	Macchine e apparecchi per la lavorazione industriale delle carni	p/st	S	
28.93.17.60	Macchine e apparecchi per la preparazione industriale della frutta e degli ortaggi (escluse macchine per mulini o per la lavorazione dei legumi secchi)	p/st	S	
28.93.17.70	Macchine e apparecchi per la fabbricazione industriale di alimenti o bevande, n.c.a.	p/st	S	
28.93.17.80	Macchine e apparecchi per l'estrazione o la preparazione di oli o grassi vegetali o animali	p/st	S	
CPA: 28.93.18	<i>Macchine ed apparecchi n.c.a. per la preparazione o la trasformazione del tabacco</i>			
28.93.18.00	Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco (escl. macchine di essiccazione e altri apparecchi di riscaldamento, centrifughe e presse filtranti)	p/st	S	
CPA: 28.93.20	<i>Macchine per la pulitura, la cernita, la vagliatura dei cereali e dei legumi secchi</i>			
28.93.20.00	Macchine per la pulitura, la cernita, la vagliatura dei cereali e dei legumi secchi	p/st	S	
CPA: 28.93.31	<i>Parti di macchine e di apparecchi per la fabbricazione di bevande</i>			
28.93.31.00	Parti di presse, torchi, pigiatrici e macchine analoghe per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili		S	S2
CPA: 28.93.32	<i>Parti di macchine e di apparecchi per la lavorazione dei prodotti alimentari</i>			
28.93.32.00	Parti di macchine e apparecchi della voce SA 8438		S	S2
CPA: 28.93.33	<i>Parti di macchine e di apparecchi per la lavorazione del tabacco</i>			
28.93.33.00	Parti di macchine per la preparazione o la trasformazione del tabacco		S	S2
CPA: 28.93.34	<i>Parti di macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi</i>			
28.93.34.00	Parti di macchine e apparecchi della voce SA 8437		S	S2
NACE: 28.94	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio			
CPA: 28.94.11	<i>Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali; macchine per la preparazione delle materie tessili</i>			
28.94.11.00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali; macchine per la preparazione delle materie tessili	p/st	S	
CPA: 28.94.12	<i>Macchine per la filatura delle materie tessili; macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili, per bobinare o per aspare le materie tessili</i>			
28.94.12.00	Macchine per la filatura delle materie tessili; macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili, per bobinare o per aspare le materie tessili	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.94.13	<i>Telai per tessitura</i>			
28.94.13.00	Telai per tessitura	p/st	S	
CPA: 28.94.14	<i>Macchine e telai per maglieria; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia e simili; macchine per tessuti tufted</i>			
28.94.14.30	Telai per maglieria, circolari	p/st	S	
28.94.14.50	Telai rettilinei per maglieria, telai per maglieria-cucitrici e telai a catena	p/st	S	
28.94.14.70	Macchine e telai per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamanerie, per reti o per tessuti tufted	p/st	S	
CPA: 28.94.15	<i>Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine tessili; macchine per la stampa dei tessuti</i>			
28.94.15.10	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci SA 8444, 8445, 8446 o 8447	kg	S	
28.94.15.30	Macchine e apparecchi per la stampa delle materie tessili (esclusi macchine e apparecchi per la stampa in offset, flessografica, tipografica ed eliografica)	p/st	S	
CPA: 28.94.21	<i>Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, strizzare, stirare, pressare, tingere, avvolgere, ecc. filati o tessuti; macchine ed apparecchi per la finitura del feltro</i>			
28.94.21.10	Macchine per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma (comprese macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro, forme per cappelli)	kg	S	
28.94.21.30	Macchine e presse per stirare (comprese presse per fissaggio) (escluse calandre)	p/st	S	
28.94.21.50	Macchine per lavare, imbianchire o tingere (compresi strizzatoi) (escluse lavabiancheria per uso domestico o per lavanderie)	p/st	S	
28.94.21.70	Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	p/st	S	
28.94.21.80	Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per apprettare, rifinire, strizzare, asciugare, rivestire o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili	p/st	S	
CPA: 28.94.22	<i>Macchine per lavare la biancheria; macchine per pulire a secco; macchine per asciugare, di capacità superiore a 10 kg</i>			
28.94.22.30	Lavabiancheria per uso domestico o per lavanderie, di capacità, espressa in peso di biancheria asciutta, superiore a 10 kg (anche con dispositivo per asciugare)	p/st	S	
28.94.22.50	Macchine per pulire a secco	p/st	S	
28.94.22.70	Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria asciutta, superiore a 10 kg	p/st	S	
CPA: 28.94.23	<i>Asciugatrici a centrifuga</i>			
28.94.23.00	Asciugatrici a centrifuga per biancheria	p/st	S	
CPA: 28.94.24	<i>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli impiegate in legatoria e le macchine per cucire di tipo domestico</i>			
28.94.24.30	Macchine per cucire automatiche di tipo industriale (escluse macchine per cucire i fogli)	p/st	S	
28.94.24.50	Macchine per cucire di tipo industriale (escluse quelle automatiche e macchine per cucire i fogli)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.94.30	<i>Macchine per la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o articoli simili</i>			
28.94.30.30	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	p/st	S	
28.94.30.50	Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la riparazione di calzature (comprese smussatrici o accoppiatrici, macchine per tagliare il cuoio, perforatrici e punzonatrici) (escluse macchine per cucire)	p/st	S	
28.94.30.70	Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la riparazione di lavori in cuoio o in pelle, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 28.94.40	<i>Macchine per cucire di tipo domestico</i>			
28.94.40.00	Macchine per cucire per uso domestico (esclusi mobili, supporti e coperchi)	p/st	S	
CPA: 28.94.51	<i>Parti ed accessori di macchine per la filatura delle materie tessili e di telai per tessitura</i>			
28.94.51.10	Parti e accessori di macchine delle voci SA 8444 e 8445 o dei loro apparecchi ausiliari		S	S2
28.94.51.30	Fusi e loro alette, anelli e cursori	kg	S	
28.94.51.50	Parti e accessori di telai per tessitura o delle loro macchine o dei loro apparecchi ausiliari (compresi spolette, pettini, licci e quadri di licci)		S	S2
28.94.51.70	Parti e accessori di macchine della voce SA 8447 o dei loro apparecchi ausiliari		S	S2
CPA: 28.94.52	<i>Parti di macchine per altre lavorazioni dei tessili, per la produzione di capi di abbigliamento e per la lavorazione del cuoio</i>			
28.94.52.10	Parti di lavabiancheria per uso domestico o per lavanderie (anche con dispositivo per asciugare)		S	S2
28.94.52.20	Parti di macchine e apparecchi della voce SA 8451		S	S2
28.94.52.30	Aghi per macchine per cucire	kg	S	
28.94.52.60	Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire		S	S2
28.94.52.80	Parti di macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle (escluse macchine per cucire)		S	S2
NACE: 28.95	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone			
CPA: 28.95.11	<i>Macchine per l'industria della carta e del cartone, escluse loro parti</i>			
28.95.11.13	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	p/st	S	
28.95.11.15	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	p/st	S	
28.95.11.17	Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone	p/st	S	
28.95.11.33	Tagliatrici-avvolgitrici per carta o cartone (escluse macchine da taglio per film plastici)	p/st	S	
28.95.11.35	Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale per carta o cartone (escluse macchine da taglio per film plastici, tagliatrici-avvolgitrici)	p/st	S	
28.95.11.37	Tagliere-rafilatrici lineari per carta o cartone (escluse macchine da taglio per film plastici, tagliatrici-avvolgitrici, tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale)	p/st	S	
28.95.11.40	Altre tagliatrici per carta o cartone	p/st	S	
28.95.11.50	Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste di carta o di cartone	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
28.95.11.60	Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, di carta o di cartone (escluse macchine per foggiare a stampo)	p/st	S	
28.95.11.70	Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone (compresi imballaggi per uova, vassoi per pasticcerie, piatti di carta, giocattoli)	p/st	S	
28.95.11.90	Macchine e apparecchi per lavorare la pasta per carta, la carta e il cartone, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 28.95.12	<i>Parti di macchine per l'industria della carta e del cartone</i>			
28.95.12.30	Parti di macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche		S	S2
28.95.12.50	Parti di macchine e apparecchi della voce SA 8439 n.c.a. per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone		S	S2
28.95.12.70	Parti di tagliatrici, macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste, scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone		S	S2
NACE: 28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma			
CPA: 28.96.10	<i>Macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie</i>			
28.96.10.10	Formatrici a iniezione per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie	p/st	S	
28.96.10.30	Estrusori per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie	p/st	S	
28.96.10.40	Formatrici per soffiaggio per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie	p/st	S	
28.96.10.50	Formatrici sottovuoto e altre termoformatrici per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie	p/st	S	
28.96.10.60	Macchine e apparecchi per formare o rigenerare pneumatici o per formare o modellare camere d'aria di gomma o materie plastiche	p/st	S	
28.96.10.73	Altre presse per formare o modellare gomma, materie plastiche, ecc., n.c.a.	p/st	S	
28.96.10.75	Macchine e apparecchi per formare o modellare gomma o materie plastiche, ecc., n.c.a.	p/st	S	
28.96.10.82	Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	p/st	S	
28.96.10.84	Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari (escluse macchine per la trasformazione delle resine di reazione)	p/st	S	
28.96.10.91	Attrezzature per riduzione dimensionale, per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche	p/st	S	
28.96.10.93	Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici, per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche	p/st	S	
28.96.10.95	Macchine per taglio o pelatura, per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie	p/st	S	
28.96.10.97	Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.c.a.	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.96.20	<i>Parti di macchine ed apparecchi n.c.a. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti in tali materie</i>			
28.96.20.00	Parti di macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie (esclusi utensili per modellare)		S	S2
NACE: 28.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.			
CPA: 28.99.11	<i>Macchine ed apparecchi per legare o rilegare (comprese le macchine per cucire i fogli)</i>			
28.99.11.10	Piegatrici per libri	p/st	S	
28.99.11.30	Raccogliatrici per libri	p/st	S	
28.99.11.50	Cucitrici e graffatrici per libri e per la fabbricazione di scatole di cartone o simili (escluse graffatrici per ufficio)	p/st	S	
28.99.11.70	Macchine per rilegare con colla	p/st	S	
28.99.11.90	Altre macchine per legare o rilegare	p/st	S	
CPA: 28.99.12	<i>Macchine, apparecchi e impianti per comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché o lastre</i>			
28.99.12.00	Macchine, apparecchi e impianti per comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché o lastre	p/st	S	
CPA: 28.99.13	<i>Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, esclusi quelli per ufficio</i>			
28.99.13.30	Macchine e apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	p/st	S	
28.99.13.90	Altre macchine e altri apparecchi per la stampa in offset	p/st	S	
CPA: 28.99.14	<i>Altre macchine da stampa, escluse quelle per ufficio</i>			
28.99.14.10	Macchine e apparecchi per la stampa tipografica, alimentati a bobine (esclusa stampa flessografica)	p/st	S	
28.99.14.30	Macchine e apparecchi per la stampa flessografica	p/st	S	
28.99.14.50	Macchine e apparecchi per la stampa eliografica	p/st	S	
28.99.14.90	Altre macchine e altri apparecchi per stampare, esclusi quelli per ufficio, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 28.99.20	<i>Macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi "wafer", di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto</i>			
28.99.20.20	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti o placchette di semiconduttore	p/st	S	
28.99.20.40 *	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici	p/st	S	
28.99.20.60	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	p/st	S	
CPA: 28.99.31	<i>Essiccatori per il legno, la pasta da carta, la carta o i cartoni; essiccatori, diversi dagli apparecchi domestici, n.c.a.</i>			
28.99.31.30	Essiccatori per legno, paste per carta, carte o cartoni	p/st	S	
28.99.31.50	Essiccatori diversi dagli apparecchi per uso domestico (esclusi quelli per prodotti agricoli, per legno, paste per carta, carte o cartoni)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.99.32	<i>Giostre, altalene, padiglioni da tiro a segno e altre attrazioni da fiera</i>			
28.99.32.00	Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera		S	
CPA: 28.99.39	<i>Dispositivi per il lancio di veicoli aerei; dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei o apparecchi analoghi; dispositivi di equilibraggio di pneumatici; macchine per usi specifici n.c.a.</i>			
28.99.39.05	Macchine per il trattamento dei metalli con una funzione specifica (esclusi robot)	p/st	S	
28.99.39.10	Macchine e apparecchi per la separazione isotopica e loro parti	p/st	S	
28.99.39.15	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, per mescolare, frantumare, impastare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare (esclusi robot)	p/st	S	
28.99.39.20	Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici, o lampade per flash, che comportano un involucro di vetro	p/st	S	
28.99.39.25	Macchine per il sostegno avanzante idraulico per miniere	p/st	S	
28.99.39.30	Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o di oggetti di vetro	p/st	S	
28.99.39.35	Robot industriali per vari usi (esclusi robot con una funzione specifica [ad esempio, per sollevare, movimentare, caricare o scaricare])	p/st	S	
28.99.39.40	Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	p/st	S	
28.99.39.45	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per: a) la produzione o la riparazione di maschere e reticoli; b) l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici; c) il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico di lingotti, placchette o dispositivi a semiconduttore, di circuiti integrati elettronici e di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	p/st	S	
28.99.39.50	Macchine per fabbricare corde e cavi	p/st	S	
28.99.39.53	Altre macchine e altri apparecchi per terre, pietre, minerali, ecc., n.c.a.	p/st	S	
28.99.39.56	Altre macchine e altri apparecchi del capitolo 84 del SA, n.c.a.	p/st	S	
28.99.39.65	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti, apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti, adibiti a usi civili	kg	S	M
28.99.39.70	Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	kg	S	
CPA: 28.99.40	<i>Parti di macchine da stampa e di macchine e apparecchi per legare o rilegare</i>			
28.99.40.00	Parti di macchine da stampa e di macchine e apparecchi per legare o rilegare		S	S2
CPA: 28.99.51	<i>Parti di macchine e apparecchi del tipo utilizzato unicamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi "wafer", di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto</i>			
28.99.51.00 *	Parti e accessori di macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per: a) la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi a semiconduttore, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; b) la produzione o la riparazione di maschere e reticoli; c) l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici; d) il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico di lingotti, placchette o dispositivi a semiconduttore, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto		S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 28.99.52	<i>Parti di altre macchine per impieghi speciali</i>			
28.99.52.30	Parti di macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici, o lampade per flash, che comportano un involucro di vetro; parti di macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o di oggetti di vetro (escluse forme per la lavorazione del vetro)		S	S2
28.99.52.80	Parti di macchine e apparecchi della voce SA 8479		S	S2
NACE: 29.10	Fabbricazione di autoveicoli			
CPA: 29.10.11	<i>Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per veicoli, di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm³</i>			
29.10.11.00 z	Motori a combustione interna alternativi ad accensione per scintilla, per i veicoli del capitolo 87 del SA (esclusi motocicli), di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³	p/st	S	
CPA: 29.10.12	<i>Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per veicoli, di cilindrata superiore a 1 000 cm³</i>			
29.10.12.00 z	Motori a combustione interna alternativi ad accensione per scintilla, per i veicoli del capitolo 87 del SA (esclusi motocicli), di cilindrata superiore a 1 000 cm ³	p/st	S	
CPA: 29.10.13	<i>Motori a combustione interna alternativi ad accensione per compressione, per veicoli</i>			
29.10.13.00	Motori a combustione interna, ad accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) per veicoli (escluso materiale rotabile ferroviario)	p/st	S	
CPA: 29.10.21	<i>Veicoli con motore con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm³</i>			
29.10.21.00 *	Veicoli con esclusivamente un motore con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³	p/st	S	
CPA: 29 10 20 22	<i>Veicoli con motore con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 1 500 cm³</i>			
29.10.22.30 *	Veicoli con esclusivamente un motore a benzina di cilindrata > 1 500 cm ³ (compresi gli autocaravan di cilindrata > 3 000 cm ³) (esclusi veicoli per il trasporto di 10 o più persone, gatti delle nevi, golf cart e veicoli simili)	p/st	S	
29.10.22.50 *	Autocaravan con esclusivamente un motore a combustione interna alternativo ad accensione per scintilla, di cilindrata > 1 500 cm ³ ma ≤ 3 000 cm ³	p/st	S	
CPA: 29.10.23	<i>Veicoli con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione (diesel o semidiesel)</i>			
29.10.23.10 *	Veicoli con esclusivamente un motore diesel o semidiesel di cilindrata ≤ 1 500 cm ³ (esclusi veicoli per il trasporto di 10 o più persone, gatti delle nevi, golf cart e veicoli simili)	p/st	S	
29.10.23.30 *	Veicoli con esclusivamente un motore diesel o semidiesel di cilindrata > 1 500 cm ³ ma ≤ 2 500 cm ³ (esclusi veicoli per il trasporto di 10 o più persone, autocaravan, gatti delle nevi, golf cart e veicoli simili)	p/st	S	
29.10.23.40 *	Veicoli con esclusivamente un motore diesel o semidiesel di cilindrata > 2 500 cm ³ (esclusi veicoli per il trasporto di 10 o più persone, autocaravan, gatti delle nevi, golf cart e veicoli simili)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
29.10.23.53 *	Autocaravan con esclusivamente un motore a combustione interna, ad accensione per compressione (motore diesel o semidiesel), di cilindrata > 1 500 cm ³ ma ≤ 2 500 cm ³	p/st	S	
29.10.23.55 *	Autocaravan con esclusivamente un motore a combustione interna, ad accensione per compressione (motore diesel o semidiesel), di cilindrata > 2 500 cm ³	p/st	S	
CPA: 29.10.24	<i>Altri autoveicoli per il trasporto di persone</i>			
29.10.24.10 *	Veicoli con un motore a combustione interna alternativo ad accensione per scintilla o per compressione e un motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna	p/st	S	
29.10.24.30 *	Veicoli con un motore a combustione interna alternativo ad accensione per scintilla o per compressione e un motore elettrico utilizzati per la propulsione, che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna	p/st	S	
29.10.24.50 *	Veicoli con esclusivamente un motore elettrico utilizzato per la propulsione	p/st	S	
29.10.24.90 *	Altri veicoli a motore per il trasporto di persone (esclusi veicoli con esclusivamente un motore elettrico utilizzato per la propulsione, veicoli per il trasporto di 10 o più persone, gatti delle nevi, golf cart e veicoli simili)	p/st	S	
CPA: 29.10.30	<i>Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone</i>			
29.10.30.00	Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone	p/st	S	
CPA: 29.10.41	<i>Veicoli commerciali, con motore a combustione interna alternativo ad accensione per compressione (diesel o semidiesel)</i>			
29.10.41.10	Veicoli per il trasporto di merci, con motore diesel o semidiesel, di peso a pieno carico ≤ 5 t (esclusi autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori della sede stradale)	p/st	S	
29.10.41.30	Veicoli per il trasporto di merci, con motore diesel o semidiesel, di peso a pieno carico > 5 t ma ≤ 20 t (compresi autofurgoni) (esclusi autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori della sede stradale, trattori)	p/st	S	
29.10.41.40	Veicoli per il trasporto di merci, con motore a combustione interna, ad accensione per compressione (motore diesel o semidiesel), di peso a pieno carico > 20 t (esclusi autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori della sede stradale)	p/st	S	
CPA: 29.10.42	<i>Veicoli commerciali, con motore a combustione interna alternativo con accensione a scintilla; altri veicoli commerciali</i>			
29.10.42.00	Veicoli per il trasporto di merci, con motore a combustione interna ad accensione per scintilla; altri veicoli per il trasporto di merci, nuovi	p/st	S	
CPA: 29.10.43	<i>Trattori stradali per semirimorchi</i>			
29.10.43.00	Trattori stradali per semirimorchi	p/st	S	
CPA: 29.10.44	<i>Telai con motori, per autoveicoli</i>			
29.10.44.00	Telai con motori per trattori, autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci e veicoli speciali, comprese auto da corsa	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 29.10.51	Autogru			
29.10.51.00	Autogru	p/st	S	
CPA: 29.10.52	Autoveicoli per spostarsi sulla neve, autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili, con motore			
29.10.52.00	Veicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve e su campi da golf e veicoli simili	p/st	S	
CPA: 29.10.59	Autoveicoli speciali n.c.a.			
29.10.59.30	Autopompe	p/st	S	
29.10.59.50	Autobetoniere	p/st	S	
29.10.59.90	Altri autoveicoli speciali n.c.a.	p/st	S	M
NACE: 29.20	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi			
CPA: 29.20.10	Carrozzerie per autoveicoli			
29.20.10.30	Carrozzerie per autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (compresi golf cart e veicoli simili) (esclusi veicoli per il trasporto di 10 o più persone)	p/st	S	
29.20.10.50	Carrozzerie per autocarri, furgoni, autobus, pullman, trattori, autocarri a cassone ribaltabile e veicoli speciali, comprese carrozzerie completamente accessoriate e incomplete, veicoli per il trasporto di 10 o più persone	p/st	S	
CPA: 29.20.21	Container appositamente costruiti per uno o più modi di trasporto			
29.20.21.00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio), appositamente costruiti e attrezzati per uno o più modi di trasporto	p/st	S	S2
CPA: 29.20.22	Rimorchi e semirimorchi tipo roulotte, ad uso abitazione o per campeggio			
29.20.22.92	Rimorchi e semirimorchi tipo roulotte, a uso abitazione o per campeggio, di peso inferiore o uguale a 1 600 kg	p/st	S	
29.20.22.98	Rimorchi e semirimorchi tipo roulotte, a uso abitazione o per campeggio, di peso superiore a 1 600 kg	p/st	S	
CPA: 29.20.23	Altri rimorchi e semirimorchi			
29.20.23.00	Altri rimorchi e semirimorchi n.c.a.	p/st	S	M
CPA: 29.20.30	Parti di rimorchi, semirimorchi ed altri veicoli, a propulsione non meccanica			
29.20.30.30	Parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli, a propulsione non meccanica: autotelai	p/st	S	S2
29.20.30.50	Parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli, a propulsione non meccanica: carrozzerie	p/st	S	S2
29.20.30.70	Parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli, a propulsione non meccanica: assi	p/st	S	S2
29.20.30.90	Parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli, a propulsione non meccanica (esclusi autotelai, carrozzerie, assi)		S	S2



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 29.31	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli			
CPA: 29.31.10	<i>Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto</i>			
29.31.10.00	Serie di fili isolati per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei veicoli terrestri, aerei o marittimi	kg	S	
CPA: 29.31.21	<i>Candele di accensione; magneti; dinamo-magnet; volano-magnet; distributori; bobine di accensione</i>			
29.31.21.30	Candele di accensione	p/st	S	
29.31.21.50	Magnet; di accensione, dinamo-magnet, volano-magnet	kg	S	
29.31.21.70	Distributori, bobine di accensione	kg	S	
CPA: 29.31.22	<i>Avviatori, anche funzionanti come generatori; altri generatori ed altri apparecchi e dispositivi</i>			
29.31.22.30	Avviatori, anche funzionanti come generatori	kg	S	
29.31.22.50	Generatori per motori a combustione interna (compresi dinamo e alternatori) (esclusi avviatori funzionanti come generatori)	kg	S	
29.31.22.70	Apparecchi e dispositivi, n.c.a., per motori a combustione interna	kg	S	
CPA: 29.31.23	<i>Apparecchi elettrici di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici per autoveicoli e motocicli</i>			
29.31.23.10	Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, a funzionamento elettrico o a batteria, per biciclette	p/st	S	
29.31.23.30	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica, antifurto, del tipo utilizzato per autoveicoli	p/st	S	
29.31.23.50	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica per cicli o autoveicoli (escl. antifurto per autoveicoli)	kg	S	
29.31.23.70	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti per motocicli o autoveicoli	kg	S	
CPA: 29.31.30	<i>Parti di altri apparecchi elettrici per autoveicoli e motocicli</i>			
29.31.30.30	Parti di apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento, di generatori e di congiuntori-disgiuntori per motori a combustione interna		S	S2
29.31.30.80	Parti di apparecchi e dispositivi della voce SA 8512		S	S2
NACE: 29.32	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli			
CPA: 29.32.10	<i>Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli</i>			
29.32.10.00	Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli	p/st	S	
CPA: 29.32.20	<i>Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie</i>			
29.32.20.30	Cinture di sicurezza	p/st	S	S2
29.32.20.50	Airbag con sistema di gonfiaggio e loro parti		S	S2
29.32.20.90	Parti e accessori di carrozzerie (comprese cabine) n.c.a.		S	S2
CPA: 29.32.30	<i>Parti ed accessori n.c.a. di autoveicoli</i>			
29.32.30.10	Paraurti e loro parti (inclusi paraurti di plastica)	kg	S	S2
29.32.30.20	Freni e servofreni e loro parti (escluse guarnizioni non montate)	kg	S	S2



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
29.32.30.33	Cambi di velocità e loro parti	p/st	S	S2
29.32.30.36	Ponti con differenziale, assi portanti e loro parti	kg	S	S2
29.32.30.40	Ruote, loro parti e accessori	kg	S	S2
29.32.30.50	Sistemi di sospensione e loro parti (compresi ammortizzatori di sospensione)	p/st	S	S2
29.32.30.61	Radiatori e loro parti per trattori, autoveicoli da turismo, autoveicoli per il trasporto di merci, autogru, autopompe, autobetoniere, autospazzatrici stradali, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche	p/st	S	S2
29.32.30.63	Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti	kg	S	S2
29.32.30.65	Frizioni e loro parti	kg	S	S2
29.32.30.67	Volanti, piantoni e scatole dello sterzo; loro parti	kg	S	S2
29.32.30.90	Altre parti e altri accessori n.c.a. di autoveicoli delle voci SA 8701-8705		S	S2
NACE: 30.11	Costruzione di navi e di strutture galleggianti			
CPA: 30.11.21	<i>Piroscafi, navi da crociera e navi simili adibiti al trasporto di persone; navi traghetto</i>			
30.11.21.30	Navi da crociera	CGT	S	O R
30.11.21.50	Navi traghetto	CGT	S	O R
CPA: 30.11.22	<i>Navi cisterna per il trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi, sostanze chimiche, gas liquefatti</i>			
30.11.22.10	Petroliere	CGT	S	O R
30.11.22.30	Navi cisterna per il trasporto di prodotti petroliferi	CGT	S	O R
30.11.22.50	Navi cisterna per il trasporto di sostanze chimiche	CGT	S	O R
30.11.22.70	Navi cisterna per il trasporto di gas	CGT	S	O R
CPA: 30.11.23	<i>Navi frigorifere (escluse navi cisterna)</i>			
30.11.23.00	Navi frigorifere (escluse navi cisterna)	CGT	S	O R
CPA: 30.11.24	<i>Navi da carico secco</i>			
30.11.24.10	Navi portarinfuse	CGT	S	O R
30.11.24.30	Navi per il trasporto di merci varie	CGT	S	O R
30.11.24.50	Navi portacontainer	CGT	S	O R
30.11.24.70	Navi ro-ro	CGT	S	O R
30.11.24.90	Altre navi da carico secco	CGT	S	O R
CPA: 30.11.31	<i>Pescherecci; navi officina ed altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca</i>			
30.11.31.30	Pescherecci	CGT	S	O R
30.11.31.50	Navi officina	CGT	S	O R
CPA: 30.11.32	<i>Rimorchiatori e spintori</i>			
30.11.32.00	Rimorchiatori e spintori	CGT	S	O R
CPA: 30.11.33	<i>Draghe; navi-faro, pontoni-gru; altri natanti</i>			
30.11.33.30	Draghe	CGT	S	O R
30.11.33.50	Altre navi non per il trasporto di merci	CGT	S	O R




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 30.11.40	<i>Navi d'altura e relative infrastrutture</i>			
30.11.40.30	Navi d'altura	CGT	S	O R
30.11.40.50	Infrastrutture offshore	p/st	S	O R
CPA: 30.11.50	<i>Altri congegni galleggianti (ad esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)</i>			
30.11.50.00	Altri congegni galleggianti (ad esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)	p/st	S	O R
CPA: 30.11.91	<i>Trasformazione e rimessa in efficienza di navi e di piattaforme e congegni galleggianti</i>			
30.11.91.00	Trasformazione e rimessa in efficienza di navi e di piattaforme e congegni galleggianti		I	M
CPA: 30.11.92	<i>Servizi di allestimento di navi e di piattaforme e congegni galleggianti</i>			
30.11.92.00	Servizi di allestimento di navi e di piattaforme e congegni galleggianti		I	M
NACE: 30.12	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive			
CPA: 30.12.11	<i>Imbarcazioni a vela (escluse imbarcazioni pneumatiche) da diporto o sportive, anche munite di motore ausiliario</i>			
30.12.11.00	Imbarcazioni a vela (escluse imbarcazioni pneumatiche) da diporto o sportive, anche munite di motore ausiliario	p/st	S	
CPA: 30.12.12	<i>Imbarcazioni pneumatiche da diporto o sportive</i>			
30.12.12.00	Imbarcazioni pneumatiche da diporto o sportive	p/st	S	
CPA: 30.12.19	<i>Altre imbarcazioni da diporto o sportive; imbarcazioni a remi e canoe</i>			
30.12.19.30	Imbarcazioni a motore da diporto o sportive, diverse dai fuoribordo	p/st	S	
30.12.19.70	Altre imbarcazioni da diporto o sportive n.c.a.; imbarcazioni a remi e canoe	p/st	S	
NACE: 30.20	Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario			
CPA: 30.20.11	<i>Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna</i>			
30.20.11.00	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna	p/st	S	
CPA: 30.20.12	<i>Locomotive diesel-elettriche</i>			
30.20.12.00	Locomotive diesel-elettriche	p/st	S	
CPA: 30.20.13	<i>Altre locomotive e locotrattori; tender</i>			
30.20.13.00	Altre locomotive e locotrattori; tender	p/st	S	
CPA: 30.20.20	<i>Automotrici ed elettromotrici (esclusi i veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio)</i>			
30.20.20.00	Automotrici ed elettromotrici (esclusi veicoli di servizio o per la manutenzione delle strade ferrate)	p/st	S	
CPA: 30.20.31	<i>Veicoli per la manutenzione delle strade ferrate o di servizio</i>			
30.20.31.00	Veicoli di servizio o per la manutenzione delle strade ferrate e simili (compresi carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincarzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	p/st	S	
CPA: 30.20.32	<i>Carrozze ferrotranviarie per il trasporto dei passeggeri, non semoventi; bagagliai ed altre vetture speciali</i>			
30.20.32.00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali per strade ferrate (esclusi veicoli di servizio o per la manutenzione delle strade ferrate, semoventi)	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 30.20.33	<i>Carri merci non semoventi</i>			
30.20.33.00	Carri merci non semoventi	p/st	S	
CPA: 30.20.40	<i>Parti di locomotive o di materiale rotabile ferroviario; apparecchi meccanici di controllo</i>			
30.20.40.30	Parti di locomotive o di materiale rotabile ferroviario		S	S2
30.20.40.50 z	Apparecchi meccanici o elettromeccanici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, per strade, vie d'acqua interne, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi	kg	S	S2
30.20.40.60 z	Apparecchi meccanici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili; parti di apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o vie d'acqua interne, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi		S	S2
CPA: 30.20.91	<i>Servizi di rimessa in efficienza e allestimento ("completamento") di locomotive e materiale rotabile ferroviario</i>			
30.20.91.00	Ripristino di locomotive e di materiale rotabile ferroviario		I	
NACE: 30.30	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi			
CPA: 30.30.11	<i>Motori con accensione a scintilla per l'aviazione</i>			
30.30.11.00	Motori a combustione interna ad accensione per scintilla, per veicoli aerei, adibiti a usi civili	p/st	S	M
CPA: 30.30.12	<i>Turboreattori e turbopropulsori</i>			
30.30.12.00	Turboreattori e turbopropulsori, adibiti a usi civili	p/st	S	M
CPA: 30.30.13	<i>Propulsori a reazione (esclusi turboreattori)</i>			
30.30.13.00	Motori a reazione (inclusi statorattori, pulsoreattori e motori a razzo), adibiti a usi civili (esclusi turboreattori, missili guidati con gruppi generatori a motore)	p/st	S	M
CPA: 30.30.14	<i>Apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti</i>			
30.30.14.00	Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti, adibiti a usi civili		S	M
CPA: 30.30.15	<i>Parti di motori con accensione a scintilla per l'aviazione</i>			
30.30.15.00	Parti di motori a combustione interna a movimento alternativo o rotativo, ad accensione per scintilla, per veicoli aerei, adibiti a usi civili		S	S2 M
CPA: 30.30.16	<i>Parti di turboreattori o di turbopropulsori</i>			
30.30.16.00	Parti di turboreattori o turbopropulsori, adibiti a usi civili		S	M
CPA: 30.30.20	<i>Palloni e dirigibili; alianti, deltaplani ed altri velivoli senza motore</i>			
30.30.20.00	Mongolfiere, dirigibili e altri velivoli senza motore (inclusi palloni sonda, palloni pilota, palloncini, palloni meteorologici e simili), adibiti a usi civili	p/st	S	M
CPA: 30.30.31	<i>Elicotteri</i>			
30.30.31.00	Elicotteri, adibiti a usi civili	p/st	S	M
CPA: 30.30.32	<i>Aeroplani e altri aeromobili di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg</i>			
30.30.32.00	Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto ≤ 2 000 kg, adibiti a usi civili	p/st	S	M



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 30.30.33	<i>Aeroplani e altri aeromobili, di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ma inferiore o uguale a 15 000 kg</i>			
30.30.33.00	Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto > 2 000 kg ma ≤ 15 000 kg, adibiti a usi civili	p/st	S	M
CPA: 30.30.34	<i>Aeroplani e altri aeromobili di peso a vuoto superiore a 15 000 kg</i>			
30.30.34.00	Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto > 15 000 kg, adibiti a usi civili	p/st	S	M
CPA: 30.30.40	<i>Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio</i>			
30.30.40.00	Veicoli spaziali, satelliti e veicoli di lancio, adibiti a usi civili	kg	S	M
CPA: 30.30.50	<i>Altre parti di aeromobili e di veicoli spaziali</i>			
30.30.50.10	Sedili per aeromobili e loro parti		S	M
30.30.50.30	Eliche e rotori e loro parti per dirigibili, alianti e altri velivoli senza motore, elicotteri e aeroplani, adibiti a usi civili		S	S2 M
30.30.50.50	Carrelli e loro parti per dirigibili, alianti, deltaplani e altri velivoli senza motore, elicotteri, aeroplani, veicoli spaziali e veicoli di lancio, adibiti a usi civili		S	S2 M
30.30.50.90	Parti di velivoli di ogni tipo, adibiti a usi civili (esclusi eliche, rotori e carrelli)		S	S2 M
CPA: 30.30.60	<i>Servizi di revisione e di trasformazione di aeromobili e relativi motori</i>			
30.30.60.30	Revisione di motori di velivoli, adibiti a usi civili		I	M
30.30.60.50	Revisione di elicotteri, adibiti a usi civili		I	M
30.30.60.70	Revisione di aeroplani e altri velivoli, adibiti a usi civili (esclusi elicotteri e motori di velivoli)		I	M
NACE: 30.91	Fabbricazione di motocicli			
CPA: 30.91.11	<i>Motocicli e cicli muniti di un motore ausiliario a combustione interna alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³</i>			
30.91.11.00	Motocicli e cicli muniti di un motore ausiliario a combustione interna alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	p/st	S	
CPA: 30.91.12	<i>Motocicli con motore a combustione interna alternativo di cilindrata superiore a 50 cm³</i>			
30.91.12.00	Motocicli con motore a combustione interna alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³	p/st	S	
CPA: 30.91.13	<i>Motocicli n.c.a.; sidecar</i>			
30.91.13.00	Sidecar per motocicli; biciclette con motore ausiliario diverso da un motore a combustione interna alternativo	p/st	S	
CPA: 30.91.20	<i>Parti e accessori di motocicli e sidecar</i>			
30.91.20.00	Parti e accessori di motocicli e sidecar		S	S2
CPA: 30.91.31	<i>Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per motocicli, di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm³</i>			
30.91.31.00 z	Motori a combustione interna alternativi ad accensione per scintilla, per motocicli, di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³	p/st	S	
CPA: 30.91.32	<i>Motori a combustione interna alternativi con accensione a scintilla, per motocicli, di cilindrata superiore a 1 000 cm³</i>			
30.91.32.00 z	Motori a combustione interna alternativi ad accensione per scintilla, per motocicli, di cilindrata superiore a 1 000 cm ³	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
NACE: 30.92	Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi			
CPA: 30.92.10	<i>Biciclette ed altri cicli, senza motore</i>			
30.92.10.00	Biciclette e altri velocipedi (compresi furgoncini a triciclo), senza motore	p/st	S	
CPA: 30.92.20	<i>Veicoli per invalidi, esclusi parti ed accessori</i>			
30.92.20.30	Carrozze e veicoli per invalidi, senza meccanismo di propulsione	p/st	S	
30.92.20.90	Carrozze e veicoli per invalidi, con motore o altro meccanismo di propulsione	p/st	S	
CPA: 30.92.30	<i>Parti e accessori di biciclette ed altri cicli senza motore e di veicoli per invalidi</i>			
30.92.30.10	Telai e forcelle per biciclette	p/st	S	S2
30.92.30.60	Parti e accessori di biciclette e altri velocipedi, senza motore (esclusi telai, forcelle anteriori, apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva per biciclette)		S	S2
30.92.30.70	Parti e accessori di carrozze per invalidi		S	S2
CPA: 30.92.40	<i>Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti</i>			
30.92.40.30	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini	p/st	S	
30.92.40.50	Parti di carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini		S	
NACE: 30.99	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.			
CPA: 30.99.10	<i>Altri mezzi di trasporto n.c.a.</i>			
30.99.10.00	Veicoli a propulsione non meccanica, compresi carrelli, carriole, carrelli portabagagli, portamazze da golf, carrelli della spesa	p/st	S	
NACE: 31.00	Mobili per sedersi e loro parti; parti di mobili			
CPA: 31.00.11	<i>Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo</i>			
31.00.11.50	Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza (escluse poltrone per studi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari e poltrone da parrucchiere)	p/st	S	
31.00.11.70	Mobili per sedersi imbottiti, con intelaiatura di metallo (esclusi mobili per sedersi girevoli, poltrone per studi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, poltrone da parrucchiere o simili, sedili per autoveicoli, per aeromobili)	p/st	S	
31.00.11.90	Mobili per sedersi con intelaiatura di metallo, non imbottiti (esclusi mobili per sedersi girevoli, poltrone per studi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, poltrone da parrucchiere o simili)	p/st	S	
CPA: 31.00.12	<i>Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno</i>			
31.00.12.10	Mobili per sedersi (diversi dal materiale per campeggio o da giardino) trasformabili in letti	p/st	S	
31.00.12.30	Mobili per sedersi di canna, di vimini, di bambù o di materie simili	p/st	S	
31.00.12.50	Mobili per sedersi imbottiti, con intelaiatura di legno (compresi salotti costituiti da un divano e due poltrone) (esclusi mobili per sedersi girevoli)	p/st	S	
31.00.12.90	Mobili per sedersi con intelaiatura di legno, non imbottiti (esclusi mobili per sedersi girevoli)	p/st	S	
CPA: 31.00.13	<i>Altri mobili per sedersi</i>			
31.00.13.00	Altri mobili per sedersi della voce SA 9401, n.c.a.	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 31.00.14	<i>Parti di mobili per sedersi</i>			
31.00.14.00	Parti di mobili per sedersi		S	
CPA: 31.00.20	<i>Parti di mobili (escl. mobili per sedersi)</i>			
31.00.20.30	Parti di mobili, di metallo, n.n.a. (esclusi mobili per sedersi e mobili per reparti o studi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari)		S	S2
31.00.20.50	Parti di mobili, di legno, n.n.a. (esclusi mobili per sedersi)		S	
31.00.20.90	Parti di mobili n.n.a. (esclusi mobili di metallo o di legno, mobili per sedersi e mobili per reparti o studi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari)		S	
NACE: 31.01	Fabbricazione di mobili per uffici e negozi			
CPA: 31.01.11	<i>Mobili metallici per ufficio</i>			
31.01.11.00	Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici	p/st	S	
CPA: 31.01.12	<i>Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici</i>			
31.01.12.00	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici	p/st	S	
CPA: 31.01.13	<i>Mobili di legno per negozi</i>			
31.01.13.00	Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi	p/st	S	
NACE: 31.02	Fabbricazione di mobili per cucina			
CPA: 31.02.10	<i>Mobili per cucina</i>			
31.02.10.00	Mobili per cucina	p/st	S	
NACE: 31.03	Fabbricazione di materassi			
CPA: 31.03.11	<i>Sommier</i>			
31.03.11.00	Sommier (rete da letto) (compresi intelaiature di legno o di metallo con molle oppure con griglia in filo d'acciaio, basi imbottite, con doghe in legno, divani)	p/st	S	
CPA: 31.03.12	<i>Materassi, esclusi sommier</i>			
31.03.12.30	Materassi di gomma alveolare (anche con struttura metallica) (esclusi materassi ad acqua, materassi pneumatici)	p/st	S	
31.03.12.50	Materassi di materie plastiche alveolari (anche con struttura metallica) (esclusi materassi ad acqua, materassi pneumatici)	p/st	S	
31.03.12.70	Materassi con molle metalliche (esclusi materassi di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari)	p/st	S	
31.03.12.90	Materassi (esclusi materassi con molle metalliche, di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari)	p/st	S	
NACE: 31.09	Fabbricazione di altri mobili			
CPA: 31.09.11	<i>Mobili metallici n.c.a.</i>			
31.09.11.00	Mobili di metallo (esclusi mobili per ufficio, per reparti o studi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, poltrone da parrucchiere, mobili specifici per impianti Hi-Fi, video o apparecchi televisivi)	kg	S	
CPA: 31.09.12	<i>Mobili in legno per camera da letto, sala da pranzo e salotto</i>			
31.09.12.30	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto (esclusi ferramenta per armadi a muro, sommier, lampade e apparecchi per l'illuminazione, specchi da terra, mobili per sedersi)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
31.09.12.50	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno (esclusi specchi da terra, mobili per sedersi)	p/st	S	
CPA: 31.09.13	<i>Mobili in legno n.c.a.</i>			
31.09.13.00	Altri mobili di legno (esclusi dei tipi utilizzati nelle camere da letto, nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno, mobili per cucina, per ufficio, per negozi, per reparti o studi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, mobili specifici per impianti Hi-Fi, video o apparecchi televisivi)	p/st	S	
CPA: 31.09.14	<i>Mobili di materie plastiche o in altre materie (ad esempio, canna, vimini o bambù)</i>			
31.09.14.30	Mobili di materie plastiche (esclusi mobili per reparti o studi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, mobili specifici per impianti Hi-Fi, video o apparecchi televisivi)	p/st	S	
31.09.14.50	Mobili di materie diverse da metallo, legno o materie plastiche (esclusi mobili per sedersi, mobili specifici per impianti Hi-Fi, video o apparecchi televisivi)	p/st	S	
NACE: 32.11	Conio di monete			
CPA: 32.11.10	<i>Monete</i>			
32.11.10.00	Monete (escluse monete incastonate in oggetti di ornamento personale, monete utilizzabili solo come rottami o scarti di metallo)	kg	S	
NACE: 32.12	Fabbricazione di gioielli e articoli connessi			
CPA: 32.12.11	<i>Perle coltivate, pietre preziose e semipreziose, comprese pietre sintetiche o ricostruite, lavorate ma non incastonate</i>			
32.12.11.00	Perle coltivate, pietre preziose e semipreziose, comprese pietre sintetiche o ricostruite, lavorate ma non incastonate		S	
CPA: 32.12.12	<i>Diamanti industriali, lavorati; residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche</i>			
32.12.12.00	Diamanti industriali, lavorati; residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche		S	
CPA: 32.12.13	<i>Oggetti di gioielleria e loro parti; articoli di oreficeria e loro parti</i>			
32.12.13.30	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi (anche rivestiti, placcati o ricoperti)		S	
32.12.13.51	Oggetti di oreficeria e loro parti, di argento		S	
32.12.13.53	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi, n.c.a.		S	
32.12.13.55	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi		S	
CPA: 32.12.14	<i>Altri oggetti di metalli preziosi; lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)</i>			
32.12.14.00	Altri oggetti di metalli preziosi; lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)		S	
NACE: 32.13	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili			
CPA: 32.13.10	<i>Articoli di bigiotteria</i>			
32.13.10.00	Articoli di bigiotteria e articoli simili	kg	S	
NACE: 32.20	Fabbricazione di strumenti musicali			
CPA: 32.20.11	<i>Pianoforti ed altri strumenti a corda con tastiera</i>			
32.20.11.10	Pianoforti verticali, nuovi (anche automatici)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
32.20.11.30	Pianoforti a coda (anche automatici)	p/st	S	
32.20.11.50	Strumenti a corda con tastiera (compresi clavicembali, spinette, clavicordi)	p/st	S	
CPA: 32.20.12	<i>Altri strumenti musicali a corda</i>			
32.20.12.00	Altri strumenti musicali a corda	p/st	S	
CPA: 32.20.13	<i>Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili; fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca; strumenti a fiato</i>			
32.20.13.10	Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	p/st	S	
32.20.13.40	Fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca	p/st	S	
32.20.13.70	Altri strumenti musicali ad aria	p/st	S	
CPA: 32.20.14	<i>Strumenti musicali o a tastiera il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente</i>			
32.20.14.00	Strumenti musicali o a tastiera il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente	p/st	S	
CPA: 32.20.15	<i>Altri strumenti musicali</i>			
32.20.15.10	Strumenti musicali a percussione	p/st	S	
32.20.15.30	Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali, richiami, fischiotti, corni di richiamo e altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca		S	
CPA: 32.20.16	<i>Metronomi e diapason; meccanismi per scatole musicali; corde armoniche</i>			
32.20.16.00	Metronomi e diapason; meccanismi per scatole musicali; corde armoniche		S	
CPA: 32.20.20	<i>Parti e accessori di strumenti musicali</i>			
32.20.20.00	Parti e accessori di strumenti musicali		S	
NACE: 32.30	Fabbricazione di articoli sportivi			
CPA: 32.30.11	<i>Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve (escl. calzature); pattini da ghiaccio e pattini a rotelle; loro parti</i>			
32.30.11.31	Sci da neve	pa	S	
32.30.11.37	Attacchi per sci, freni e racchette da sci		S	
32.30.11.50	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini; loro parti e accessori		S	
CPA: 32.30.12	<i>Calzature da sci</i>			
32.30.12.00	Calzature da sci	pa	S	
CPA: 32.30.13	<i>Sci nautici, tavole da surf, tavole a vela e altri attrezzi per la pratica di sport nautici</i>			
32.30.13.00	Sci nautici, tavole da surf, tavole a vela e altri attrezzi per la pratica di sport nautici		S	
CPA: 32.30.14	<i>Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, i centri di fitness o l'atletica</i>			
32.30.14.00	Oggetti e attrezzi per la ginnastica o l'atletica		S	
CPA: 32.30.15	<i>Altri oggetti ed attrezzi per gli sport o i giochi all'aperto; piscine e vasche per sguazzare</i>			
32.30.15.10	Guanti e muffole speciali per praticare gli sport, di cuoio	pa	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
32.30.15.30	Bastoni per golf e altri attrezzi per il golf (comprese palle da golf)		S	
32.30.15.50	Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo (comprese racchette, palline e reti)		S	
32.30.15.60	Racchette da tennis, da "badminton" o simili, anche senza corde	p/st	S	
32.30.15.80	Palle (escluse quelle da golf e da tennis da tavolo, palle terapeutiche, punchball)	p/st	S	
32.30.15.90	Altri oggetti e attrezzi per sport e giochi all'aria aperta, n.c.a.		S	
CPA: 32.30.16	<i>Canne da pesca ed altri oggetti per la pesca con la lenza; articoli per la caccia o la pesca n.c.a.</i>			
32.30.16.00	Canne da pesca e altri oggetti per la pesca con la lenza; articoli per la caccia o la pesca n.c.a.		S	
NACE: 32.40	Fabbricazione di giochi e giocattoli			
CPA: 32.40.11	<i>Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani</i>			
32.40.11.00	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani	p/st	S	
CPA: 32.40.12	<i>Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani</i>			
32.40.12.00	Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani	p/st	S	
CPA: 32.40.13	<i>Parti ed accessori di bambole raffiguranti soggetti umani</i>			
32.40.13.00	Parti e accessori di bambole raffiguranti unicamente soggetti umani		S	
CPA: 32.40.20	<i>Trenini giocattolo e loro accessori; altri modelli in scala, assortimenti e giocattoli da costruzione</i>			
32.40.20.00	Trenini giocattolo e loro accessori; altri modelli in scala, assortimenti e giocattoli da costruzione		S	
CPA: 32.40.31	<i>Giocattoli a ruote destinati ad essere guidati o montati dai bambini; carrozzelle o passeggini per bambole</i>			
32.40.31.00	Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai bambini (escluse biciclette); passeggini per bambole	p/st	S	
CPA: 32.40.32	<i>Puzzle</i>			
32.40.32.00	Puzzle	p/st	S	
CPA: 32.40.39	<i>Giochi e giocattoli n.c.a.</i>			
32.40.39.00 *	Giochi e giocattoli n.c.a.		S	
CPA: 32.40.41	<i>Carte da gioco</i>			
32.40.41.00	Carte da gioco	kg	S	
CPA: 32.40.42	<i>Articoli per biliardi, per giochi di società; altri giochi a monete o a gettoni</i>			
32.40.42.10	Biliardi e loro accessori (esclusi contatori meccanici, timer, portastecche)		S	
32.40.42.30	Giochi a monete o a gettoni (esclusi giochi di birilli automatici "bowling")	p/st	S	
32.40.42.50	Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
32.40.42.70	Tavoli speciali per case da gioco, giochi di birilli automatici "bowling", altri giochi di società, compresi flipper (esclusi giochi a monete o a gettoni, biliardi, videogiochi collegabili a televisori, carte da gioco, complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione)	kg	S	
NACE: 32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche			
CPA: 32.50.11	<i>Strumenti ed apparecchi per i trattamenti dentali</i>			
32.50.11.30	Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	p/st	S	
32.50.11.50	Strumenti e apparecchi, per l'odontoiatria (esclusi trapani per denti)	p/st	S	
CPA: 32.50.12	<i>Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio</i>			
32.50.12.00	Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	p/st	S	
CPA: 32.50.13	<i>Siringhe, aghi, cateteri, cannule e simili; strumenti per l'oftalmologia e altri strumenti ed apparecchi n.c.a.</i>			
32.50.13.11	Siringhe, con o senza aghi, per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria	p/st	S	
32.50.13.13	Aghi tubolari di metallo per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria	p/st	S	
32.50.13.15	Aghi per suture per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria	p/st	S	
32.50.13.17	Aghi (diversi da quelli tubolari di metallo e da quelli per suture), cateteri, cannule e strumenti simili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria	p/st	S	
32.50.13.20	Strumenti e apparecchi per l'oftalmologia	p/st	S	
32.50.13.33	Strumenti e apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa (compresi sfigmomanometri, tensiometri, oscillometri)	p/st	S	
32.50.13.35	Endoscopi per usi medici	p/st	S	
32.50.13.40	Termometri per uso clinico o veterinario, non combinati con altri strumenti, a liquido, a lettura diretta	p/st	S	
32.50.13.53	Apparecchiature per dialisi renale	p/st	S	
32.50.13.55	Apparecchi di diatermia (a ultrasuoni e altri)	p/st	S	
32.50.13.63	Apparecchi per trasfusione (esclusi flaconi di vetro speciali per la conservazione del sangue)	p/st	S	
32.50.13.65	Strumenti e apparecchi di anestesia	p/st	S	
32.50.13.70	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, n.c.a.	p/st	S	
32.50.13.80	Centrifughe dei tipi utilizzati nei laboratori (escluse scrematrici, asciugatrici)	p/st	S	
CPA: 32.50.21	<i>Apparecchi per terapie; apparecchi respiratori</i>			
32.50.21.30	Apparecchi di meccanoterapia (esclusi quelli completamente stazionari); apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
32.50.21.80	Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori	p/st	S	
CPA: 32.50.22	<i>Protesi articolari; oggetti ed apparecchi di ortopedia; denti artificiali; protesi dentarie; protesi n.c.a.</i>			
32.50.22.35	Protesi articolari	p/st	S	
32.50.22.39	Oggetti e apparecchi di ortopedia, tutori e apparecchi per fratture		S	
32.50.22.53	Singoli denti artificiali di materie plastiche (comprese radici metalliche su cui fissarli) (escluse protesi dentarie o dentiere parziali)	p/st	S	
32.50.22.55	Singoli denti artificiali non di materie plastiche (comprese radici metalliche su cui fissarli) (escluse protesi dentarie o dentiere parziali)	p/st	S	
32.50.22.59	Oggetti e apparecchi di protesi dentaria (comprese dentiere, anche parziali, corone metalliche, barre di stagno fuso e di acciaio inossidabile) (esclusi singoli denti artificiali)		S	
32.50.22.90	Oggetti e apparecchi di protesi (esclusi denti artificiali e protesi dentarie, protesi articolari, oggetti e apparecchi di ortopedia, apparecchi per fratture, stimolatori cardiaci "pacemaker")		S	
CPA: 32.50.23	<i>Parti ed accessori di protesi e apparecchi di ortopedia</i>			
32.50.23.00	Parti e accessori di articoli e apparecchi della voce SA 9021		S	
CPA: 32.50.30	<i>Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria; poltrone da parrucchiere e poltrone simili e loro parti</i>			
32.50.30.30	Poltrone odontoiatriche, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti (escluse sputacchiere, poltrone incorporanti strumenti odontoiatrici)		S	
32.50.30.50	Mobili per la medicina, la chirurgia o la veterinaria, e loro parti (esclusi tavoli radiologici e sedili specifici per radiologia)		S	
CPA: 32.50.41	<i>Lenti oftalmiche a contatto; lenti per occhiali, di qualsiasi materia</i>			
32.50.41.30	Lenti oftalmiche a contatto	p/st	S	
32.50.41.53	Lenti per occhiali, non montate, non correttive	p/st	S	
32.50.41.55	Lenti per occhiali, non montate, completamente lavorate sulle due facce, correttive, unifocali	p/st	S	
32.50.41.59	Lenti per occhiali, non montate, completamente lavorate sulle due facce, correttive, non unifocali	p/st	S	
32.50.41.70	Lenti per occhiali, non montate, correttive, diverse da quelle completamente lavorate sulle due facce	p/st	S	
CPA: 32.50.42	<i>Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili</i>			
32.50.42.50	Occhiali da sole	p/st	S	
32.50.42.90	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) (esclusi occhiali da sole)		S	
CPA: 32.50.43	<i>Montature per occhiali o per oggetti simili</i>			
32.50.43.50	Montature per occhiali o per oggetti simili, di materie plastiche	p/st	S	
32.50.43.90	Montature per occhiali o per oggetti simili, non di materie plastiche	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 32.50.44	<i>Parti di montature per occhiali o per oggetti simili</i>			
32.50.44.00	Parti di montature per occhiali o per oggetti simili (escluse viti, catenelle senza dispositivo di sicurezza, molle di metalli comuni)		S	S2
CPA: 32.50.50	<i>Altri articoli per usi medico-chirurgici</i>			
32.50.50.10	Cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea		S	
32.50.50.20	Preparazioni presentate sotto forma di gel, destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici oppure come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici		S	
32.50.50.30	Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili legature sterili per suture chirurgiche, compresi fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria (esclusi catgut); adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria		S	
32.50.50.50	Dispositivi per stomia		S	
NACE: 32.91	Fabbricazione di scope e spazzole			
CPA: 32.91.11	<i>Scope e spazzole per le pulizie domestiche</i>			
32.91.11.10	Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati	p/st	S	
32.91.11.40	Scope meccaniche, diverse da quelle a motore, e altre spazzole per la pulizia delle strade, per uso domestico o per la toletta degli animali	p/st	S	
32.91.11.90	Spazzole, n.c.a.	p/st	S	
CPA: 32.91.12	<i>Spazzolini da denti, spazzole per i capelli e altre spazzole per la toletta personale; pennelli per pitture artistiche, per scrivere e per l'applicazione di prodotti cosmetici</i>			
32.91.12.10	Spazzolini da denti	p/st	S	
32.91.12.35	Spazzole per capelli	p/st	S	
32.91.12.37	Pennelli da barba e altre spazzole per la toletta (esclusi spazzolini da denti, spazzole per capelli)	p/st	S	
32.91.12.50	Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	p/st	S	
32.91.12.70	Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	p/st	S	
CPA: 32.91.19	<i>Altre spazzole e pennelli n.c.a.</i>			
32.91.19.30	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare, per carta da parati o simili	p/st	S	
32.91.19.50	Tamponi e rulli per dipingere	p/st	S	
32.91.19.70	Spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli (escluse spazzatrici stradali)	p/st	S	
NACE: 32.99	Altre industrie manifatturiere n.c.a.			
CPA: 32.99.11	<i>Copricapo di sicurezza e altri prodotti di sicurezza</i>			
32.99.11.30	Guanti, muffole e mezzi guanti protettivi per ogni tipo di lavoro, di pelle o cuoio artificiale	pa	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
32.99.11.50	Copricapo di sicurezza	p/st	S	
32.99.11.90	Cappelli e altri copricapo di gomma o materie plastiche (esclusi copricapo di sicurezza)	p/st	S	
CPA: 32.99.12	<i>Penne e matite a sfera; penne con punta di feltro o con altre punte porose; portamine</i>			
32.99.12.10	Penne e matite a sfera	p/st	S	
32.99.12.30	Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	p/st	S	
32.99.12.50	Portamine	p/st	S	
CPA: 32.99.13	<i>Penne per disegnare a inchiostro di china; penne stilografiche ed altre penne</i>			
32.99.13.00	Penne per disegnare a inchiostro di china; penne stilografiche e altre penne	p/st	S	
CPA: 32.99.14	<i>Assortimenti di oggetti di cancelleria, portapenne, portamatite e simili; loro parti</i>			
32.99.14.10	Assortimenti di penne o matite contenenti due o più oggetti di cancelleria	kg	S	
32.99.14.30	Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprese punte e ricariche	p/st	S	
32.99.14.50	Pennini da scrivere e punte per pennini; stili per duplicatori; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi cappucci e fermagli) degli oggetti della voce SA 9608		S	
CPA: 32.99.15	<i>Matite, mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti</i>			
32.99.15.10	Matite con la mina contenuta in una guaina rigida (escluse matite per usi medici, cosmetici o igienici)	p/st	S	
32.99.15.30	Mine nere o colorate per matite o per portamine	p/st	S	
32.99.15.50	Pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti da sarto	kg	S	
CPA: 32.99.16	<i>Tavole di ardesia e lavagne; datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili; nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri simili; cuscinetti per timbri</i>			
32.99.16.10	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare	p/st	S	
32.99.16.30	Datari, sigilli, numeratori, timbri e oggetti simili, a uso manuale	p/st	S	
32.99.16.50	Cuscinetti per timbri (esclusi rulli inchiostrotori a uso manuale)	p/st	S	
32.99.16.70	Nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, inchiosttrati o altrimenti preparati per lasciare impronte (esclusi rotoli di carta carbone o di altra carta per riproduzione di copie)	p/st	S	
CPA: 32.99.21	<i>Ombrelli (da pioggia e da sole); bastoni, bastoni-sedile e simili</i>			
32.99.21.30	Ombrelli (da pioggia e da sole), ombrelloni (compresi ombrelli-bastoni, ombrelloni da giardino e simili) (escluse custodie)	p/st	S	
32.99.21.60 z	Bastoni, bastoni-sedile e simili (esclusi fruste e frustini)	p/st	S	
CPA: 32.99.22	<i>Parti, guarnizioni ed accessori di ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile e simili</i>			
32.99.22.10 z	Parti, guarnizioni e accessori di ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile e simili (escluse parti di fruste e frustini)		S	
CPA: 32.99.23	<i>Bottoni a pressione e loro parti; bottoni; chiusure lampo</i>			
32.99.23.00	Bottoni a pressione e loro parti; bottoni; chiusure lampo		S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 32.99.24	<i>Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni; parti di chiusure lampo</i>			
32.99.24.30	Dischetti per bottoni e altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni	kg	S	
32.99.24.50	Dentini, cursori, terminali e nastri di qualunque lunghezza con dentini per chiusure lampo		S	
CPA: 32.99.30	<i>Manufatti prodotti utilizzando capelli umani o peli animali; prodotti analoghi di materie tessili</i>			
32.99.30.00	Manufatti prodotti utilizzando capelli umani o peli animali; prodotti analoghi di materie tessili	kg	S	
CPA: 32.99.41	<i>Accendini e accenditori; pipe, bocchini da sigari e da sigarette e loro parti</i>			
32.99.41.10	Accendini e accenditori, anche meccanici (compresi accendini elettrici, chimici, per veicoli)	p/st	S	
32.99.41.30	Pipe (comprese teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti	kg	S	
CPA: 32.99.42	<i>Parti di accendini; leghe piroforiche; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili</i>			
32.99.42.10	Ferro-cerio, leghe piroforiche, prodotti di sostanze infiammabili, n.c.a.	kg	S	
32.99.42.30	Parti di accendini e accenditori (esclusi stoppini, pietrine focaie, combustibili in cartucce, contenitori o altri recipienti per la ricarica di accendini o simili)		S	
CPA: 32.99.43	<i>Combustibili liquidi e gas combustibili per accendini, in contenitori di capacità inferiore o uguale a 300 cm³</i>			
32.99.43.00	Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti, per accendini, di capacità ≤ 300 cm ³	p/st	S	
CPA: 32.99.51	<i>Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa</i>			
32.99.51.30	Oggetti per feste di Natale (esclusi alberi di Natale veri, basi per alberi di Natale, ghirlande elettriche, candele, statuette, statue e simili adornamenti per luoghi di culto)		S	
32.99.51.50	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, n.c.a.		S	
CPA: 32.99.52	<i>Spruzzatori da toletta, loro montature e teste</i>			
32.99.52.80	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature (esclusi serbatoi per profumo presentati separatamente, pompette di gomma)	kg	S	
CPA: 32.99.53	<i>Strumenti, apparecchi e modelli ad uso esclusivamente dimostrativo</i>			
32.99.53.00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione, non adatti ad altri usi (esclusi apparecchi al suolo di allenamento al volo, mappe, illustrazioni o grafici stampati)	kg	S	
CPA: 32.99.54	<i>Candele, ceri e simili</i>			
32.99.54.00	Candele, ceri e articoli simili (comprese quelle galleggianti) (escluse candele anallergiche, cerini o fiammiferi di cera, nastri, stoppini e candele solforati)	kg	S	
CPA: 32.99.55	<i>Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti</i>			
32.99.55.00	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti		S	
CPA: 32.99.59	<i>Altri articoli vari n.c.a.</i>			
32.99.59.10	Apparecchi respiratori e maschere antigas (esclusi apparecchi di terapia respiratoria e maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile)	p/st	S	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
32.99.59.20	Lavori di budella (escluso pelo di Messina), di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini	kg	S	
32.99.59.30	Materie animali da intaglio quali avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla	kg	S	
32.99.59.40	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie, n.n.a.; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare e altri lavori modellati o intagliati, n.n.a.; gelatina (non indurita) lavorata, n.n.a.	kg	S	
32.99.59.50	Stacci e crivelli, a mano	kg	S	
32.99.59.60	Bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici, montati, e loro parti (escluse ampolle di vetro)	kg	S	
32.99.59.70	Manichini e simili (escl. modelli per uso didattico e bambole); automi e oggetti da esposizione per vetrine (escl. gli oggetti esposti)	kg	S	
32.99.59.80	Globi, stampati (esclusi globi in rilievo)	p/st	S	
32.99.59.90	Bare di legno	p/st	S	
NACE: 33.11	Riparazione di prodotti in metallo			
CPA: 33.11.12	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo</i>			
33.11.12.00	Riparazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo		I	
CPA: 33.11.13	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di generatori di vapore (escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale)</i>			
33.11.13.00	Servizi di riparazione e manutenzione di generatori di vapore (escluse caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale) e di sistemi di tubazioni metalliche negli stabilimenti industriali		I	
CPA: 33.11.19	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo</i>			
33.11.19.00	Riparazione e manutenzione di caldaie per il riscaldamento centrale non per uso domestico		I	
NACE: 33.12	Riparazione di macchinari			
CPA: 33.12.11	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di motori e turbine (esclusi i motori per autoveicoli, per motocicli e per l'aviazione)</i>			
33.12.11.00	Riparazione e manutenzione di motori e turbine (esclusi motori per aeromobili, veicoli e cicli)		I	
CPA: 33.12.12	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari ad energia idraulica, altre pompe e compressori, rubinetti e valvole</i>			
33.12.12.10	Riparazione e manutenzione di pompe e compressori		I	
33.12.12.20	Riparazione e manutenzione di rubinetti e valvole		I	
CPA: 33.12.14	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di forni e bruciatori</i>			
33.12.14.00	Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori		I	
CPA: 33.12.15	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e di movimentazione</i>			
33.12.15.00	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione		I	




PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 33.12.18	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di ventilazione e di raffreddamento di uso non domestico</i>			
33.12.18.00	Riparazione e manutenzione di attrezzature, non per uso domestico, per la refrigerazione e la ventilazione		I	
CPA: 33.12.19	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.</i>			
33.12.19.90	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.		I	
CPA: 33.12.21	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</i>			
33.12.21.10	Servizi di riparazione e manutenzione di trattori agricoli		I	
33.12.21.20	Riparazione e manutenzione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura		I	
CPA: 33.12.22	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la formatura dei metalli e di macchine utensili</i>			
33.12.22.00	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli		I	
CPA: 33.12.23	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia</i>			
33.12.23.00	Riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia		I	
CPA: 33.12.24	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e cantiere</i>			
33.12.24.00	Riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e cantiere		I	
CPA: 33.12.25	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco</i>			
33.12.25.00	Riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco		I	
CPA: 33.12.26	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio</i>			
33.12.26.00	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio		I	
CPA: 33.12.27	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per l'industria della carta e del cartone</i>			
33.12.27.00	Riparazione e manutenzione di macchine per l'industria della carta e del cartone		I	
CPA: 33.12.28	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma</i>			
33.12.28.00	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la lavorazione di materie plastiche e gomma		I	
CPA: 33.12.29	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali</i>			
33.12.29.10	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, della pietra, della gomma indurita o di altre materie dure simili		I	
33.12.29.90	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.		I	
NACE: 33.13	Riparazione di apparecchiature elettroniche e ottiche			
CPA: 33.13.11	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti ed apparecchi di misurazione, di prova e di navigazione</i>			
33.13.11.10	Riparazione e manutenzione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (escluse attrezzature per il controllo dei processi industriali)		I	
33.13.11.20	Riparazione e manutenzione di strumenti e apparecchi industriali per la misurazione del tempo		I	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 33.13.12	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di apparecchi per irradiazione e per elettroterapia</i>			
33.13.12.00	Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali e chirurgici		I	
CPA: 33.13.13	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche professionali</i>			
33.13.13.00	Riparazione e manutenzione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche e cinematografiche professionali		I	
CPA: 33.13.19	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di altri apparecchi elettronici professionali</i>			
33.13.19.00	Servizi di riparazione e manutenzione di altri apparecchi elettronici professionali		I	
NACE: 33.14	Riparazione di apparecchiature elettriche			
CPA: 33.14.11	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchi per la distribuzione e il controllo dell'elettricità</i>			
33.14.11.20	Riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici		I	
33.14.11.50	Riparazione e manutenzione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità		I	
CPA: 33.14.19	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di altri apparecchi elettrici professionali</i>			
33.14.19.00	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi motori, generatori e trasformatori, apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità, apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione)		I	
NACE: 33.15	Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni			
CPA: 33.15.10	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni</i>			
33.15.10.10	Servizi di riparazione e manutenzione di navi, imbarcazioni e strutture galleggianti (esclusi panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; imbarcazioni a remi e canoe)		I	M
33.15.10.30	Servizi di riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive		I	
NACE: 33.16	Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali			
CPA: 33.16.10	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali</i>			
33.16.10.00	Riparazione e manutenzione di velivoli e motori, adibiti a usi civili		I	
NACE: 33.17	Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto			
CPA: 33.17.11	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive e materiale rotabile ferroviario</i>			
33.17.11.00	Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferroviario e di apparecchi meccanici (ed elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate		I	
NACE: 33.19	Riparazione di altre apparecchiature			
CPA: 33.19.10	<i>Servizi di riparazione di altri apparecchi</i>			
33.19.10.20	Servizi di riparazione di pneumatici e di articoli per campeggio e di altri manufatti tessili confezionati		I	
NACE: 33.20	Installazione di macchine e apparecchiature industriali			
CPA: 33.20.11	<i>Servizi di installazione di generatori di vapore, escluse le caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale, compresi i servizi di installazione di sistemi di tubazioni metalliche negli stabilimenti industriali</i>			
33.20.11.00	Servizi di installazione di generatori di vapore (escluse caldaie ad acqua calda per il riscaldamento centrale), compresi servizi di installazione di sistemi di tubazioni metalliche negli stabilimenti industriali		I	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 33.20.21	<i>Servizi di installazione di macchine per ufficio e macchine contabili</i>			
33.20.21.00	Installazione di macchine per ufficio		I	
CPA: 33.20.29	<i>Servizi di installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.</i>			
33.20.29.10	Installazione di motori e turbine (esclusi motori per aeromobili, veicoli e cicli)		I	
33.20.29.20	Installazione di pompe e compressori		I	
33.20.29.30	Installazione di fornaci e bruciatori		I	
33.20.29.40	Installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori e scale mobili)		I	
33.20.29.50	Installazione di attrezzature, non per uso domestico, per la refrigerazione e la ventilazione		I	
33.20.29.60	Installazione di macchine di impiego generale e di apparecchi per pesare, filtrare, distillare, imballare, imbottigliare, polverizzare, calandrare, a getto di sabbia o a getto di vapore		I	
33.20.29.70	Servizi di installazione di macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, della pietra, della gomma indurita o di altre materie dure simili		I	
CPA: 33.20.31	<i>Servizi di installazione di macchine e attrezzature industriali per l'agricoltura</i>			
33.20.31.00	Installazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura		I	
CPA: 33.20.32	<i>Servizi di installazione di macchine per la formatura dei metalli</i>			
33.20.32.00	Servizi di installazione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli		I	
CPA: 33.20.33	<i>Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l'industria metallurgica</i>			
33.20.33.00	Installazione di macchine per la metallurgia		I	
CPA: 33.20.34	<i>Servizi di installazione di macchinari e di impianti da miniera</i>			
33.20.34.00	Installazione di macchine da miniera, cava e cantiere		I	
CPA: 33.20.35	<i>Servizi di installazione di macchinari e di impianti industriali per la lavorazione dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco</i>			
33.20.35.00	Installazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco		I	
CPA: 33.20.36	<i>Servizi d'installazione di macchinari e di impianti per l'industria tessile, dell'abbigliamento e del cuoio</i>			
33.20.36.00	Installazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio		I	
CPA: 33.20.37	<i>Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l'industria della carta e del cartone</i>			
33.20.37.00	Installazione di macchine per l'industria della carta e del cartone		I	
CPA: 33.20.38	<i>Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l'industria delle materie plastiche e della gomma</i>			
33.20.38.00	Servizi di installazione di macchinari e di impianti per l'industria delle materie plastiche e della gomma		I	
CPA: 33.20.39	<i>Servizi di installazione di altre macchine per impieghi speciali</i>			
33.20.39.00	Installazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.		I	
CPA: 33.20.41	<i>Servizi di installazione di apparecchi medicali professionali e di strumenti ottici e di precisione</i>			
33.20.41.00	Installazione di apparecchi medicali e chirurgici		I	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
CPA: 33.20.42	<i>Servizi di installazione di apparecchi elettronici professionali</i>			
33.20.42.00	Servizi di installazione di apparecchi elettronici professionali		I	
CPA: 33.20.50	<i>Servizi di installazione di apparecchi elettrici</i>			
33.20.50.20	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici		I	
33.20.50.50	Installazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità		I	
33.20.50.90	Installazione di altre apparecchiature elettriche, escluse apparecchiature di segnalazione elettrica per autostrade, strade, ecc.		I	
CPA: 33.20.60	<i>Servizi di installazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali</i>			
33.20.60.00	Progettazione e montaggio di attrezzature per il controllo dei processi industriali e per l'automazione della produzione		I	
CPA: 33.20.70	<i>Servizi di installazione di altri prodotti n.c.a.</i>			
33.20.70.00	Installazione di strumenti e apparecchi industriali per la misurazione del tempo		I	
NACE: 99.t	Codice T			
CPA: 99.tt	<i>Codice T</i>			
24.10.T1.10	Ghisa grezza	kg	V	A1
24.10.T1.21	Acciaio grezzo: acciai non legati prodotti in forni elettrici	kg	V	B1
24.10.T1.22	Acciaio grezzo: acciai non legati prodotti con procedimenti diversi dai forni elettrici	kg	V	B1
24.10.T1.31	Acciaio grezzo: acciai legati prodotti in forni elettrici (esclusi acciai inossidabili)	kg	V	B2
24.10.T1.32	Acciaio grezzo: acciai legati prodotti con procedimenti diversi dai forni elettrici (esclusi acciai inossidabili)	kg	V	B2
24.10.T1.41	Acciaio grezzo: acciai inossidabili e a elevata resistenza al calore prodotti in forni elettrici	kg	V	B3
24.10.T1.42	Acciaio grezzo: acciai inossidabili e a elevata resistenza al calore prodotti con procedimenti diversi dai forni elettrici	kg	V	B3
24.10.T2.11	Prodotti piatti laminati a caldo, in rotoli, a nastro largo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	kg	V	C1
24.10.T2.12	Prodotti piatti laminati a caldo, in rotoli, a nastro largo, di larghezza < 600 mm	kg	V	C2
24.10.T2.21	Lamiere e lastre laminate in lunghezza in laminatoi a nastro largo	kg	V	C3
24.10.T2.22	Lastre, lamiere e larghi piatti, laminati a caldo (non in laminatoi a nastro largo)	kg	V	
24.10.T2.31	Vergelle laminate a caldo	kg	V	
24.10.T2.41	Barre per cemento armato	kg	V	
24.10.T2.42	Altre barre laminate a caldo	kg	V	
24.10.T2.43	Profilati leggeri, con altezza dell'anima < 80 mm, e angolari, laminati a caldo e forgiati	kg	V	
24.10.T2.44	Profili pesanti	kg	V	
24.10.T2.51	Palancole	kg	V	
24.10.T2.52	Elementi per la costruzione di strade ferrate	kg	V	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
24.10.T2.60	Profilati ottenuti per saldatura	kg	V	
24.10.T3.10	Lamiere, lastre, nastri e banda nera laminati a freddo, di larghezza ≥ 600 mm	kg	V	
24.10.T3.20	Lamiere e nastri magnetici	kg	V	
24.10.T3.30	Banda stagnata, altre lastre stagnate e acciai cromati elettroliticamente (CE-CA)	kg	V	
24.10.T3.40	Lamiere con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo	kg	V	
24.10.T3.50	Lamiere rivestite elettroliticamente	kg	V	
24.10.T3.60	Lamiere con rivestimento organico	kg	V	
NACE: 99.z	Codice Z			
CPA: 99.zz	Codice Z			
10.00.00.Z1	Preparazioni e conserve di carne, di frattaglie o di sangue, inclusi piatti pronti di carne e di frattaglie	kg	S	
10.00.00.Z3	Ortaggi (escluse patate) conservati ma non nell'aceto o acido acetico, incluse preparazioni alimentari a base di ortaggi	kg	S	
10.00.00.Z4 *	Crostacei, molluschi, altri invertebrati acquatici e alghe, congelati, secchi, salati, in salamoia o diversamente preparati o conservati; altre preparazioni o conserve di pesce; pasti preparati a base di pesce, crostacei e molluschi	kg	S	
10.12.00.Z1	Anatre, oche e faraone intere, fresche, refrigerate o congelate	kg	S	
10.12.00.Z2	Pezzi di anatre, oche e faraone, freschi, refrigerati o congelati	kg	S	
10.90.10.Z0	Preparazioni dei tipi usati per l'alimentazione degli animali (esclusi alimenti per cani o gatti, c.v.m.)	kg	S	
10.99.00.Z0	Infusi di erbe, integratori alimentari, alimenti deperibili, altri pasti preparati e altre preparazioni alimentari n.c.a.	kg	S	
11.02.12.Z0 *	Vini e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcol (mistelle), con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol (esclusi vini spumanti)	l	S	
13.10.61.Z1	Filati di cotone di fibre non pettinate, n.c.v.m.	kg	T	
13.10.61.Z2	Filati di cotone di fibre pettinate, n.c.v.m.	kg	T	
13.10.83.Z0	Filati di fibre sintetiche in fiocco, miste con lana, n.c.v.m.	kg	T	
13.20.20.Z1	Tessuti di cotone, di peso ≤ 200 g/m ² (non di filati di diversi colori; esclusa garza)	m ²	T	
13.20.20.Z2	Tessuti di cotone, di peso > 200 g/m ² (non di filati di diversi colori)	m ²	T	
13.20.20.Z3	Tessuti di cotone, di filati di diversi colori (esclusi denim)	m ²	T	
17.12.00.Z0	Carta kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, in rotoli o in fogli; carta e cartone ondulati, increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati	kg	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
20.13.00.Z0 *	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no (esclusi ferrosfori); idruri, nitrucci, azoturi, silicuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 20.13.64.50; altri composti inorganici n.c.a.; amalgami (esclusi quelli di metalli preziosi; escluse acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza; aria liquida e aria compressa)	kg	S	
20.14.34.Z1	Esteri dell'acido orto-ftalico	kg	T	
20.14.61.Z0	Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate (esclusi metanale, etanale)	kg	T	
20.14.62.Z0	Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate; chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi; chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate; altri chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate	kg	T	
23.69.19.Z0	Tubi e altri articoli, di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale (compresi accessori)	kg	S	
24.10.21.Z0	Lingotti, altre forme primarie e semiprodotti lunghi, di acciai non legati	kg	S	
24.10.22.Z0	Lingotti, altre forme primarie e semiprodotti lunghi, di acciai inossidabili	kg	S	
24.10.23.Z0	Lingotti, altre forme primarie e semiprodotti lunghi, di acciai legati (esclusi acciai inossidabili)	kg	S	
24.10.33.Z0	Prodotti piatti, laminati a caldo, in rotoli, di larghezza ≥ 600 mm, di acciai inossidabili	kg	S	
24.10.34.Z0	Prodotti piatti, laminati a caldo, in rotoli, di larghezza < 600 mm, di acciai inossidabili	kg	S	
24.10.41.Z0	Lamiere e nastri non rivestiti, laminati a freddo (inclusi nastri magnetici e lamiere magnetiche, non ricotti), di larghezza uguale o superiore a 600 mm, di acciai diversi dagli acciai inossidabili	kg	S	
24.32.10.Z1	Nastri stretti e nastri tagliati, laminati a freddo, di acciai legati e non legati (esclusi acciai inossidabili), di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.10.Z2	Nastri stretti e nastri tagliati, laminati a freddo, di acciai inossidabili (esclusi nastri magnetici isolati, nastri ondulati con un bordo smussato o scanalato), di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.20.Z1	Lamiere e nastri di acciaio, nastri tagliati laminati a freddo (di acciai non legati), con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo o elettroliticamente, di larghezza < 600 mm	kg	S	
24.32.20.Z2	Lamiere d'acciaio con rivestimento organico e nastri tagliati laminati a freddo di acciai con rivestimento organico, di larghezza < 600 mm	kg	S	
26.30.00.Z0 *	Parti di apparecchi telefonici, di telefoni per radiotelefonìa cellulare e per altre reti senza filo e di altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, n.n.a.		S	S2
26.51.00.Z0 *	Oscilloscopi e oscillografi catodici; strumenti ed apparecchi n.c.a. per la misura o il controllo di grandezze elettriche	p/st	S	
26.70.00.Z0 *	Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei ed altri apparecchi fotografici (escluse le fotocamere digitali)	p/st	S	



PRODCOM	Descrizione	Unità fisica	P	Riferimento alle Note
26.99.00.Z0	Altre unità di macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione	p/st	S	
26.99.00.Z2	Parti e accessori degli articoli di cui alle sottocategorie 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 e 26.51.5; microtomi; parti n.c.a. e parti e accessori di apparecchi e strumenti di ottica della voce SA 9013		S	
26.99.00.Z3 *	Parti e accessori di strumenti, apparecchi e macchine della voce SA 9031		S	S2
26.99.00.Z4 *	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia (esclusi quelli combinati con apparecchi riceventi per la radiodiffusione)	p/st	S	
27.99.00.Z0	Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente: tensione > 1 000 V	p/st	S	
27.99.00.Z1	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.c.a.		S	S2
28.30.99.Z0 *	Trattori con motore di potenza superiore a 37 kW, esclusi i motocoltivatori, i trattori stradali per semirimorchi e i trattori a cingoli	p/st	S	
28.99.00.Z0	Rivettatrici, martellatrici e torni per lastra per la lavorazione dei metalli, macchine per la fabbricazione di tubi flessibili con spirale metallica, macchine per la formatura dei metalli a impulsi magnetici e altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, che operano senza asportazione di materia	p/st	S	
28.99.00.Z1	Macchine per piallare, limare, sbazzare e altre macchine utensili per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet, n.c.a.	p/st	S	
39.99.00.Z0	Costruzioni prefabbricate, di materie plastiche, di calcestruzzo o di alluminio		S	
39.99.00.Z1	Motori a combustione interna alternativi ad accensione per scintilla, per i veicoli del capitolo 87 del SA, di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³	p/st	S	
39.99.00.Z2	Motori a combustione interna alternativi ad accensione per scintilla, per i veicoli del capitolo 87 del SA, di cilindrata superiore a 1 000 cm ³	p/st	S	
39.99.00.Z4	Spille per capelli (forcine), fermaricci, ondulatori, bigodini e oggetti simili, e loro parti (esclusi apparecchi elettrotermici per parrucchiere)	kg	S	
39.99.00.Z5	Materiale fisso per strade ferrate o simili (esclusi traversine di legno, di calcestruzzo o di acciaio, tronchi di binari e binari non ancora sistemati ed elementi per la costruzione di strade ferrate); apparecchi meccanici, compresi quelli elettromeccanici, di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, reti stradali, vie d'acqua interne, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti		S	S2
39.99.00.Z6	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale, di qualsiasi materia (compresi fruste e frustini e loro parti, tirelle, guinzagli, ginocchielli, muse-ruole, sottosella, mantelline per cani); bastoni, bastoni-sedile e simili; parti, guarnizioni e accessori		S	
39.99.00.Z7 *	Caolino	kg	T	

* = Rubrica che presenta dei cambiamenti rispetto all'Elenco 2016.

18CE0162



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2122]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/168 della Commissione, del 5 febbraio 2016, che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (*).
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 0168**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/168 della Commissione, del 5 febbraio 2016 (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 153).»

(*) GU L 32 del 9.2.2016, pag. 153.



Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/168 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2123]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/169 della Commissione, del 5 febbraio 2016, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 94 (Decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 0169**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/169 della Commissione, del 5 febbraio 2016 (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 158).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/169 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 32 del 9.2.2016, pag. 158.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2124]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/355 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0355**: Regolamento (UE) 2016/355 della Commissione, dell'11 marzo 2016 (GU L 67 del 12.3.2016, pag. 22).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/355 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 67 del 12.3.2016, pag. 22.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2125]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2294**: Regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione, del 9 dicembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 3).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2015/2294 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2015, pag. 3.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 108/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2126]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/46 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/53 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/60 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/75 della Commissione, del 21 gennaio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil in o su determinati prodotti ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0046**: Regolamento (UE) 2016/46 della Commissione, del 18 gennaio 2016 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 28),
- **32016 R 0053**: Regolamento (UE) 2016/53 della Commissione, del 19 gennaio 2016 (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 12),
- **32016 R 0060**: Regolamento (UE) 2016/60 della Commissione, del 19 gennaio 2016 (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 1),

⁽¹⁾ GU L 12 del 19.1.2016, pag. 28.⁽²⁾ GU L 13 del 20.1.2016, pag. 12.⁽³⁾ GU L 14 del 21.1.2016, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 15 del 22.1.2016, pag. 2.⁽⁵⁾ GU L 16 del 23.1.2016, pag. 8.

- **32016 R 0067**: Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 gennaio 2016 (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 2),
- **32016 R 0075**: Regolamento (UE) 2016/75 della Commissione, del 21 gennaio 2016 (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 8).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0046**: Regolamento (UE) 2016/46 della Commissione, del 18 gennaio 2016 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 28),
- **32016 R 0053**: Regolamento (UE) 2016/53 della Commissione, del 19 gennaio 2016 (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 12),
- **32016 R 0060**: Regolamento (UE) 2016/60 della Commissione, del 19 gennaio 2016 (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 1),
- **32016 R 0067**: Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 gennaio 2016 (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 2),
- **32016 R 0075**: Regolamento (UE) 2016/75 della Commissione, del 21 gennaio 2016 (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 8).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2016/46, (UE) 2016/53, (UE) 2016/60, (UE) 2016/67 e (UE) 2016/75 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 109/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2127]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/143 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, *Salix spp cortex*, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, *Verticillium albo-atrum* isolato WCS850 e *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* ceppo D747 ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0143**: Regolamento (UE) 2016/143 della Commissione, del 18 gennaio 2016 (GU L 28 del 4.2.2016, pag. 12).»*Articolo 2*


Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0143**: Regolamento (UE) 2016/143 della Commissione, del 18 gennaio 2016 (GU L 28 del 4.2.2016, pag. 12).»*Articolo 3*Il testo del regolamento (UE) 2016/143 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.2016, pag. 12.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

18CE0168



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 110/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2128]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/71 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone in o su determinati prodotti ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 109 del 26.4.2016, pag. 43.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0071**: Regolamento (UE) 2016/71 della Commissione, del 26 gennaio 2016 (GU L 20 del 27.1.2016, pag. 1), rettificato dalla GU L 109 del 26.4.2016, pag. 43.»*Articolo 2*

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0071**: Regolamento (UE) 2016/71 della Commissione, del 26 gennaio 2016 (GU L 20 del 27.1.2016, pag. 1), rettificato dalla GU L 109 del 26.4.2016, pag. 43.»*Articolo 3*I testi del regolamento (UE) 2016/71, rettificato dalla GU L 109 del 26.4.2016, pag. 43, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 20 del 27.1.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

18CE0169



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 111/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2129]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1005 della Commissione, del 25 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione, del 25 giugno 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzz (regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 1005**: Regolamento (UE) 2015/1005 della Commissione, del 25 giugno 2015 (GU L 161 del 26.6.2015, pag. 9),
- **32015 R 1006**: Regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione, del 25 giugno 2015 (GU L 161 del 26.6.2015, pag. 14).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (UE) 2015/1005 e (UE) 2015/1006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.2015, pag. 9.⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.2015, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

18CE0170



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 112/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2130]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/54 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza gamma-glutamyl-valil-glicina nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/55 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/56 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 0056**: Regolamento (UE) 2016/56 della Commissione, del 19 gennaio 2016 (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 46).»
2. Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
«— **32016 R 0054**: Regolamento (UE) 2016/54 della Commissione, del 19 gennaio 2016 (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 40),
— **32016 R 0055**: Regolamento (UE) 2016/55 della Commissione, del 19 gennaio 2016 (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 43).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (UE) 2016/54, (UE) 2016/55 e (UE) 2016/56 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GU L 13 del 20.1.2016, pag. 40.⁽²⁾ GU L 13 del 20.1.2016, pag. 43.⁽³⁾ GU L 13 del 20.1.2016, pag. 46.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 113/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2131]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/263 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la denominazione della categoria di alimenti 12.3 «Aceti» ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0263**: Regolamento (UE) 2016/263 della Commissione, del 25 febbraio 2016 (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 25).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/263 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 50 del 26.2.2016, pag. 25.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 114/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2132]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/441 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0441**: Regolamento (UE) 2016/441 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 47).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/441 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 78 del 24.3.2016, pag. 47.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 115/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2133]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/178 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:


«— **32016 R 0178**: Regolamento (UE) 2016/178 della Commissione, del 10 febbraio 2016 (GU L 35 dell'11.2.2016, pag. 6).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/178 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 35 dell'11.2.2016, pag. 6.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 116/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2134]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/129 della Commissione, del 1° febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «Estratto purificato semisolido di *Humulus lupulus* L. contenente approssimativamente il 48 % di acidi beta (come sali di potassio)» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0129**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/129 della Commissione, del 1° febbraio 2016 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 44).»*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/129 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 25 del 2.2.2016, pag. 44.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2135]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio ⁽¹⁾ è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Poiché tali regolamenti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 14 (Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è soppresso.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 1.⁽²⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 118/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2136]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12w (Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0460**: Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016 (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/460 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2137]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/314 della Commissione, del 4 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0314**: Regolamento (UE) 2016/314 della Commissione, del 4 marzo 2016 (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 59).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/314 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 60 del 5.3.2016, pag. 59.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 120/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2138]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1º luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2016/364 abroga la decisione 2000/147/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 1zzi (Decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«1zzj. **32016 R 0364**: Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1º luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).»

2. Il testo del punto 1zr (Decisione 2000/147/CE della Commissione) è soppresso.

*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/364 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).⁽¹⁾ GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4.⁽²⁾ GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

18CE0179



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2017/2139]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ⁽¹⁾, rettificata dalla GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24.
- (2) La direttiva 2014/60/UE abroga la direttiva 93/7/CEE del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati II e X dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXVIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 1 (direttiva 93/7/CEE del Consiglio) è inserito quanto segue:

- «2. **32014 L 0060:** Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1), rettificata dalla GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

All'articolo 14, il riferimento “a decorrere dal 1° gennaio 1993” si legge “a decorrere dal 1° gennaio 1995” per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia e “a decorrere dal 1° maggio 1995” per quanto riguarda il Liechtenstein.»


2. Il testo del punto 1 (direttiva 93/7/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Al punto 3 [regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32014 L 0060:** Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1), rettificata dalla GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24.»

*Articolo 3*I testi della direttiva 2014/60/UE, rettificata dalla GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1.⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 102/2015 del 30 aprile 2015⁽¹⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(1) G.U.L. 211 del 4.8.2016, pag. 55.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 122/2016
del 3 giugno 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2140]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 21aa (decisione 2007/230/CE della Commissione) è inserito quanto segue:

- «21b. **32014 R 0165**: Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'allegato II, capitolo I, punto 1 a), è aggiunto il seguente punto:

“Norvegia 16”.

2. Al punto 24e [regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

- «— **32014 R 0165**: Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).»

Articolo 2


Il testo del regolamento (UE) n. 165/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

18CE0181



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 123/2016
del 3 giugno 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2141]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione, del 17 novembre 2015, che modifica la decisione 2009/965/CE per quanto riguarda un elenco di parametri aggiornato da applicare per classificare le norme nazionali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37dc (decisione 2009/965/CE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32015 D 2299**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 15).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 324 del 10.12.2015, pag. 15.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 124/2016
del 3 giugno 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2142]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/103 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 56n (Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0103**: Regolamento (UE) 2016/103 della Commissione, del 27 gennaio 2016 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 67).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/103 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 21 del 28.1.2016, pag. 67.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 125/2016
del 3 giugno 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2143]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/340 abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 66ni (Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione) è inserito il seguente punto:
«66nj. **32015 R 0340**: Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).»
2. Al punto 66wk (Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32015 R 0340**: Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015 (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).»
3. Il testo del punto 66nd (Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/340 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 275/2015 del 30 ottobre 2015 ^(†).

⁽¹⁾ GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 21.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

^(†) GU L 161 del 22.6.2017, pag. 62



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

18CE0184



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 126/2016
del 3 giugno 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2144]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/539 della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'addestramento, le prove e i controlli periodici dei piloti per la navigazione PBN ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66ne (Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0539**: Regolamento (UE) 2016/539 della Commissione, del 6 aprile 2016 (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/539 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 91 del 7.4.2016, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 127/2016
del 3 giugno 2016
che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/2145]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2 (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«2a. **32016 R 0007**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 16).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 97/2016 del 29 aprile 2016 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 3 del 6.1.2016, pag. 16.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 300 del 16.11.2017, pag. 49



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 128/2016
del 3 giugno 2016
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/2146]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2016/397 della Commissione, del 16 marzo 2016, recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2v (decisione 2014/312/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 0397**: Decisione (UE) 2016/397 della Commissione, del 16 marzo 2016 (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 100).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2016/397 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 73 del 18.3.2016, pag. 100.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 129/2016
del 3 giugno 2016
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/2147]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18au (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «18av. **32016 R 0008**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 35).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 3 del 6.1.2016, pag. 35.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 130/2016
del 3 giugno 2016
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/2148]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2010 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1708/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 19v (Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32015 R 2010**: Regolamento (UE) 2015/2010 della Commissione, dell'11 novembre 2015 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 131/2016

del 3 giugno 2016

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/2149]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2003 della Commissione, del 10 novembre 2015, che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 28 j [regolamento (UE) n. 1196/2014 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«28k. **32015 R 2003**: Regolamento (UE) 2015/2003 della Commissione, del 10 novembre 2015, che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 294 dell'11.11.2015, pag. 32).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 giugno 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 294 dell'11.11.2015, pag. 32.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2016

del 3 giugno 2016

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2017/2150]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, inclusi i migranti dei paesi terzi.
- (2) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «e 2015» sono sostituite da, «2015 e 2016».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2016

del 3 giugno 2016

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2017/2151]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai paragrafi 3 e 4, i termini «ai paragrafi da 5 a [11]» sono sostituiti dai termini «al presente articolo».
2. È aggiunto il seguente paragrafo:
«12. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2016:
— **Linea di bilancio 12 02 01:** “Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari”.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 56/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1886]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66p [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0005**: Regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/5 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 3 del 6.1.2016, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1896 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 (titolare dell'autorizzazione Andrés Pinaluba SA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma della direttiva 70/524/CEE, il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) è stato autorizzato a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione ⁽³⁾ e come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale preparato è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a galline ovaiole e, in conformità dell'articolo 7 di tale regolamento, di autorizzazione del suo utilizzo per suini da ingrasso e specie avicole e suine minori e di classificazione di tale additivo nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei suoi pareri dell'11 luglio 2013 ⁽⁵⁾ e del 25 gennaio 2017 ⁽⁶⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) non ha effetti

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 14).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione, del 15 febbraio 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2013; 11(8):3322.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017; 15(3):4706.



nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che il suo uso è potenzialmente efficace per migliorare i parametri zootecnici nei polli da ingrasso, nelle galline ovaiole e nei suini da ingrasso. L'Autorità ha inoltre rilevato che la modalità di azione degli enzimi presenti nell'additivo possa essere considerata simile nelle specie avicole minori e nelle specie suine minori e che pertanto le conclusioni sull'efficacia nei polli da ingrasso, nelle galline ovaiole e nei suini da ingrasso possano essere estese per estrapolazione alle specie avicole minori e alle specie suine minori da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) Dalla valutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Il regolamento (CE) n. 255/2005 dovrebbe essere modificato di conseguenza. Il regolamento (CE) n. 668/2003 dovrebbe essere abrogato.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 255/2005

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 255/2005, la voce E 1601 relativa a «Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6» ed «Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8» è soppressa.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 668/2003 è abrogato.

Articolo 4


Misure transitorie

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 7 maggio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 7 novembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo	

Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a1601	Andrés Pinaluba S.A.	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 ed endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	<p><i>Composizione dell'additivo:</i> preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541) con un'attività minima di: per endo-1,3(4)-beta-glucanasi, 1 100 U (°)/g e per endo-1,4-beta-xilanasi, 1 600 U (°)/g. (forma solida)</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541). <i>Metodo di analisi</i> (*)</p> <p>Per la caratterizzazione nell'additivo per mangimi e nelle premiscele: — dell'attività dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi: metodo colorimetrico per la misurazione dello zucchero riducente (equivalenti glucosio) rilasciato dall'azione dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato di beta-glucano di orzo in presenza di acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS);</p>	<p>Pollai da ingrasso</p> <p>Galline ovaiole</p> <p>Suini da ingrasso</p> <p>Specie avicole minori</p> <p>Specie suine minori da ingrasso</p>	—	<p>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi 138 U</p> <p>Endo-1,4-beta-xilanasi 200 U</p>	—	<p>Altre disposizioni</p>	7.11.2027
<p>1. Nelle istruzioni per l'utilizzo dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale comprendenti una protezione della pelle, degli occhi e dell'apparato respiratorio.</p>									




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
			<p>— dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasasi: metodo colorimetrico per la misurazione dello zucchero riducente (equivalenti glucosio) rilasciato dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasasi sul substrato di xilano di avena in presenza di acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS).</p> <p>Per la caratterizzazione nei mangimi:</p> <p>— dell'attività dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi: metodo colorimetrico per la misurazione di frammenti solubili depolimerizzati rilasciati dall'azione dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi sull'azo-glucano di orzo;</p> <p>— dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasasi: metodo colorimetrico per la misurazione di frammenti solubili depolimerizzati rilasciati dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasasi sull'azoxilano.</p>						

(1) 1 U (unità) di endo-1,3(4)-beta-glucanasi è la quantità di enzima che libera 1 µmole di zucchero riducente (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di avena a 30 °C e a pH 4.

(2) 1 U (unità) di endo-1,4-beta-xilanasasi è la quantità di enzima che libera 1 µmole di zucchero riducente (equivalenti glucosio) al minuto dallo xilano di avena a 30 °C e a pH 4.

(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>



RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1886]. (Decisione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 97 dell'11 dicembre 2017).

La decisione del Comitato misto SEE n. 56/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1886], pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 97 dell'11 dicembre 2017, alla pagina 126, contraddistinta dal numero 17CE2511, deve ritenersi annullata e pubblicata correttamente alla pag. 357 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

18CE0257

Comunicato relativo al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione, del 17 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-gluconasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 (titolare dell'autorizzazione Andrés Pintaluba SA). (Regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 97 dell'11 dicembre 2017).


Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione, del 17 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-gluconasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 (titolare dell'autorizzazione Andrés Pintaluba SA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 97 dell'11 dicembre 2017, alla pagina 137, contraddistinto dal numero 17CE2521, deve ritenersi annullato e pubblicato correttamente alla pag. 358 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

18CE0258


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-007) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 1 2 5 *

€ 24,00

